



DELIBERA N. 13/22CONS

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEI MERCATI DEI SERVIZI D'INTERCONNESSIONE NELLA RETE TELEFONICA PUBBLICA FISSA (MERCATI N. 1/2014 E N. 2/2007)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 20 gennaio 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTA la raccomandazione n. 2007/879/CE della Commissione europea, del 17 dicembre 2007, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante*

ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la raccomandazione (UE) n. 2021/554 della Commissione europea, del 30 marzo 2021, *relativa alla forma, al contenuto, ai termini e al livello di dettaglio delle notifiche a norma delle procedure di cui all'articolo 32 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;*

VISTA la raccomandazione n. 2009/396/CE della Commissione europea, del 7 maggio 2009, *sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE;*

VISTA la raccomandazione n. 2020/2245/UE della Commissione europea, del 18 dicembre 2020, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;*

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 2021/654 della Commissione europea del 18 dicembre 2020, *che integra la direttiva (EU) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione;*

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2018/C 159/01 concernente gli *Orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell'UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;*

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante il “*Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità*”;

VISTA la delibera n. 130/20/CONS, del 18 marzo 2020, recante “*Misure per garantire la celere conclusione dei procedimenti dell'Autorità nel periodo di emergenza COVID-19*”;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004, come integrato dal protocollo d'intesa del 22 maggio 2013;

VISTA la delibera n. 128/11/CIR, del 3 novembre 2011, recante “*Disposizioni regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VOIP*”;

VISTA la delibera n. 668/13/CONS, del 28 novembre 2013, recante “*Realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015*”;

VISTA la delibera n. 425/16/CONS, del 16 settembre 2016, recante “*Identificazione e analisi dei mercati dei servizi d'interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 1/2014, n. 2/2007 e n. 10/2003)*”;

VISTA la delibera n. 101/19/CIR, del 16 luglio 2019, recante “*Approvazione, per l'anno 2018, dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa e delle condizioni tecniche e procedurali dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata*”;

VISTA la delibera n. 329/20/CIR, dell'11 novembre 2020, recante “*Approvazione per gli anni 2019 e 2020, dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa*”;

VISTA la delibera n. 327/19/CONS, del 18 luglio 2019, recante “*Avvio del procedimento d'identificazione e analisi dei mercati dei servizi d'interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 1/2014 e n. 2/2007)*”;

VISTA la delibera n. 151/21/CONS, del 29 aprile 2021, recante “*Avvio della consultazione pubblica relativa al procedimento istruttorio volto all'identificazione e analisi dei mercati dei servizi d'interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 1/2014 e n. 2/2007)*”;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte di Fastweb S.p.A., TIM S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A.;

SENTITE singolarmente TIM S.p.A. in data 1° luglio 2021, Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A. in data 2 luglio 2021 e Vodafone Italia S.p.A. in data 6 luglio 2021;

VISTI i contributi prodotti singolarmente dagli operatori Colt Technology Services S.p.A., Fastweb S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Irideos S.p.A., TIM S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A.;

CONSIDERATO inoltre quanto segue:

SOMMARIO

1.	IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE ..	9
1.1.	IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	9
1.2.	IL QUADRO REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO	17
1.2.1.	I MERCATI RILEVANTI INDIVIDUATI NELLA DELIBERA N. 425/16/CONS.....	17
1.2.2.	DISMISSIONE DEI PUNTI D'INTERCONNESSIONE IN TECNOLOGIA TDM.....	20
1.2.3.	LA DISCIPLINA DELL'OBBLIGO DI CONTROLLO DEI PREZZI AI SENSI DELLA DELIBERA N. 425/16/CONS	20
2.	DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE	23
2.1.	INTRODUZIONE	23
2.2.	I MERCATI DEI SERVIZI D'INTERCONNESSIONE SU RETE FISSA NELLA DEFINIZIONE DELLA COMMISSIONE.....	24
2.2.1.	IL MERCATO DEI SERVIZI DI RACCOLTA	24
2.2.2.	IL MERCATO DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE	25
2.3.	RELAZIONI ORIZZONTALI TRA SERVIZI D'INTERCONNESSIONE E VERTICALI TRA SERVIZI D'INTERCONNESSIONE E SERVIZI AL DETTAGLIO	26
2.4.	IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI RETE COINVOLTI NELLA FORNITURA DEI SERVIZI D'INTERCONNESSIONE SU RETE FISSA	28
2.4.1.	ELEMENTI DI RETE COINVOLTI NELLA FORNITURA DEI SERVIZI D'INTERCONNESSIONE IN TECNOLOGIA TDM.....	30
2.4.2.	IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI RETE COINVOLTI NELLA FORNITURA DEI SERVIZI D'INTERCONNESSIONE IN TECNOLOGIA IP	32
2.4.3.	INDIVIDUAZIONE DEL CONFINE TRA I SERVIZI D'INTERCONNESSIONE SU RETE FISSA	36
2.5.	CARATTERIZZAZIONE DEI MERCATI AL DETTAGLIO SECONDO GLI ORIENTAMENTI DELLA DELIBERA N. 151/21/CONS	38
2.5.1.	SOSTITUIBILITÀ TRA SERVIZI DI TIPO <i>MANAGED</i> (POTS/ISDN/VOIP) E SERVIZI VOIP <i>UNMANAGED</i>	40
2.5.2.	SOSTITUIBILITÀ TRA SERVIZI TELEFONICI OFFERTI IN POSTAZIONE FISSA E SERVIZI OFFERTI IN POSTAZIONE MOBILE	56
2.5.3.	SOSTITUIBILITÀ TRA SERVIZI DI CHIAMATA VERSO NUMERAZIONI GEOGRAFICHE ATTESTATE SU POSTAZIONE FISSA E SERVIZI DI TIPO <i>HOME ZONE</i>	65
2.5.4.	SOGGETTI ATTIVI DAL LATO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA DI SERVIZI WHOLESALE DI INTERCONNESSIONE	66
2.6.	DEFINIZIONE MERCEOLOGICA DEI MERCATI DEI SERVIZI ALL'INGROSSO.....	67
2.6.1.	IL MERCATO DEL PRODOTTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA SECONDO GLI ORIENTAMENTI DELLA DELIBERA N. 151/21/CONS	68
2.6.2.	IL MERCATO DEL PRODOTTO DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE SECONDO GLI ORIENTAMENTI DELLA DELIBERA N. 151/21/CONS	69
2.6.3.	CONCLUSIONE SULLA DEFINIZIONE MERCEOLOGICA DEI MERCATI DELL'INTERCONNESSIONE SECONDO GLI ORIENTAMENTI DELLA DELIBERA N. 151/21/CONS.....	71
2.6.4.	OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEI MERCATI RILEVANTI ALL'INGROSSO.....	71
2.6.5.	VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEI MERCATI RILEVANTI ALL'INGROSSO	74
2.7.	LA DIMENSIONE GEOGRAFICA DEI MERCATI DELL'INTERCONNESSIONE	77
2.7.1.	GLI ORIENTAMENTI DELLA DELIBERA N. 151/21/CONS	77
2.7.2.	OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI IN MERITO ALLA DIMENSIONE GEOGRAFICA DEI MERCATI RILEVANTI ALL'INGROSSO	83
2.7.3.	VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALLA DIMENSIONE GEOGRAFICA DEI MERCATI RILEVANTI ALL'INGROSSO	83

3.	APPLICAZIONE DEL TEST DEI TRE CRITERI	83
3.1.	PREMESSA	83
3.2.	MERCATO DEI SERVIZI DI RACCOLTA	85
3.2.1.	GLI ORIENTAMENTI DELLA DELIBERA N. 151/21/CONS	85
3.2.2.	OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI IN MERITO ALL'ANALISI DEI TRE CRITERI PER IL MERCATO RILEVANTE DELLA RACCOLTA ALL'INGROSSO DA RETE FISSA	94
3.2.3.	VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALL'ANALISI DEI TRE CRITERI PER IL MERCATO RILEVANTE DELLA RACCOLTA ALL'INGROSSO DA RETE FISSA	98
3.3.	MERCATO DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE.....	102
3.3.1.	GLI ORIENTAMENTI DELLA DELIBERA N. 151/21/CONS	102
3.3.2.	OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI IN MERITO ALL'ANALISI DEI TRE CRITERI PER IL MERCATO RILEVANTE DELLA TERMINAZIONE ALL'INGROSSO SU RETE FISSA	107
3.3.3.	VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALL'ANALISI DEI TRE CRITERI PER IL MERCATO RILEVANTE DELLA TERMINAZIONE ALL'INGROSSO SU RETE FISSA	108
4.	DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO..112	
4.1.	INTRODUZIONE	112
4.2.	STRUTTURA E DINAMICA DEI MERCATI DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE SU RETE FISSA	113
4.3.	VALUTAZIONE DEL POTERE DI MERCATO.....	114
4.3.1.	GLI ORIENTAMENTI DELLA DELIBERA N. 151/21/CONS	114
4.3.2.	OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO NEI MERCATI DEI SERVIZI DELLA TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE VOCALI SU SINGOLA RETE FISSA.....	117
4.3.3.	VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO NEI MERCATI DEI SERVIZI DELLA TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE VOCALI SU SINGOLA RETE FISSA.....	118
5.	IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO E MODIFICA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI	119
5.1.	PRINCIPI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA DEFINIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI RILEVANTI.....	119
5.2.	VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE COMPETITIVE NEI MERCATI RILEVANTI DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE TELEFONICHE.....	123
5.2.1.	GLI ORIENTAMENTI DELLA DELIBERA N. 151/21/CONS	123
5.2.2.	OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE COMPETITIVE ESISTENTI NEI MERCATI DEI SERVIZI DELLA TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE VOCALI SU SINGOLA RETE FISSA	124
5.2.3.	VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE COMPETITIVE ESISTENTI NEI MERCATI DEI SERVIZI DELLA TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE VOCALI SU SINGOLA RETE FISSA	125
6.	REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI RILEVANTI	126
6.1.	PREMESSA	126
6.2.	OBBLIGHI IN CAPO A TIM NEL MERCATO RILEVANTE DEL SERVIZIO DI TERMINAZIONE	127
6.2.1.	OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE SECONDO GLI ORIENTAMENTI DELLA DELIBERA N. 151/21/CONS	127
6.2.2.	OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI IN MERITO ALL'IMPOSIZIONE IN CAPO A TIM DELL'OBBLIGO DI ACCESSO E USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE NEL MERCATO DELLA TERMINAZIONE.....	128

6.2.3.	VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALL'IMPOSIZIONE IN CAPO A TIM DELL'OBBLIGO DI ACCESSO E USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE NEL MERCATO DELLA TERMINAZIONE.....	130
6.2.4.	OBBLIGO DI TRASPARENZA SECONDO GLI ORIENTAMENTI DELLA DELIBERA N. 151/21/CONS	131
6.2.5.	OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI IN MERITO ALL'IMPOSIZIONE IN CAPO A TIM DELL'OBBLIGO DI TRASPARENZA NEL MERCATO DELLA TERMINAZIONE.....	132
6.2.6.	VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALL'IMPOSIZIONE IN CAPO A TIM DELL'OBBLIGO DI TRASPARENZA NEL MERCATO DELLA TERMINAZIONE.....	133
6.2.7.	OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE SECONDO GLI ORIENTAMENTI DELLA DELIBERA N. 151/21/CONS	134
6.2.8.	OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI IN MERITO ALL'IMPOSIZIONE IN CAPO A TIM DELL'OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE NEL MERCATO DELLA TERMINAZIONE	136
6.2.9.	VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALL'IMPOSIZIONE IN CAPO A TIM DELL'OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE NEL MERCATO DELLA TERMINAZIONE	137
6.2.10.	OBBLIGO DI CONTROLLO DEI PREZZI SECONDO GLI ORIENTAMENTI DELLA DELIBERA N. 151/21/CONS	138
6.2.11.	OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI IN MERITO ALL'IMPOSIZIONE IN CAPO A TIM DELL'OBBLIGO DI CONTROLLO DEI PREZZI NEL MERCATO DELLA TERMINAZIONE.....	141
6.2.12.	VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALL'IMPOSIZIONE IN CAPO A TIM DELL'OBBLIGO DI CONTROLLO DEI PREZZI NEL MERCATO DELLA TERMINAZIONE	143
6.3.	OBBLIGHI IN CAPO AGLI OPERATORI ALTERNATIVI NEL MERCATO DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE	149
6.3.1.	OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE SECONDO GLI ORIENTAMENTI DELLA DELIBERA N. 151/21/CONS	149
6.3.2.	OBBLIGO DI TRASPARENZA SECONDO GLI ORIENTAMENTI DELLA DELIBERA N. 151/21/CONS	149
6.3.3.	OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE SECONDO GLI ORIENTAMENTI DELLA DELIBERA N. 151/21/CONS	150
6.3.4.	OBBLIGO DI CONTROLLO DEI PREZZI SECONDO GLI ORIENTAMENTI DELLA DELIBERA N. 151/21/CONS	150
6.3.5.	OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI IN MERITO ALL'IMPOSIZIONE IN CAPO AGLI OPERATORI ALTERNATIVI DEGLI OBBLIGHI DI ACCESSO E USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE, TRASPARENZA, NON DISCRIMINAZIONE E CONTROLLO DEI PREZZI NEL MERCATO DELLA TERMINAZIONE.....	153
6.3.6.	VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALL'IMPOSIZIONE IN CAPO AGLI OPERATORI ALTERNATIVI DEGLI OBBLIGHI DI ACCESSO E USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE, TRASPARENZA, NON DISCRIMINAZIONE E CONTROLLO DEI PREZZI NEL MERCATO DELLA TERMINAZIONE.....	154
7.	REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI E MISURE TRANSITORIE.....	156
7.1.	GLI ORIENTAMENTI DELLA DELIBERA N. 151/21/CONS.....	156
7.2.	OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI IN MERITO ALLA REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI E ALLE MISURE TRANSITORIE.....	158
7.3.	VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALLA REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI E ALLE MISURE TRANSITORIE.....	159

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 - Relazioni orizzontali e verticali relative ai mercati dei servizi d'interconnessione su rete fissa.....	27
Figura 2 - Percentuali di traffico totale (diretta + <i>reverse</i>) migrato all'interconnessione IP con cadenza semestrale.....	29
Figura 3 - Confini tra servizi d'interconnessione fissa in tecnologia TDM nel III ciclo di analisi dei mercati.....	32
Figura 4 - Rete efficiente in tecnologia IP.....	33
Figura 5 - Servizio di raccolta in una rete IP.....	35
Figura 6 - Servizio di terminazione in una rete IP.....	36
Figura 7 - Ripartizione per tipologia degli accessi BB e UBB (settembre 2016- settembre 2020).....	42
Figura 8 - Variazioni percentuali di traffico voce e dati su rete fissa dall'inizio dell'emergenza da COVID-19.....	44
Figura 9 - Variazioni percentuali di traffico voce e dati su rete mobile dall'inizio dell'emergenza da COVID-19.....	45
Figura 10 - Frequenza di accesso a Internet.....	48
Figura 11 - Percentuali di utenti per attività Internet nel 2019.....	50
Figura 12 - Percentuali di utilizzo delle piattaforme <i>social</i>	51
Figura 13 - Percentuali di utenti che hanno usato Internet per chiamate o video chiamate nel 2019.....	53
Figura 14 - Motivazioni per la mancata disponibilità di un accesso Internet (%).....	54
Figura 15 - Confronto tra accessi su rete fissa e mobile tra settembre 2016 e settembre 2020.....	57
Figura 16 - Traffico voce originato da rete fissa e mobile in miliardi di minuti (2014-2019).....	58
Figura 17 - Traffico originato da rete fissa per direttrice.....	59
Figura 18 - Traffico originato da rete mobile per direttrice.....	59
Figura 19 - Traffico dati in petabytes su reti fisse e mobili (2014-2019).....	61
Figura 20 - Ricavi <i>retail</i> su rete fissa e mobile in miliardi di euro (2014-2019).....	61
Figura 21 - Aggiornamento del confronto tra linee fisse e mobili in milioni (settembre 2020 - marzo 2021).....	76
Figura 22 - Confronto tra traffico totale originato da rete fissa e traffico di raccolta all'ingrosso (2015-2019).....	91

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Tariffe dei servizi di raccolta e terminazione per gli anni 2016-2019 (in €cent/min).....	22
Tabella 2 - Ripartizione per tecnologia degli accessi di rete fissa BB e UBB (settembre 2020).....	41
Tabella 3 - Offerte al dettaglio fisse e mobili.....	64
Tabella 4 - Aggiornamento al 2020 del confronto tra traffico da rete fissa e mobile (in milioni di minuti).....	76
Tabella 5 – Percentuale di comuni per peso percentuale delle linee WLR sul totale delle linee	81
Tabella 6 - Linee (in migliaia) FWA per operatore (settembre 2020).....	87
Tabella 7 - Variazione della domanda di linee di accesso NGA e rame e livello d'infrastrutturazione (anni 2014-2019)	88
Tabella 8 – Numero di linee in accesso diretto e indiretto (2015-2019).....	90
Tabella 9 - Quote di mercato dell'accesso <i>retail</i> (sett. 2020).....	106
Tabella 10 – Mercato della terminazione: volumi di traffico terminato sulle reti fisse (2015-2019).....	114
Tabella 11 – Mercato della terminazione: ricavi da traffico terminato sulle reti fisse (2015-2019).....	114
Tabella 12 - Confronto tra i volumi venduti dei servizi d'interconnessione (2015-2019)	145

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

1. La presente analisi di mercato ha per oggetto i mercati dei servizi all'ingrosso di raccolta e terminazione delle chiamate vocali nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 1/2014 e n. 2/2007). Attualmente, questi mercati sono soggetti a regolamentazione *ex ante*, ai sensi della delibera n. 425/16/CONS con la quale si è concluso il terzo ciclo di analisi dei mercati dei servizi d'interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa.

2. Prima di procedere con l'analisi, l'Autorità ritiene opportuno richiamare brevemente il quadro normativo e regolamentare vigente.

1.1. Il quadro normativo di riferimento

3. Il quadro di riferimento normativo della presente analisi di mercato è costituito principalmente dalle direttive n. 2002/19/CE (di seguito denominata "direttiva accesso"), n. 2002/20/CE (di seguito denominata "direttiva autorizzazioni"), n. 2002/21/CE (di seguito denominata "direttiva quadro"), n. 2002/22/CE (di seguito denominata "direttiva servizio universale")¹, così come modificate dalle direttive n. 2009/136/CE e n. 2009/140/CE adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 25 novembre 2009². A queste direttive si aggiunge la direttiva n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (di seguito "direttiva 2018")³.

4. Il quadro normativo comunitario è stato recepito a livello nazionale dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)" (di seguito denominato "Codice")⁴.

5. Significativo rilievo rivestono, inoltre, una serie di Raccomandazioni e Comunicazioni della Commissione europea (di seguito denominata "Commissione") che illustrano gli orientamenti della stessa circa l'applicazione, da parte delle Autorità nazionali di regolamentazione (di seguito denominate anche "ANR"), dei principi e delle regole stabilite dalle predette direttive.

6. In particolare, la Raccomandazione (UE) n. 2021/554 relativa alla forma, al contenuto, ai termini e al livello di dettaglio delle notifiche a norma delle procedure di

¹ In GUCE L 108 del 24 aprile 2002.

² In GUUE L 337 del 18 dicembre 2009.

³ In GUUE L 321 del 17 dicembre 2018.

⁴ Entrato in vigore il 24 dicembre 2021.

cui all'art. 32 della direttiva 2018, adottata il 30 marzo 2021⁵ (di seguito denominata "Raccomandazione sull'art. 32"), stabilisce gli aspetti procedurali relativi alla notifica dei progetti di misure regolamentari alla Commissione.

7. La Raccomandazione n. 2009/396/CE sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE⁶ (di seguito denominata "Raccomandazione sulla terminazione") ha indicato la metodologia ritenuta più adeguata dalla Commissione per la definizione delle tariffe di terminazione fisse e mobili, al fine di promuovere la concorrenza nei mercati della telefonia fisso e mobile e di rimuovere gli ostacoli alla creazione del mercato unico europeo attraverso l'armonizzazione delle tariffe di terminazione.

8. Infine, la Raccomandazione (UE) n. 2020/2245 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva quadro, adottata il 18 dicembre 2020⁷ (di seguito denominata "Raccomandazione del 2020") individua i mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche, secondo la Commissione, sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione *ex ante*. Tra i due mercati individuati da suddetta Raccomandazione non figura nessun mercato dei servizi d'interconnessione su rete fissa. La Raccomandazione del 2020 sostituisce la precedente Raccomandazione n. 2014/710/UE del 9 ottobre 2014⁸ (di seguito "Raccomandazione del 2014") che a sua volta sostituiva la Raccomandazione n. 2007/879/CE del 17 dicembre 2007⁹ (di seguito denominata "Raccomandazione del 2007"). La Raccomandazione del 2007 individuava sette mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*, mentre la Raccomandazione del 2014 ne individuava 4; tali mercati sono stati oggetto dei precedenti cicli di analisi di mercato condotte dall'Autorità. Il mercato dei servizi della raccolta su rete telefonica pubblica fissa è incluso nella lista dei mercati della Raccomandazione del 2007, ma non nella lista dei mercati della Raccomandazione del 2014¹⁰, mentre il mercato dei servizi di terminazione su singola rete fissa era incluso nella lista della Raccomandazione del 2014.

9. Le ANR sono tenute ad analizzare periodicamente i predetti mercati individuati come suscettibili di regolamentazione *ex ante*; ove ricorrano particolari

⁵ In GUUE L 112/5 del 31 marzo 2021.

⁶ In GUUE L 124/67 del 20 maggio 2009.

⁷ In GUUE L 439/23 del 18 dicembre 2020.

⁸ In GUUE L 295/79 del 10 ottobre 2014.

⁹ In GUUE L 344/65 del 17 dicembre 2007.

¹⁰ La Raccomandazione del 2007 ha a sua volta sostituito la Raccomandazione n. 2003/311/CE relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva quadro, adottata l'11 febbraio 2003 e pubblicata in GUCE L 114/45 dell'8 maggio 2003. Tale Raccomandazione identificava 18 mercati rilevanti, tra cui, per quanto qui d'interesse, tutti i mercati dei servizi d'interconnessione su rete fissa (originazione, transito e terminazione).

circostanze, possono altresì identificare mercati rilevanti differenti da quelli previsti dalla Raccomandazione¹¹.

10. Un punto di riferimento sostanziale per le ANR è rappresentato altresì dalla Comunicazione 2018/C 159/01 della Commissione concernente gli “Orientamenti della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell’UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica” che forniscono alle ANR le indicazioni da seguire per lo svolgimento delle analisi dei mercati, per la definizione dei mercati rilevanti e per la valutazione del grado di concorrenza degli stessi (di seguito anche “Orientamenti”)¹².

11. Le analisi dei mercati devono essere condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo nel massimo conto la Raccomandazione del 2020 e gli Orientamenti. Tuttavia, dal momento che cambia l’orizzonte temporale di riferimento, in taluni casi, i mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale possono non coincidere con i mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza. Infatti, nel caso della regolamentazione, la definizione dei mercati è sempre svolta in chiave previsionale, in quanto le ANR devono tenere conto, oltre che delle condizioni di mercato esistenti, anche della prevedibile evoluzione futura.

12. Sulla base del percorso delineato dal quadro normativo comunitario per l’analisi sulla concorrenzialità dei mercati, le ANR procedono dapprima alla definizione del mercato rilevante, sia con riferimento ai mercati identificati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione *ex ante*, indicati nell’Allegato della Raccomandazione del 2020, sia con riferimento a eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale Allegato.

13. Una volta definito il mercato rilevante, sia dal punto di vista merceologico che geografico, le ANR procedono alla verifica dell’eventuale sussistenza di imprese che, singolarmente o congiuntamente, detengono un significativo potere di mercato (di seguito denominate anche “SMP”), ovvero sono in grado di agire sul mercato indipendentemente dai concorrenti e dai consumatori finali. All’esito della suddetta analisi, le ANR possono imporre, modificare o rimuovere gli obblighi regolamentari necessari allo sviluppo della concorrenza. Suddetti obblighi devono essere proporzionati e giustificati dalla specifica problematica concorrenziale riscontrata.

14. Quando impongono obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi alle imprese designate come SMP nei mercati della fornitura all’ingrosso dei servizi di terminazione vocale su singola rete fissa, le ANR tengono in massima considerazione quanto previsto dalla Raccomandazione sulla terminazione.

¹¹ Cfr. art. 75 e art. 33, comma 4, del Codice.

¹² La Comunicazione della Commissione 2018/C 159/01 aggiorna e, quindi, sostituisce le precedenti linee direttrici della Commissione Europea n. 2002/C 165/03, dell’11 luglio 2002, *relative all’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*.

15. In tale ambito, a seguito di un'attenta disamina delle problematiche di tipo concorrenziale che possono emergere in tali mercati a causa della loro natura di mercati cosiddetti *two-way access*, la Commissione conclude che nel medio periodo l'obbligo di orientamento al costo sia il più appropriato intervento regolamentare. Più precisamente, la Commissione raccomanda che le ANR definiscano tariffe di terminazione basate sui costi prospettici di lungo periodo sostenuti da un ipotetico operatore efficiente che adotta una rete di nuova generazione. Dal momento che in un mercato concorrenziale gli operatori competono sulla base dei costi correnti, la Commissione raccomanda di fondare la valutazione dei costi efficienti sui costi correnti e di utilizzare un modello ingegneristico di tipo *bottom-up* basato sui costi prospettici incrementali di lungo periodo (di seguito denominato "BU-LRIC" o modello); ciò dovrebbe portare, nel lungo periodo, alla fissazione di tariffe di terminazione simmetriche.

16. Nonostante la maggior parte degli Stati membri abbiano definito le tariffe di terminazione su singola rete fissa sulla base di modelli di costo in linea con le indicazioni della Raccomandazione sulle tariffe di terminazione, le tariffe adottate a livello europeo hanno continuato a mostrare evidenti differenze¹³. In tale contesto, un'importante novità in merito alla disciplina dell'obbligo di controllo dei prezzi è rappresentata dalla direttiva del 2018, in base alla quale la Commissione ha adottato un regolamento delegato integrativo di tale direttiva volto a definire una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione (di seguito, rispettivamente, anche "eurorate mobile" ed "eurorate fissa"), che sono imposte a ogni fornitore del servizio di terminazione delle chiamate vocali su reti rispettivamente mobili e fisse in ogni Stato membro¹⁴. Tale regolamento delegato mira a creare una completa armonizzazione delle tariffe di terminazione nell'Unione europea, al fine di incentivare lo sviluppo del mercato interno, riducendo al contempo l'onere amministrativo delle ANR che non saranno più chiamate ad aggiornare periodicamente le tariffe di terminazione. Il regolamento delegato fa riferimento esclusivamente all'obbligo di controllo dei prezzi, ovvero tutti gli altri obblighi attualmente imposti dalle ANR nel mercato della terminazione su singola rete fissa sono al di fuori dell'ambito di applicazione del regolamento.

17. Nel corso del 2020 la Commissione europea ha sottoposto a consultazione pubblica una bozza di regolamento delegato, consultazione che si è svolta tra il 25 agosto e il 22 settembre 2020 ed alla quale hanno contribuito istituzioni pubbliche, Autorità Nazionali di Regolamentazione – autonomamente o attraverso il BEREC (l'Organismo dei

¹³ In generale, le differenze sono per lo più giustificate dalle specificità nazionali oltre che a differenti scelte operate dalle Autorità nazionali di regolamentazione.

¹⁴ Cfr. art. 75 della direttiva 2018, comma 1: "Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, adotta un atto delegato a norma dell'articolo 117 che integri la presente direttiva definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione (congiuntamente «tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione»), imposte a ogni fornitore di chiamate vocali su reti rispettivamente mobili o fisse in ogni Stato membro".

regolatori europei delle comunicazioni elettroniche) –, operatori di telecomunicazioni e privati cittadini. Tenendo conto dei contributi pervenuti, la Commissione ha adottato, il 18 dicembre 2020, uno schema di regolamento delegato.

18. Una volta adottato dalla Commissione europea, il testo del regolamento delegato è stato sottoposto all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, che hanno diritto di veto sulla sua adozione. Le due istituzioni, dopo un tempo complessivo di 4 mesi di analisi, hanno approvato il regolamento delegato, che è stato pubblicato il 22 aprile 2021¹⁵. Tenuto conto che dalla pubblicazione all'entrata in vigore dovranno passare ulteriori due mesi, le disposizioni del regolamento delegato sono entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2021¹⁶. A partire da tale data, le tariffe uniche di terminazione fissa e mobile si applicano a tutti gli operatori dell'Unione, sostituendo le tariffe definite a livello nazionale senza la necessità di un atto esplicito di adozione da parte dell'Autorità. Tale regolamento verrà aggiornato dopo 5 anni.

19. Con il regolamento delegato la Commissione europea fornisce anzitutto indicazioni in merito alla definizione del servizio di terminazione e all'ambito di applicazione dell'euro-rate¹⁷.

20. In base al regolamento suddetto, la definizione del servizio di terminazione si basa sulla numerazione telefonica di tipo E.164 del chiamato, inclusa nel piano nazionale di numerazione. La tipologia di numerazione consente quindi anche di distinguere il servizio di rete fissa dal servizio di rete mobile. In particolare, il servizio di terminazione su rete fissa comprende le chiamate dirette verso numerazioni geografiche nonché verso numerazioni non geografiche – diverse da quelle mobili – per le quali sussiste un monopolio di terminazione analogo a quello proprio dei servizi verso numerazioni geografiche; le numerazioni non geografiche incluse nella definizione sono i numeri nomadici nonché i numeri di accesso a servizi di emergenza¹⁸. Pertanto, a partire dall'entrata in vigore del regolamento delegato, alle chiamate dirette verso i numeri di emergenza si applica il modello di terminazione e gli operatori che effettuano la

¹⁵ In GUUE L 137/1 del 22 aprile 2021.

¹⁶ Il regolamento delegato è stato adottato, come detto, il 18 dicembre 2020, cui è seguito un periodo iniziale di scrutinio di due mesi che si sarebbe dovuto concludere a febbraio 2021. Il Parlamento europeo, tuttavia, ha esercitato il diritto di richiedere un'estensione di due mesi del periodo di analisi, che si è conclusa ad aprile 2021, portando così a 4 mesi la durata del periodo di scrutinio. Come detto il testo definitivo approvato dal Parlamento e dal Consiglio europeo è stato pubblicato il 22 aprile 2021 ed è entrato in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di pubblicazione esplicita, ovvero il 1° luglio 2021.

¹⁷ Il regolamento delegato affronta la definizione della tariffa unica di terminazione fissa e della tariffa unica di terminazione mobile. Per quanto, quindi, le definizioni dei due servizi di terminazione (fissa e mobile) e il loro ambito di applicazione presentino molti punti in comune, nel seguito – per ragioni di semplicità – si farà riferimento principalmente al servizio di terminazione su rete fissa e alla relativa tariffa.

¹⁸ Per le altre numerazioni non geografiche, la Commissione europea riconosce l'esistenza di un certo contropotere di acquisto da parte dell'operatore acquirente, che è in grado di negoziare la tariffa di terminazione come parte dell'accordo di ripartizione delle entrate e di limitare, di conseguenza, la capacità dell'operatore di terminazione di aumentare a proprio piacimento la tariffa di terminazione.

terminazione della chiamata sono obbligati ad applicare il tetto massimo rappresentato dall'eurorate fissa.

21. In aggiunta, il numero chiamato consente di classificare come fissi o mobili anche i servizi ibridi, ovvero servizi non classificabili come puramente fissi o mobili, come ad esempio i servizi di rete fissa forniti attraverso infrastrutture di rete mobile. Un servizio ibrido per la fornitura delle chiamate verso numerazioni di rete fissa va classificato come servizio fisso indipendentemente dalla tipologia di rete impiegata.

22. Il regolamento stabilisce che il servizio di terminazione comprende i servizi forniti attraverso qualsiasi tecnologia, ovvero – nel caso della terminazione su rete fissa – sia la tecnologia ISUP/TDM che la tecnologia VOIP/IP.

23. Il regolamento chiarisce che il servizio di terminazione comprende anche le porte d'interconnessione, unico servizio accessorio alla terminazione incluso nella definizione. Al riguardo, la Commissione ritiene che i *kit* d'interconnessione siano elementi essenziali del servizio di terminazione per qualsiasi operatore, dato che è necessaria una maggiore capacità d'interconnessione con l'aumento del traffico terminato. Pertanto, per la fornitura dei *kit* d'interconnessione gli operatori di terminazione non possono applicare alcun costo agli operatori acquirenti oltre all'eurorate fissa; in altre parole, la tariffa unica di terminazione fissa remunera anche i costi dei *kit* d'interconnessione¹⁹.

24. L'eurorate fissa si applica a tutti gli operatori di terminazione su rete fissa, ovvero agli operatori che detengono il controllo legale e tecnico del numero chiamato e che si interconnettono almeno con una rete diversa dalla propria²⁰.

25. La tariffa regolamentata si applica sempre alle chiamate originate da numerazioni di tipo E.164 di Stati membri dell'Unione, mentre si applica alle chiamate originate da numerazioni *extra*-UE solo sotto determinate condizioni. Al riguardo, la Commissione ha rilevato tariffe di terminazione elevate e non efficienti sotto il profilo dei costi che vengono applicate dagli operatori di paesi terzi al di fuori dell'Unione per la terminazione delle chiamate originate da numerazioni di paesi dell'Unione europea e terminate su numerazioni di suddetti paesi terzi. Tale circostanza, se accompagnata

¹⁹ La Commissione europea ha ricevuto molte richieste di chiarimenti relative al Regolamento Delegato. Per semplificarne l'implementazione, la Commissione ha predisposto un documento con le FAQ (*Frequently Asked Questions*) che riporta le risposte alle domande ricevute. Il documento è reperibile nella pagina sulla *Digital Strategy* del sito della Commissione europea al seguente link: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/faq-union-wide-maximum-fixed-and-mobile-termination-rates-eurorates>.

²⁰ Si evidenzia che a seguito della rimozione dalla lista della Raccomandazione del 2020 i mercati della terminazione su rete fissa non saranno necessariamente soggetti a regolamentazione *ex-ante*; pertanto – nel caso di deregolamentazione – le ANR non saranno chiamate a individuare un elenco di operatori notificati per la fornitura del servizio. Il chiarimento fornito dalla Commissione europea nel regolamento delegato relativamente alla definizione di operatore di terminazione consente di individuare gli operatori sottoposti all'obbligo di controllo dei prezzi anche in assenza di individuazione quale operatore dotato di significativo potere di mercato.

dall'applicazione dell'euroate fissa anche per la terminazione delle chiamate originate da numerazioni di paesi *extra-UE*, comporterebbe uno squilibrio nella struttura dei costi tra gli operatori dell'Unione e quelli dei paesi terzi al di fuori dell'Unione e un conseguente impatto negativo sulle tariffe al dettaglio per le chiamate originate da numeri dell'Unione europea e destinate a numeri *extra-UE*. Suddetto squilibrio sarebbe oltretutto al di fuori del controllo degli operatori dell'Unione e impedirebbe l'insorgere di tariffe al dettaglio paneuropee che comprendono anche direttrici *extra-UE*, con conseguenti ripercussioni negative sui consumatori. Inoltre, si creerebbero distorsioni sulla concorrenza, per effetto del diverso livello di esposizione degli operatori dell'Unione all'asimmetria tariffaria determinata dalle elevate tariffe di terminazione applicate dai paesi terzi al di fuori dell'Unione.

26. Per le ragioni su esposte, la Commissione ha ritenuto opportuno che l'euroate fissa non si applichi per la terminazione delle chiamate originate da numeri di paesi terzi al di fuori dell'Unione, tranne quando le tariffe di terminazione applicate dai paesi terzi al di fuori dell'Unione si collocano a un livello uguale o inferiore a quello dell'euroate fissa stabilita dal regolamento delegato. L'applicazione o meno dell'euroate è stabilita sulla base di informazioni verificabili fornite direttamente dall'operatore di terminazione del paese terzo. Qualora gli operatori di transito internazionale rivendano agli operatori dell'Unione il servizio di terminazione sulla rete dell'operatore del paese terzo *extra-UE*, la tariffa di terminazione applicata o offerta dagli operatori di transito è quella pertinente per stabilire se sia inferiore o uguale all'euroate fissa.

27. Inoltre, l'euroate fissa si applica anche qualora la tariffa di terminazione *extra-UE* dovesse essere superiore all'euroate fissa, se però le tariffe di terminazione dei paesi terzi sono regolamentate e stabilite sulla base degli stessi principi utilizzati dalla Commissione europea per determinare l'euroate. In questo caso, sarà la Commissione europea, sulla base delle informazioni fornite dai paesi *extra-UE*, a fornire un elenco, allegato al regolamento delegato e debitamente aggiornato, dei paesi al di fuori dell'Unione per i quali si applica l'euroate fissa.

28. Per quanto evidenziato finora, ai fini della corretta tariffazione gli operatori dell'Unione devono basarsi sul codice paese nel contesto dell'identificazione del numero chiamante. Tale informazione deve essere disponibile per ogni chiamata ricevuta in entrata dagli operatori dell'Unione. Nel caso in cui l'identificazione del paese del numero chiamante non fosse possibile, a causa dell'assenza delle informazioni relative al paese chiamante o delle loro invalidità o di una loro identificazione fraudolenta, gli operatori dell'Unione non sono tenuti ad applicare l'euroate fissa.

29. Ai fini della definizione delle tariffe, durante il 2019 la Commissione, in collaborazione con il consulente Axon Partners Group Consulting, ha sviluppato due distinti modelli di costo per la definizione delle tariffe di terminazione fissa e mobile. Entrambi i modelli determinano, per ciascuno Stato Membro, una tariffa di terminazione efficiente in linea con le indicazioni dell'art. 75 della direttiva (UE) 2018/1972 e del

relativo allegato III²¹. In particolare, i modelli determinano il costo incrementale della terminazione fissa e mobile sostenuto da un ipotetico operatore efficiente che ricorre alla tecnologia più efficiente disponibile (rete *full-IP* per la rete fissa e rete LTE per la rete mobile). Il processo di definizione dei modelli ha visto la collaborazione degli operatori e delle ANR, attraverso richieste dati e consultazioni pubbliche.

30. Con riferimento al modello di rete fissa, il processo di definizione è iniziato con un *workshop* tenutosi a Bruxelles, in cui la Commissione ha presentato il progetto e il calendario di svolgimento dei lavori. A gennaio 2019 è stata inviata una richiesta di informazioni, con lo scopo di acquisire dagli operatori e dalle ANR una serie di dati necessari alla definizione dei parametri di *input* del modello, quali volumi dei servizi rilevanti, statistiche di traffico, costi e vite utili degli apparati, numero di elementi di rete e costi all'ingrosso. Nel mese di maggio 2019 è stata avviata la consultazione pubblica sui risultati preliminari del modello di costo, che ha consentito a operatori e ANR di inviare alla Commissione le proprie osservazioni sul modello. Nel corso di svolgimento della consultazione pubblica, la Commissione ha svolto anche un *workshop* con le sole ANR per discutere alcuni aspetti di dettaglio del modello. Infine, a settembre 2019 la Commissione ha presentato i risultati del modello, rivisto secondo gli esiti della consultazione pubblica, in un secondo *workshop* cui ha fatto seguito nel mese di novembre 2019 la pubblicazione del modello finale.

31. L'eurorate fissa stabilita secondo i principi su esposti rappresenta un tetto massimo alla tariffa applicabile da ciascun operatore di terminazione. Il modello sviluppato dalla Commissione europea determina una tariffa di terminazione efficiente sotto il profilo dei costi per ciascuno Stato membro e per un orizzonte temporale che copre fino al 2025. L'eurorate fissa è stabilita prendendo come riferimento il paese con il valore di costo più elevato, al quale viene sommato un margine di sicurezza per garantire il recupero dei costi in tutti gli Stati membri. Per il servizio di terminazione su rete fissa la tariffa efficiente sotto il profilo dei costi è pari a 0,07 €cent/min.

32. L'eurorate fissa è vicina alla media attuale delle tariffe di terminazione a livello dell'Unione, escludendo i valori – considerati anomali perché molto elevati – della Polonia e della Finlandia. Pertanto, la Commissione europea ha ritenuto non necessario prevedere un *glide path* per un'introduzione graduale della tariffa efficiente, ovvero l'eurorate fissa viene applicata non appena il regolamento delegato entra in vigore. In considerazione, tuttavia, delle notevoli differenze esistenti tra le attuali tariffe applicate

²¹ Si tratta di principi coerenti con quelli propri della Raccomandazione sulle tariffe di terminazione. In particolare, l'allegato III prevede che le tariffe siano orientate ai costi sostenuti da un ipotetico operatore efficiente e valutate sulla base dei costi correnti. La metodologia di calcolo dei costi si basa su un modello di tipo *bottom-up* che determina i costi incrementali di lungo periodo sostenuti per la fornitura del servizio di terminazione. Sono considerati solo i costi relativi al traffico e i costi relativi alla capacità aggiuntiva di rete sono inclusi solo nella misura in cui sono dovuti alla necessità di aumentare la capacità ai fini del trasporto del traffico all'ingrosso aggiuntivo di terminazione. L'ammortamento delle attività si basa sull'ammortamento economico e la scelta della tecnologia è orientata al futuro, basata su una rete centrale in tecnologia IP e che tiene conto delle tecnologie che saranno verosimilmente utilizzate nel prossimo futuro.

dai diversi Stati membri, la Commissione ha previsto l'introduzione di un periodo transitorio durante il 2021 per consentire, nei paesi che presentano attualmente i valori di terminazione più alti, un'introduzione graduale dell'euro rate fissa. I paesi per i quali si applica il periodo transitorio sono quelli che presentano tariffe di terminazione attuali superiori a 0,0875 €cent/min, valore superiore all'euro rate del 25%. Per tali paesi, la tariffa di terminazione del 2021 sarà pari all'attuale valore nazionale ridotto del 20%, ad eccezione di Polonia e Finlandia che applicheranno la maggiore delle tariffe così determinate per gli altri Stati membri che beneficeranno del periodo transitorio.

1.2. Il quadro regolamentare di riferimento

33. Il quadro regolamentare di riferimento è rappresentato dalla delibera n. 425/16/CONS, con cui l'Autorità ha concluso il terzo ciclo di analisi dei mercati dei servizi d'interconnessione sulla rete fissa. In tale analisi, l'Autorità ha individuato tre mercati rilevanti, ovvero i mercati dei servizi di: *i*) raccolta, *ii*) inoltro e transito distrettuale e *iii*) terminazione. Tra questi, nessuno è incluso nella lista della Raccomandazione del 2014 dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*.

1.2.1. I mercati rilevanti individuati nella delibera n. 425/16/CONS

Servizi di raccolta

34. Con riferimento al mercato dei servizi di raccolta, l'Autorità ha individuato un unico mercato rilevante, di dimensione geografica nazionale, definito come il trasporto di una chiamata dalla centrale locale fino al primo punto utile d'interconnessione con la rete dell'operatore di originazione, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata (POTS/ISDN o VOIP *managed* in decade zero), dalla destinazione della chiamata (locale, nazionale, internazionale, Internet *dial-up*, verso numerazione geografica, non geografica o mobile), dalla clientela servita (residenziale o affari) e dalla tipologia di postazione fissa (privata o pubblica).

35. Non essendo tale mercato incluso nella lista della Raccomandazione del 2014, l'Autorità, come previsto dal Codice²², ha verificato se fossero cumulativamente soddisfatti i tre criteri indicati dalla Commissione nella Raccomandazione del 2014 affinché un mercato sia suscettibile di regolamentazione *ex ante*. Il *test* dei tre criteri svolto dall'Autorità ha dimostrato l'esistenza di elevate barriere non transitorie

²² Nel 2016, anno di approvazione della delibera n. 425/16/CONS, il Codice delle comunicazioni elettroniche era definito dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70.

all'ingresso²³, l'assenza di una concorrenza effettiva e l'insufficienza del diritto della concorrenza (in assenza di regolamentazione *ex ante*) a ridurre o rimuovere gli ostacoli esistenti o a ripristinare una concorrenza effettiva nel mercato della raccolta. Pertanto, l'Autorità ha concluso che in tale mercato non sussistevano condizioni di effettiva concorrenza e ha individuato TIM quale operatore SMP.

36. L'Autorità ha pertanto imposto a TIM gli obblighi di: *i*) accesso e uso di determinate risorse di rete; *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione; *iv*) separazione contabile; *v*) controllo dei prezzi e *vi*) contabilità dei costi a partire dal 1° gennaio 2016.

37. All'esito delle analisi svolte, l'Autorità ha altresì rilevato volumi di vendita irrilevanti per i servizi di: *i*) raccolta FRIACO (*Flat Rate Internet Access Call Origination*); *ii*) raccolta con modalità di consegna DSS1 (*Digital Subscriber Signalling System n. 1*); *iii*) fornitura dei *kit* d'interconnessione a 155 Mbit/s. Pertanto, sono stati rimossi gli obblighi precedentemente imposti in capo a TIM per la fornitura di suddetti servizi, che risultavano ormai marginali; la rimozione degli obblighi precedentemente imposti per la fornitura di questi servizi con la delibera n. 179/10/CONS è entrata in vigore a far data da 12 mesi dopo la pubblicazione della delibera n. 425/16/CONS, avvenuta il 30 settembre 2016.

Servizi di inoltro e transito

38. Con riferimento al mercato dei servizi di inoltro e transito, l'Autorità ha individuato due distinti mercati di dimensione geografica nazionale:

- a. il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale;
- b. il mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale.

Entrambi i servizi di transito consentono a un operatore di originazione di una chiamata di consegnare la chiamata all'operatore di destinazione con cui non è direttamente interconnesso sfruttando la rete di un operatore terzo, per l'appunto l'operatore di transito. Il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale fa riferimento a un servizio offerto utilizzando elementi di rete dislocati all'interno dello stesso distretto telefonico, mentre il mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale fa riferimento a un servizio offerto sfruttando elementi di rete dislocati in distretti telefonici differenti. Entrambi i mercati non sono inclusi nella lista della Raccomandazione del 2014 dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* e solo il mercato dei servizi distrettuali era sottoposto a regolamentazione *ex ante* ai sensi della delibera n. 180/10/CONS. Pertanto, con riferimento al solo mercato dei servizi distrettuali l'Autorità, come previsto dal Codice, ha verificato se fossero cumulativamente soddisfatti i tre criteri indicati dalla Commissione nella Raccomandazione del 2014 affinché un mercato sia suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

²³ Ai fini dell'individuazione delle barriere non transitorie all'ingresso, l'Autorità ha analizzato tre indicatori: *i*) controllo di infrastrutture difficili da duplicare; *ii*) economie di scala e scopo; *iii*) integrazione verticale.

39. All'esito di suddetta analisi, l'Autorità ha concluso che il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale non fosse suscettibile di regolamentazione *ex ante*, avendo ritenuto che in ottica *forward looking* non fosse soddisfatto il primo criterio (presenza di elevate e non transitorie barriere all'ingresso) per effetto del processo di migrazione dall'interconnessione in tecnologia TDM all'interconnessione in tecnologia IP. La seconda, infatti, è basata su un solo livello d'interconnessione e riduce fortemente il numero di punti d'interconnessione (di seguito anche "PDI") richiesti ai fini dell'interconnessione, passando dai 628 SGU (*Stadio di gruppo urbano*) della rete TDM di TIM a solo 16 in tecnologia IP²⁴. Di conseguenza, l'infrastruttura di TIM per offrire il servizio di transito distrettuale non è più difficile da duplicare. L'Autorità, pertanto, ha rimosso gli obblighi precedentemente imposti in capo a TIM a far data da 12 mesi dopo la pubblicazione della delibera n. 425/16/CONS.

Servizi di terminazione

40. Con riferimento al servizio di terminazione delle chiamate vocali su singola rete fissa, l'Autorità ha individuato un mercato rilevante di dimensione geografica nazionale per ciascun operatore che detiene numerazioni geografiche del Piano Nazionale di Numerazione (di seguito anche "PNN") a cui sono attestati propri clienti finali gestiti in accesso diretto. In particolare, l'Autorità ha definito il servizio di terminazione come il trasporto della chiamata dall'ultimo punto d'interconnessione utile fino alla centrale locale su cui è attestato il chiamato, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata (POTS/ISDN o VOIP *managed* in decade zero), dalla direttrice di origine della chiamata e dall'interfaccia di consegna (TDM o IP).

41. L'Autorità ha ritenuto che il mercato dei servizi di terminazione fosse suscettibile di regolamentazione *ex ante* e ha individuato quali operatori SMP i seguenti soggetti, tutti detentori di numerazioni del PNN su cui sono attestati propri clienti finali in accesso diretto: Acantho S.p.A., Adr TEL S.p.A., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Clouditalia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Enter S.p.A., Fastweb S.p.A., Infracom Italia S.p.A., Intermatica S.r.l., Optima Italia S.p.A., TIM S.p.A., Terrecablate Reti e Servizi S.r.l., Tiscali Italia S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A.

42. L'Autorità ha imposto in capo a TIM gli stessi obblighi imposti nel mercato della raccolta e agli altri operatori obblighi di: *i*) accesso e uso di determinate risorse di rete; *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione; *iv*) controllo dei prezzi.

²⁴ Il numero effettivo di PDI in tecnologia IP utilizzati da TIM è 32 in considerazione della logica ridondante adottata, che definiscono tuttavia 16 bacini di raccolta o *Aree Gateway*. Pertanto, al fine di offrire un servizio di transito alternativo a quello di TIM un operatore alternativo può limitarsi a definire 16 bacini di raccolta predisponendo 16 nodi d'interconnessione senza ricorrere alla logica ridondante.

1.2.2. Dismissione dei punti d'interconnessione in tecnologia TDM

43. La migrazione all'interconnessione in tecnologia IP determina una sempre minore rilevanza dei nodi d'interconnessione in tecnologia TDM e una progressiva riduzione del ricorso a questi elementi di rete.

44. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto opportuno consentire agli operatori notificati di procedere alla dismissione dei punti d'interconnessione in tecnologia TDM, al fine di consentire agli operatori di ridurre i costi operativi di gestione e manutenzione della rete, pur mantenendo l'obbligo di accesso anche con riferimento alla tecnologia TDM. Inoltre, tale misura consente di fornire un ulteriore incentivo agli operatori a realizzare l'interconnessione in tecnologia IP. A tal proposito, l'Autorità ha ritenuto opportuno che gli operatori notificati comunicassero, con dodici mesi di anticipo, sul proprio sito *web* nonché a tutti gli operatori con cui hanno rapporti d'interconnessione e all'Autorità, l'intenzione di dismettere i punti d'interconnessione in tecnologia TDM, indicando la data di effettiva dismissione. Tale disposizione sulla modalità operativa ha consentito di fornire da un lato certezza regolamentare agli operatori, garantendo loro un adeguato preavviso e un periodo transitorio in caso di dismissione di nodi a cui erano interconnessi, e dall'altro l'incentivo a migrare verso l'interconnessione IP entro il periodo di preavviso.

1.2.3. La disciplina dell'obbligo di controllo dei prezzi ai sensi della delibera n. 425/16/CONS

45. Con la delibera n. 425/16/CONS l'Autorità ha imposto in capo a TIM l'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi di raccolta, dei servizi di terminazione e dei relativi servizi accessori e aggiuntivi. In capo agli operatori alternativi (di seguito anche "OAO") notificati è stato imposto l'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi di terminazione su rete fissa e per i relativi servizi accessori e aggiuntivi. Inoltre, l'Autorità ha rimosso l'obbligo di controllo dei prezzi per la terminazione delle chiamate terminate in Italia e originate da clienti di operatori al di fuori dello Spazio Economico Europeo (di seguito anche "operatori *extra-UE/SEE*").

Obbligo di controllo dei prezzi dei servizi di raccolta e terminazione

46. L'Autorità ha definito sia per il servizio di raccolta che per il servizio di terminazione tariffe orientate ai costi sostenuti da un ipotetico operatore efficiente utilizzando il modello di costo approvato con la delibera n. 668/13/CONS. Tale modello di tipo *bottom-up* a costi correnti determina i costi dei servizi di raccolta e terminazione secondo due possibili approcci: *i*) un approccio cosiddetto "*Long Run Incremental Costs*" (di seguito anche LRIC) puro che tiene conto solo dei costi cosiddetti evitabili o incrementali, ovvero dei costi propri del servizio in esame che l'operatore non sosterebbe se non fornisse tale servizio e *ii*) un approccio cosiddetto "*Total Service Long Run Incremental Costs*" (di seguito anche TSLRIC) che tiene conto, oltre che dei costi

incrementali, anche dei costi comuni e congiunti pertinenti, ovvero dei costi condivisi tra il servizio in esame e gli altri servizi offerti dall'operatore modellato.

47. Il modello calcola i costi sostenuti da un ipotetico operatore efficiente che offre servizi d'interconnessione in tecnologia IP e che detiene una quota di mercato del 25%, ritenuta adeguata a determinare la soglia di efficienza nel mercato italiano concentrato fondamentalmente in 4 operatori di grandi dimensioni. Il modello non tiene chiaramente conto della rete di accesso e determina le tariffe sulla base dei volumi di domanda attesi (determinati attraverso le stime prospettiche fornite dagli operatori) e del valore del costo medio ponderato del capitale (*Weighted Average Cost of capital*, WACC), utilizzato come strumento di valutazione degli investimenti sostenuti.

48. L'architettura ipotizzata si basa sulle disposizioni della delibera n. 128/11/CIR, con cui l'Autorità ha approvato le disposizioni regolamentari per l'interconnessione in tecnologia IP e l'interoperabilità dei servizi VOIP. La rete si compone di un solo livello d'interconnessione nazionale caratterizzato da 16 bacini di raccolta (detti anche *Aree Gateway*), ognuno dotato di 2 PDI in tecnologia IP secondo una logica ridondante. Il modello prevede che l'interconnessione tra due operatori avvenga attraverso il collegamento fisico diretto degli apparati di bordo (*Border Gateway*) indipendentemente dalla tipologia di servizio offerto.

49. Per la determinazione della tariffa di terminazione, l'Autorità ha scelto l'approccio LRIC puro in linea con le indicazioni della Commissione europea, mentre per il servizio di raccolta si è optato per l'approccio TSLRIC. L'approccio LRIC puro, che determina i costi evitabili legati alla fornitura del servizio in esame, consente di individuare un costo prossimo al costo marginale del servizio; per tale ragione, si ritiene adeguato questo approccio per determinare le tariffe del servizio di terminazione, essendo questo un mercato del tipo *two-way-access*. Al contrario, l'Autorità non ha ritenuto proporzionato imporre in capo a TIM, unico operatore notificato per la fornitura del servizio di originazione, il recupero dei soli costi marginali, in continuità con quanto già disposto dalla delibera n. 668/13/CONS²⁵.

50. Ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2016-2019 con la delibera n. 425/16/CONS, l'Autorità ha provveduto ad aggiornare i valori della domanda dei servizi, che costituiscono un *input* del modello, con i dati forniti dagli operatori nel corso dell'istruttoria. Relativamente al WACC, si è ritenuto necessario allinearli al valore precedentemente approvato per il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso su rete fissa, pari a 8,77% come stabilito nella delibera n. 623/15/CONS.

51. Attraverso i suddetti aggiornamenti dei dati di *input* del modello sono state determinate le tariffe dei servizi di raccolta e terminazione, riportate nella seguente tabella (i valori sono espressi in eurocent/min):

²⁵ Il mercato della raccolta non è un mercato di tipo *two-way*, pertanto i costi da esso generati non possono che essere attribuiti ai soggetti che traggono beneficio dall'acquisto del servizio. Pertanto, si è ritenuto adeguato un approccio TS-LRIC che consente il recupero anche dei costi comuni e congiunti pertinenti e non solo dei costi incrementali, come avviene seguendo l'approccio LRIC puro.

Tabella 1 - Tariffe dei servizi di raccolta e terminazione per gli anni 2016-2019 (in €cent/min)

Servizio	2016	2017	2018	2019
Servizio di terminazione	0,043	0,043	0,043	0,041
Servizio di raccolta	0,140	0,130	0,111	0,097

Fonte: delibera n. 425/16/CONS

52. In coerenza con il principio di simmetria tariffaria, i prezzi dei servizi di terminazione forniti dagli operatori alternativi notificati sono uguali a quelli imposti a TIM. Come detto in precedenza, l’Autorità ha ritenuto opportuno non imporre l’obbligo di controllo dei prezzi limitatamente alla terminazione delle chiamate originate da clienti di operatori al di fuori dello spazio economico europeo (di seguito anche dette “chiamate *extra-UE/SEE*”). Nel corso dell’istruttoria l’Autorità ha rilevato che molti Paesi *extra-UE/SEE* non sono soggetti a una regolamentazione univoca e stringente come quella europea, che definendo tariffe efficienti di terminazione orientate ai costi incrementali ha determinato una generalizzata e forte riduzione delle tariffe di terminazione. Pertanto, le tariffe praticate dagli operatori *extra-UE/SEE* per la terminazione delle chiamate originate dall’Italia sono risultate superiori alle tariffe determinate dall’Autorità e imposte agli operatori notificati nel 30% dei casi, con punte di 0,30 €cent/min. L’effetto dei differenti regime regolamentari è una generale asimmetria tra le tariffe di terminazione, dovuta non a differenze oggettive di costo o a specificità nazionali, che determina un vantaggio competitivo per gli operatori con tariffe più elevate, i quali a parità di traffico scambiato possono beneficiare di ricavi maggiori.

53. Per effetto della regolamentazione imposta con la delibera n. 179/10/CONS, gli operatori italiani erano privi di contropotere di acquisto nelle contrattazioni commerciali con le controparti *extra-UE/SEE*; pertanto, al fine di aumentare il contropotere degli operatori italiani l’Autorità ha ritenuto opportuno, in linea con quanto già precedentemente disposto per la terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile con la delibera n. 497/15/CONS, non imporre l’obbligo di controllo dei prezzi per queste chiamate, demandando la definizione delle tariffe di terminazione delle chiamate *extra-UE/SEE* alla libera contrattazione tra le parti.

Obbligo di controllo dei prezzi dei servizi accessori

54. TIM è sempre stata soggetta all’obbligo di controllo dei prezzi per effetto del significativo potere di mercato detenuto in tutti i mercati dell’interconnessione su rete fissa. Le tariffe sono state stabilite secondo il principio dell’orientamento al costo e determinate nei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento.

55. La migrazione dell’interconnessione dalla tecnologia TDM alla tecnologia IP comporta una riduzione dell’asimmetria architettonica esistente tra la rete *legacy* di TIM e le reti degli operatori alternativi (di seguito anche “OAO” – *Other Authorized*

Operators), per effetto del passaggio a un unico livello d'interconnessione nazionale e la riduzione del numero di PDI necessari per assicurare l'interconnessione su tutto il territorio²⁶.

56. Pertanto, in virtù dell'adozione di architetture di rete simmetriche tra tutti gli operatori notificati l'Autorità ha ritenuto opportuno rafforzare il principio di simmetria tariffaria applicato ai servizi di terminazione, estendendolo anche ai servizi accessori. Infatti, l'asimmetria tariffaria che ha storicamente caratterizzato i servizi accessori comporta, nel passaggio all'interconnessione in tecnologia IP, un indebito vantaggio competitivo in favore degli operatori che praticano prezzi maggiori che, a parità di numero di PDI, possono beneficiare di ricavi maggiori; in particolare, tale problema competitivo è particolarmente rilevante nel rapporto tra TIM, soggetto all'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi accessori come detto al punto 54, e gli OAO, non soggetti ad alcun obbligo.

57. Per le motivazioni su esposte, l'Autorità, con la delibera n. 497/15/CONS, ha imposto in capo agli operatori alternativi notificati l'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi accessori offerti in tecnologia IP. Non si è ritenuto opportuno estendere tale obbligo anche ai servizi offerti in tecnologia TDM, dal momento che sulle reti tradizionali non si riscontrano le necessarie condizioni di simmetria architeturale. Le tariffe imposte agli operatori alternativi notificati sono le stesse determinate per TIM attraverso il meccanismo dell'orientamento al costo sulla base dei costi sostenuti e approvati nell'ambito dei procedimenti di approvazione dell'Offerta di Riferimento.

2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

2.1. Introduzione

58. Ai sensi dell'articolo 75 del Codice, l'Autorità, tenendo in massima considerazione la Raccomandazione e le Linee direttrici²⁷, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.

59. Nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato è quel processo il cui fine è individuare un insieme di prodotti/servizi e i loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di

²⁶ La rete *legacy* di TIM era basata su due livelli d'interconnessione, il livello distrettuale individuato dai 628 autocommutatori SGU (Stadio di Gruppo Urbano) e il livello nazionale individuato dai 24 nodi a coppia ridondante BBN (*Back-Bone* Nazionale multiservizio) che avevano sostituito i 66 autocommutatori a coppia ridondante SGT (Stadio di Gruppo di Transito). Come detto in precedenza, l'interconnessione in tecnologia IP consente di definire un unico livello nazionale composto da 32 PDI a coppia ridondante che individuano 16 *aree gateway*.

²⁷ Cfr. Linee direttrici, capitolo 2, punti 33 – 69.

un determinato bisogno economico, delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento. In tal senso, il mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica sia una dimensione geografica.

60. Secondo una giurisprudenza consolidata il mercato del prodotto/servizio rilevante comprende i prodotti o i servizi sufficientemente intercambiabili o sostituibili, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato in questione. Pertanto, l'Autorità, oltre a considerare i prodotti o servizi sufficientemente intercambiabili per caratteristiche obiettive, prezzi e destinazione, analizza le condizioni di sostituibilità prevalenti dal lato della domanda e dell'offerta applicando il cosiddetto *test* del monopolista ipotetico, *small but significant non transitory increase in price* (SSNIP *test*).

61. Una volta identificato il mercato del prodotto/servizio rilevante, l'Autorità procede alla definizione della dimensione geografica del mercato, ossia dell'area in cui i soggetti interessati sono attivi dal lato dell'offerta e della domanda dei prodotti/servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il punto di partenza per la definizione dei limiti del mercato geografico è analogo a quello sopra descritto per la valutazione della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta (SSNIP *test*), anche se – in alcuni casi – la diretta applicazione del test del monopolista ipotetico potrebbe condurre all'individuazione di mercati di ambito geografico molto ristretto, quali un singolo comune o l'area servita da una singola centrale. In tali casi è opportuno che a prevalere sia sempre il concetto di omogeneità delle condizioni competitive.

2.2. I mercati dei servizi d'interconnessione su rete fissa nella definizione della Commissione

62. Come punto di partenza per la definizione dei mercati rilevanti, l'Autorità ritiene opportuno richiamare le indicazioni fornite dalla Commissione nelle Raccomandazioni sui mercati rilevanti.

2.2.1. Il mercato dei servizi di raccolta

63. I servizi di raccolta consentono a un operatore, che vuole offrire servizi telefonici ai propri clienti finali, di raccogliere le chiamate dei propri clienti dirette verso qualsiasi numerazione, geografica e non geografica, incluse quelle destinate ai terminali mobili e all'accesso a Internet in modalità *dial up*. Nella Raccomandazione del 2014 la Commissione ha rimosso il mercato dei servizi della raccolta all'ingrosso su rete fissa (mercato n. 2/2007) dalla lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*, in quanto ha rilevato che, da una valutazione di tipo prospettico effettuata a livello di Unione, tale mercato non soddisfa più il *test* dei tre criteri. In particolare, la Commissione

ha osservato una riduzione della domanda per i servizi di accesso indiretto di *Carrier selection* e *Carrier pre-selection* (CS/CPS) a fronte di un aumento della domanda per i servizi di accesso all'ingrosso. Tale tendenza viene attribuita a una maggiore infrastrutturazione degli operatori che consentirebbe a questi ultimi di fornire il servizio di chiamata al dettaglio attraverso l'autoproduzione della raccolta del traffico anziché ricorrendo all'acquisto dei servizi di CS/CPS. Inoltre, alla luce della progressiva sostituzione fisso-mobile sui mercati al dettaglio, il servizio all'ingrosso di originazione da rete mobile – autoprodotta – potrebbe rientrare nel confine merceologico del mercato dei servizi di raccolta su rete fissa. La Commissione osserva, tra l'altro, che la concorrenza nel mercato della raccolta è fortemente influenzata dalla maggiore diffusione dei servizi cosiddetti *Over The Top* (OTT) che potrebbero rappresentare una modalità alternativa per fornire ai clienti servizi telefonici pur non disponendo di una linea di accesso diretto. Tuttavia, la Commissione osserva che in quei mercati nazionali in cui sono ancora elevate le barriere all'ingresso è possibile che alcune ANR valutino che il mercato della raccolta non tenda verso la concorrenza effettiva e che quindi il mercato n. 2 della Raccomandazione del 2007 sia ancora suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

64. Ciò premesso, non essendo il mercato della raccolta incluso tra quelli rilevanti nella Raccomandazione del 2020, l'Autorità considera rilevante, come punto di partenza dell'analisi, la definizione adottata nel precedente ciclo di analisi di mercato, di cui alla delibera n. 425/16/CONS, conformemente alle indicazioni che la Commissione ha fornito nella Raccomandazione del 2007.

2.2.2. Il mercato dei servizi di terminazione

65. Il servizio di terminazione delle chiamate vocali è quel servizio necessario per completare le chiamate destinate agli abbonati o a postazioni chiamate ed originate da qualsiasi numerazione. La Commissione, nella Raccomandazione del 2014, ha evidenziato che il mercato della terminazione delle chiamate restava un mercato rilevante distinto, anche se le imprese che sono interconnesse ad alti livelli di rete stipulano accordi d'interconnessione che includono anche il servizio di transito delle chiamate²⁸.

66. Con la Raccomandazione del 2020 la Commissione ha rimosso il mercato della terminazione delle chiamate vocali su singola rete fissa dalla lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex-ante*. Al riguardo, la Commissione europea ritiene che la fissazione di una tariffa unica a livello europeo limiterà la capacità degli operatori fissi di stabilire tariffe di terminazione eccessive, che costituisce secondo la Commissione la minaccia più grave per la concorrenza su questi mercati. Essendo l'eurorate fissa determinata sulla base dell'orientamento ai costi, le tariffe di terminazione dovrebbero essere simili a quelle previste in caso di mercati concorrenziali. Di conseguenza i mercati della terminazione non supererebbero più la prova dei tre criteri a livello dell'Unione.

²⁸ Generalmente, un servizio di transito venduto congiuntamente a un servizio di terminazione o di raccolta viene identificato come servizio di inoltro.


67. Tuttavia, la Commissione rileva che la regolamentazione di determinati aspetti dei mercati di terminazione in alcuni Stati membri può essere giustificata da circostanze specifiche nazionali che possono indicare che questi mercati, in prospettiva, non tendono alla concorrenza o che continuano a sussistere problemi di concorrenza. Ciò può accadere nel caso in cui agli operatori sia stata negata l'interconnessione o se gli stessi hanno avuto problemi con la terminazione delle chiamate dalla propria rete verso le reti di altri operatori. Pertanto, la Commissione conclude che le ANR dovrebbero affrontare tali problemi o imponendo obblighi diversi dal controllo dei prezzi che siano basati sul significativo potere di mercato, se è soddisfatto il *test* dei tre criteri, oppure utilizzando altri strumenti di regolamentazione adeguati, ossia l'articolo 61, paragrafo 2, del Codice, se sono soddisfatte le condizioni ivi specificate.

68. Ciò premesso, non essendo il mercato della terminazione incluso tra quelli rilevanti nella Raccomandazione del 2020, l'Autorità considera rilevante, come punto di partenza dell'analisi, la definizione adottata nel precedente ciclo di analisi di mercato, di cui alla delibera n. 425/16/CONS, conformemente alle indicazioni che la Commissione ha fornito nella Raccomandazione del 2014.

2.3. Relazioni orizzontali tra servizi d'interconnessione e verticali tra servizi d'interconnessione e servizi al dettaglio

69. Rispetto a quanto riscontrato nella precedente analisi di mercato non vi sono cambiamenti nelle relazioni orizzontali fra i mercati dei servizi di raccolta e terminazione oggetto della presente analisi così come nelle relazioni verticali tra i servizi d'interconnessione all'ingrosso e i servizi telefonici al dettaglio, riportate nella Figura 1. Per completezza, nella figura è stato indicato anche il mercato del transito, per quanto non soggetto a regolamentazione *ex-ante*. Come noto, i servizi inclusi nei mercati all'ingrosso oggetto della presente analisi sono *input* necessari per la fornitura dei servizi telefonici al dettaglio; i mercati all'ingrosso sono dunque legati da una relazione di tipo verticale con i mercati al dettaglio dei servizi telefonici in postazione fissa locali, nazionali e internazionali.

Figura 1 - Relazioni orizzontali e verticali relative ai mercati dei servizi d'interconnessione su rete fissa



Fonte: elaborazioni dell'Autorità

70. I servizi telefonici al dettaglio per la clientela residenziale e non residenziale possono essere forniti soltanto ricorrendo all'impiego congiunto dei servizi all'ingrosso di raccolta, terminazione e transito, eventualmente autoprodotti. Tutte le chiamate originate e terminate da/su numerazioni geografiche (anche di servizi convergenti fisso-mobile) nazionali e internazionali, le chiamate originate e terminate da/su reti mobili e le chiamate verso numerazioni non geografiche, utilizzano, come *input*, i servizi di raccolta, terminazione e transito.

71. Si noti, infine, che nonostante i mercati dei servizi delle chiamate al dettaglio non siano tra i mercati inclusi nella Raccomandazione del 2020, nel presente procedimento – analogamente a quanto realizzato nella precedente analisi di mercato – si sono analizzate anche le caratteristiche tecniche ed economiche dei servizi venduti in tali mercati in quanto costituiscono elementi necessari per giungere a una corretta definizione dei mercati dei servizi d'interconnessione, essendo la domanda di servizi all'ingrosso una domanda derivata dalla domanda di servizi finali. È proprio per questa ragione, e in linea con quanto indicato nella Raccomandazione del 2020, che nella presente analisi si inizierà dalla definizione dei mercati rilevanti al dettaglio dei servizi telefonici in postazione fissa²⁹ che costituiscono il punto di partenza per la definizione dei corrispondenti mercati all'ingrosso.

72. Prima di procedere con la definizione dei mercati, per la quale si rimanda ai paragrafi 2.5 e 2.6, si ritiene opportuno procedere alla descrizione tecnica dei servizi in oggetto. Infatti, la descrizione tecnica e l'individuazione del confine tra i servizi d'interconnessione costituiscono il punto di partenza per una corretta applicazione del *test* del monopolista ipotetico. Tale prassi trova riscontro anche nelle Linee Guida,

²⁹ Si tratta dei mercati n. 3, 4, 5 e 6 della Raccomandazione del 2003.

laddove la Commissione indica che le Autorità dovrebbero iniziare la definizione del mercato rilevante raggruppando i prodotti o servizi che sono usati dai consumatori per gli stessi fini. L'uso finale è legato strettamente alle caratteristiche fisiche del servizio³⁰.


2.4. Identificazione degli elementi di rete coinvolti nella fornitura dei servizi d'interconnessione su rete fissa

73. Conformemente a quanto indicato nella Raccomandazione del 2020, l'Autorità intende verificare se i cambiamenti intervenuti negli ultimi anni siano tali da giustificare una revisione dei confini tra i servizi di raccolta, terminazione e transito individuati nella delibera n. 425/16/CONS alla base della definizione dei relativi mercati rilevanti.

74. Prima di procedere alla descrizione dettagliata degli elementi di rete coinvolti nella fornitura dei servizi d'interconnessione, si evidenzia che la migrazione del traffico voce di rete fissa all'interconnessione IP ha raggiunto elevate percentuali, senza tuttavia essere completa. In particolare, dagli ultimi dati raccolti nell'ambito dell'Unità per il Monitoraggio (UPIM) appositamente istituita con la delibera n. 128/11/CIR, risulta che l'89,4% del traffico d'interconnessione diretta e *reverse* viene scambiato con TIM in tecnologia IP, come riportato nella figura seguente che mostra le percentuali di traffico migrato totale (diretto e *reverse*) con cadenza semestrale da giugno 2015 fino a dicembre 2020.

³⁰ Cfr. punti 44 e 45 delle Linee Guida.

Figura 2 - Percentuali di traffico totale (diretta + reverse) migrato all'interconnessione IP con cadenza semestrale



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati forniti dagli operatori

75. La Figura 2 mostra una crescita lenta della migrazione negli ultimi 18 mesi, per effetto del rallentamento nel processo di migrazione, principalmente sul traffico *reverse*, di alcuni operatori che hanno raggiunto elevate percentuali di traffico migrato, senza tuttavia completare il processo.

76. Va inoltre evidenziato che è in corso la dismissione dei nodi d'interconnessione in tecnologia ISUP/TDM di TIM, anche se non si è ancora conclusa.

77. Non sono intercorsi ulteriori cambiamenti rispetto a quanto rilevato nella precedente analisi di mercato. Pertanto, i confini dei servizi d'interconnessione non cambiano tanto in tecnologia ISUP/TDM quanto in tecnologia VOIP/IP. Tuttavia, per completezza nel seguito si richiamano le descrizioni riportate nella delibera n. 425/16/CONS con riferimento ai servizi di raccolta e terminazione e si procederà all'identificazione dei confini dei servizi d'interconnessione, al fine di dare al mercato maggiori certezze. Per i servizi di transito e inoltro, che non sono oggetto della presente analisi, si rimanda alla precedente analisi di mercato.

78. Alla luce delle considerazioni su riportate, si richiamano nel seguito gli elementi di rete coinvolti nella fornitura dei servizi d'interconnessione con riferimento sia alla tecnologia ISUP/TDM sia a quella VOIP/IP.

2.4.1. Elementi di rete coinvolti nella fornitura dei servizi d'interconnessione in tecnologia TDM

79. In questa sezione vengono richiamate brevemente le architetture di rete in tecnologia TDM degli operatori. La rete tradizionale in tecnologia TDM di TIM si articola in una rete di accesso, composta da circa 10.000 apparati di concentrazione e aggregazione del traffico, e una rete di commutazione e trasporto. Quest'ultima è organizzata in due livelli gerarchici, uno locale e uno nazionale, entrambi aperti all'interconnessione. Il livello locale è composto da oltre 600 autocommutatori TDM locali SGU, che utilizzano la commutazione di circuito per l'instradamento del traffico vocale. Il livello nazionale è composto da 12 punti di accesso (*Point of Presence* – POP) nell'ambito del *BackBone* IP Nazionale (BBN) multiservizio, che si basano sulla tecnologia IP. I POP della rete BBN, collegati dalla rete di trasporto OPB (*Optical Packet Backbone*) in tecnologia IP, sono organizzati secondo una logica ridondante, con la disposizione di due nodi analoghi per ragioni di affidabilità, e definiscono 12 bacini di raccolta o *Aree Gateway* (di seguito denominate anche "AGW")³¹. Ogni SGU è collegato, per ragioni di affidabilità, a due POP BBN. Il traffico originato in TDM viene convertito, in tali POP, in IP mediante appositi *Media Gateways* e si sfrutta la commutazione di pacchetto per l'istadamento del traffico vocale.

80. La rete di TIM utilizzata come riferimento nella precedente analisi dei mercati dei servizi d'interconnessione è, pertanto, una rete ibrida, basata in parte sulla commutazione di circuito (livello locale fino ai nodi di secondo livello) e in parte sulla commutazione di pacchetto (trasporto tra nodi di secondo livello)³². Oggi la rete di commutazione e trasporto di TIM, sebbene ancora ibrida, sta evolvendo mediante la progressiva dismissione dei nodi SGU e la realizzazione, quest'ultima completata, dei nuovi nodi di commutazione IP. Al fine di distinguerla dalla rete di trasporto di nuova generazione in tecnologia IP (come prima chiarito basata su nuovi nodi IP) nel seguito la precedente rete ibrida di TIM sarà indicata come "rete tradizionale" o anche "rete TDM".

81. La rete di TIM in tecnologia IP è composta da un unico livello gerarchico nazionale, composto da 32 punti d'interconnessione (PDI) ridondanti, che definiscono 16 bacini di raccolta del traffico. L'interconnessione e la gestione del traffico voce sono in tecnologia VOIP/IP. Le funzionalità di attestazione e di *gateway* sono implementate attraverso *Gateway* di bordo (o *Border Gateway*, detti anche BGW), implementati secondo

³¹ I nodi BBN in tecnologia IP hanno sostituito i precedenti 33 autocommutatori TDM nazionali (Stadio di Gruppo di Transito – SGT), che definivano altrettante *Aree Gateway*. Le 12 AGW definite dai BBN aggregano le precedenti 33 AGW definite dagli SGT. Al fine di dare continuità alle soluzioni di rete realizzate negli anni precedenti, TIM ha continuato a garantire l'interconnessione ai nodi SGT, considerati tuttavia "nodi virtuali" dal momento che le relative funzioni sono fisicamente realizzate nei nodi BBN.

³² Ai fini dell'interconnessione a livello nazionale gli operatori alternativi hanno a disposizione sia le interfacce TDM sui nodi SGT sia le interfacce IP sui nodi BBN. Nell'ambito del secondo ciclo di analisi di mercato l'Autorità ha imposto a TIM di offrire accesso alle proprie interfacce IP a condizioni economiche non superiori a quelle previste per le interfacce TDM a livelli d'interconnessione equivalenti.

un'architettura funzionale distribuita. Tali nodi si occupano, oltre che delle funzionalità di instradamento e controllo del traffico, anche dell'eventuale interlavoro e trascodifica con la rete PSTN/ISDN.

82. La rete telefonica degli OAO è invece da sempre basata su un unico livello d'interconnessione e su un numero di punti d'interconnessione mediamente ridotto rispetto a quelli utilizzati da TIM, soprattutto se confrontati con i valori della rete tradizionale di TIM. Infatti, le reti degli OAO di maggiori dimensioni non hanno mai previsto un numero di punti d'interconnessione complessivamente superiore a 60. Per tali caratteristiche, le reti degli OAO sono da sempre simmetriche al livello nazionale (SGT/BBN) della rete di trasporto di TIM, in termini sia di lunghezza media dei collegamenti tra i nodi di commutazione e le centrali locali di aggregazione del traffico (gli stadi di linea) sia in termini di numerosità dei punti d'interconnessione. Le reti di trasporto degli OAO sfruttano, per la maggior parte dei casi, la commutazione di pacchetto per l'instradamento delle chiamate.


83. Alla luce della constatazione che l'utilizzo di nodi locali (SGU) risultava prevalente e crescente per lo scambio del traffico vocale con TIM, sebbene gli operatori alternativi utilizzassero entrambi i livelli d'interconnessione (SGU e SGT/BBN), nel precedente ciclo di analisi dei mercati dei servizi d'interconnessione su rete fissa l'Autorità ha individuato nell'autocommutatore locale l'elemento di confine, ripartendo una chiamata *end-to-end* nei seguenti servizi³³:

- a. Raccolta, ossia il trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all'autocommutatore locale, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale; quest'ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio sia offerto da TIM in tecnologia TDM, e in generale al primo autocommutatore utile ai fini dell'instradamento della chiamata originata dal cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori;
- b. Terminazione, ossia il trasporto di una chiamata dall'autocommutatore locale alla linea di destinazione, compresa la funzione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale; quest'ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio sia offerto da TIM in tecnologia TDM, e in generale all'ultimo autocommutatore utile ai fini dell'instradamento della chiamata destinata al cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori.

84. La figura seguente riporta i confini tra i servizi così come individuati nel precedente ciclo di analisi dei mercati dei servizi d'interconnessione su rete fissa. Per completezza viene rappresentato anche il servizio di transito, per quanto non sia oggetto del presente provvedimento.

³³ Nel terzo ciclo di analisi dei mercati l'Autorità ha confermato l'elemento di confine individuato nel secondo ciclo di analisi concluso con la delibera n. 179/10/CONS.

Figura 3 - Confini tra servizi d'interconnessione fissa in tecnologia TDM nel III ciclo di analisi dei mercati




2.4.2. Identificazione degli elementi di rete coinvolti nella fornitura dei servizi d'interconnessione in tecnologia IP

85. Ai fini dell'identificazione degli elementi di rete coinvolti nella fornitura dei servizi d'interconnessione in tecnologia IP, si fa riferimento alle disposizioni di cui alla delibera n. 128/11/CIR e alla rete modellata nella delibera n. 668/13/CONS, che qui si richiama brevemente³⁴. Tale scelta presenta il vantaggio di rappresentare sia la rete di TIM sia le reti degli operatori alternativi, dal momento che, come detto al punto 46, con la delibera n. 668/13/CONS l'Autorità ha modellato la rete di un ipotetico operatore efficiente che fornisce servizi d'interconnessione su rete fissa. Il ricorso a una rete ipotetica, simmetrica per tutti gli operatori, piuttosto che a una rete reale consente di svincolare la descrizione e la definizione dei servizi dalla rete di un singolo operatore.

³⁴ Si evidenzia che non sono intercorse, rispetto alla precedente analisi di mercato, novità tali da rendere superata l'identificazione degli elementi di rete coinvolti nella fornitura dei servizi d'interconnessione in tecnologia IP operata nella precedente analisi di mercato. Tuttavia, per ragioni di completezza e per fornire certezza regolamentare al mercato, si ritiene opportuno riportare anche nel presente provvedimento tale analisi.

86. Nella definizione del modello di costo approvato con la delibera n. 668/13/CONS, l’Autorità ha fondato la propria valutazione sulla rete di un ipotetico operatore efficiente in tecnologia IP riportata nella Figura 4.

Figura 4 - Rete efficiente in tecnologia IP



87. Il punto di demarcazione tra la rete di accesso e la rete di trasporto è stato individuato nella cartolina d’utente del MSAN (*Multi-Service Access Node*)³⁵. Pertanto, gli elementi di rete a valle della cartolina d’utente rientrano nella rete di trasporto, mentre gli elementi a monte rientrano nella rete di accesso³⁶. Il traffico voce è multiplato dai MSAN e trasmesso sugli anelli di livello distrettuale che fanno capo ai primi nodi di instradamento, cosiddetti *aggregation router*. Da questi il traffico voce è trasmesso su anelli a livello di *area gateway* che fanno capo ai *core router*.

88. La rete di trasporto modellata si articola in due livelli per la raccolta e l’instradamento del traffico: un livello nazionale individuato dai *core router* (che possono essere aperti all’interconnessione) e un livello locale individuato dagli *aggregation*

³⁵ Il MSAN è un sistema integrato che connette le linee telefoniche degli abbonati alla rete e consente di fornire accesso ai servizi voce e dati.

³⁶ La rete di accesso, indicata in figura come livello *Delivery*, non è dettagliata dal momento che ai fini della descrizione dei servizi d’interconnessione rileva esclusivamente la rete di trasporto.

*router*³⁷ (non aperti all'interconnessione). L'interconnessione tra operatori avviene, nella rete modellata, solo a livello *core*, attraverso due distinti punti d'interconnessione, ridondanti per motivi di affidabilità, per il tramite di un collegamento fisico diretto tra gli apparati al bordo (SBC – *Session Border Controller*)³⁸ degli operatori. Il numero di PDI e di SBC può, in generale, essere diverso, ma nel modello si è ipotizzato che ad ogni PDI corrispondesse un SBC; pertanto, nel proseguo, gli SBC verranno indicati come SBC-I (*Session Border Controller - Interconnection*) per rimarcare tale caratteristica. I *core router* dedicati all'interconnessione definiscono le *Aree Gateway* della rete d'interconnessione in tecnologia IP³⁹. Gli SBC-I si occupano anche della funzionalità di controllo sul traffico in ingresso e uscita al nodo d'interconnessione, attraverso i moduli di *Call Admission Control* (detti nel seguito anche “CAC”) Tali nodi rappresentano i punti logici di separazione tra i domini di rete degli operatori interconnessi.

89. In base alle disposizioni delle delibere n. 128/11/CIR e n. 668/13/CONS, il livello nazionale si basa su 16 nodi IP ridondati, aperti all'interconnessione. Il modello, pertanto, suddivide il territorio nazionale in 16 AGW e non è prevista, in nessun caso, la dislocazione di due *core router* aperti all'interconnessione in uno stesso distretto telefonico. Pertanto, ciascun *core router* utile per l'interconnessione definisce un'AGW al cui interno sono aggregati più distretti telefonici.

90. Va richiamato che l'architettura a 16 PDI ridondati d'interconnessione ipotizzata si basa sulla reale architettura d'interconnessione IP di TIM. Tale rete è assunta come riferimento sia per TIM che per gli OAO, secondo un principio di simmetria architetture basate sulle risultanze del precedente ciclo di analisi, come riportato al punto 81.

91. Si fornisce, nel seguito, una descrizione dei servizi di raccolta e terminazione su cui si è basato il modello di cui alla delibera n. 668/13/CONS.

Il servizio di raccolta in tecnologia IP

92. Il servizio di raccolta in tecnologia IP consiste nel trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino al SBC-I connesso al *core router* dell'AGW in cui è attestato il cliente chiamante. Si tratta, infatti, del primo *router* utile ai fini della consegna della

³⁷ Oltre ai livelli di consegna del traffico agli utenti finali (*Delivery*) e ai livelli di aggregazione e instradamento (*Aggregation* e *Core*) la rete modellata prevede un ulteriore livello (*Network control*) deputato alla gestione della rete.


³⁸ Gli apparati di bordo svolgono diverse funzionalità necessarie allo scambio di traffico tra reti in tecnologia IP, controllando il traffico relativo sia alla segnalazione che ai flussi dati di sessioni di comunicazione. Tali apparati garantiscono, tra le altre funzioni, la sicurezza e la protezione delle reti interconnesse, la qualità del servizio, in particolare attraverso il controllo del traffico al fine di evitare fenomeni di congestione e l'applicazione dei meccanismi di *admission control*, e la connettività.

³⁹ Si evidenzia che non tutti i *core router* sono necessariamente aperti all'interconnessione, dal momento che per garantire una migliore e più efficiente distribuzione del traffico gli operatori possono individuare un numero di *router* superiore al numero di AGW.

chiamata dall'operatore di accesso a un altro operatore interconnesso tramite SBC-I. Il servizio comprende le prestazioni effettuate dal SBC-I.

93. Nella figura seguente si mostrano gli elementi di rete coinvolti nella fornitura del servizio di raccolta in una rete IP da parte dell'Operatore A all'Operatore B. Tale figura evidenzia che il servizio coinvolge tutti gli elementi di rete necessari al trasporto della chiamata dal MSAN cui è attestato il chiamante fino al SBC-I del *core router* d'interconnessione dell'AGW di appartenenza del chiamante. Nella rete di riferimento, oltre agli elementi deputati all'interconnessione, la chiamata richiede il passaggio attraverso un *aggregation router* e potrebbe richiedere il passaggio attraverso uno o più *core router* non aperti all'interconnessione. Pertanto, a seconda dell'organizzazione specifica dell'operatore che offre il servizio, nella realtà il numero di elementi coinvolti potrebbe essere differente.

Figura 5 - Servizio di raccolta in una rete IP




Il servizio di terminazione in tecnologia IP

94. Il servizio di terminazione in una rete IP consiste nel trasporto di una chiamata dal SBC-I connesso al *core router* dell'*Area Gateway* in cui è attestato il cliente chiamato fino alla linea di destinazione. Tale SBC-I è infatti l'ultimo elemento di rete utile ai fini della consegna della chiamata. Il servizio comprende le prestazioni effettuate dal SBC-I.

95. Come fatto per il servizio di raccolta, si riporta di seguito una figura che mostra gli elementi di rete coinvolti nella fornitura, da parte dell'Operatore A all'Operatore B, del servizio di terminazione in una rete IP. La fornitura di tale servizio coinvolge tutti gli elementi di rete necessari al trasporto della chiamata dal SBC-I del *core*

router aperto all'interconnessione dell'AGW di appartenenza del chiamato fino al MSAN cui è attestata la linea di destinazione. Nella rete di riferimento considerata la fornitura del servizio, oltre agli elementi deputati all'interconnessione, richiede il passaggio attraverso un *aggregation router* e potrebbe richiedere il passaggio attraverso uno o più *core router* non aperti all'interconnessione. Pertanto, il numero di elementi di rete effettivamente utilizzati potrebbe differire a seconda della rete sviluppata dall'operatore di destinazione.

Figura 6 - Servizio di terminazione in una rete IP



2.4.3. Individuazione del confine tra i servizi d'interconnessione su rete fissa

96. Come detto ai punti precedenti, per quanto il processo di migrazione del traffico all'interconnessione VOIP/IP non sia stato completato la percentuale di traffico in tecnologia ISUP/TDM rappresenta una quota residuale del traffico complessivo (pari all'11,6%) ed è determinata principalmente dal traffico d'interconnessione *reverse* di alcuni operatori che non hanno completato il processo di migrazione del traffico.

97. Inoltre, le infrastrutture d'interconnessione di tutti gli operatori tendono a essere simmetriche, basate sul protocollo IP e sul solo livello *core* utilizzato ai fini dell'interconnessione. Come detto in precedenza, infatti, TIM, per quanto continua a offrire l'interconnessione in tecnologia ISUP/TDM, ha già realizzato un'architettura in tecnologia VOIP/IP, in linea con le disposizioni adottate con la delibera n. 128/11/CIR. Le reti degli operatori alternativi sono invece già basate su un ridotto numero di nodi, che utilizzano il protocollo IP per gli operatori che hanno completato la migrazione e il protocollo TDM per i restanti.

98. Pertanto, dal punto di vista dell'infrastruttura d'interconnessione, si può concludere che le infrastrutture d'interconnessione tendono a essere simmetriche, basate

sul protocollo IP e sul solo livello *core* utilizzato ai fini dell'interconnessione. La realizzazione di infrastrutture d'interconnessione esclusivamente simmetriche potrà verificarsi prospetticamente in un arco temporale confrontabile con il presente ciclo regolamentare.

99. Tale valutazione è anche supportata dall'evoluzione del modello d'interconnessione degli operatori. Al riguardo, si evidenzia che già nella precedente analisi di mercato era stato rilevato che tutti gli operatori che hanno migrato le proprie piattaforme d'interconnessione da TDM a IP si sono interconnessi a livello di SBC-I di *Area Gateway*. Pertanto, il nodo di riferimento per la definizione dei servizi d'interconnessione su rete fissa è, anche alla luce delle effettive interconnessioni in campo, il *core router*.

100. Ai fini del presente provvedimento, si evidenzia che alla luce delle considerazioni precedenti e in un'ottica *forward looking* la tecnologia d'interconnessione di riferimento è quella IP. Tuttavia, l'Autorità ritiene opportuno individuare i confini tra servizi in maniera indipendente dalla tecnologia utilizzata, al fine di tenere conto delle interconnessioni ancora esistenti in tecnologia ISUP/TDM. Tale scelta è coerente con quanto disposto nella precedente analisi di mercato.

101. L'Autorità ritiene, in conclusione, che il confine tra i servizi debba ancora essere individuato nel primo elemento di rete utile per la consegna del traffico raccolto in tecnologia TDM o IP e nell'ultimo elemento di rete utile per la consegna del traffico terminato in tecnologia TDM o IP. Alla luce della descrizione della rete d'interconnessione in tecnologia IP, il punto di confine tra i servizi *wholesale* d'interconnessione in tecnologia IP (raccolta/terminazione) è rappresentato dal primo (ultimo) nodo SBC-I connesso al *core router* aperto all'interconnessione (PDI), come individuato nella rete di riferimento⁴⁰. Nel caso della rete TDM, nelle more del completamento della migrazione, vale la definizione dei confini della precedente analisi di mercato, ovvero il nodo SGU, per la rete TDM di TIM, e in generale il primo (ultimo) autocommutatore per le reti TDM degli OAO.

102. Il confine così individuato è indipendente dalla tecnologia utilizzata per offrire il servizio. Inoltre, in questo modo, con riferimento all'interconnessione in tecnologia TDM, i confini tra i servizi non cambiano rispetto a quelli individuati nel precedente ciclo di analisi di mercato e riportati al punto 83 del presente provvedimento, mentre i confini in tecnologia IP vengono individuati in coerenza con la delibera n. 668/13/CONS nonché in continuità rispetto alla precedente analisi di mercato. Pertanto, si individuano i seguenti servizi:

⁴⁰ Sulla base delle disposizioni della delibera n. 668/13/CONS, ai fini del *pricing* gli apparati di bordo e tutte le funzionalità da essi svolte sono inclusi negli elementi di rete coinvolti nella fornitura dei servizi d'interconnessione in quanto indispensabili all'interconnessione in tecnologia IP. Come stabilito dalla delibera n. 52/15/CIR, è incluso nella tariffa regolamentata il solo costo dei moduli CAC che rientrano nel dimensionamento standard, mentre tutti i moduli in eccesso vanno remunerati dall'operatore che li richiede.

- a. Raccolta, ossia il trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino al primo punto d'interconnessione utile ai fini dell'instradamento e della consegna ad altro operatore della chiamata originata dal cliente finale;
- b. Terminazione, ossia il trasporto di una chiamata dall'ultimo punto d'interconnessione utile ai fini dell'instradamento e della consegna ad altro operatore della chiamata destinata al cliente finale fino alla linea di destinazione.

103. Per il servizio di transito, non oggetto del presente provvedimento, si rimanda alla delibera n.425/16/CONS.

104. La definizione di cui sopra si adatta a entrambe le tecnologie utilizzate nel corso del processo di migrazione.

Conclusioni

105. In conclusione, con riferimento al servizio di raccolta il punto di confine corrisponde, con riferimento alla tecnologia TDM, all'autocommutatore SGU nel caso in cui il servizio sia offerto da TIM e, in generale, al primo (cioè quello di riferimento dell'*Area Gateway* in cui è attestato il cliente finale) autocommutatore utile ai fini dell'instradamento e della consegna della chiamata nelle reti degli operatori alternativi; le prestazioni di commutazione sono incluse nel servizio di raccolta. Con riferimento alle reti in tecnologia IP, l'elemento di confine corrisponde al PDI collegato al *core router* aperto all'interconnessione dell'*Area Gateway* in cui è attestato il cliente chiamante e il servizio comprende le prestazioni effettuate dal SBC-I.

106. Con riferimento al servizio di terminazione il punto di confine corrisponde, con riferimento alla tecnologia TDM, all'autocommutatore SGU nel caso in cui il servizio sia offerto da TIM e, in generale, all'ultimo (cioè quello di riferimento dell'*Area Gateway* in cui è attestato il cliente finale) autocommutatore utile ai fini dell'instradamento e della consegna della chiamata nelle reti degli operatori alternativi; le prestazioni di commutazione sono incluse nel servizio di terminazione. Con riferimento alle reti in tecnologia IP, l'elemento di confine corrisponde al PDI collegato al *core router* aperto all'interconnessione dell'*Area Gateway* in cui è attestato il cliente chiamato e il servizio comprende le prestazioni effettuate dal SBC-I.

2.5. Caratterizzazione dei mercati al dettaglio secondo gli orientamenti della delibera n. 151/21/CONS

107. In linea con quanto indicato nella Raccomandazione del 2020, il punto di partenza per la definizione dei mercati rilevanti è la definizione dei mercati al dettaglio su un dato arco di tempo, tenuto conto della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta. Una volta definiti i mercati al dettaglio, che riguardano la domanda e l'offerta per i clienti finali, è possibile definire i mercati all'ingrosso rilevanti, cioè i mercati che riguardano l'offerta di prodotti/servizi intermedi a operatori interessati a vendere i propri servizi ai clienti finali.

108. Tenuto conto dei mercati oggetto della presente analisi, il primo passo consiste dunque nella caratterizzazione dei mercati al dettaglio dei servizi di telefonia già richiamati al paragrafo 2.3, per i quali i servizi d'interconnessione su rete fissa costituiscono degli *input* necessari.

109. Si noti che tali mercati al dettaglio non sono inclusi nella lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* della Raccomandazione del 2020. Pertanto, in linea con le precedenti analisi dell'Autorità⁴¹, di tali mercati sono analizzati esclusivamente quegli elementi caratterizzanti il servizio offerto alla clientela finale che sono suscettibili di influenzare la definizione dei corrispondenti mercati all'ingrosso dell'interconnessione su rete fissa.

110. Come rilevato dalla Commissione nella Raccomandazione del 2020, quando si analizzano i confini e il potere di mercato nei mercati rilevanti all'ingrosso per determinare se sono effettivamente concorrenziali, si dovrebbe tenere conto della pressione concorrenziale diretta e indiretta, indipendentemente dal fatto che tale pressione derivi dalle reti di comunicazione elettronica, dai servizi di comunicazioni elettronica o da altri tipi di servizi o applicazioni fornite nei mercati al dettaglio che siano equivalenti dal punto di vista degli utenti finali. In tal senso, un possibile sostituto è costituito dai servizi fonia forniti in modalità VOIP *unmanaged* dagli OTT; la Commissione rileva che i servizi forniti da tali soggetti, che oggi non sono generalmente considerati dei sostituti diretti dei servizi offerti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, potranno svolgere un ruolo più importante in alcuni mercati al dettaglio grazie agli ulteriori sviluppi tecnologici e alla continua espansione. Pertanto, tali servizi potrebbero esercitare una pressione indiretta sui mercati all'ingrosso.

111. Ai fini della caratterizzazione dei mercati al dettaglio dei servizi di telefonia fissa per clienti residenziali e non residenziali, l'Autorità conferma quanto già stabilito nella precedente analisi di mercato con riferimento alla sostituibilità tra una chiamata a commutazione di circuito (in tecnologia POTS/ISDN) e una a commutazione di pacchetto (VOIP) di tipo *managed* in decade zero⁴².

112. Nel presente provvedimento si intende analizzare la sostituibilità tra: *i*) servizi di tipo *managed* (POTS/ISDN/VOIP) e servizi di tipo VOIP *unmanaged*; *ii*) servizi offerti in postazione fissa e servizi offerti in postazione mobile; *iii*) servizi di chiamata verso numerazioni geografiche attestate su postazione fissa e su accessi fissi di tipo ibrido (c.d. *home zone*). In particolare, l'Autorità intende analizzare se i cambiamenti intercorsi

⁴¹ I mercati al dettaglio dei servizi di telefonia forniti in postazione fissa sono stati analizzati nell'ambito del precedente ciclo di analisi dei mercati dei servizi d'interconnessione su rete fissa (delibera n. 425/16/CONS). Inoltre, i mercati al dettaglio dei servizi di telefonia forniti in postazione mobile sono stati analizzati nell'ultimo ciclo di analisi dei mercati dei servizi di terminazione su singola rete mobile (delibera n. 599/18/CONS).

⁴² Nel caso di utilizzo del VOIP di tipo *managed* esiste una relazione di sostituibilità tra i due servizi telefonici in quanto non presentano caratteristiche di fruibilità difformi per il cliente finale e offrono prestazioni qualitative analoghe in termini di percezione del segnale e di affidabilità.

rispetto all'ultima analisi di mercato hanno modificato la relazione di sostituibilità tra questi servizi.

2.5.1. Sostituibilità tra servizi di tipo *managed* (POTS/ISDN/VOIP) e servizi VOIP *unmanaged*

113. L'Autorità ritiene opportuno svolgere l'analisi di sostituibilità tra una chiamata in tecnologia POTS/ISDN/VOIP *managed* e una chiamata in tecnologia VOIP di tipo *unmanaged*, al fine di verificare se, a seguito di un aumento del prezzo modesto ma significativo e non transitorio di una chiamata in POTS/ISDN/VOIP *managed* su rete fissa, vi sia una migrazione significativa della domanda verso una chiamata VOIP *unmanaged* tale da rendere non profittevole l'aumento di prezzo.

114. Come noto, i servizi telefonici POTS/ISDN/VOIP di tipo *managed* sono offerti al cliente finale dall'operatore di comunicazioni elettroniche che fornisce anche l'accesso alla rete fissa, sia esso a banda stretta o larga su rete propria o mediante servizi *wholesale*. Al contrario, il servizio VOIP di tipo *unmanaged* è quel servizio offerto da un *provider* OTT che utilizza un accesso dati a banda larga offerto da un operatore di comunicazioni elettroniche⁴³. Il servizio VOIP *unmanaged*, che consente di effettuare la chiamata sfruttando il protocollo IP, può essere fornito attraverso tutte le reti a banda larga in rame e in fibra.

115. Nella precedente analisi di mercato, l'Autorità aveva analizzato la sostituibilità tra servizi telefonici POTS/ISDN/VOIP di tipo *managed* e i servizi VOIP di tipo *unmanaged* focalizzando l'attenzione sulle garanzie della qualità del servizio, sui servizi accessori, sull'interoperabilità, sul grado di accessibilità nonché sulle condizioni economiche. All'esito dell'analisi svolta l'Autorità ha ritenuto che non vi fosse sostituibilità tra questi servizi.

116. Nel presente provvedimento l'Autorità intende verificare se, nell'arco di tempo intercorso, siano intervenuti cambiamenti tali da modificare le conclusioni a cui si era giunti nel precedente ciclo di analisi, focalizzando l'attenzione sugli stessi indicatori adottati nella precedente analisi.

Garanzie di qualità del servizio

117. I servizi di tipo VOIP *managed* consentono comunicazioni *real-time* di tipo audio-video attraverso la commutazione di pacchetto, in modalità *unicast* o *multicast*, come ad esempio audio/videochiamate e videoconferenze. Tali servizi sono forniti dall'operatore che fornisce al cliente l'accesso alla rete dati a banda larga tramite

⁴³ Gli OTT non offrono al cliente finale il servizio di accesso a banda larga, fornito da un operatore di accesso attraverso infrastruttura propria oppure attraverso il ricorso ai servizi di accesso all'ingrosso, come *bitstream* e *unbundling*.

protocolli che consentono di riservare, alla sessione VOIP, statisticamente la banda necessaria.

118. A differenza dei servizi di tipo VOIP *managed*, gli OTT non sono in grado di gestire e controllare pienamente la qualità del servizio sulla rete di accesso e trasporto⁴⁴, in quanto non offrono connettività. La connettività è fornita dagli operatori di comunicazioni elettroniche, con i quali gli OTT non hanno accordi. Pertanto, in considerazione della circostanza che chiamate VOIP *unmanaged* sono offerte in modalità *best effort*, la qualità di questi servizi, in termini di ritardo di comunicazione, *jitter*, perdita di pacchetti, eco, distorsione del segnale vocale, non è prevedibile in quanto funzione del traffico presente in rete, della banda disponibile e, in generale, di caratteristiche del trasporto sottostante, comunque indipendenti dall'OTT.

119. La qualità di una chiamata VOIP *unmanaged* potrebbe aumentare e al limite diventare paragonabile a quella di una chiamata VOIP *managed* all'aumentare della larghezza di banda disponibile e laddove la latenza della rete sia inferiore a una data soglia. In tal caso, infatti, si potrebbe ridurre il rischio di congestioni del traffico e, conseguentemente, sarebbero attenuati ritardi, *jitter* e perdita di pacchetti, di cui le chiamate VOIP *unmanaged* soffrono maggiormente rispetto alle chiamate *managed*. Sulla qualità percepita dagli utenti, quindi, influisce significativamente lo sviluppo delle reti fisse.

120. Dagli ultimi dati dell'Osservatorio sulle comunicazioni dell'Autorità, risulta che a settembre 2020 dei 19,43 milioni di accessi totali su rete fissa gli accessi *broadband* (di seguito anche "BB") e *ultra-broadband* (di seguito anche "UBB") sono 17,84 milioni, ovvero il 91,8%. In base alla tecnologia gli accessi BB e UBB sono ripartiti come riportato nella tabella seguente:

Tabella 2 - Ripartizione per tecnologia degli accessi di rete fissa BB e UBB (settembre 2020)


	Linee (milioni)	%
DSL	6,02	33,7%
VDSL	8,81	49,4%
FTTH	1,57	8,8%
FWA	1,44	8,1%
TOTALE	17,84	100%

Fonte: elaborazione dell'Autorità su dati forniti dagli operatori

121. Nella figura seguente è riportata l'evoluzione della ripartizione delle linee BB e UBB per classi di velocità negli ultimi 4 anni, confrontata con il totale delle linee di accesso.

⁴⁴ Da questa valutazione si esclude la qualità del segnale vocale che, a parte eventuali transcodifiche, dipende dalle caratteristiche dell'applicativo.

Figura 7 - Ripartizione per tipologia degli accessi BB e UBB (settembre 2016- settembre 2020)



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati forniti dagli operatori

122. Come si evince, gli accessi di tipo DSL stanno progressivamente diminuendo, mentre gli accessi di tipo VDSL sono fortemente cresciuti negli ultimi anni, tanto da costituire gli accessi predominanti tra quelli *broadband* e *ultra-broadband*. Dalla figura si evince anche che gli accessi di tipo *narrowband* si sono fortemente ridotti, passando da quasi 5 milioni a settembre 2015 a circa 1,6 milioni a settembre 2020.

123. Si evidenzia anche che durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 l'Autorità ha avviato un monitoraggio del traffico voce e dati sia su rete fissa che su rete mobile, misurando due indicatori relativi all'intensità e al volume di traffico. Per il traffico dati, l'intensità di traffico è stata misurata in termini di picco di traffico nell'ora di punta (in Gbps) e il volume di traffico come somma dei volumi della settimana (in TB); per il traffico voce, l'intensità di traffico è stata misurata come somma dei minuti di traffico voce nell'ora di picco della settimana e il volume di traffico come somma dei minuti di traffico voce nella settimana.


124. Per quanto qui d'interesse, si evidenzia che per la rete fissa hanno partecipato alla rilevazione 18 operatori (circa il 98% del mercato) e che la rilevazione è stata svolta calcolando per ciascuno dei suddetti KPI (*Key Performance Indicator*) la media e la deviazione *standard* dei dati comunicati dagli operatori in termini di variazioni percentuali rispetto alla settimana 7, ovvero la settimana tra lunedì 10 Febbraio 2020 e

domenica 16 Febbraio 2020, presa come riferimento essendo precedente all'inizio della pandemia⁴⁵. Per la rete mobile, hanno partecipato 7 operatori (circa il 97% del mercato).

125. Nella figura seguente sono riportati i dati pubblicati per la rilevazione riferita alla settimana 4/2021, ovvero quella tra lunedì 25 gennaio 2021 e domenica 31 gennaio 2021.


⁴⁵ Per ogni settimana la media e la deviazione *standard* dei dati di traffico sono state calcolate, sui dati forniti dagli operatori, in modo pesato utilizzando come coefficienti di pesatura la quota percentuale di accessi di ciascun operatore a fine anno 2019; i pesi (numero di accessi di ciascun operatore sulla totalità di accessi dell'intero mercato) sono stati normalizzati sulla base delle consistenze complessive degli operatori che hanno comunicato settimanalmente i dati. La deviazione *standard* dà indicazione della variabilità delle comunicazioni sui dati di traffico dei singoli operatori, tenuto conto della suddetta pesatura. La somma della media e della relativa deviazione *standard* fornisce un'indicazione, pesata con le quote di mercato, del massimo incremento di traffico rispetto alla settimana 7 di riferimento.

Figura 8 - Variazioni percentuali di traffico voce e dati su rete fissa dall'inizio dell'emergenza da COVID-19



Fonte: elaborazione dell'Autorità su dati forniti dagli operatori

Figura 9 - Variazioni percentuali di traffico voce e dati su rete mobile dall'inizio dell'emergenza da COVID-19



Fonte: elaborazione dell'Autorità su dati forniti dagli operatori

126. Si può notare che relativamente alla rete fissa, soprattutto nel corso delle settimane di *lockdown* (9 marzo – 9 maggio, ovvero le settimane 11 – 18), c'è stato un forte aumento del traffico per tutti i KPI considerati, nelle quali si è avuto:

- a. relativamente al traffico dati, che include in traffico VOIP *unmanaged*, un incremento dell'intensità di traffico del 29% e del volume del traffico del 57%;

- b. relativamente al traffico voce di tipo *managed*, un incremento dell'intensità di traffico del 35% e del volume del traffico del 37%.

127. Un nuovo aumento sensibile si osserva anche nelle settimane dalla 43 in poi (ovvero dal 19 ottobre 2020), a seguito delle nuove chiusure dettate dai diversi DPCM che si sono succeduti. In particolare, gli aumenti percentuali del traffico dati hanno raggiunto livelli paragonabili a quelli del *lockdown* di marzo-maggio 2020, mentre l'aumento percentuale del traffico voce, per quanto rilevante, non ha raggiunto lo stesso livello del primo *lockdown*.

128. Nonostante gli aumenti evidenziati, le reti degli operatori hanno risposto in maniera adeguata all'incremento di traffico complessivo registrato e non sono state segnalate rilevanti problematiche di congestione o di scarsità di banda a livello nazionale, fenomeni che potrebbero essere stati rilevati invece a livello locale.

129. Da un punto di vista infrastrutturale, quindi, si può concludere che l'evoluzione del mercato dell'accesso su rete fissa determina che, rispetto alla precedente analisi di mercato, è aumentata la probabilità che una chiamata VOIP *unmanaged* sia poco soggetta a ritardi, *jitter* e perdita di pacchetti, come conseguenza del miglioramento tecnologico delle reti fisse.

130. Analogo discorso può effettuarsi a livello internazionale, sebbene le caratteristiche delle reti a banda ultralarga siano poco omogenee. In linea generale, si ritiene che, rispetto a quanto rilevato nella precedente analisi di mercato, le caratteristiche dei servizi *unmanaged*, proprio per la maggiore disponibilità di banda in accesso e trasporto su rete fissa, appaiono migliorate.

131. A tutto quanto già evidenziato in termini di disponibilità di reti di accesso a banda ultra-larga va aggiunto che per effetto degli investimenti sia privati che pubblici nell'orizzonte temporale di questa analisi di mercato tutte le famiglie italiane dovrebbero disporre di un accesso FTTC o FTTH. A tale riguardo si richiama quando riportato nella delibera n. 12/21/CONS anche con riferimento agli obiettivi comunitari da traguardare al 2025, termine temporale coincidente con il presente ciclo regolamentare. La disponibilità di un'infrastruttura di trasporto e accesso adeguata non appare, pertanto, risultare un elemento di indeterminazione come nei precedenti cicli regolamentari. D'altra parte, come meglio chiarito in seguito, un effetto possibile della sostituibilità appare emergere anche dall'andamento dei dati di traffico voce e dati di cui al monitoraggio Covid laddove a fronte di un rientro a condizioni pre-covid del traffico voce si osserva un aumento del traffico dati sia su rete fissa che mobile. L'utilizzo di applicazioni specifiche per audio e video conferenze nel corso del 2020 sia con finalità di comunicazione sociale e privata sia per esigenze lavorative ha spinto il consumatore medio ad una maggiore consuetudine all'uso di servizi cosiddetti OTT in luogo della tradizionale chiamata telefonica. Si ritiene, pertanto, che, nel medio periodo, la qualità di una chiamata VOIP *unmanaged* possa essere percepita analoga a quella di una chiamata *managed* per effetto dell'evoluzione delle reti fisse, in considerazione dei previsti sviluppi delle reti di accesso a banda ultralarga e VHC che si prefiggono un obiettivo privato e pubblico di copertura integrale delle famiglie italiane.

Servizi accessori e interoperabilità

132. Per quanto riguarda servizi accessori e interoperabilità, non essendo intervenuti cambiamenti rispetto alla precedente analisi di mercato, si conferma quanto evidenziato in quella sede.

133. In particolare, molti OTT, operando al di fuori degli obblighi di cui alle direttive comunitarie, non offrono alcune prestazioni obbligatorie quali l'accesso ai servizi di emergenza, l'identificazione della linea chiamante e la portabilità del numero. Tali prestazioni, al contrario, per i servizi *managed* sono garantite per effetto degli obblighi comunitari cui sono soggetti gli operatori di comunicazioni elettroniche.

134. In aggiunta i diversi applicativi non sono interoperabili a causa dell'utilizzo di protocolli proprietari. Non esistono infatti, per tali soggetti, obblighi in tal senso. Pertanto, la necessità di utilizzare lo stesso applicativo lato chiamante e lato chiamato riduce la possibilità di sostituire una chiamata PSTN/VOIP *managed* con una chiamata di tipo VOIP *unmanaged*. Parimenti gli applicativi non sempre consentono di effettuare e ricevere chiamate mediante numeri E.164 da e verso reti telefoniche tradizionali (VOIP *managed* o TDM). Attualmente, c'è un elevato numero di applicativi disponibili gratuitamente e utilizzabili da diversi *device* (pc, tablet, smartphone, etc.) e la rapida diffusione di alcuni di questi – *Teams, Zoom, Cisco Webex, Google Meet* – contribuisce a rendere sempre meno rilevante il problema dell'interoperabilità. Rispetto alla precedente analisi di mercato, infatti, è in crescita il numero di utenti per ciascun applicativo in virtù anche dell'utilizzo, da parte di un numero crescente di persone, di più di una applicazione. Sotto questo aspetto, l'obbligo di restare a casa durante il *lockdown* e in particolare la didattica a distanza hanno contribuito alla diffusione degli applicativi OTT, allargando la platea di utenti e spingendo sempre più persone a utilizzare diverse applicazioni, dal momento che le diverse piattaforme sono state spesso utilizzate per differenti destinazioni (ad esempio, la *suite* di *Google* per la didattica a distanza, *Microsoft Teams* o *Cisco Webex* per motivi di lavoro, *Zoom* o *Skype* per chiamate personali). Resta, tuttavia, che una chiamata VOIP *unmanaged* necessita, per essere completata, che chiamante e chiamato stabiliscano preventivamente quale applicativo utilizzare.

135. Quanto sopra fa sì che il cliente finale potrebbe non considerare ancora – rispetto alle suddette caratteristiche – il servizio VOIP *unmanaged* come pienamente sostituibile a un servizio VOIP *managed* o POTS/ISDN.

Il grado di accessibilità da parte delle diverse fasce della popolazione


136. L'utilizzo di un servizio VOIP *unmanaged* è legato alla disponibilità e accessibilità in termini di costi di terminali adatti a tale fine e alla predisposizione del cliente all'uso dei relativi applicativi.

137. La disponibilità di *device* in grado di installare gli applicativi per chiamate VOIP *unmanaged* (*Skype, WhatsApp, Cisco Webex, Zoom, Teams*, ecc.) non appare, ad oggi, rappresentare una forte limitazione, dal momento che la grande maggioranza dei

terminali (*computer, smartphone, tablet*) disponibili sul mercato consente di effettuare chiamate in VOIP di tipo *unmanaged*. Come detto in precedenza, l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha ulteriormente contribuito alla diffusione di tali *device*, vista l'aumentata necessità di collegarsi a piattaforme OTT per motivi di lavoro o per accedere alla didattica a distanza.

138. Con riferimento alla domanda, si evidenzia che dai dati Istat riferiti al 2019⁴⁶ risulta che accede a Internet il 70,4% della popolazione di età maggiore ai 6 anni, pari a circa 40,5 milioni di italiani. Chiaramente, la penetrazione dell'utilizzo di Internet cambia in funzione delle fasce di età, dal momento che accedono a Internet l'85,3% degli italiani tra 6 e 24 anni, l'89,1% tra i 25 e i 44, il 77,7% tra i 45 e i 64 anni. È interessante notare che accede a Internet il 28,8% degli italiani con età maggiore di 65 anni, dato che mostra come stia aumentando la familiarità con i servizi Internet anche nella fascia di età maggiore. Inoltre, l'accesso a Internet è prevalentemente quotidiano in tutte le fasce di età, come riportato nella figura seguente in cui viene riportata la frequenza di accesso normalizzata alla popolazione che accede a Internet⁴⁷:

Figura 10 - Frequenza di accesso a Internet



Fonte: elaborazione su dati Istat

⁴⁶ I dati dell'ISTAT riportati in tale sessione sono consultabili sul sito istituzionale dell'ISTAT al seguente indirizzo <http://dati.istat.it>. Non sono al momento disponibili dati aggiornati al 2020.

⁴⁷ Rispetto ai dati dell'Istat, in figura i valori percentuali di frequenza di accesso sono stati normalizzati per ciascuna fascia di età. I dati dell'Istat riportano, invece, i dati percentuali non normalizzati.


139. Per quanto riguarda gli strumenti di accesso, dall'indagine “*Digital 2020*” condotta da “*We are social*” e “*Hootsuite*”⁴⁸ con riferimento a un periodo precedente all'emergenza sanitaria da COVID-19 risulta che degli utenti attivi in Internet con età compresa tra i 16 e i 64 anni: *i*) il 94% possiede uno *smartphone*; *ii*) il 77% circa un *computer*; *iii*) il 54% circa un *tablet*. In termini di tempo, ogni utente spende in media 6 ore al giorno connesso a Internet.

140. I dati fin qui mostrati indicano anche una crescita generale dell'alfabetizzazione digitale. A conferma di questo, si può evidenziare che, sempre secondo lo studio “*Digital 2020*”, sta crescendo la diffusione di *device* non tradizionali e di tecnologie innovative, tanto che, tra gli utenti attivi in Internet con età compresa tra i 16 e i 64 anni: *i*) il 7,9% possiede un *device* per la *smart home*; *ii*) il 15% possiede un *wearable* (sia esso uno *smartwatch* oppure un dispositivo per il tracciamento dell'attività fisica o della salute); *iii*) il 35% utilizza un assistente vocale da mobile o da *device* dedicati.

141. Focalizzando l'attenzione sui *social network*, si evidenzia che circa 35 milioni di italiani utilizzano i *social media*, in aumento rispetto all'anno scorso del 6,4% (+2,1 milioni). In media, ogni utente spende 1 ora e 57 minuti sui *social*. I dati Istat confermano che i *social network* rivestono un ruolo importante nelle attività *on-line*, tanto che nel 2019 si collocano al 4° posto della classifica in ordine di penetrazione degli utenti, come riportato dalla figura seguente che mostra la percentuale di utenti per ciascuna attività svolta in Internet.

⁴⁸ Lo studio è disponibile all'indirizzo <https://wearesocial.com/it/digital-2020-italia>.

Figura 11 - Percentuali di utenti per attività Internet nel 2019




Fonte: Istat

142. In particolare, i *social network* sono utilizzati dal 53% degli utenti, percentuale leggermente inferiore alle attività di consultazione di giornali e riviste *online* (53,4%) e di ricerca di informazioni (54,2%).

143. Lo studio “*Digital 2020*” riporta anche la percentuale di utilizzo delle piattaforme *social*, da cui si evince che la piattaforma maggiormente utilizzata è *Youtube* e che il secondo posto è occupato da *Whatsapp*, che, per quanto sia principalmente utilizzata per lo scambio di messaggi istantanei, consente anche di effettuare chiamate VOIP *unmanaged*. La figura seguente mostra le percentuali di utilizzo delle piattaforme *social* pubblicate nello studio “*Digital 2020*”.

Figura 12 - Percentuali di utilizzo delle piattaforme social



Fonte: studio "Digital 2020"

144. Si noti che la prima piattaforma usata principalmente per effettuare chiamate VOIP *unmanaged*, *Skype*, nel periodo precedente all'inizio dell'emergenza sanitaria era utilizzata solo dal 26% degli utenti Internet e risultava essere la 9° applicazione in termini di penetrazione. I dati precedenti alla pandemia mostrano, quindi, una diffusione piuttosto bassa delle applicazioni utilizzate principalmente per chiamate di tipo VOIP *unmanaged*.

145. I dati richiamati mostrano una crescente penetrazione dei servizi Internet anche nelle fasce di età maggiore e un aumento dell'alfabetizzazione digitale già in un periodo precedente all'emergenza sanitaria che, come detto, ha dato un ulteriore impulso in questo senso.

146. L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha sicuramente contribuito a incrementare l'uso delle videoconferenze, principalmente per motivi di studio e di lavoro, ma anche per motivi personali. L'andamento dei dati di traffico voce e dati di cui al monitoraggio COVID mostra che a fronte di un rientro a condizioni pre-emergenziali del traffico voce si osserva un aumento del traffico dati sia su rete fissa che mobile, come mostrato in Figura 8 e in Figura 9. L'utilizzo di applicazioni specifiche per audio e video conferenze nel corso del 2020 sia con finalità di comunicazione sociale e privata sia per esigenze lavorative ha spinto il consumatore medio ad una maggiore consuetudine all'uso di servizi cosiddetti OTT in luogo della tradizionale chiamata telefonica. A tal proposito,

si segnala il report di Comscore⁴⁹ che riporta dati riferiti a dicembre 2020 e mostra gli effetti della pandemia sull'accesso a Internet e sulle attività svolte *online*. In particolare, dai dati riportati risulta che, a seguito della pandemia, 9 categorie di contenuti, tra le quali figurano i *social network* insieme a divertimento, notizie e informazione, vendite al dettaglio, tempo libero, *instant messaging*, tecnologia, sport e salute, hanno ottenuto un'*audience* superiore ai 30 milioni di visitatori unici mensili. Lo studio mostra anche che tra le *app* con i più alti tassi di crescita figurano le piattaforme di videoconferenza, utilizzate soprattutto per motivi di lavoro, come *Teams* e *Zoom*, e quelle per la didattica a distanza (*Google Classroom*)⁵⁰.

147. È aumentato, quindi, il ricorso alle piattaforme OTT, così come è aumentata la capacità di utilizzo di queste applicazioni da parte degli utenti finali, anche in fasce di età alta. A tal proposito, i dati riportati in Figura 8 mostrano andamenti differenti per la variazione del traffico voce e del traffico dati su rete fissa. Il traffico voce da rete fissa è fortemente aumentato, sia in termini di intensità che di volume, solo nel *lockdown* tra marzo e maggio 2020, quando gli utenti – costretti a stare a casa – hanno fatto evidentemente molto uso delle chiamate tradizionali. Successivamente, con la riapertura estiva, il traffico voce si è fortemente ridotto per poi aumentare nuovamente nel periodo delle nuove chiusure, senza raggiungere tuttavia i valori del primo *lockdown*. Al contrario, il traffico dati, dopo un forte aumento nel primo *lockdown* e una forte riduzione in concomitanza della riapertura estiva, è tornato a crescere fortemente nel periodo da ottobre in poi, a seguito delle nuove misure restrittive. Tali andamenti, uniti ai risultati dello studio di Comscore, potrebbero indicare un maggior ricorso, rispetto al passato, alle chiamate VOIP *unmanaged* piuttosto che alle chiamate tradizionali, per quanto fortemente trainato da esigenze di lavoro (per lo *smart working*) e di istruzione (per la didattica a distanza), attività che tuttavia dovrebbero svolgersi maggiormente in presenza una volta superata l'emergenza sanitaria in corso. Chiaramente, sui risultati registrati relativamente all'aumento del traffico dati su rete fissa incide fortemente anche l'utilizzo di applicazioni che richiedono la trasmissione di un elevato quantitativo di dati, come lo *streaming* e il *gaming*, che stanno vedendo aumentare sensibilmente il numero di utenti anche come effetto della pandemia. A titolo di esempio, si noti che Netflix ha superato i 200 milioni di abbonati nel mondo, conoscendo una crescita di circa 8,5 milioni di sottoscrizioni nell'ultimo trimestre del 2020.⁵¹

⁴⁹ Comscore (<https://www.comscore.com/ita/>) è una società globale specializzata nelle attività di pianificazione, gestione e valutazione delle campagne mediatiche su diverse piattaforme, che attraverso misurazioni e competenze di *data science* genera dati sui comportamenti multischermo.


⁵⁰ Un riepilogo dei risultati dello studio è consultabile anche *online* attraverso piattaforme di informazione specialistiche, come ad esempio sul *Corriere Comunicazioni* al seguente indirizzo: <https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/gli-italiani-sempre-piu-tempo-online-la-pandemia-testa-dariete-ma-e-ancora-fuori-unampia-fetta/>.

⁵¹ Oltre Netflix, ci sono molte altre piattaforme di *streaming*, come Prime Video (accessibile agli utenti abbonati al servizio Prime di Amazon), Disney+ (che in un anno ha raggiunto 87 milioni di abbonati) e AppleTV. Si tenga anche presente della crescita di utenti della piattaforma SKY che utilizzano la rete in fibra piuttosto che il digitale terrestre o il satellite per usufruire dei contenuti compresi nell'abbonamento.

148. Sono quindi sempre maggiormente diffusi gli strumenti adeguati a effettuare chiamate VOIP di tipo *unmanaged* (*computer, smartphone e tablet*) e risulta una sempre maggiore propensione degli utenti all'utilizzo dei *social network* e delle piattaforme che consentono di effettuare chiamate VOIP *unmanaged*. Gli utenti, in ogni caso, utilizzano i *social network* principalmente per scambiare messaggi o per condividere contenuti audio e video, mentre l'utilizzo delle chiamate VOIP *unmanaged* non sembra essere ancora tra le attività principali svolte *online*. È possibile, infatti, che, per quanto sia aumentata la consapevolezza degli utenti nell'utilizzo di queste piattaforme, l'elevato ricorso alle chiamate VOIP *unmanaged* registrato nei periodi di *lockdown* non sia indicativo di un radicale cambiamento delle abitudini degli utenti.

149. Queste conclusioni sembrano trovare conferma nei dati Eurostat relativi alla percentuale di popolazione che accede a Internet, suddivisi per tipologia di attività. La figura seguente mostra che nel 2019 in Italia (in arancione) circa il 49% degli utenti ha utilizzato Internet per effettuare chiamate o video chiamate, leggermente al di sotto della media europea su 28 nazioni del 52% (in verde). Nonostante la forte crescita riscontrata rispetto al 2018, nel 2019 l'Italia si posizionava comunque tra i paesi con il minor utilizzo di Internet per traffico telefonico, sintomo della propensione relativamente bassa nel nostro paese, rispetto al resto dell'Europa, a effettuare chiamate usando Internet.

Figura 13 - Percentuali di utenti che hanno usato Internet per chiamate o video chiamate nel 2019




Fonte: Eurostat

150. Resta infine ancora rilevante la percentuale di persone con età maggiore o uguale a 6 anni che non utilizzano Internet, pari, secondo i dati Istat riferiti al 2019, al 29,6% della popolazione di età pari almeno a 6 anni, ovvero circa 17 milioni di italiani. Va evidenziato al riguardo che ancora oggi una percentuale rilevante di persone non è in

grado di accedere a Internet. I dati Istat mostrano che il 23,9% delle famiglie non dispone di un accesso a Internet, principalmente (56,4%) perché nessun membro è in grado di usare Internet. Nella figura seguente sono riportate le motivazioni della mancata disponibilità di un accesso Internet.

Figura 14 - Motivazioni per la mancata disponibilità di un accesso Internet (%)



Fonte: Istat

151. Per effetto della pandemia da COVID-19, è aumentato il numero di utenti che accedono a Internet. In particolare, sempre i dati del report di Comscore riferiti a dicembre 2020 hanno evidenziato che circa 40,6 milioni di italiani hanno navigato in rete, raggiungendo così una penetrazione del 73% sulla popolazione maggiorenne e facendo registrare una crescita di 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

152. In conclusione, in termini di accessibilità a Internet per chiamate VOIP *unmanaged* residua ancora un *gap* rispetto al telefono tradizionale che potrebbe essere ridotto nel corso del presente ciclo regolamentare ma probabilmente non annullato.

Condizioni economiche

153. Con riferimento alle condizioni economiche, non si ritiene che siano intervenuti cambiamenti rispetto alla precedente analisi di mercato. Si richiamano, in ogni caso, per completezza le considerazioni espresse in quella sede.

154. Le chiamate VOIP *unmanaged* possono essere effettuate sia quando chiamante e chiamato utilizzano lo stesso applicativo sia quando – seppur in maniera limitata – il chiamante utilizza un applicativo fornito da un OTT mentre il chiamato è un utente di rete fissa o mobile tradizionale.

155. Nel primo caso, la chiamata è gratuita, ovvero l'OTT non prevede alcuna tariffazione per il servizio, e avviene tramite indirizzamento di tipo ALIAS. La chiamata

risulta gratuita indipendentemente dalla destinazione, nazionale o internazionale, e dalla durata, trattandosi di traffico IP scambiato tra terminali. L'unico costo sostenuto dal cliente chiamante è quello dell'accesso a banda larga e dipende dalla tariffazione prevista nel contratto di accesso. La maggior parte dei piani tariffari di rete fissa prevede l'offerta congiunta in *bundle* del traffico voce con altri servizi, tra cui la connettività a Internet di tipo *broadband* con, nella maggior parte dei casi, traffico dati illimitato⁵². Pertanto, in caso di tariffa *flat* con traffico dati illimitato⁵³, la chiamata VOIP *unmanaged* risulta completamente gratuita⁵⁴.

156. Nel caso di chiamata diretta verso clienti tradizionali, invece, è previsto l'acquisto di un credito da parte del chiamante da spendere per effettuare le chiamate; per tale ragione, questa modalità risulta in generale poco diffusa, dal momento che viene meno la gratuità delle chiamate che costituisce una delle caratteristiche di maggior attrattiva per i clienti finali.

157. Si osserva, al riguardo, che molte proposte commerciali praticate dagli operatori di comunicazioni elettroniche tradizionali prevedono la fornitura di un traffico voce illimitato per tutte le direttrici nazionali, indipendentemente se diretto verso rete fissa o mobile⁵⁵, a fronte di un canone mensile fisso. Esistono piani che prevedono la tariffazione a consumo del traffico telefonico, con scatto alla risposta e/o tariffazione minutaria. La tipologia di offerte con traffico voce illimitato presenta caratteristiche analoghe a quelle delle chiamate VOIP *unmanaged*, dal momento che le chiamate sono percepite come gratuite dal cliente finale. Al contrario, i piani tariffari con tariffazione a consumo perdono questa analogia relativa alle condizioni economiche. In ogni caso, considerata anche la diffusione sempre maggiore dei piani con traffico voce illimitato, non si riscontrano, da un punto di vista delle condizioni economiche, differenze significative, soprattutto nel caso di traffico nazionale tra servizi di telefonia tradizionale e servizi di tipo VOIP *unmanaged*, indipendentemente dal fatto che la chiamata avvenga per il tramite di ALIAS. Differenti potrebbero essere, viceversa, le caratteristiche nel caso

⁵² Le offerte di rete fissa possono includere anche altri servizi, come ad esempio i contenuti audiovisivi, oppure la fornitura del *modem*.

⁵³ Con il termine *flat* si intendono le offerte che prevedono un traffico illimitato a fronte di un canone, generalmente mensile, corrisposto dal cliente all'operatore di accesso.

⁵⁴ Nel caso di offerte di connettività a consumo oppure *semi-flat* (ovvero che prevedono un tetto massimo di traffico dati incluso nel canone), la tariffazione della chiamata non è più indipendente dalla sua durata. Nel primo caso, il prezzo corrisposto dall'utente all'operatore di accesso dipende dalla quantità di traffico generato che è funzione anche della durata delle chiamate effettuate in VOIP; nel secondo caso, la chiamata contribuisce al raggiungimento della soglia prevista nel contratto e, una volta superata, la tariffazione diventa a consumo.

⁵⁵ A tal riguardo, l'Autorità evidenzia che alcune offerte a traffico illimitato destinate alla clientela privata prevedono, in realtà, un tetto massimo mensile per i minuti di chiamate effettuate verso numerazioni mobili. Superata tale soglia, la tariffazione diventa a consumo. La soglia è considerata indicativa di un uso non appropriato, ovvero di un utilizzo del servizio di tipo affari piuttosto che non residenziale. Si tratta, in ogni caso, di limitazione poste per prevenire utilizzi fraudolenti delle tariffe residenziali, generalmente economicamente più convenienti delle offerte rivolte alla clientela affari.

di traffico internazionale. In tal caso la comunicazione tramite ALIAS è gratuita, differentemente dalla chiamata svolta tramite rete tradizionale che solo in alcuni casi e per alcune direttrici è inclusa nei pacchetti.

158. Il traffico voce illimitato incluso nelle offerte di rete fissa, quindi, rende meno attraenti, per i clienti finali, le chiamate VOIP *unmanaged*, dal momento che entrambi i servizi sono percepiti come gratuiti⁵⁶.

Conclusioni sulla sostituibilità tra chiamate managed e servizi VOIP unmanaged

159. In conclusione, alla luce delle considerazioni su esposte circa la disponibilità di determinati parametri qualitativi, i requisiti di servizio, l'accessibilità e le condizioni economiche, si ritiene che, per quanto ci sia un grado di sostituibilità rilevante – sebbene non completo – tra i due servizi, a fronte di un aumento delle tariffe telefoniche tradizionali una percentuale non trascurabile delle famiglie possa continuare a preferire la telefonia tradizionale sia per motivi di accessibilità, come sopra detto, sia per le garanzie di servizi accessori come le chiamate di emergenza. Non si ritiene che sussistano elementi di differenziazione di rilievo per la qualità e le condizioni economiche nell'orizzonte temporale del presente ciclo regolamentare.

2.5.2. Sostituibilità tra servizi telefonici offerti in postazione fissa e servizi offerti in postazione mobile

160. Ai fini dell'analisi di sostituibilità tra servizi telefonici offerti in postazione fissa e servizi telefonici offerti in postazione mobile, l'Autorità intende verificare se a seguito di un aumento modesto ma significativo e non transitorio del prezzo dei servizi telefonici offerti in postazione fissa una percentuale significativa della domanda migrerebbe verso servizi telefonici offerti in postazione mobile, rendendo non profittevole l'aumento di prezzo.

161. La sostituzione tra servizi telefonici in postazione fissa e servizi telefonici in postazione mobile va analizzata sotto due aspetti: *i)* se l'utente finale decida di sostituire un accesso su rete fissa con un accesso su rete mobile, dal momento che per poter usufruire dei servizi telefonici in postazione mobile l'utente finale necessita di un accesso mobile; *ii)* se l'utente, pur senza sostituire l'accesso fisso con uno mobile, decida di effettuare le chiamate vocali sull'accesso mobile piuttosto che sull'accesso fisso.

162. Nella precedente analisi di mercato, l'Autorità ha concluso che i servizi da postazione fissa e quelli da postazione mobile sono caratterizzati da una relazione di complementarità piuttosto che di sostituibilità. In particolare, in quella sede si è rilevato che non c'è una relazione di sostituibilità tra gli accessi, dal momento che gli accessi

⁵⁶ La percezione di gratuità è legata alla consapevolezza che l'utilizzo del servizio voce tradizionale o di un servizio VOIP *unmanaged* non comporta alcun aumento dei costi sostenuti dal cliente finale, dal momento che il consumo del traffico sia voce che dati è già incluso nel canone pagato dal cliente.


mobili sono risultati in riduzione mentre quelli fissi piuttosto stabili. Inoltre, da un punto di vista del traffico vocale, nonostante il traffico voce da rete fissa fosse in riduzione, si è rilevata una forte polarizzazione del traffico, ovvero gli utenti utilizzavano la rete fissa prevalentemente per effettuare chiamate dirette verso la rete fissa e la rete mobile prevalentemente per chiamate dirette verso la rete mobile.

163. L’Autorità ritiene opportuno, in questa sede, analizzare se sono intervenuti cambiamenti rispetto al precedente ciclo di analisi di mercato, aggiornando l’analisi condotta nel precedente ciclo.

164. La sostituibilità dell’accesso è stata analizzata anche nell’ultima analisi di mercato dei servizi di accesso all’ingrosso, conclusa con la delibera n. 348/19/CONS, nella quale l’Autorità ha ritenuto non sostituibili le due tipologie di accesso. Tra gli indicatori analizzati, l’Autorità ha confrontato l’andamento delle SIM *human* con quello delle linee di accesso alla rete fissa. L’analisi, focalizzata sull’orizzonte temporale 2011-2018, ha mostrato un andamento decrescente per le linee mobili e un andamento piuttosto stabile delle linee di accesso fisso. Da questi dati, non si è evinto, quindi, alcun effetto di sostituzione degli accessi.

165. Dall’aggiornamento dell’analisi con gli ultimi dati disponibili, riferiti a settembre 2020, non si evincono cambiamenti significativi rispetto a quanto evidenziato al punto precedente. Negli ultimi 4 anni, infatti, tra settembre 2016 e settembre 2020 le linee mobili di tipo *human* si sono ridotte complessivamente del 9,8%, passando da 86,3 milioni a 77,8, mentre le linee fisse sono rimaste maggiormente stabili, con una riduzione percentuale del 3,9% passando da 20,2 milioni a 19,4. Tuttavia, le linee mobili sono in costante riduzione, mentre le linee fisse presentano un andamento leggermente concavo. La figura seguente mostra l’andamento delle linee fisse e mobili.


Figura 15 - Confronto tra accessi su rete fissa e mobile tra settembre 2016 e settembre 2020



Fonte: elaborazioni dell’Autorità su dati forniti dagli operatori

166. In termini di traffico, l’Autorità intende verificare se a seguito di un aumento non transitorio del prezzo delle chiamate da rete fissa una quota rilevante del traffico si sposterebbe su rete mobile, rendendo di fatto non profittevole l’aumento del prezzo. Si rileva che il traffico originato da rete fissa è in costante riduzione e si è più che dimezzato tra il 2014 e il 2019, passando da 59,34 miliardi di minuti a 28,88 (-51,3%). Contemporaneamente, il traffico originato da rete mobile è aumentato del 10,3%. Questi effetti sono in corso da diversi anni, tanto che nel 2019 il traffico da rete fissa costituisce solo il 13,6% del traffico voce totale (fisso e mobile), a fronte del 26,4% del 2014.


Figura 16 - Traffico voce originato da rete fissa e mobile in miliardi di minuti (2014-2019)



Fonte: elaborazione dell’Autorità su dati forniti dagli operatori


167. Per quanto concerne la polarizzazione, l’Autorità ha aggiornato l’analisi delle percentuali di traffico per direttrice su rete fissa e mobile, riportate nelle figure seguenti, dalle quali risulta che nel 2019 il traffico – sia da rete fissa che da rete mobile – risulta ancora polarizzato.

Figura 17 - Traffico originato da rete fissa per direttrice



Fonte: elaborazione dell'Autorità su dati forniti dagli operatori

Figura 18 - Traffico originato da rete mobile per direttrice



Fonte: elaborazione dell'Autorità su dati forniti dagli operatori

168. In particolare, la Figura 17 mostra che il traffico voce originato da rete fissa è diretto principalmente verso la rete fissa, anche se con una percentuale in riduzione che passa dall'80,4% del 2014 al 68,9% del 2019. La Figura 18 mostra, invece, che la

polarizzazione del traffico originato da rete mobile è maggiormente stabile e si sta leggermente consolidando, passando dall'83% del 2014 all'85,8% del 2019.

169. Le figure precedenti mostrano, quindi, una polarizzazione meno decisa del traffico originato da rete fissa rispetto a quello originato da rete mobile.


170. Gli effetti su evidenziati sono frutto delle abitudini degli utenti piuttosto che di differenti strategie commerciali degli operatori. Al riguardo, si evidenzia che sono ormai diffuse, sia su rete fissa che su rete mobile, le offerte con incluso traffico voce illimitato verso tutte le direttrici (fisse e mobili) nazionali a fronte di un canone mensile fisso. Anche in caso di tariffazione a consumo, sono frequenti i piani tariffari che prevedono la stessa tariffazione per entrambe le direttrici. Pertanto, il maggiore utilizzo degli accessi mobili e la netta polarizzazione del traffico mobile non sono frutto di una tariffazione differenziata per direttrice.

171. Inoltre, la qualità delle chiamate da rete mobile, per quanto soffra dei tipici problemi legati alla mobilità (come interferenze e buchi di campo), è ormai molto elevata, anche in considerazione dell'utilizzo di innovativi standard di codifica voce basati su tecnologia IP (VOLTE). Si può affermare che, per quanto l'affidabilità di una rete fissa sia superiore, in presenza di adeguata copertura mobile la qualità di una chiamata mobile sia analoga a quella di una chiamata fissa. Al riguardo, va evidenziato che in termini di copertura esistono zone in cui la ricezione del segnale mobile è piuttosto debole e la qualità delle chiamate risulta scadente. Questo spesso dipende dall'orografia del territorio, laddove alcuni comuni – soprattutto montani – risultano coperti dal segnale radiomobile, ma lamentano problemi di ricezione del segnale⁵⁷. In questi casi, il servizio di telefonia fissa non è sostituibile con un servizio mobile.

172. Il traffico dati, contrariamente a quanto evidenziato per il traffico voce, si presenta crescente su entrambe le reti e concentrato prevalentemente su rete fissa, tanto che ancora nel 2019 il traffico dati su rete fissa rappresenta il 90% del totale fisso e mobile, come mostrato dalla figura seguente. La figura mostra che la percentuale di traffico dati nazionale su rete fissa è stabilmente intorno al 90% negli ultimi 6 anni, tanto da rappresentare una consolidata scelta dei consumatori.

⁵⁷ UNCEM, l'Unione nazionale dei comuni montani, ha stilato a inizio ottobre 2019 una lista di 1200 comuni, per lo più montani, in cui è stato riscontrato un livello scadente della qualità del segnale radiomobile, per l'assenza di uno o più operatori o per la completa assenza di segnale. Si tratta, in molti casi, di comuni serviti, ovvero afferenti a porzioni di territorio sotto copertura degli impianti radiomobili, nei quali, tuttavia, a causa di particolari condizioni orografiche – quali, a titolo di esempio, vicinanza di rilievi montuosi – si presentano severi problemi di propagazione del segnale radiomobile che causano la scadente qualità del servizio radiomobile.


Figura 19 - Traffico dati in petabytes su reti fisse e mobili (2014-2019)



Fonte: elaborazione dell'Autorità su dati forniti dagli operatori

173. Come riportato dalla figura seguente, i ricavi da rete fissa presentano un leggero aumento dal 2016 dopo una lieve riduzione nei primi 2 anni; complessivamente, tuttavia, il valore dei ricavi da rete fissa è piuttosto stabile. I ricavi da rete mobile, invece, dopo una certa stabilità tra il 2014 e il 2017 si sono ridotti negli ultimi due anni, con una variazione del 15%, tanto da risultare inferiori ai ricavi da rete fissa. L'andamento dei ricavi da rete mobile conferma il *trend* di Figura 15 sul numero di accessi fissi e mobili in cui si osserva una riduzione di quelli mobili e la stabilità di quelli fissi.

Figura 20 - Ricavi *retail* su rete fissa e mobile in miliardi di euro (2014-2019)



Fonte: elaborazione dell'Autorità su dati forniti dagli operatori

174. Al fine di integrare i dati quantitativi sul tema della pressione competitiva del servizio mobile sul fisso, l’Autorità, nell’analisi di cui alla delibera n. 62/19/CIR, si è servita del confronto dei propri risultati con gli esiti dello studio austriaco di Briglauer, Schwarz & Zulehner (2011)⁵⁸, illustrato nell’allegato B alla citata delibera. Si richiama che tale studio, utilizzando serie storiche di dati riferiti all’arco temporale 2002-2007, ha esaminato empiricamente, mediante strumenti econometrici e utilizzando il concetto di elasticità della domanda, l’estensione della pressione competitiva “intermodale” (competizione tra rete fissa e mobile) sui servizi al dettaglio destinati all’utenza residenziale, che rappresenta, come già detto, l’utenza di riferimento dell’obbligo di servizio universale.

175. Misurando l’elasticità propria dei servizi di accesso e dei servizi di chiamate nazionali da rete fissa (*own price - fixed*) rispetto al prezzo e l’elasticità incrociata (*cross price – to mobile*) di questi con i servizi mobili lo studio citato giunge a conclusioni molto chiare⁵⁹.

176. I risultati sono esposti distintamente in funzione dei due metodi di calcolo utilizzati, ovvero OLS⁶⁰ e 2SLS⁶¹. Una misura è riportata nella tabella 22 di cui all’allegato B alla delibera n. 62/19/CIR laddove si quantifica, sulla base dei dati raccolti nel periodo

⁵⁸ Cfr. “*Is Fixed-Mobile Substitution Strong Enough to De-Regulate Fixed Voice Telephony? Evidence from the Austrian Markets*” di Wolfgang Briglauer, Anton Schwarz, Christine Zulehner del 2009.

⁵⁹ L’*elasticità propria*, si ricorda, misura la reattività della quantità domandata dei servizi venduti dall’operatore di rete fissa al variare del prezzo dei medesimi servizi ed è espressa dalla formula:

$$\varepsilon_{Q_i P_i} = \frac{\Delta\% \text{ della quantità domandata}}{\Delta\% \text{ del prezzo del bene}}$$

Pertanto, in funzione della variazione percentuale della quantità domandata rispetto alla variazione percentuale del prezzo, la domanda può essere:

- Elastica: $\varepsilon_{Q_i P_i} < -1$ ovvero una diminuzione di prezzo del servizio fa aumentare la quantità venduta in misura più che proporzionale;
- Inelastica: $-1 < \varepsilon_{Q_i P_i} < 0$ ovvero una diminuzione di prezzo del servizio ha un effetto contenuto sulla quantità venduta;
- Elasticità unitaria: $\varepsilon_{Q_i P_i} = -1$ ovvero una diminuzione di prezzo del servizio fa aumentare la quantità venduta in maniera equivalente.

L’*elasticità incrociata* misura la reattività della quantità domandata dei servizi venduti dall’operatore di rete fissa al variare del prezzo dei servizi del bene sostitutivo (servizi su rete mobile).

$$\varepsilon_{Q_i P_j} = \frac{\Delta\% \text{ della quantità domandata bene } i}{\Delta\% \text{ del prezzo del bene } j}$$

- Beni sostituti: $\varepsilon_{Q_i P_j} > 0$
- Beni complementari: $\varepsilon_{Q_i P_j} < 0$

⁶⁰ Cosiddetto metodo dei minimi quadrati – *Ordinary Least Square*.

⁶¹ Cosiddetto metodo dei minimi quadrati a due stadi – *Two Stages Least Square*.

2002-2007, il valore dell'elasticità incrociata positiva e con valori anche dell'ordine di 0,5, relativa alla componente di traffico voce e dati.

177. Lo stesso studio evidenzia l'assenza di elasticità sul canone di accesso, a conferma del fatto che l'interdipendenza riguarda, in misura rilevante, il traffico telefonico in relazione al quale il consumatore residenziale, a fronte di un aumento del prezzo del fisso, è disposto a utilizzare il servizio mobile.

178. In aggiunta, gli studi effettuati dalla società di consulenza "*the BRATTLE group*", per conto di TIM, misurano due valori medi di elasticità incrociata del traffico telefonico. I risultati per il periodo 2004-2007 dimostrano un elevato grado di sostituibilità di traffico fisso-mobile, con una stima dell'elasticità incrociata di lungo periodo positiva e significativa, pari a **0,75**. Il parametro stimato indica che a una riduzione di un punto percentuale del prezzo unitario del traffico su rete mobile corrisponde una diminuzione del traffico su rete fissa dello 0,75%.

179. Gli studi citati dimostrano un'elevata, seppur non completa, elasticità incrociata della domanda rispetto al traffico, sinonimo di un elevato grado di sostituibilità tra i servizi voce su rete fissa e mobile per gli utenti residenziali.

180. Un minor grado di sostituibilità è invece riscontrabile nel segmento affari, che, come ricordato in precedenza, costituisce l'utenza *retail* di riferimento della presente analisi di mercato congiuntamente all'utenza residenziale. L'utente affari, rispetto a quello residenziale, è meno propenso a cambiare il traffico da rete fissa con il traffico da rete mobile per motivazioni principalmente economiche. Infatti, le utenze affari di rete fissa sono fornite a tutti i dipendenti dal proprio datore di lavoro, che tipicamente non dota i propri dipendenti anche di un'utenza mobile aziendale. Viene, quindi, meno il presupposto per la sostituibilità tra il traffico fisso e il traffico mobile per la clientela affari.

181. Relativamente alle condizioni economiche si evidenzia quanto segue. La tabella seguente mostra un elenco di alcune offerte presenti sul mercato residenziale, con un *focus* sulla quantità di traffico voce e dati incluso. Ai fini di rendere confrontabili le offerte, i prezzi sono stati normalizzati su un periodo di 24 mesi, preso come riferimento, in modo da tenere conto dei canoni, dei contributi *una tantum* e degli eventuali periodi promozionali. In verde sono evidenziate le offerte di rete fissa e in azzurro quelle di rete mobile.

Tabella 3 - Offerte al dettaglio fisse e mobili

Operatore	Nome dell'offerta	Prezzo normalizzato su 24 mesi	Tecnologia di accesso	Minuti illimitati verso fisso e mobili nazionali	GB inclusi
Wind Tre	Cube medium	9	LTE / 4G	NO	60
Wind Tre	Giga International	10	LTE / 4G	NO	40
Wind Tre	Cube large	13	LTE / 4G	NO	100
Wind Tre	Medium	13	LTE / 4G	SI	20
Wind Tre	Large	15	LTE / 4G	SI	40
Wind Tre	Smart Pack 100	17	LTE / 4G	SI	100
Wind Tre	Xlarge	17	LTE / 4G	SI	60
TIM	TIM Advance 4,5G	20	LTE / 4G	SI	40
Vodafone	Red	22	5G	SI	40
TIM	Tim Super FWA	25	FTTX	SI	Illimitati
TIM	Tim Super Fibra	27	FTTX	SI	Illimitati
TIM	Time FWA Ricaricabile	28	FWA	NO	Illimitati
Wind Tre	Super Fibra	29	FTTX	SI	Illimitati
TIM	Tim Super	30	FTTX	SI	Illimitati
Vodafone	Fibra	30	FTTX	SI	Illimitati
TIM	Tim Advance 5G	30	5G	SI	50
Wind Tre	Unlimited	30	5G	SI	Illimitati
Wind Tre	Super Fibra Top WIFI	31	FTTX	SI	Illimitati
Vodafone	Infinito	31	5G	SI	Illimitati
Vodafone	Fibra	33	FTTX	SI	Illimitati
Fastweb	FastWeb Casa	33	FTTX	SI	Illimitati
Fastweb	Fastweb casa E-learning pack	33	FTTX	SI	Illimitati
Fastweb	FastWeb Casa Smartworking pack	33	FTTX	SI	Illimitati
Fastweb	Senior Pack	33	FTTX	SI	Illimitati
Vodafone	Infinito Gold Edition	35	5G	SI	Illimitati
TIM	Tim Super WIFI	36	FTTX	SI	Illimitati
TIM	Tim Advance 5G	40	5G	SI	50
Wind Tre	Super Fibra Top WIFI	41	FTTX	SI	Illimitati
Fastweb	Fastweb Casa + Mobile	44	FTTX	SI	Illimitati
TIM	Tim Flexy	46	FTTX	NO	Illimitati
TIM	Tim Super WIFI TV	50	FTTX	SI	Illimitati
Vodafone	Infinito Black Edition	50	5G	SI	Illimitati

Fonte: ricerca sui siti web degli operatori, aggiornata a marzo 2021

182. La tabella evidenzia un costo medio mensile delle offerte mobili evidentemente più basso ma non prevedono traffico dati illimitato.

183. In conclusione, le analisi riportate mostrano che gli accessi da postazione fissa e mobile sono percepiti complementari, dal momento che gli utenti finali non

rinunciano ai primi in favore dei secondi. Per quanto riguarda il traffico telefonico, invece, gli studi di elasticità dimostrano che un aumento del prezzo del servizio di traffico voce su rete fissa con molta probabilità porterebbe molti clienti a utilizzare, da casa, il cellulare e viceversa. Le evidenze sui prezzi al dettaglio mostrate in Tabella 3 rafforzano quanto appena evidenziato.

184. Resta inteso che ai fini della sostituibilità è necessaria un'ottima ricezione del segnale radiomobile, ma la copertura mobile, per quanto abbia raggiunto elevati valori in termini sia di popolazione che di territorio, non è omogenea in tutto il Paese a causa dell'eterogeneità del territorio italiano. Pertanto, una parte della popolazione, soprattutto nelle aree rurali o di montagna che sono maggiormente soggette a problemi di propagazione, dovrà comunque ricorrere a un accesso fisso e al traffico da rete fissa, a causa della qualità delle chiamate da rete mobile nettamente inferiore a quella delle chiamate da rete fissa.

185. In conclusione, le analisi riportate mostrano che gli accessi da postazione fissa e mobile sono percepiti, per il traffico telefonico, in presenza di copertura e segnale adeguato, sostitutivi, ma complementari per l'accesso. Per quanto riguarda il traffico dati rileva la sempre crescente diffusione di servizi che richiedono elevate garanzie della qualità del collegamento, in particolare in termini di banda, latenza e di probabilità di perdita di pacchetti, quali lo *streaming* video (soprattutto con riferimento agli eventi in diretta) e il *gaming*. Gli stringenti requisiti di qualità di questi servizi comportano una loro maggiore fruizione da rete fissa piuttosto che da rete mobile, laddove, in molti casi, i *device* mobili sono utilizzati sotto copertura Wi-Fi pubblica o privata.

186. Per tutto quanto premesso non è possibile considerare come sostituibili i servizi telefonici su rete fissa e mobile.

2.5.3. Sostituibilità tra servizi di chiamata verso numerazioni geografiche attestata su postazione fissa e servizi di tipo *home zone*

187. Alla luce delle indicazioni della Commissione, l'Autorità ritiene opportuno valutare il grado di sostituibilità tra le chiamate dirette verso numerazioni geografiche attestata su postazione fissa e chiamate dirette verso servizi di tipo *home zone*. Nel seguito, considerata la rilevanza, si farà riferimento, a servizi offerti su frequenze mobili, ad esempio a 2,6 GHz, con architetture FWA (*Fixed Wireless Access*) e, per la *home zone*, alla cella coperta da una BTS FWA.

188. Alcuni operatori di rete mobile e fissa praticano offerte di consegna del traffico telefonico su accessi radiomobili con numerazione geografica attraverso la rete di accesso FWA. L'architettura di accesso FWA si compone di un collegamento in fibra ottica e/o attraverso un altro mezzo di *backhauling* per raggiungere una stazione radio base a cui sono collegati i terminali d'utente mediante l'utilizzo di un determinato intervallo di frequenze radio. Le architetture FWA si differenziano in funzione della banda di frequenza utilizzata e della tecnologia trasmissiva (es, LTE, LTE Advanced, 5G o, in alcuni casi, soluzioni proprietarie). Tali varianti ne influenzano fortemente le

caratteristiche propagative, la velocità trasmissiva, solo in alcuni casi a banda ultra-larga, la latenza.

189. Dal punto di vista dell'utente finale, il servizio offerto è sostituibile a un servizio di consegna della chiamata su postazione fissa, dal momento che l'utente può ricevere telefonate dirette verso il proprio numero geografico solo all'interno della cella di riferimento e nel caso di spostamento ad altra cella la chiamata viene bloccata. Inoltre, la qualità del servizio FWA non è, di norma, dissimile a quella di un servizio offerto su postazione fissa, proprio perché la chiamata non avviene in mobilità e gli operatori possono destinare determinate risorse per garantire una qualità del servizio superiore a quella garantita a un utente radiomobile. Potrebbe accadere, tuttavia, che la qualità sia scadente nel caso in cui l'abitazione si trovasse al di fuori della copertura radiomobile o in corrispondenza di una zona con scarsa qualità del segnale radiomobile.

190. In considerazione delle caratteristiche di cui sopra e dello sviluppo che queste offerte stanno avendo negli ultimi anni, l'Autorità con la delibera n. 348/19/CONS ha incluso le offerte su accessi FWA nel mercato dell'accesso all'ingrosso. Si rimanda a quella delibera per ulteriori dettagli.

191. Alla luce delle considerazioni su esposte, l'Autorità ritiene che le chiamate *home zone*, ovvero quelle realizzate tramite accessi fissi su infrastruttura radiomobile (FWA), siano sostituibili con le chiamate realizzate tramite accessi fissi su infrastruttura fissa.

192. Queste conclusioni sono coerenti con quanto stabilito dalla Commissione europea con il regolamento delegato, nel quale è stato chiarito che ai fini dell'applicazione della tariffa unica fissa o mobile rileva la tipologia (fisso o mobile) di numero di telefono del chiamato. Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'eurotariffa la terminazione su numerazioni fisse fornita attraverso reti mobili è inclusa nel servizio di terminazione fissa.

2.5.4. Soggetti attivi dal lato della domanda e dell'offerta di servizi wholesale di interconnessione

Mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

193. I soggetti attivi dal lato della domanda di mercato sono gli operatori che vendono ai propri clienti finali servizi di traffico telefonico in postazione fissa verso qualsiasi destinazione (nazionale e internazionale), ma che non dispongono di una propria infrastruttura di accesso proprietaria (in rame, fibra ottica o di tipo FWA) o acquisita all'ingrosso (attraverso i servizi di ULL, SLU, VULA e *bitstream*). I servizi in questione consentono a tali operatori di raccogliere, in un punto d'interconnessione, il traffico telefonico generato dai propri clienti finali che sono attestati sull'infrastruttura di accesso di un altro operatore. Attualmente, nelle more del completamento della migrazione all'interconnessione in tecnologia IP, tali soggetti ricorrono alle tecnologie trasmissive TDM e *VOIP managed*.

194. I soggetti attivi dal lato dell'offerta di mercato sono gli operatori che dispongono di un'infrastruttura di accesso, in rame, fibra ottica o di tipo *fixed-wireless*, sia essa di proprietà o affittata da altri operatori, e che raccolgono il traffico originato da clienti attestati sulla propria infrastruttura e lo rilasciano, mediante una rete di trasporto dalla centrale locale a una centrale di commutazione, in un punto d'interconnessione.

195. Si evidenzia che i soggetti attivi dal lato dell'offerta, anche nel caso in cui ricorrano all'acquisto di servizi di accesso all'ingrosso, dispongono del controllo della rete di accesso, ossia sono in grado di garantire la qualità dei servizi offerti al cliente finale. In linea di principio, anche i *provider* OTT potrebbero raccogliere in tecnica VOIP *unmanaged* il traffico destinato a una numerazione nazionale o internazionale, sia essa fissa o mobile, e originato da propri clienti⁶² su un collegamento di accesso a banda larga su rete fissa fornito da un operatore di comunicazioni elettroniche. In tal caso, tuttavia, l'operatore di accesso non contribuirebbe operativamente alla raccolta del traffico telefonico e l'instradamento avverrebbe per il tramite del protocollo IP fino a un punto d'interconnessione con un'altra rete, mentre i *provider* OTT non sarebbe in grado di controllare e garantire la qualità del servizio di raccolta offerto.

Mercato dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

196. I soggetti attivi dal lato della domanda di mercato sono gli operatori, nazionali o internazionali, di rete fissa o mobile, che offrono ai propri clienti finali servizi di traffico telefonico diretto verso numerazioni del PNN assegnate ad altri operatori nazionali di rete fissa. Tali operatori acquistano il servizio di terminazione dagli operatori titolari (cioè cui sono stati attribuiti i diritti d'uso) dei numeri chiamati.

197. I soggetti attivi dal lato dell'offerta di mercato sono gli operatori cui sono stati attribuiti i diritti d'uso di numerazioni geografiche del PNN assegnate a propri clienti finali attestati su accessi – in rame, fibra ottica o di tipo *fixed-wireless* – di proprietà o acquistati all'ingrosso.

198. Analogamente a quanto visto per il mercato della raccolta, in linea di principio anche gli OTT potrebbero terminare il traffico verso clienti dotati di un accesso a banda larga su rete fissa fornito da un operatore di comunicazioni elettroniche. In tal caso la terminazione avverrebbe mediante l'associazione tra il numero del PNN assegnato dall'OTT al proprio cliente e il suo indirizzo IP.

2.6. Definizione merceologica dei mercati dei servizi all'ingrosso

199. Nel presente paragrafo, l'Autorità verifica se – nel periodo di tempo intercorso dalla precedente analisi di mercato – siano intervenuti cambiamenti di carattere

⁶² In linea di principio, gli OTT possono anche assegnare delle numerazioni ai propri clienti.

economico e/o tecnico tali da rendere superate le definizioni dei mercati rilevanti dei servizi di raccolta e terminazione fornite nella delibera n. 425/16/CONS.

2.6.1. Il mercato del prodotto dei servizi di raccolta secondo gli orientamenti della delibera n. 151/21/CONS

200. Come premesso nel paragrafo 2.3, i servizi di raccolta consentono a un operatore di raccogliere le chiamate dei propri clienti dirette verso qualsiasi numerazione, geografica e non geografica, incluse quelle destinate ai terminali mobili.

201. Come descritto in precedenza e tenuto conto della caratterizzazione dei corrispondenti mercati al dettaglio all'interno dei quali non sono stati inclusi i servizi VOIP *unmanaged* né i servizi mobili, il servizio di raccolta delle chiamate di un cliente finale può essere fornito, a terzi, esclusivamente dall'operatore che fornisce al cliente l'accesso alla rete telefonica fissa. L'operatore di accesso che fornisce anche servizi di traffico telefonico ai propri clienti finali autoproduce il servizio di raccolta.

202. Un operatore che non fornisce al cliente servizi di accesso alla rete telefonica fissa può fornire servizi di traffico telefonico in accesso indiretto acquistando il servizio di raccolta del traffico dall'operatore proprietario dell'infrastruttura cui è attestato l'utente finale. Si ribadisce che il servizio di raccolta in senso stretto comprende il trasporto della chiamata fino al primo punto d'interconnessione utile al fine della consegna della chiamata. Nel caso in cui l'operatore che acquista il servizio di raccolta non è interconnesso al primo punto d'interconnessione utile al fine della consegna della chiamata, il servizio di raccolta può essere acquistato in *bundle* con un servizio di transito.

203. Ai fini della definizione merceologica del mercato, nella precedente analisi di mercato, l'Autorità ha valutato la sussistenza di relazioni di: *i*) sostituibilità tra servizi di raccolta delle chiamate indirizzate verso direttrici differenti (locale, nazionale, internazionale, Internet *dial-up*, verso numerazione geografica e non geografica o mobile); *ii*) sostituibilità tra servizi di raccolta delle chiamate originate da clienti residenziali e non residenziali; *iii*) sostituibilità tra servizi di raccolta delle chiamate originate da linee private e da postazioni telefoniche pubbliche fisse; *iv*) sostituibilità tra servizi di raccolta delle chiamate originate su accessi POTS/ISDN e su accessi VOIP di tipo *managed* in decade zero. In esito alle analisi condotte, l'Autorità ha individuato un unico mercato della raccolta all'ingrosso delle chiamate verso tutte le direttrici cui le chiamate sono indirizzate (locale, nazionale, internazionale, Internet *dial-up*, verso numerazione geografica e non geografica o mobile), per le diverse tipologie di clientela servita (residenziale o non residenziale), per le diverse tipologie di postazioni telefoniche (pubbliche e private) e per le diverse tecnologie di accesso (POTS/ISDN e VOIP *managed*).

204. Come detto in precedenza, il processo di migrazione alla tecnologia IP per l'interconnessione tra le reti non è ancora completato, per quanto abbia raggiunto un livello molto elevato. Tuttavia, come anche rilevato nella precedente analisi di mercato, la disponibilità di interfacce d'interconnessione TDM e IP non influenza l'analisi del

prodotto precedentemente svolta. Si rimanda alla precedente analisi di mercato per un'analisi dettagliata su questo punto.

205. Non essendo intervenuti cambiamenti significativi rispetto a quanto riscontrato nel precedente ciclo di analisi di mercato e considerato che, come evidenziato in precedenza, non ci sono servizi al dettaglio (quali le chiamate VOIP *unmanaged* fornite dagli OTT o le chiamate da postazione mobile) in grado di determinare vincoli indiretti tali da influenzare la definizione del mercato della raccolta, l'Autorità conferma quanto stabilito nella delibera n. 425/16/CONS, ossia individua un unico mercato della raccolta all'ingrosso delle chiamate verso tutte le direttrici cui le chiamate sono indirizzate (locale, nazionale, internazionale, Internet *dial-up*, verso numerazione geografica e non geografica, per le quali si applica il modello di raccolta, o mobile), per le diverse tipologie di clientela servita (residenziale o non residenziale), per le diverse tipologie di postazioni telefoniche (pubbliche e private) e per le diverse modalità di accesso fisso (POTS/ISDN e VOIP *managed*), indipendentemente dall'interfaccia di consegna.

Conclusioni sulla definizione del mercato del servizio di raccolta all'ingrosso

206. Alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, l'Autorità individua un unico mercato della raccolta all'ingrosso delle chiamate verso tutte le direttrici (locale, nazionale, internazionale, Internet *dial-up*, verso numerazione geografica e non geografica o mobile), per le diverse tipologie di clientela servita (residenziale o non residenziale) e per le diverse tipologie di postazioni telefoniche (pubbliche e private), che include gli accessi in tecnologia POTS/ISDN e VOIP *managed* in decade zero.

2.6.2. Il mercato del prodotto dei servizi di terminazione secondo gli orientamenti della delibera n. 151/21/CONS

207. Nelle comunicazioni tra abbonati a reti diverse, la terminazione è il servizio che consente il trasporto della chiamata dal punto d'interconnessione con un'altra rete fino all'utente destinatario della chiamata (questo può essere un cliente finale o una postazione fissa a cui è assegnata una numerazione non geografica per la fornitura di specifici servizi previsti dal piano nazionale di numerazione). I servizi di terminazione, quindi, consentono a un operatore nazionale o internazionale, di rete fissa o mobile, di terminare le chiamate effettuate dai propri clienti e dirette verso i clienti di altri operatori.

208. Analogamente a quanto rappresentato in relazione al servizio di raccolta, nelle more del completamento della migrazione da TDM a IP, l'operatore a cui ci si interconnette per completare la chiamata dei propri clienti può offrire un'interfaccia NNI in tecnologia TDM o IP. Si ritiene che i due prodotti siano sostituibili, come rilevato nella precedente analisi di mercato alla quale si rimanda per le valutazioni di dettaglio.

209. Nel presente provvedimento, non essendo intervenuti cambiamenti significativi rispetto a quanto riscontrato nella precedente analisi di mercato, l'Autorità,

analogamente a quanto già evidenziato con riferimento al mercato dei servizi di raccolta, non ritiene necessario procedere all'analisi delle sostituibilità tra i servizi: *i*) di terminazione delle chiamate telefoniche su rete fissa nazionale e di terminazione del traffico Internet in modalità *dial-up*; *ii*) di terminazione delle chiamate telefoniche su rete fissa nazionale e di terminazione delle chiamate su rete fissa internazionale; *iii*) di terminazione delle chiamate telefoniche su rete fissa nazionale originate da rete fissa e originate da rete mobile; *iv*) di terminazione delle chiamate telefoniche in relazione alle singole reti e/o ai singoli punti terminali; *v*) di terminazione delle chiamate telefoniche su accessi POTS/ISDN e su accessi VOIP *managed* in decade zero; *vi*) di terminazione per chiamate dirette verso numerazioni geografiche e verso numerazioni non geografiche per le quali si applica il modello di terminazione (numeri di emergenza e decade 701). Per tali servizi, si confermano i risultati della precedente analisi di mercato conclusa con la delibera n. 425/16/CONS e si osserva che tali conclusioni valgono indipendentemente dall'interfaccia di consegna del traffico, TDM o IP.

210. Dal lato dell'offerta si osserva che, in seguito a un aumento modesto, significativo e non transitorio del prezzo del servizio di terminazione voce su rete fissa, nessun operatore non attivo sul mercato potrebbe entrare nel mercato e offrire un servizio di terminazione equivalente a quello offerto dall'operatore di destinazione (ossia consegnare la chiamata all'utente dell'operatore di destinazione). Quest'ultimo è, infatti, l'unico in grado di consegnare la chiamata a un determinato utente della sua rete, dal momento che è l'unico assegnatario del numero E.164 e che sono stati esclusi i servizi VOIP *unmanaged*.

211. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, un'applicazione rigorosa dell'analisi di sostituibilità condurrebbe, tanto dal lato della domanda quanto da quello dell'offerta, alla definizione di un mercato rilevante per ciascun utente di rete fissa. Tuttavia, le condizioni concorrenziali riscontrabili nell'offerta dei servizi di terminazione voce su rete fissa non giustificerebbero questa conclusione, dal momento che ciascun operatore di rete fissa pratica le medesime condizioni per terminare le chiamate su tutti gli utenti attestati alla propria rete. Pertanto, appare ragionevole considerare l'insieme dei servizi di terminazione offerti per completare le chiamate su tutti gli utenti di una rete fissa come appartenenti a un unico mercato.

Conclusioni sulla definizione del mercato del servizio di terminazione all'ingrosso

212. Alla luce delle considerazioni precedenti, l'Autorità, confermando le conclusioni del precedente ciclo di analisi di mercato, ritiene che i servizi di terminazione, relativi a una singola rete fissa, delle chiamate provenienti da tutte le direttrici, con accesso in tecnologia POTS/ISDN/VOIP *managed* costituiscano un unico mercato rilevante, indipendentemente dall'interfaccia di consegna TDM o IP.

2.6.3. Conclusione sulla definizione merceologica dei mercati dell'interconnessione secondo gli orientamenti della delibera n. 151/21/CONS

213. L'Autorità individua i seguenti mercati dei servizi all'ingrosso d'interconnessione in postazione fissa, confermando le definizioni adottate nel precedente ciclo di analisi:

- Il mercato rilevante dei servizi all'ingrosso di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa mediante accessi di tipo POTS/ISDN/VOIP *managed* in decade zero;
- Il mercato rilevante dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa mediante accessi di tipo POTS/ISDN/VOIP *managed* in decade zero.

D1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati rilevanti all'ingrosso?

2.6.4. Osservazioni degli operatori in merito alla definizione dei mercati rilevanti all'ingrosso

O1. Tutti gli operatori intervenuti condividono l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati rilevanti all'ingrosso.

O2. Con riferimento alle analisi di sostituibilità tra servizi voce su rete fissa *managed* e servizi mobili o servizi VOIP *unmanaged*, si è riscontrata una generale condivisione delle conclusioni dell'Autorità in merito alla non sostituibilità dei servizi fissi con gli altri servizi analizzati. Nel seguito si riportano nel dettaglio le osservazioni espresse dagli operatori, partendo dalla sostituibilità con i servizi VOIP *unmanaged*.

O3. Un operatore ritiene opportuno che si tenga conto dei vincoli competitivi indiretti esercitati da tali servizi, che influenzano il mercato della raccolta, come anche indicato dalla Commissione europea. In particolare, evidenzia che il cliente finale dispone quasi sempre di un accesso alla rete fissa a banda larga o ultra-larga, collega attraverso il *modem* i suoi dispositivi *smart* alla rete fissa ed effettua le chiamate vocali scegliendo liberamente se utilizzare i servizi *managed* offerti dall'operatore di accesso o i servizi *unmanaged* offerti dagli OTT. Se l'operatore di accesso incrementasse i prezzi dei propri servizi *managed*, il cliente finale, pur mantenendo l'accesso alla rete fissa per usufruire dei servizi dati, potrebbe effettuare le chiamate utilizzando una qualunque delle piattaforme OTT disponibili mediante installazione di semplici *app* sui suoi dispositivi che, tra l'altro, forniscono spesso questo servizio "gratuitamente". Secondo l'operatore, il vincolo competitivo indiretto sul prezzo esercitato dalle piattaforme OTT avrebbe già esplicitato i suoi effetti sulle offerte degli operatori di accesso, tanto che, come rilevato

dall’Autorità, la maggior parte delle offerte *retail* dei principali operatori sia fisse che mobili contengono al loro interno minuti di traffico vocale illimitati.

O4. Un altro operatore concorda con l’Autorità che non vi sia sostituibilità tra i due servizi in considerazione delle peculiarità delle chiamate VOIP *managed* rispetto a quelle *unmanaged*, che non risiedono solo nella qualità ma anche in una serie di servizi accessori quali le chiamate verso i servizi di emergenza. Relativamente a quanto riportato al punto 131 relativamente alla circostanza che “*la qualità di una chiamata VOIP unmanaged possa essere percepita analoga a quella di una chiamata managed per effetto dell’evoluzione delle reti fisse*”, l’operatore evidenzia come tale analisi sia stata condotta in un contesto di regole e obblighi prestabilito e fissato sulla base dei precedenti cicli di analisi di mercato, sia per il mercato dell’accesso fisso sia per il mercato dell’interconnessione della rete fissa. Pertanto, perché tale analisi possa essere considerata valida anche per gli anni oggetto del presente provvedimento, secondo il rispondente sarebbe fondamentale che gli attuali obblighi in capo a TIM, derivanti dalla delibera n. 348/19/CONS, siano mantenuti inalterati anche nella prossima analisi di mercato dell’accesso fisso, avviata con delibera n. 637/20/CONS.

O5. Un altro operatore concorda con le conclusioni dell’Autorità, evidenziando che non sussiste alcuna relazione di sostituibilità per le seguenti ragioni:

- i) la funzionalità del servizio è differente, come evidenziato anche dalla Commissione Europea nell’*Explanatory Note* alla Raccomandazione sui mercati rilevanti del 2020, secondo cui per utilizzare i servizi *unmanaged* è necessario che entrambi gli utenti (chiamante e chiamato) usino la stessa piattaforma e usino dispositivi (*smartphone, tablet* o PC) connessi a Internet.
- ii) il fornitore dei servizi *unmanaged*, contrariamente a quello dei servizi di tipo *managed*, non ha alcun controllo sulla qualità del servizio in quanto non è il proprietario della rete di accesso a Internet. Pertanto, la qualità del servizio voce VOIP *unmanaged* può essere soggetta a deterioramenti dovuti alla latenza, alla perdita di pacchetti e al *jitter* (variazione del ritardo nella trasmissione dei pacchetti) a differenza dei servizi PSTN/VOIP *managed* che forniscono una qualità del servizio stabile e garantita.
- iii) come evidenziato dall’Autorità, la gamma di servizi offerti tramite tecnologia VOIP *unmanaged* è più limitata di quella di tipo *managed*, dal momento che non permette di offrire servizi essenziali quali i servizi di emergenza, di chiamata verso NNG, d’identificazione della linea chiamante e portabilità del numero.
- iv) il livello di accessibilità al servizio VOIP *unmanaged* è strettamente connesso alla penetrazione della banda larga, che in Italia risulta ancora bassa rispetto alla media europea, nonostante l’incremento registrato nell’ultimo anno, come riportato nel Digital Agenda Scoreboard del 2020. L’operatore, al riguardo, evidenzia che, in Italia, sia la penetrazione dei servizi con *performance* superiore ai 30 Mbps (30,6%) che quella dei servizi con *performance*

maggiore ai 100 Mbps (13,4%) rimangono al di sotto della media UE (rispettivamente 48,7% e 25,9%).

O6. Un operatore condivide l'esclusione dai mercati in questione in relazione alle prestazioni fornite attraverso applicazioni VOIP *unmanaged*, in ragione delle limitazioni che caratterizzano i servizi OTT rispetto alla possibilità per l'operatore di accesso di controllarne la qualità e di rendere accessibili agli utenti le numerazioni del Piano Nazionale di Numerazione.

O7. Si riportano, di seguito, le osservazioni in merito alla sostituibilità tra servizi voce su rete fissa e servizi voce su rete mobile.

O8. Un operatore, pur concordando con le conclusioni dell'Autorità, evidenzia, limitatamente alle aree oggetto di servizio universale e relativamente ai servizi di accesso in banda larga, che gli operatori radiomobili di fatto già ricoprono il ruolo di *Universal Service Provider*; pertanto, dovrebbero essere esonerati da qualsiasi contribuzione del costo netto del servizio universale.

O9. Un altro operatore ritiene opportuno che si tenga conto dei vincoli competitivi indiretti esercitati dai servizi mobili, che influenzano il mercato della raccolta, come anche indicato dalla Commissione europea. In particolare, ritiene che l'erosione delle linee fisse ad opera dei servizi di telefonia mobile appaia in Italia un fenomeno vistoso rispetto a quanto avviene negli altri Paesi europei e che tale tendenza sarà ulteriormente accentuata dalla presenza di offerte molto aggressive in termini di prezzo e dalla disponibilità di reti mobili 5G. Tenendo conto che i limiti sulla qualità del segnale mobile rilevati dall'Autorità verranno a breve superati dalla disponibilità diffusa delle reti 5G, secondo il rispondente i vincoli competitivi indiretti determinati dai servizi mobili saranno sempre meno trascurabili.

O10. Un altro rispondente condivide le conclusioni dell'Autorità sulla non sostituibilità tra i due servizi, evidenziando che:

- i) i servizi mobili vengono percepiti dagli utenti come complementari a quelli fissi, dal momento che gli utenti finali non rinuncerebbero ai servizi di rete fissa a favore dei servizi di rete mobile e viceversa;
- ii) date le strutture tariffarie applicate dagli operatori, gli utenti utilizzano i servizi fissi principalmente per effettuare chiamate verso fissi e quelli mobili per effettuare chiamate verso mobili;
- iii) continuano ad essere presenti differenze in termini di qualità del servizio tra i due tipi di accesso per una serie di caratteristiche del servizio mobile (copertura non omogenea in tutto il Paese a causa dell'eterogeneità del territorio italiano, stabilità, congestione della rete).

O11. Un operatore condivide le conclusioni dell'Autorità, in ragione delle intrinseche differenze tra i servizi telefonici fruiti in postazione fissa e in mobilità, come testimoniato dai diversi profili di consumo riportati nel testo in consultazione.

O12. Infine, un operatore ritiene che l'assimilazione degli accessi in tecnologia FWA a quelli *wired* può risultare condivisibile unicamente nello specifico ambito di

analisi dei mercati dell'interconnessione, strettamente legato alla fruizione di servizi telefonici (con le soluzioni *home zone* FWA che possono effettivamente sostituire quelle tradizionali), mentre non risulta allo stato possibile estendere tale sostituibilità *tout court* a scenari di servizio più evoluti – quali ad esempio la connettività su *Very High Capacity Network* (“VHCN”) – essendo a tali fini richiesta un'attenta valutazione comparativa delle prestazioni fornite.

2.6.5. Valutazioni conclusive dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati rilevanti all'ingrosso

V1. L'Autorità prende atto della circostanza che tutti gli operatori intervenuti nella consultazione pubblica condividano la definizione dei mercati rilevanti.

V2. Con riferimento a quanto osservato al punto O3, circa eventuali vincoli competitivi indiretti esercitati dai servizi VOIP *unmanaged* sui servizi VOIP *managed*, si ritiene che, per quanto stia aumentando il ricorso a questi servizi, non vi sia ancora un grado di sostituibilità tale da determinare l'esistenza di vincoli indiretti. Si ritiene, al riguardo, che a fronte di un aumento delle tariffe telefoniche tradizionale, una percentuale non trascurabile delle famiglie continuerebbe a utilizzare la telefonia tradizionale sia per motivi di accessibilità che per le garanzie di servizi accessori come le chiamate di emergenza. Non si condivide che la disponibilità di tariffe al dettaglio che includono traffico voce illimitato verso tutte le destinazioni nazionali, rappresenti esclusivamente una reazione degli operatori al diffondersi dei servizi VOIP *unmanaged*, come riportato dall'operatore. L'evoluzione del sistema tariffario è frutto anche dell'evoluzione del mercato, dal momento che l'aumento del numero di operatori comporta inevitabilmente una revisione delle strategie commerciali. Anche l'evoluzione della regolamentazione contribuisce alla trasformazione del sistema tariffario, laddove obblighi di controllo dei prezzi con orientamento al costo e non discriminazione consentono di creare strutture tariffarie via via più convenienti per i clienti finali, consentendo una riduzione delle tariffe al dettaglio e consentendo, ad esempio, la definizione di piani tariffari senza differenziazione per operatore di destinazione o direttrice di traffico.

V3. Per quanto all'osservazione al punto O4, nella parte in cui si richiama che l'Autorità ha rilevato che, nel medio periodo, la qualità di una chiamata VOIP *unmanaged* possa essere percepita analoga a quella di una chiamata *managed* per effetto dell'evoluzione delle reti fisse, in considerazione dei previsti sviluppi delle reti di accesso a banda ultralarga e VHC che si prefiggono un obiettivo privato e pubblico di copertura integrale delle famiglie italiane, si rappresenta quanto segue. Anzitutto, l'aggiornamento a marzo 2021 dei dati riportati nella Tabella 2 e nella Figura 7 relativamente alla ripartizione degli accessi per tecnologia, evidenzia un ulteriore aumento delle linee BB o UBB, tanto che dei 19,95 milioni di linee *retail* complessive il 92,1% (pari a 18,37 milioni) sono linee BB o UBB, di cui 5,02 milioni sono le linee in DSL. Si richiama che a settembre 2020, 17,84 milioni di linee erano BB o UBB, corrispondenti al 91,8% del totale.

V4. A tale proposito non si condivide che i risultati della presente analisi non sarebbero validi in un contesto di regole differenti relativamente ai mercati dell'accesso


all'ingrosso. Infatti, eventuali evoluzioni della regolamentazione dei mercati dell'accesso sarebbero giustificate solo dall'evoluzione in chiave concorrenziale di suddetti mercati, che consentirebbe di rilassare gli obblighi regolamentari laddove questi non fossero ritenuti più giustificati né proporzionati. In un tale ipotetico scenario, gli operatori alternativi avrebbero la facoltà di acquistare servizi di accesso diretto all'ingrosso da più fornitori, in un mercato regolato dalle leggi della concorrenza piuttosto che da obblighi imposti dall'Autorità. In conclusione, anche in uno scenario differente caratterizzato – al limite – dalla riduzione della regolamentazione nel mercato dei servizi di accesso diretto all'ingrosso, la valutazione dell'Autorità resta valida, atteso che non vi sono ragioni per ritenere che possa fermarsi o invertirsi il *trend* di disponibilità di accessi a banda ultralarga o VHC sia proprietari che acquisiti all'ingrosso in VULA o GPON.

V5. Con riferimento alla richiesta di un operatore, di cui al punto O8, di esonerare gli operatori radiomobili dalla contribuzione del costo netto del servizio universale, si rimanda agli specifici provvedimenti in materia, essendo questo un tema che esula dagli scopi del presente provvedimento.

V6. Relativamente all'osservazione di cui al punto O9, riguardo l'erosione delle linee fisse ad opera dei servizi di telefonia mobile in Italia, si richiama quanto evidenziato nella presente analisi nonché nell'ultima analisi di mercato dei servizi di accesso all'ingrosso, conclusa con la delibera n. 348/19/CONS. In particolare, la Figura 15 mostra un andamento piuttosto stabile delle linee fisse nel periodo 2016-2020, a fronte di un *trend* decrescente delle linee mobili. Pertanto, non si evince un fenomeno di erosione delle linee di accesso fisse a opera delle linee mobili. Aggiornando i dati relativi all'andamento delle linee si evince una certa stabilità sia per quelle fisse che per quelle

mobili, come mostrato nella figura successiva, che conferma l'assenza di erosione degli accessi mobili a danno di quelli fissi.

Figura 21 - Aggiornamento del confronto tra linee fisse e mobili in milioni (settembre 2020 - marzo 2021)



Fonte: elaborazioni dell'Autorità sui dati forniti dagli operatori

V7. Come chiarito il fenomeno di pressione concorrenziale risulta maggiormente evidente sul traffico telefonico, per quanto dall'aggiornamento dei dati riportati in Figura 16 relativi al traffico telefonico originato da rete fissa e mobile risulta un'inversione di tendenza relativa al traffico da rete fissa, in aumento rispetto all'anno precedente (+9,6%). Tuttavia, in termini percentuali, il traffico mobile rappresenta – nel 2020 – l'87,1% del traffico voce complessivo, vedendo aumentare il suo peso rispetto all'anno precedente quando rappresentava l'86,4%. Nella seguente tabella sono riportati i valori di traffico del 2019 e del 2020, con i relativi pesi percentuali sul totale del traffico voce.

Tabella 4 - Aggiornamento al 2020 del confronto tra traffico da rete fissa e mobile (in milioni di minuti)

Milioni di minuti	2019	2020	% su totale 2019	% su totale 2020
Rete fissa	28.879	31.652	13,6%	12,9%
Rete mobile	182.770	213.972	86,4%	87,1%

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati forniti dagli operatori

V8. Analogamente, l'aggiornamento a marzo 2021 dei dati relativi alla polarizzazione del traffico conferma quanto riportato in Figura 17 e in Figura 18, laddove

la percentuale di traffico voce diretto verso rete fissa è pari al 66,0% del totale traffico voce originato da rete fissa, mentre il traffico mobile-mobile è pari all'85,9% del totale traffico voce originato da rete mobile.

V9. Parimenti, l'aggiornamento dei dati relativi alla percentuale di traffico dati conferma sostanzialmente quanto evidenziato nella Figura 19, laddove a marzo 2021 l'85,5% del traffico dati complessivo viaggia su rete fissa.

V10. Per quanto osservato al punto O12, si evidenzia che oggetto della presente analisi è unicamente la sostituibilità tra servizi di chiamata verso numerazioni geografiche attestata su postazione fissa e su accessi fissi di tipo ibrido (c.d. *home zone*) ai fini della definizione dei mercati rilevanti dei servizi d'interconnessione alla rete fissa. La sostituibilità tra servizi FWA e servizi *wired* relativi a scenari di servizio di connettività dati non è oggetto della presente analisi.

V11. Alla luce delle considerazioni riportate, si conferma l'orientamento espresso in consultazione pubblica.

2.7. La dimensione geografica dei mercati dell'interconnessione

2.7.1. Gli orientamenti della delibera n. 151/21/CONS

214. Secondo una giurisprudenza consolidata, il mercato geografico rilevante comprende un'area in cui le condizioni della concorrenza sono simili, o sufficientemente omogenee, e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse, valutando se il potenziale operatore con significativo potere di mercato agisca in modo uniforme in tutta la zona di copertura della sua rete o se si trovi di fronte a condizioni di concorrenza sensibilmente diverse al punto da limitare le sue attività in alcune zone ma non in altre.

215. Sul tema della definizione geografica dei mercati, la Commissione nella Raccomandazione del 2020 evidenzia che le ANR dovrebbero definire, come punto di partenza per valutare le condizioni di concorrenza, un'unità geografica di base, che potrebbe seguire la topologia della rete o i confini amministrativi, a seconda delle circostanze nazionali. Secondo la prassi della Commissione, tale unità geografica dovrebbe: *i*) essere di dimensioni adeguate, ossia abbastanza piccola da evitare variazioni significative delle condizioni concorrenziali e abbastanza grande da evitare una microanalisi onerosa che porterebbe alla frammentazione del mercato; *ii*) essere in grado di riflettere la struttura di tutti gli operatori interessati; *iii*) avere confini stabili e chiari nel tempo. La Raccomandazione evidenzia anche che le ANR dovrebbero valutare le condizioni di concorrenza in modo lungimirante, considerando gli indicatori strutturali e comportamentali, tenendo conto in particolare, in linea con l'art. 4, comma 5, del Codice, dell'importanza della concorrenza basata sulle infrastrutture. Tali indicatori possono essere, tra gli altri, la copertura delle reti, il numero di reti concorrenti, la determinazione dei prezzi in maniera uniforme o su base locale e le caratteristiche della domanda. La

definizione dei mercati geografici che ne risulta dovrebbe essere verificata sulla base di un'analisi della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta.

216. Inoltre, il BEREC ha aggiornato, nel giugno 2014⁶³, la posizione comune del Gruppo Europeo dei Regolatori (ERG) del 2008⁶⁴ in merito alle indicazioni metodologiche per la definizione della dimensione geografica del mercato rilevante. Il BEREC, che ha analizzato le diverse scelte operate dalle ANR in caso di differenziazione dei mercati (analisi SMP a livello sub-nazionale) o di differenziazione dei rimedi nell'ambito di un mercato nazionale, ha confermato la possibilità di procedere non solo con una segmentazione geografica del mercato ma anche con la differenziazione dei rimedi. L'organismo europeo afferma, infatti, che la regolamentazione *ex ante* andrebbe imposta solo quando necessaria, al fine anche di evitare due rischi o errori: da un lato, quello di sotto-stimare l'assenza di obblighi regolamentari e, dall'altro, quello di *over-regulation*; pertanto, il BEREC sostiene che l'analisi geografica è necessaria al fine di individuare eventuali condizioni competitive differenziate su base geografica che potrebbero richiedere differenti interventi regolamentari⁶⁵.

217. Il BEREC indica due possibili approcci in termini di segmentazione geografica. Il primo consiste nella differenziazione geografica del mercato in fase di analisi, mentre il secondo viene applicato quando il mercato nazionale è unico ma si riscontrano differenze nelle condizioni competitive all'interno del mercato nazionale per le quali può essere appropriato applicare rimedi differenziati all'operatore SMP, come previsto anche dalla stessa Commissione⁶⁶.

218. Il succitato documento del BEREC fornisce una serie di indicazioni in termini di criteri da considerare nelle valutazioni circa un'eventuale segmentazione geografica dei mercati, tra cui: *i*) il numero delle reti alternative in ciascuna area sub-nazionale tramite le quali sono offerti i servizi ai clienti finali e la copertura raggiunta da tali operatori; *ii*) le barriere all'ingresso; *iii*) le quote di mercato; *iv*) la differenziazione dei prezzi tra diverse aree geografiche; *v*) la differenziazione dei servizi offerti su base sub-nazionale. Va evidenziato che il BEREC attribuisce rilevante importanza all'analisi dei mercati al dettaglio ai fini delle valutazioni sulla dimensione geografica dei mercati all'ingrosso.

219. È opportuno, infine, che le aree geografiche selezionate presentino caratteristiche omogenee in relazione ai suddetti parametri e che non siano sovrapposte, ma abbiano confini chiari e stabili.

⁶³ Cfr. "BEREC *Common Position on geographical aspects of market analysis (definition and remedies)*", BoR (14) 73, 2014.

⁶⁴ La posizione dell'ERG del 2008 si concentrava sulla concorrenza svolta per il tramite di reti di accesso in rame.

⁶⁵ BEREC, *Common Position on geographical aspects of market analysis*, cit., § 7,4, p. 36-37.

⁶⁶ Nella lettera C(2012) 8836 *final* relativa ai casi nn. IE/2012/1381 e IE/2012/1382, la Commissione ha evidenziato che il quadro regolamentare non preclude la possibilità di imporre rimedi differenziati all'interno dello stesso mercato rilevante.

Mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

220. Si richiama che il servizio di raccolta delle chiamate telefoniche consente agli operatori che non dispongono della rete di accesso di offrire ai clienti finali servizi telefonici da postazione fissa.

221. Il servizio di raccolta è l'*input* utilizzato da quegli operatori che, non disponendo di una linea di accesso diretto ai propri clienti, offrono a questi solo il servizio telefonico. Tecnicamente tale servizio è ad oggi offerto da TIM, sulla base di specifici obblighi regolamentari, mediante il sistema della *carrier selection* o della *carrier pre-selection* (CS/CPS). Inoltre, il servizio è offerto congiuntamente al servizio di accesso *Wholesale Line Rental* (WLR), in quanto il cliente finale è attestato sulla rete di commutazione di TIM che provvede a instradare il traffico da questi generato fino al punto d'interconnessione con l'operatore del cliente suddetto.

222. Va detto che oltre alle offerte al dettaglio relative ai soli servizi telefonici da parte di operatori in CPS, che utilizzano come *input wholesale* il servizio di raccolta di TIM, oggi la maggior parte delle offerte al dettaglio prevede la fornitura congiunta di servizi di accesso alla rete telefonica fissa (cosiddetto accesso a banda stretta), di accesso a banda larga ad Internet e servizi telefonici da rete fissa (in alcuni casi l'offerta è convergente fisso-mobile e include anche servizi mobili). In tal caso il servizio di raccolta delle chiamate telefoniche è autoprodotta dall'operatore che offre il *bundle* di servizi suddetto. Inoltre, una volta acquisiti servizi di accesso *wholesale*, l'operatore di accesso potrebbe vendere servizi di raccolta ad altri soggetti, come nel caso di offerte all'ingrosso di servizi di raccolta da parte di OAO per le chiamate dirette a NNG (numerazioni non-geografiche) attestate su rete di TIM e di altri operatori (incluso le reti mobili).

223. Si richiama che la fornitura del servizio di raccolta richiede la disponibilità: di una rete di accesso (proprietaria o affittata da un terzo), cui sono attestati i clienti dell'operatore che richiede la raccolta del traffico telefonico; di apparati di aggregazione del traffico telefonico; di *link* di *backhaul*; di nodi di commutazione e di corrispondenti porte d'interconnessione. A tal fine concorrono, nel mercato italiano, infrastrutture di accesso proprietarie in rame e fibra ottica oppure infrastrutture di accesso in rame tramite il ricorso a servizi intermedi ULL o *bitstream*, reti di accesso miste rame/fibra tramite il ricorso a servizi intermedi SLU e, se del caso, fibra ottica spenta dalla centrale locale al *cabinet*, o tramite servizi intermedi VULA o *bitstream* NGA, oltre alle infrastrutture miste FWA.

224. Come anticipato, sul lato dell'offerta il servizio di raccolta per servizi telefonici verso numerazioni geografiche è oggi fornito a terzi, tenuto conto delle quote di mercato e come meglio evidenziato di seguito, essenzialmente da TIM sulla propria rete mediante un servizio ad oggi regolamentato. Infatti, gli operatori alternativi con propri clienti in accesso diretto, serviti mediante infrastrutture di rete proprietarie oppure ricorrendo all'acquisizione di servizi di accesso all'ingrosso (ULL/SLU/VULA, *bitstream*), principalmente autoproducono il servizio di raccolta. Tali operatori rappresentano i concorrenti potenziali di TIM nella fornitura del servizio di raccolta.

225. Al riguardo, si osserva che le condizioni tecnico-economiche di fornitura, da parte di TIM, dei diversi *input wholesale* cui un operatore alternativo può ricorrere per offrire i servizi di raccolta non sono omogenee su tutto il territorio nazionale. Infatti, in relazione al grado di infrastrutturazione della rete locale, l'analisi geografica condotta con riferimento ai mercati dei servizi di fornitura dell'accesso all'ingrosso ha portato alla definizione di due mercati rilevanti geografici, il comune di Milano e il resto d'Italia (delibera n. 348/19/CONS).

226. A tal fine, si ritiene pertanto opportuno verificare se anche con riferimento al mercato della raccolta sia necessario procedere all'individuazione di più mercati rilevanti di dimensione geografica sub-nazionale.

227. Si premette che un mercato rilevante dal punto di vista geografico risulta essere costituito dall'aggregazione di aree territoriali che presentano caratteristiche concorrenziali sufficientemente omogenee dal punto di vista della domanda e dell'offerta dei servizi che costituiscono il perimetro merceologico del mercato, e che si distinguono dalle aree adiacenti, in cui le condizioni della concorrenza sono sostanzialmente diverse.

228. L'Autorità ha condotto un'analisi del grado di omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio italiano, seguendo la metodologia indicata negli Orientamenti della Commissione⁶⁷, nel documento del BEREC (*Common Position* di giugno 2014)⁶⁸, nonché nelle Raccomandazioni della CE (Raccomandazione sui mercati rilevanti del 2020 e Raccomandazione 2010/572/UE relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione – Raccomandazione NGA⁶⁹).

229. In particolare, in linea con tali indicazioni metodologiche, si ritiene opportuno svolgere anzitutto un'analisi preliminare volta a verificare se le condizioni competitive sul territorio nazionale siano sufficientemente omogenee e, quindi, tali da giustificare la definizione di un mercato rilevante di dimensione nazionale.

230. A tal fine, l'Autorità ha analizzato in prima istanza la distribuzione delle linee WLR vendute da TIM a livello comunale. L'analisi preliminare si è concentrata sulle linee WLR, dal momento che costituiscono un *input* particolarmente rilevante per il servizio di raccolta.

231. L'analisi è stata condotta a livello comunale, con riferimento alla percentuale di linee WLR vendute da TIM rispetto al totale delle linee di TIM del comune, costituito dalle linee *retail* di TIM nonché dalle linee vendute all'ingrosso da TIM agli altri operatori. L'analisi ha evidenziato che in media, in Italia, il peso delle linee WLR sul totale è pari all'1,3% circa e che nella quasi totalità dei comuni (circa il 98%) il peso delle

⁶⁷ Cfr. Comunicazione della Commissione europea 2018/C 159/01, punti 46-51.

⁶⁸ Cfr. “BEREC *Common Position on geographical aspects of market analysis (definition and remedies)*”, BoR (14) 73, 2014

⁶⁹ Cfr. Raccomandazione della Commissione del 20 settembre 2010 relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 251/35 del 25 settembre 2010.

linee WLR sul totale è inferiore o uguale al 10%. Nella tabella seguente è riportata la percentuale di comuni in funzione del peso percentuale delle linee WLR sul totale.

Tabella 5 – Percentuale di comuni per peso percentuale delle linee WLR sul totale delle linee

Peso % linee WLR su totale del comune	$p = 0\%$	$0\% < p \leq 10\%$	$10\% < p \leq 20\%$	$20\% < p \leq 30\%$	$30\% < p \leq 40\%$	$40\% < p \leq 50\%$	$50\% < p \leq 100\%$
% di comuni	29,83%	68,25%	1,68%	0,19%	0,03%	0,03%	0%

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati forniti dagli operatori

232. In particolare, nel comune di Milano il peso percentuale delle linee WLR è pari allo 0,32% del totale delle linee.

233. L'analisi preliminare condotta sul peso delle linee WLR per comune non denota alcuna particolare differenza tra il comune di Milano e il resto d'Italia e, in generale, non evidenzia alcuna differenziazione a livello geografico. Il peso delle linee WLR è infatti generalmente basso in tutta Italia, senza particolari distinzioni.

234. Inoltre, con la delibera n. 348/19/CONS è stato rimosso l'obbligo in capo a TIM di fornire il servizio WLR nei comuni in cui è stata realizzata ed è stata aperta alla vendita di servizi di accesso *wholesale* una rete di accesso da postazione fissa alternativa a quella di TIM con copertura superiore al 90% delle Unità abitative⁷⁰. Tali risultati potrebbero influenzare la presente analisi, dal momento che la presenza di reti di accesso alternative a quella di TIM amplia il ventaglio di potenziali fornitori del servizio all'ingrosso di raccolta. Al riguardo, l'Autorità ha focalizzato l'analisi riportata in precedenza sulla percentuale delle linee WLR vendute da TIM nei comuni contendibili come individuati nella delibera n. 348/19/CONS.⁷¹ L'analisi ha mostrato che, in media, nei comuni contendibili solo lo 0,2% delle linee attive sono in WLR, a fronte di un valore dell'1,3% nel resto d'Italia. Solo in uno dei 26 comuni contendibili non risulta attiva alcuna linea in WLR venduta da TIM. Si evidenzia, inoltre, che ulteriori 333 comuni presentano un peso delle linee WLR attive sul totale delle linee attive di TIM (*retail* e *wholesale*) pari o inferiore allo 0,2%. Si riscontra, pertanto, una certa differenziazione nella distribuzione delle linee WLR attive tra i comuni contendibili e il resto d'Italia, per quanto tale differenziazione non sia esclusiva dei comuni contendibili.

⁷⁰ In tali comuni TIM è comunque soggetta all'obbligo di fornire il WLR per i 12 mesi successivi alla verifica dei requisiti necessari alla rimozione dell'obbligo.

⁷¹ L'elenco dei comuni contendibili in questione è riportato nella tabella 15 della delibera n. 348/19/CONS.

235. Inoltre, l'Autorità non ha evidenza di differenziazioni su base geografica delle condizioni economiche di fornitura del servizio di raccolta da parte degli operatori alternativi, per quanto si tratti di volumi marginali in quanto questi utilizzano il servizio di raccolta principalmente per autoproduzione.

236. Alla luce delle suddette considerazioni, l'Autorità ritiene che le condizioni concorrenziali nella fornitura dei servizi di raccolta siano sufficientemente omogenee a livello nazionale e conclude che il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate su rete fissa ha dimensione geografica nazionale, confermando quanto emerso nel precedente ciclo di analisi.

Mercato dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

237. Nel mercato dei servizi di terminazione delle chiamate su rete fissa l'unico operatore in grado di offrire il servizio è l'operatore che detiene la numerazione del destinatario della chiamata.

238. Avendo escluso dal mercato rilevante i servizi VOIP *unmanaged*, l'operatore che detiene la numerazione è l'operatore che fornisce al cliente la linea di accesso, ricorrendo, analogamente al caso della raccolta, a reti in rame o fibra ottica di tipo proprietario o affittate da terzi. Si determina, quindi, una condizione di monopolio che è indipendente dall'area geografica in cui è situato il destinatario della chiamata o da altri fattori, quali il tipo di tecnologia delle reti di accesso.

239. A tale riguardo si richiama che la stessa Commissione europea, nell'*Explanatory Note* della Raccomandazione del 2014, chiarisce che la caratteristica geografica di ogni mercato della terminazione (un mercato per ogni rete) coincide con la copertura geografica della rete che è, di norma, nazionale. Ciò in quanto il servizio di terminazione è funzionalmente lo stesso, indipendentemente dalla locazione del chiamato sul territorio.

240. Sulla base di tali valutazioni, l'Autorità ritiene che il mercato della fornitura del servizio di terminazione all'ingrosso delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa abbia dimensione nazionale, confermando quanto emerso nel precedente ciclo di analisi del mercato dei servizi di terminazione su rete fissa.

Conclusioni sulla dimensione geografica dei mercati rilevanti

241. Alla luce delle analisi svolte, l'Autorità ritiene che i mercati rilevanti individuati della raccolta e della terminazione abbiano dimensione nazionale.

D2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla dimensione geografica dei mercati rilevanti all'ingrosso?

2.7.2. Osservazioni degli operatori in merito alla dimensione geografica dei mercati rilevanti all'ingrosso

O13. Tutti gli operatori intervenuti condividono l'orientamento dell'Autorità in merito alla dimensione geografica dei mercati rilevanti all'ingrosso

O14. Secondo un operatore, la dimensione attuale, estremamente ridotta del mercato nazionale della raccolta delle chiamate su rete fissa in termini ricavi, oltretutto in continua contrazione a causa dei vincoli competitivi indiretti esercitati dai servizi OTT e dalle piattaforme di rete mobile dotate di copertura nazionale, non giustificherebbe una segmentazione geografica, in quanto i costi di attuazione di un intervento regolamentare teso a differenziare geograficamente il mercato della raccolta non sarebbero proporzionati.

O15. Un operatore concorda con l'orientamento dell'Autorità sulla dimensione geografica nazionale del mercato della terminazione in quanto la rete di terminazione coincide con la copertura geografica della rete stessa, che è nazionale. Al riguardo, l'operatore evidenzia che il servizio di terminazione è funzionalmente lo stesso, indipendentemente dalla locazione del chiamato sul territorio.

O16. Un altro operatore condivide, alla luce dei dati esposti nel testo in consultazione, la mancata previsione di aree sub-nazionali costituenti mercati geografici a sé stanti, come invece previsto dall'Autorità con riferimento ai mercati dell'accesso nella delibera n. 348/19/CONS.

2.7.3. Valutazioni conclusive dell'Autorità in merito alla dimensione geografica dei mercati rilevanti all'ingrosso

V12. Si prende atto della circostanza che tutti gli operatori intervenuti nella consultazione pubblica condividano le valutazioni dell'Autorità in merito alla dimensione geografica dei mercati rilevanti. Si conferma, pertanto, l'orientamento espresso in consultazione pubblica.

3. APPLICAZIONE DEL TEST DEI TRE CRITERI

3.1. Premessa

242. Nelle sezioni precedenti si è fornita una definizione, riferita sia a reti TDM che IP, dei mercati rilevanti dei servizi di raccolta e terminazione. Come noto, entrambi i mercati rilevanti dei servizi di raccolta e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa non sono inclusi tra quelli elencati nella Raccomandazione del 2020 come suscettibili di regolamentazione *ex ante* e sono attualmente sottoposti a regolamentazione ai sensi della delibera n. 425/16/CONS.

L'Autorità, pertanto, deve valutare se, alla luce delle evoluzioni di mercato intercorse dalla precedente analisi, risultino ancora cumulativamente soddisfatti i tre criteri indicati dalla Commissione nella Raccomandazione del 2020 affinché un mercato sia suscettibile di regolamentazione *ex ante* (cosiddetto triplo *test*).

243. I tre criteri, enunciati peraltro anche nelle versioni precedenti della Raccomandazione per individuare i mercati assoggettabili alla regolamentazione *ex ante*, sono:

- i. la presenza di forti ostacoli all'accesso non transitori, di carattere strutturale, giuridico o regolamentare;
- ii. la struttura del mercato non tende alla concorrenza effettiva nell'arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all'accesso;
- iii. il solo diritto della concorrenza non è sufficiente per far fronte adeguatamente alle disfunzioni del mercato individuate.

244. Con riferimento al primo criterio, la Commissione specifica che gli ostacoli non transitori all'accesso al mercato possono essere di natura strutturale e/o giuridica o normativa. La Commissione osserva che in mercati guidati dall'innovazione e caratterizzati dal continuo progresso tecnologico, come quelli delle comunicazioni elettroniche, gli ostacoli all'accesso diventano via via meno rilevanti, per la pressione competitiva portata da potenziali concorrenti non ancora attivi nel mercato. Pertanto, ai fini dell'individuazione dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex-ante*, secondo la Commissione è opportuno tenere con considerazione anche la possibilità di superare gli ostacoli all'accesso nell'arco di tempo considerato, pari a 5-10 anni.

245. Gli ostacoli all'accesso al mercato di natura strutturale “*derivano da diverse condizioni a livello dei costi o della domanda, che determinano condizioni asimmetriche tra operatori storici e nuovi operatori, rendendo difficile o addirittura impossibile l'accesso al mercato da parte di questi ultimi*”⁷². Ad esempio, barriere strutturali possono esistere in mercati caratterizzati da vantaggi di costi assoluti o economie di scala e/o effetti di rete considerevoli, limiti di capacità e/o alti costi non recuperabili. Possono esistere anche ostacoli strutturali quando l'offerta del servizio richiede una componente di rete che non può essere tecnicamente duplicata o quando la sua duplicazione non è economicamente praticabile.

246. Gli ostacoli del secondo tipo possono avere un effetto diretto sulle condizioni di accesso e/ sul posizionamento degli operatori nel mercato. La Commissione evidenzia che nei settori regolamentati “*le procedure di autorizzazione, le restrizioni territoriali, le norme di sicurezza e di protezione e altri requisiti di legge possono scoraggiare o ritardare l'accesso*”⁷³. La rilevanza di tali ostacoli sta tuttavia diminuendo

⁷² Cfr. Raccomandazione 2020/2245/UE, par. 9.

⁷³ Cfr. *ibid.*, par. 10.

e nella Raccomandazione la Commissione osserva che gli ostacoli giuridici o normativi che saranno rimossi nell'arco temporale considerato di 5 anni non dovrebbero costituire, di norma, un ostacolo all'accesso.

247. L'esame del secondo criterio consiste nel valutare la struttura del mercato per stabilire se tende alla concorrenza effettiva nell'arco di tempo considerato, in virtù della situazione e della prospettiva di una concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all'accesso. L'analisi deve tenere conto della possibilità che il mercato diventi effettivamente competitivo in assenza di regolamentazione *ex-ante* entro il periodo di riferimento o successivamente, a condizione che siano già osservabili prove evidenti di una dinamica di mercato positiva nell'arco di tempo considerato. La convergenza dei prodotti, realizzata mediante differenti tecnologie, può comportare l'insorgere di pressioni competitive esercitate da operatori attivi su mercati di prodotti distinti e può portare alla convergenza dei mercati. L'applicazione del secondo criterio comporta principalmente l'esame dello stato e del probabile sviluppo futuro della concorrenza basata sulle infrastrutture.

248. Infine, con riferimento al terzo criterio, occorre valutare se le norme della concorrenza siano sufficienti (in assenza di regolamentazione *ex ante*) a ridurre o rimuovere gli ostacoli esistenti o a ripristinare una concorrenza effettiva. Gli interventi basati sul diritto della concorrenza sono probabilmente insufficienti laddove un intervento frequente e/o tempestivo è indispensabile per porre rimedio a persistenti fallimenti di mercato.

249. Nel caso in cui la valutazione dei tre criteri abbia un esito positivo, l'Autorità procederà alla verifica dell'esistenza, in tali mercati, di una o più imprese che detengono un significativo potere di mercato.

3.2. Mercato dei servizi di raccolta

3.2.1. Gli orientamenti della delibera n. 151/21/CONS

250. Come riportato al punto 63, la Commissione ha rimosso il mercato dei servizi di raccolta su rete fissa dalla lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* alla luce, essenzialmente, di tre aspetti che non consentono il superamento del *test* dei tre criteri. Innanzitutto, la riduzione progressiva delle linee in CS/CPS, come conseguenza dell'aumento delle linee di accesso, acquistate sia tramite WLR che servizi di accesso diretto all'ingrosso, dal momento che l'operatore acquirente è in questo modo in grado di fornire sia accesso che servizi telefonici. Un secondo aspetto riguarda la crescente sostituzione dei servizi fissi con servizi mobili, laddove questi ultimi si riducono in favore di un aumento delle linee in mobilità. Infine, la concorrenza determinata dai servizi offerti dagli OTT è in grado di limitare la domanda di servizi telefonici tradizionali.

251. L’Autorità nel seguito verifica se, nel contesto italiano e alla luce delle evoluzioni di mercato intercorse dalla precedente analisi di mercato, risultino ancora cumulativamente soddisfatti i tre criteri indicati nella Raccomandazione del 2020 e riportati al punto 243, affinché il mercato dei servizi di raccolta sia ancora suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

Primo criterio

252. Con riferimento al primo criterio l’Autorità non riscontra la presenza di ostacoli di tipo giuridico o regolamentare che possano pregiudicare l’accesso al mercato della raccolta. Non vi sono, infatti, ostacoli alla realizzazione di reti di accesso e trasporto alternative alla luce, in particolare, dell’adozione del d.lgs 33/2016 e del catasto delle infrastrutture che ha semplificato l’attività di utilizzo delle infrastrutture esistenti per la realizzazione di reti FTTH e FWA. A quanto sopra, si aggiunga che l’Autorità è tra i Paesi (DESI 2020 – *Digital economy and society index*) che ha armonizzato il maggior numero di frequenze per servizi FWA.

253. Al fine di valutare se sussistono forti ostacoli non transitori all’accesso di tipo strutturale, l’Autorità ritiene opportuno analizzare i seguenti indicatori⁷⁴:

- a. controllo di infrastrutture difficili da duplicare;
- b. economie di scala e di scopo;
- c. integrazione verticale.

Controllo di infrastrutture difficili da duplicare

254. Come precedentemente chiarito il servizio di raccolta di chiamate telefoniche è richiesto dagli OAO, principalmente, tramite CS e CPS, in aggiunta a servizi di transito e terminazione, per fornire servizi telefonici al dettaglio. Laddove il servizio di raccolta è acquistato in combinazione con il servizio WLR, esso consente agli OAO di offrire al cliente sia la rivendita del canone telefonico sia le chiamate telefoniche.

255. Un’alternativa alla modalità di cui sopra per fornire servizi di telefonia ai clienti finali è quella di realizzare una connessione diretta fino al cliente mediante rete proprietaria (che come noto richiede tempi lunghi e investimenti ingenti e prevalentemente non recuperabili - *sunk cost* - in caso di uscita dal mercato) o noleggio di linee ULL, SLU, GPON, VULA o *bitstream*⁷⁵ (con tecnologia VOIP), fibra ottica spenta, infrastrutture di posa, accessi FWA. In aggiunta alla rete di accesso, affinché un operatore

⁷⁴ Cfr. ERG (08) 21 *Report on Guidance on the application of the three criteria test*.

⁷⁵ La produzione del servizio di raccolta nel caso di una linea *bitstream* condivisa con la linea telefonica PSTN appare poco profittevole per l’OAO, atteso che il cliente continua a svolgere il traffico telefonico con l’operatore che utilizza la banda stretta. Nel seguito si farà, pertanto, riferimento ad accessi *bitstream naked*.

sia in grado di offrire o autoprodurre il servizio di raccolta della chiamata è necessario che questi disponga degli elementi attivi di rete necessari per effettuare il trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino al primo punto d'interconnessione utile ai fini della consegna della chiamata originata dal cliente finale, ovvero l'autocommutatore SGU (nella rete TDM) o il PDI del *core router* dell'*area gateway* di attestazione del cliente finale (nella rete IP).

256. Al fine di analizzare se, alla luce dei cambiamenti intercorsi rispetto alla precedente analisi di mercato, il mercato della raccolta delle chiamate vocali all'ingrosso sia ancora caratterizzato dalla presenza di elevate e non transitorie barriere all'ingresso, l'Autorità ritiene anzitutto opportuno analizzare sia l'evoluzione della concorrenza infrastrutturale nelle reti di accesso sia l'evoluzione delle linee in accesso indiretto CS/CPS nonché delle linee WLR.

Andamento della concorrenza infrastrutturale

Reti FWA

257. Il ricorso a infrastruttura proprietaria FWA costituisce oggi un'importante alternativa, al portante fisico, per la realizzazione di reti di accesso, dal momento che consente di ridurre fortemente gli investimenti iniziali. Negli ultimi anni è significativamente cresciuta la copertura delle reti FWA, che ha raggiunto valori superiori al 70% del territorio con tutte le tecnologie. In particolare, almeno un operatore che ricorre a frequenze dedicate ha già raggiunto il 76% delle unità immobiliari, mentre gli operatori che ricorrono alle frequenze LTE hanno raggiunto l'85% del territorio. Attualmente in Italia sono presenti le reti di 5 operatori che forniscono servizi a 1,44 milioni di clienti finali (pari all'8% del totale delle linee di accesso ad Internet), come riportato nella tabella seguente che mostra dati aggiornati a settembre 2020.

Tabella 6 - Linee (in migliaia) FWA per operatore (settembre 2020)

Operatore	Linee (in migliaia)
Linkem	665,75
Eolo	511,03
TIM	51,08
Tiscali	42,94
Go Internet	21,58
Altri	149,62

Fonte: elaborazione dell'Autorità su dati forniti dagli operatori

L'evoluzione della rete di accesso e l'utilizzo di servizi infrastrutturali wholesale

258. Negli ultimi anni si riscontra un generale aumento del livello della concorrenza infrastrutturale mediante la risalita della scala degli investimenti basata sull'acquisto di servizi di accesso *wholesale* di tipo locale. Se si fa riferimento ai soli

servizi *wholesale* di TIM, si rilevano un costante aumento della domanda di servizi all'ingrosso di tipo NGA (SLU, VULA e *bitstream* NGA) e una costante e accentuata riduzione della domanda dei servizi *wholesale* su rete in rame (ULL, WLR e *bitstream*), come mostrato nella tabella seguente, che riporta la variazione percentuale della domanda negli ultimi 6 anni.

Tabella 7 - Variazione della domanda di linee di accesso NGA e rame e livello d'infrastrutturazione (anni 2014-2019)

Indicatore	Descrizione	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019
Risalita verso servizi NGA su rete TIM e su reti di operatori terzi	Variazione della domanda di linee NGA di tipo SLU, VULA e <i>bitstream</i> NGA (var. % rispetto all'anno precedente)	1%	5%	5%	7%	4%	31%
	Variazione della domanda di linee di accesso in rame ULL, <i>bitstream</i> rame, WLR (var. % rispetto all'anno precedente)	-4	-7%	-8%	-10%	-13%	-22%

Fonte: Relazione Annuale 2020 AGCOM sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

259. In valori assoluti, sulla base dell'osservatorio Agcom al 3T 2020, si hanno circa 1,93 milioni di linee ULL, 0,85 milioni di linee *bistream naked*, 1 milione di linee *shared bitstream*, 0,19 milioni di linee WLR, 1 milione di linee SLU, 3,7 milioni di linee VULA FTTC e 0,4 milioni di accessi *bitstream* FTTC. A quanto sopra, si aggiungono circa 0,9 milioni di accessi FTTH (principalmente passivi) acquistati da Open Fiber. Complessivamente, se si trascura il WLR, gli operatori hanno ad oggi acquisito circa 10 milioni di linee *wholesale* in accesso diretto, su un totale di circa 18 milioni di accessi su portante fisico.

260. Con riferimento ai servizi VULA FTTC, come mostrato dall'indice DESI 2020 della Commissione europea, la rete mista rame-fibra (FTTC) ha raggiunto, nel 2019, il 90% delle famiglie (contro il 72% del 2016). Un forte incremento si è registrato nelle aree rurali, in cui la copertura FTTC è cresciuta dal 43% del 2018 al 68% di fine 2019.

261. Parimenti è cresciuta la copertura con reti in fibra ottica in tecnologia FTTH, sia di TIM che di altri operatori, che raggiunge il 30% delle case cosiddette *passed* (intendendo che la fibra raggiunge il distributore ottico in prossimità degli edifici), con un aumento di circa 6 punti percentuali tra il 2018 ed il 2019. A livello prospettico rileva il piano di investimento di TIM in reti FTTH in 1610 comuni (aree nere e grigie del Paese) entro il 2025 con una copertura pari al 56% delle unità immobiliari, corrispondenti al 76% delle unità immobiliari delle aree grigie e nere del Paese e il completamento, entro il 2023,

del processo di infrastrutturazione delle aree a fallimento di mercato, per effetto dei bandi pubblici di Infratel.

262. Complessivamente, pertanto, gli operatori dispongono di una copertura dei clienti, mediante accessi *wholesale* a banda larga e NGA, di tutto il territorio nazionale con possibilità di raccogliere il traffico in VOIP/IP sia a livello locale (ULL, SLU, VULA) che centrale (sui nodi *bitstream* di TIM o di Open Fiber). In particolare, quantomeno a livello prospettico con il completamento dei piani di investimento privati e pubblici, non sussistono ostacoli o barriere all'autoproduzione del servizio di raccolta del traffico telefonico sia nelle aree nere/grigie sia nelle aree bianche, grazie alla presenza di una copertura completa della popolazione, anche con pochi nodi centrali, e la presenza, in molti casi, anche di più reti di accesso in competizione. L'andamento della Tabella 7 e la crescita degli accessi FTTH acquisiti da Open Fiber dimostra come la struttura dei costi per l'acquisizione di clienti in accesso diretto, per fornire, al cliente finale, servizi di fonia insieme a servizi dati a banda ultra-larga, non rappresenta un disincentivo all'autoproduzione del servizio di raccolta. Rileva, rispetto al precedente quadro regolamentare, la presenza, in quelle che erano le aree non aperte all'ULL, della rete FTTH/FWA di Open Fiber e di accessi *bitstream* FTTC di TIM che consentono la raccolta di servizi VOIP *managed* con una garanzia di banda adeguata a fornire un servizio voce di elevata qualità.

263. A quanto sopra si aggiunga, la generale crescita di copertura FWA anche da parte di altri operatori *retail*, già mostrata in precedenza.

Il livello di utilizzo del servizio di raccolta

264. Il maggior grado di infrastrutturazione raggiunto dagli operatori alternativi si riflette in un decrescente ricorso ai servizi di accesso indiretto e, di conseguenza, al servizio di raccolta all'ingrosso delle chiamate telefoniche. Infatti, le linee in accesso indiretto (CS/CPS) nonché le linee WLR sono in costante riduzione, tanto che il peso percentuale di tali linee rispetto al totale delle linee *retail* si è fortemente ridotto negli ultimi anni, come riportato nella tabella seguente.

Tabella 8 – Numero di linee in accesso diretto e indiretto (2015-2019)

	2015	2016	2017	2018	2019	Var 15-19
Linee <i>retail</i> totali	20.253.963	20.215.369	20.568.271	20.214.715	19.519.434	
Totale linee accesso indiretto + WLR	1.603.598	1.376.847	1.231.213	1.107.622	1.041.223	-35,1%
<i>Di cui CS</i>	682.715	639.047	638.043	616.300	614.174	-10,0%
<i>Di cui CPS</i>	423.858	349.589	289.251	249.255	216.064	-49,0%
<i>Di cui WLR</i>	497.025	388.211	303.919	242.067	210.985	-57,6%
% indirette e WLR sul totale <i>retail</i>	7,92%	6,81%	5,99%	5,48%	5,33%	

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati forniti dagli operatori


265. Si evidenzia che il numero di linee in *carrier selection* è da considerarsi come stima del valore massimo di linee CS vendute a livello *retail*. Alcuni operatori, infatti, non sono stati in grado di fornire un valore preciso di linee CS attive, dal momento che queste vengono configurate dall'OAO all'atto della richiesta del cliente, ma non sempre vengono sconfigurate quando il cliente cessa di utilizzare il servizio. Analogamente, TIM non è in grado di fornire un valore puntuale, dal momento che le linee CS vengono configurate a livello di nodo di rete da TIM, che abilita il servizio di selezione dell'operatore, senza essere in grado di stabilire se quella linea produce traffico di raccolta o meno. Pertanto, in considerazione della circostanza che il valore riportato in tabella è sovradimensionato rispetto al valore reale, nel seguito si farà principalmente riferimento alle linee CPS e WLR.

266. Si osserva una costante riduzione delle linee CS/CPS e WLR, che complessivamente rappresentano al 2019 una quota molto ridotta (di poco superiore al 5%) del numero totale di linee *retail*. In particolare, sia per le linee WLR che per quelle CPS si è avuta una riduzione prossima al 50% negli ultimi 4 anni (rispettivamente, -57,6% per il WLR e -49,0% per la CPS) e una contrazione di poco superiore alle 30 mila linee tra il 2018 e il 2019 (pari, rispettivamente, a una riduzione percentuale del 12,8% per il WLR e del 13,3% per la CPS).

267. In conclusione, le linee in accesso indiretto CS/CPS e WLR subiscono una riduzione elevata e rappresentano ormai una quota residuale del totale delle linee *retail*.

268. Oltre alle linee, un altro indicatore importante è rappresentato dai volumi di traffico voce raccolti all'ingrosso su rete fissa. La figura seguente mostra il traffico complessivo originato su rete fissa (in blu) e i volumi di traffico raccolto (in arancione); questi ultimi sono pari alla somma dei volumi di traffico raccolti verso numerazione non geografica di altro operatore e i volumi raccolti su accessi indiretti (in grigio).

Figura 22 - Confronto tra traffico totale originato da rete fissa e traffico di raccolta all'ingrosso (2015-2019)



Fonte: Elaborazioni dell'Autorità su dati forniti dagli operatori

269. Come si evince dalla figura, il traffico raccolto all'ingrosso si è fortemente ridotto, scendendo da 7,05 miliardi di minuti nel 2015 a 4,04 nel 2019 (con una riduzione media annua – CAGR – del 17%). Tuttavia, una quota rilevante di traffico di raccolta all'ingrosso è destinata a numerazioni non geografiche di altro operatore e non è generato da clienti attestati su linee di accesso indiretto (WLR, Cs/CPS). Il traffico raccolto su accessi indiretti, infatti, si riduce da 4,3 miliardi di minuti nel 2015 a 2,3 nel 2019 (con una riduzione media annuale del 19%), tanto da rappresentare, nel 2019, solo il 7,8% del traffico complessivamente originato da rete fissa.

270. La figura precedente mostra un lieve incremento (pari a circa 178 milioni di minuti), nell'ultimo anno, del traffico raccolto su accessi indiretti. Tuttavia, questo andamento non è indicativo di una ripresa del traffico raccolto da accessi indiretti e non modifica l'analisi svolta al punto precedente.

271. In conclusione, le analisi mostrate evidenziano che sia gli accessi indiretti in Cs/CPS e WLR sia il traffico raccolto all'ingrosso – soprattutto con riferimento ai soli

accessi indiretti – si sono fortemente ridotti negli ultimi anni e rappresentano solo una quota marginale del mercato.

272. In sostanza, gli operatori alternativi stanno progressivamente risalendo la scala degli investimenti, hanno sostituito gli accessi indiretti con accessi diretti e stanno auto-producendo la raccolta del traffico fonia su rete fissa piuttosto che ricorrere al mercato della raccolta all'ingrosso. Ciò è frutto della crescente concorrenza infrastrutturale sopra evidenziata. L'analisi prospettica delle condizioni di concorrenza infrastrutturale consente di concludere che proseguirà la riduzione di linee e traffico raccolto *wholesale* fino a farlo diventare poco apprezzabile. Parimenti non sussistono, quantomeno prospetticamente, barriere all'accesso alla fornitura o all'autoproduzione del servizio di raccolta alla luce della diffusione di infrastrutture di accesso sia proprietarie che *wholesale* caratterizzate dal ricorso a nodi anche a livello centrale oltre che locale (come nel caso del *bitstream* di TIM e della rete FTTH di Open Fiber), che non necessariamente richiedono investimenti ingenti per la co-locazione.

Economie di scala e scopo

273. La presenza di economie di scala è, in generale, uno dei principali ostacoli all'ingresso nel mercato della raccolta all'ingrosso da parte degli operatori alternativi. Infatti, per poter offrire un servizio confrontabile con TIM gli operatori alternativi dovrebbero disporre di una rete proprietaria estremamente capillare, in grado di realizzare un'integrale copertura delle famiglie. La realizzazione di una rete capillare richiede il sostenimento di ingenti costi fissi; inoltre, la redditività della rete dipende dal raggiungimento di determinate economie di densità (numero di clienti per superficie) che consentono di ridurre il più possibile i costi unitari per cliente. L'esistenza di considerevoli costi fissi viene riscontrata, pur se in misura minore, anche per la realizzazione di accessi alla rete telefonica attraverso servizi all'ingrosso di accesso (ULL, SLU, GPON, VULA o, in misura inferiore, *bitstream*).

274. La possibilità di sfruttare le economie di scopo dipende in larga misura dalla possibilità di offrire un'ampia gamma di servizi che condividono alcune componenti di costo. Le economie di diversificazione connesse con la fornitura dei servizi di raccolta sono notevoli, soprattutto tenendo conto delle componenti di costo relative alla rete di accesso che possono essere condivise con altri servizi all'ingrosso, come ad esempio i servizi di larga banda all'ingrosso.

275. In generale, gli operatori alternativi risalgono la scala degli investimenti per offrire servizi al dettaglio ai clienti finali piuttosto che per offrire servizi all'ingrosso. Pertanto, in considerazione anche delle quote nel mercato dei servizi di accesso al dettaglio, gli OAO riescono a realizzare minori economie di scala rispetto a TIM, dal momento che possono condividere i costi delle infrastrutture su un numero minore di clienti e su minori volumi di traffico. A tale riguardo i dati dell'osservatorio Agcom relativi al 3T 2020 mostrano un numero di linee di accesso *wholesale* pari a circa 9,8 milioni di unità (8,8 milioni di TIM e circa 1 milione di Open Fiber). A queste vanno aggiunti circa 0,5 milioni di accessi retail FTTH su rete proprietaria degli OAO. Pertanto,

si è raggiunto un totale di accessi *retail* degli OAO pari a circa 10,3 milioni di unità rispetto a un volume di linee di accesso *retail* di TIM pari a circa 8,8 milioni. Inoltre, per effetto del ricorso all'infrastruttura realizzata per fornire principalmente servizi al dettaglio, gli OAO in generale possono realizzare minori economie di differenziazione rispetto a TIM, dal momento che il ricorso a una stessa infrastruttura per fornire una molteplicità di servizi all'ingrosso (oltre a quelli al dettaglio) consente di realizzare notevoli economie di scopo. Nello scenario italiano la rete di accesso è realizzata da due maggiore operatori, TIM e Open Fiber, mediante nuove reti in fibra ottica (a cui si aggiunge la rete esistente in rame). Il progetto FiberCop appare configurarsi come un veicolo di coinvestimento suscettibile di ottimizzare i costi di realizzazione mediante la condivisione delle infrastrutture e del rischio da parte di alcuni operatori *retail* che decideranno di aderirvi. Inoltre, la disponibilità di servizi di *backhauling* di tipo passivo e attivo fino ai punti di consegna del traffico Ethernet consente un'ulteriore ottimizzazione dei costi fissi. Per cui gli operatori alternativi sono in grado, tramite i servizi di accesso GPON, VULA, *bitstream*, oltre che di *backhauling*, di tarare gli investimenti fissi in funzione del numero di clienti nelle aree di interesse. Ciò attenua notevolmente i vantaggi di TIM.

276. In aggiunta, anche per effetto sia dell'aumento delle quote di mercato degli operatori alternativi che della migrazione a reti "all-IP" e della conseguente convergenza dei servizi (telefonici, dati e televisivi) trasportati su tale protocollo, i vantaggi in termini di economie di scala e scopo di TIM si stanno riducendo. Da un lato, infatti, sta aumentando la base clienti degli operatori alternativi, che possono quindi condividere i costi delle infrastrutture su un numero maggiore di clienti, dall'altro aumentano i servizi al dettaglio offerti, consentendo un aumento delle economie di differenziazione.

Integrazione verticale

277. A livello nazionale TIM è tuttora l'unico operatore verticalmente integrato lungo tutta la catena tecnologica e impiantistica, in relazione al mercato dei servizi di raccolta all'ingrosso. Questa caratteristica pone TIM nella posizione di essere l'unico operatore a non dover acquistare servizi intermedi da operatori con cui si trova a competere sui mercati a valle.

278. Tuttavia, l'ampia disponibilità di infrastrutture di accesso e raccolta consente ad altri operatori dotati di infrastrutture di rete o che le acquistano all'ingrosso in accesso diretto di beneficiare degli effetti dell'integrazione verticale, sebbene nessuno con la stessa intensità dell'*incumbent*. Va detto che per offrire il servizio di raccolta su tutto il territorio nazionale gli operatori concorrenti devono poter acquistare da TIM o da Open Fiber o da altri operatori FWA il servizio di accesso al cliente, i servizi di collocazione e di *backhaul*. Per tale ragione gli operatori alternativi potrebbero disporre, in assenza di adeguati obblighi di parità di trattamento nel mercato dell'accesso, di una minore libertà d'azione in quanto, da un lato, devono rispettare i vincoli imposti dall'operatore di accesso nell'acquisto di servizi intermedi e, dall'altro lato, si trovano a competere con quest'ultimo nei mercati a valle. Tuttavia, la regolamentazione nei mercati 3a e 3b, per TIM, oltre che i generali principi di apertura e non discriminazione in capo a Open Fiber per le reti pubbliche e gli obblighi di fornitura in capo ai gestori di

infrastrutture ai sensi del d.lgs. 33/2016, sono in grado di evitare possibili distorsioni competitive.

Conclusioni sul primo criterio e sull'applicazione del test dei tre criteri

279. Alla luce delle considerazioni precedenti, tenendo conto del maggiore grado d'infrastrutturazione degli OAO, sia mediante reti proprietarie sia mediante l'ampia disponibilità di servizi di accesso diretto e di *backhauling*, nonché del processo di migrazione all'interconnessione IP e del passaggio verso reti NGAN, l'Autorità ritiene che il mercato della raccolta non sia più caratterizzato dalla presenza di elevate e non transitorie barriere all'ingresso.

280. In considerazione della circostanza che il primo criterio del triplo *test* non è soddisfatto, l'Autorità, ai sensi delle indicazioni contenute nella Raccomandazione del 2020 sui mercati rilevanti, non ritiene opportuno procedere con l'analisi del secondo e del terzo criterio, in quanto, affinché un mercato rilevante sia suscettibile di regolamentazione *ex-ante*, è necessario che i tre criteri siano cumulativamente soddisfatti.

281. In conclusione, l'Autorità ritiene che il mercato rilevante dei servizi di raccolta all'ingrosso da rete fissa non sia più suscettibile di regolamentazione *ex-ante*.

D3. Si condividono i risultati dell'analisi dei tre criteri per il mercato rilevante della raccolta all'ingrosso da rete fissa?

3.2.2. Osservazioni degli operatori in merito all'analisi dei tre criteri per il mercato rilevante della raccolta all'ingrosso da rete fissa

O17. Due operatori condividono i risultati dell'applicazione del triplo *test* e, di conseguenza, la proposta di rimuovere la regolamentazione del mercato della raccolta.

O18. Uno di questi evidenzia, in particolare, che il maggior grado di infrastrutturazione raggiunto dagli operatori alternativi si riflette in un decrescente ricorso ai servizi di accesso indiretto e, di conseguenza, al servizio di raccolta all'ingrosso delle chiamate telefoniche, come confermato dalla continua flessione del traffico di raccolta e delle linee in accesso indiretto (CS/CPS) e WLR. Inoltre, ritiene che la maggiore disponibilità di infrastrutture di accesso e raccolta consenta ad altri operatori dotati di infrastrutture di rete, sia di proprietà che acquistate all'ingrosso in accesso diretto, di beneficiare degli effetti dell'integrazione verticale e di godere sempre più di economie di differenziazione grazie al corrispondente aumento delle loro quote di mercato e alla migrazione a reti "*all-IP*" che favorisce la convergenza dei servizi (telefonici, dati e televisivi) trasportati sul protocollo IP.

O19. Lo stesso operatore non condivide la proposta dell'Autorità di confermare in capo all'*incumbent* gli obblighi sulle modalità di accesso dei propri abbonati ai servizi offerti su NNG dell'operatore, riportati nello schema di provvedimento in consultazione nelle condizioni attuative all'articolo 17. L'operatore ritiene che tali obblighi, presenti

nella precedente analisi di mercato, discendessero dal significativo potere di mercato dell'*incumbent* nel servizio di raccolta; quindi, non sarebbero più giustificati tenendo conto dell'assenza di un potere di mercato sulle modalità di accesso dei clienti finali di TIM alle NNG degli OAO. L'operatore sostiene che l'obbligo di garantire ai propri clienti l'accesso alle numerazioni, incluse le NNG, di altri operatori vige per tutti gli operatori di accesso sulla base della normativa del Piano di numerazione nazionale all'art. 5, comma 9. Pertanto, ritiene non proporzionato e non giustificato un obbligo di fatturazione solo in capo a TIM a condizioni regolate. Propone, quindi, l'abrogazione dell'art. 17 dello schema di provvedimento assieme ai commi 9 e 10 dell'articolo 16.

O20. Gli altri operatori che hanno preso parte alla consultazione pubblica nazionale non concordano con l'analisi svolta dall'Autorità in relazione al mercato dei servizi di raccolta e con la conseguente proposta di rimuovere la regolamentazione posta in capo all'operatore dominante. Le motivazioni possono essere raggruppate in tre categorie: rilevanza del mercato delle linee di accesso indiretto, raccolta verso NNG e legame tra l'analisi svolta nel presente provvedimento e gli obblighi derivanti dalla regolamentazione sui mercati dell'accesso diretto. Nel seguito si riportano le osservazioni degli operatori, suddivise per tematica.

O21. Relativamente all'applicazione del triplo *test* e alla rilevanza del mercato delle linee di accesso indiretto, un operatore ritiene ancora pienamente valide le considerazioni sviluppate dall'Autorità nel precedente ciclo di analisi di mercato sulle barriere all'ingresso (infrastrutture difficilmente replicabili, presenza di economia di scale e di scopo, integrazione verticale) e sulla dinamica del mercato della raccolta, che non evolverebbe verso condizioni di effettiva concorrenza. Con riferimento al primo criterio, ritiene che il servizio di raccolta rappresenti ancora un *input wholesale* essenziale, sia nel caso di linee CS/CPS che WLR, in quanto per gli OAO non sarebbe economicamente sostenibile ricorrere ai servizi ULL e *bitstream naked* per fornire servizi al dettaglio solo voce. A conferma di quanto sopra, evidenzia che, rispetto al precedente ciclo di analisi, il peso delle linee di accesso indiretto rispetto al totale delle linee è rimasto costante. In ogni caso, a prescindere dal numero assoluto di linee CS/CPS e WLR, tale operatore ritiene i servizi CS/CPS e WLR *input wholesale* essenziali in quanto espressamente richiesti da clienti *business* e PA nelle aree non aperte all'ULL, nonché come servizi di *backup* per le chiamate vocali su rete fissa sull'intero territorio nazionale. Pertanto, secondo tale operatore, un'eventuale deregolamentazione del servizio di raccolta avrebbe impatti negativi sugli OAO (e quindi sui clienti finali) con riferimento alla possibilità di offrire accessi voce in aree significative del Paese, nonché sui segmenti quali clienti *business* e PA. L'operatore conclude sostenendo che il primo criterio del triplo *test* risulterebbe soddisfatto, in quanto persisterebbero ancora elevate barriere all'ingresso nel mercato della raccolta. L'operatore ritiene soddisfatto anche il secondo criterio, in quanto non sarebbero intervenuti cambiamenti significativi tali da far ritenere che il mercato della raccolta tenda verso la concorrenza effettiva nel periodo coperto dalla presente analisi di mercato. Analogamente, l'operatore ritiene soddisfatto anche il terzo criterio, sostenendo che non sarebbero intervenuti cambiamenti significativi rispetto al precedente ciclo di analisi e che quindi il diritto della concorrenza, in assenza di regolamentazione *ex ante*,

non sarebbe sufficiente per risolvere tempestivamente eventuali criticità concorrenziali, anche nel triennio 2020-2022.

O22. Analoghe osservazioni sono state sottoposte da un altro operatore, secondo il quale la presenza di un numero non trascurabile di utenze riferibili ai servizi di Cs/CPS e WLR (circa il 5% del mercato) testimonierebbe il persistere di un interesse del mercato per tali soluzioni, rispetto alle quali TIM si porrebbe come *gatekeeper* per la raccolta del traffico in virtù del controllo della rete di accesso universale.

O23. Diversi operatori considerano poi che andrebbe analizzato il mercato della raccolta verso Numerazioni Non Geografiche, il quale presenterebbe diverse criticità.

O24. Due operatori evidenziano che per la raccolta verso NNG l'operatore continua a dover ricorrere ai servizi di raccolta forniti dagli altri operatori, a prescindere dal grado d'infrastrutturazione raggiunto. Anzitutto, i rispondenti ritengono che il volume di traffico generato dalla raccolta verso NNG sia rimasto pressoché invariato tra il 2015 e il 2019, a conferma del fatto che tale segmento di mercato non avrebbe subito alcuna diminuzione. I rispondenti evidenziano che l'operatore di originazione sostiene il costo del servizio di raccolta verso l'operatore sulla cui rete è attestata la numerazione non geografica, dunque, potrà avvalersi dell'autoproduzione del servizio di raccolta solo per le numerazioni non geografiche attestate sulla propria rete. Quindi, secondo questi soggetti, per un operatore con elevata quota di mercato sarà maggiore la probabilità di sostenere il proprio costo interno di raccolta e, viceversa, minore la probabilità di sostenere costi di raccolta verso NNG di altri fornitori. Pertanto, i due operatori ritengono che in assenza di regolamentazione la dimensione dell'*incumbent* gli consentirebbe di incrementare i propri prezzi di raccolta *wholesale* a scapito dei concorrenti e di sfruttare i maggiori ricavi *wholesale* per offrire prezzi al dettaglio più vantaggiosi sui servizi offerti su NNG. Gli operatori concludono che tale politica di prezzi *wholesale* e *retail*, non replicabile dagli OAO che hanno una dimensione di gran lunga inferiore, avrebbe effetti negativi in termini di capacità competitiva degli operatori alternativi, con il rischio di escludere dal mercato della fornitura di servizi su NNG gli operatori di minori dimensioni e/o gli operatori non integrati fisso/mobile.

O25. Un altro operatore evidenzia che l'analisi dell'Autorità si sarebbe concentrata esclusivamente sulla raccolta del traffico da accessi indiretti, escludendo completamente il tema della raccolta del traffico destinato a numerazioni non geografiche di altro operatore. L'operatore evidenzia quindi che non è stata fornita alcuna dimostrazione circa il fatto che il primo criterio del triplo *test* non sia superato anche per la raccolta del traffico destinato a NNG. Ritiene quindi che, in assenza di elementi dello scenario di mercato che dimostrino il contrario, non vi siano tuttora le condizioni per deregolamentare il mercato della raccolta su NNG e di revocare gli obblighi regolamentari

in capo all'*incumbent* nel mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa.

O26. Infine, alcune osservazioni sono relative al legame tra le conclusioni del triplo *test* e gli obblighi previsti nei mercati dell'accesso diretto.

O27. Due operatori rilevano che uno dei principali fattori che, nelle argomentazioni dell'Autorità, concorrerebbero a ridurre l'esistenza di forti ostacoli non transitori all'accesso di tipo strutturale è rappresentato dal progetto di investimento. Tali operatori evidenziano che il progetto è attualmente in valutazione al fine di verificarne la conformità ai criteri previsti dall'art 76 del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche e, pertanto, potrebbe, ai sensi degli artt. 76 e 79, essere rigettato. Secondo questi operatori, sarebbe quindi prematuro e inopportuno individuare questo come elemento volto a favorire il processo di infrastrutturazione degli operatori *retail* che vi aderiranno.

O28. Similmente, un altro operatore, pur condividendo che l'analisi svolta dall'Autorità si basi sulla valutazione dell'andamento della "*infrastructure based competition*", non condivide il riconoscimento all'offerta FiberCop dell'attitudine ad indurre l'infrastrutturazione dei concorrenti, ritenendo piuttosto che questa rappresenti uno strumento di rimopolizzazione dell'infrastruttura da parte dell'*incumbent*. Parimenti, i dati relativi alla copertura e al *take up* delle reti alternative, incluse quelle FWA, testimonierebbero la presenza di una pressione ancora abbastanza modesta sulla rete storica, che potrebbe divenire significativa solo laddove le politiche pubbliche si ponessero con decisione a tutela della concorrenza rispetto ai progetti di rimopolizzazione della rete da parte dell'*incumbent*.

O29. Sempre sullo stesso tema, un operatore evidenzia altresì che vengono menzionati i servizi GPON ad oggi non disponibili per nessun operatore concorrente attivo sul mercato.

O30. Un altro operatore ritiene valida l'analisi svolta dall'Autorità solo in uno scenario prospettico di stabilità dell'attuale quadro regolamentare del mercato dell'accesso fisso, stabilito dalla delibera n. 348/19/CONS. L'eventuale deregolamentazione del mercato della raccolta all'ingrosso da rete fissa potrebbe avvenire quindi, secondo l'operatore, solo e soltanto se fossero soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- i) l'Autorità dimostrasse che almeno uno dei tre criteri del triplo *test* non sarebbe superato se fosse inclusa la raccolta del traffico destinato a numerazioni non geografiche di altro operatore (di cui ai punti precedenti);
- ii) venisse garantito dall'Autorità il mantenimento degli attuali obblighi in capo all'*incumbent* nel mercato dell'accesso fisso anche nella prossima analisi di mercato avviata con delibera n. 637/20/CONS, confermando l'inclusione anche del mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione

fissa per i prodotti di largo consumo (mercato 3b della Raccomandazione 2014/710/UE) tra i mercati soggetti a regolamentazione *ex ante*.

O31. Similmente, un altro operatore ritiene prematuro far riferimento agli obblighi attualmente imposti nei mercati 3a e 3b, i quali sono oggetto di valutazione nell'ambito del nuovo ciclo di analisi dei mercati fissi, avviato con delibera n. 637/20/CONS.

3.2.3. Valutazioni conclusive dell'Autorità in merito all'analisi dei tre criteri per il mercato rilevante della raccolta all'ingrosso da rete fissa

V13. Relativamente alle osservazioni di cui ai punti O21 e O22 relative alla dinamica e rilevanza del mercato delle linee di accesso indiretto, si evidenzia che tale tipologia di linee, unitamente alle linee WLR, è in costante riduzione, con una variazione nel quadriennio 2015-2019 del -35,1% come riportato nella Tabella 8. Inoltre, si osserva nel 2020 rispetto al 2019 un'ulteriore riduzione delle linee in CPS (-12,0%, passando da 216.064 a 190.199) così come delle linee in WLR (-13,3%, passando da 210.985 a 182.894), a conferma della costante perdita di rilevanza di questi servizi⁷⁶. Si sottolinea, altresì, che il traffico raccolto su accessi indiretti si è ridotto da 4,3 miliardi di minuti nel 2015 a 2,3 nel 2019, con una riduzione media annuale del 19%, tanto da rappresentare nel 2019 solo il 7,8% del traffico complessivamente originato da rete fissa. Dalle evidenze richiamate, risulta la forte e costante contrazione del mercato, che ne dimostra la perdita di rilevanza. Ciò detto il rispondente, al di là dell'enunciato, non ha dimostrato per quale ragione vi sarebbe, prospetticamente, una barriera all'ingresso nella fornitura del servizio di raccolta. Tutte le aree del Paese, nere, grigie e bianche, dispongono, e ancor più disporranno nel prossimo triennio, della possibilità di acquisire servizi di accesso all'ingrosso (prodotti dai due principali *players* TIM e OF) con accesso a livello locale (ULL, GPON, VULA) o centrale (*bitstream*), con ridotti costi fissi e variabili. L'operatore, tra l'altro, potrà fornire al cliente sia servizi voce, sia dati, sia *streaming*, massimizzando le economie di scopo. Tra l'altro, l'evoluzione dei mercati dei servizi di accesso – con l'aumento della copertura attuale e prospettica delle reti *ultrabroadband* e la presenza crescente di almeno un'infrastruttura alternativa a quella di TIM – nonché l'evoluzione dei servizi richiesti dalla clientela *retail* mostrano che l'andamento su evidenziato delle linee e del traffico di accessi indiretti è destinato a essere confermato. Si evidenzia, inoltre, che nel tempo sono destinate a ridursi le aree del paese in cui i servizi di accesso Cs/CPS e WLR rappresentino *input wholesale* essenziali. Questo alla luce sia della già richiamata evoluzione infrastrutturale sia dell'evoluzione dei servizi richiesti dalla clientela finale (sia *business* che PA) che, a fronte di una crescente digitalizzazione dei servizi finali, anche quelli relativi alle pubbliche amministrazioni, difficilmente potranno

⁷⁶ Non si dispone di dati aggiornati al 2020 con riferimento alle linee Cs. Tuttavia, non si ritiene che questo servizio possa mostrare un andamento differente rispetto a quanto rilevato con riferimento ai servizi CPS e WLR.

continuare a ricorrere ai soli servizi voce nell'orizzonte temporale coperto dalla presente analisi.

V14. Molte osservazioni sono relative alla raccolta verso NNG, laddove un operatore (cfr. punto O19) ritiene ingiustificata la proposta, contenuta nello schema di provvedimento, di confermare in capo a TIM gli obblighi relativi a tale servizio contenuti nell'art. 5, comma 9, nell'art. 16, commi 9 e 10, e nell'art. 17. Al contrario, molti operatori (cfr. punti O23-O25) ritengono che le caratteristiche della raccolta verso NNG di altro operatore giustificerebbero la conferma della regolamentazione *ex-ante* in capo a TIM nel mercato della raccolta. Si evidenzia quanto segue.

V15. La raccolta verso NNG rappresenta un sottoinsieme del più vasto mercato della raccolta all'ingrosso, che comprende le chiamate verso tutte le direttrici (locale, nazionale, internazionale, Internet *dial-up*, verso numerazione geografica e non geografica o mobile), per le diverse tipologie di clientela servita (residenziale o non residenziale) e per le diverse tipologie di postazioni telefoniche (pubbliche e private), che include gli accessi in tecnologia POTS/ISDN e VOIP *managed* in decade zero. In particolare, come mostrato nella Figura 22, il traffico complessivamente raccolto si è ridotto del 43% circa tra il 2015 e il 2019, mentre quello raccolto verso NNG si è ridotto del 48% circa nello stesso periodo. Nella sua analisi, l'Autorità ha tenuto conto di tutti i volumi di traffico raccolto, compresi quelli verso NNG. Pertanto, le conclusioni relative alla decrescente rilevanza dei volumi di traffico raccolto non fanno riferimento al solo mercato della raccolta da accessi indiretti. Inoltre, si evidenzia che, in termini di rilevanza, il traffico raccolto verso NNG ha visto leggermente ridurre il proprio peso nel tempo, rispetto a tutto il traffico raccolto all'ingrosso, passando dal 61% del 2015 al 56% del 2019. Quanto appena rilevato, combinato con le osservazioni in merito ai volumi di traffico su richiamate, mostra che il servizio di raccolta verso NNG di altro operatore segue lo stesso andamento della raccolta da accessi indiretti, per quanto ancora più del 50% del traffico raccolto sia destinato a NNG di altro operatore. In conclusione, con riferimento all'osservazione di cui al paragrafo O25, quanto sopra dimostra che non è necessaria un'ulteriore specifica analisi del mercato della raccolta verso NNG.

V16. Va tuttavia evidenziato, con riferimento all'osservazione di cui al paragrafo O24, che, con l'acquisizione di un cliente con accesso diretto all'ingrosso, l'operatore alternativo è in grado di produrre il servizio di raccolta verso proprie numerazioni non geografiche o verso quelle di altri operatori. Tale seconda fattispecie è, tra l'altro, soggetta a un obbligo, nei confronti dell'operatore di origine, di consentire al proprio cliente di accedere ai servizi offerti sulle numerazioni del PNN. L'operatore titolare della NNG dovrà, inoltre, versare all'OAQ titolare del contratto di accesso con il cliente finale il costo della raccolta. In assenza di regolamentazione del servizio di raccolta il prezzo all'ingrosso della raccolta è fissato su base negoziale. Laddove TIM dovesse aumentare il prezzo della raccolta verso NNG di altri operatori, si evidenzia anzitutto che non è possibile un intervento *ex-ante* atteso che, per quanto evidenziato in precedenza, il mercato della raccolta verso NNG non può essere soggetto a regolamentazione per effetto del mancato superamento del primo criterio del triplo *test* (assenza di barriere all'ingresso). Inoltre, si ritiene che tutti gli operatori tenderanno a negoziare, con TIM, il prezzo della raccolta verso NNG e, quest'ultima, avrà l'incentivo

a chiudere gli accordi, considerato che altrimenti non potrebbe fornire ai propri clienti alcuni servizi *premium* verso NNG che a quel punto sarebbero non aperte ai propri clienti. Non si ritiene, pertanto, che la maggiore quota del mercato dell'accesso al dettaglio di TIM le possa consentire di fissare prezzi della raccolta verso NNG di altri OAO indipendentemente dai concorrenti. In ogni caso, nella denegata ipotesi di aumento (anche discriminatorio) dei prezzi praticati da TIM per la raccolta verso NNG di altro operatore, resterebbe comunque la tutela in sede controversiale, che garantirebbe – dato il ridotto numero di transazioni del mercato – una celere e certa soluzione delle eventuali problematiche anti-competitive. Analoga fattispecie si è verificata, d'altra parte, nel mercato mobile in cui la risoluzione di alcune controversie ha consentito al mercato di assestarsi su un prezzo concorrenziale.

V17. Stante quanto premesso, l'Autorità condivide la richiesta di un operatore, riportata al paragrafo O19, di rimuovere gli obblighi relativi alle modalità di accesso dei propri abbonati alle NNG di altro operatore imposti in capo a TIM e riportati all'articolo 17 dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica. Al riguardo, si evidenzia quanto segue.

V18. Come riportato al paragrafo 239 dell'Allegato A alla delibera n. 417/06/CONS, l'Autorità ha ritenuto opportuno includere, tra i servizi accessori al mercato della raccolta, i servizi di fatturazione conto terzi, ritenuti indispensabili alla fornitura del servizio di raccolta all'ingrosso. D'altra parte, al paragrafo 722, veniva evidenziato che *“in merito agli obblighi relativi all'accesso alle numerazioni non geografiche di altro operatore, ossia di garantire modalità di interconnessione di raccolta ed offrire il servizio di fatturazione per conto dell'operatore titolare della numerazione, l'Autorità ritiene che tali obblighi vengano su ciascun operatore di accesso indipendentemente dalla tecnologia trasmissiva che quest'ultimo impiega nella propria rete”*.

V19. In aggiunta, nella sezione 5.4.6.7 recante *“Servizio opzionale di fatturazione conto terzi”*, l'Autorità aveva indicato – al paragrafo 727 – che *“La prestazione di fatturazione conto terzi rappresenta un elemento accessorio necessario alla fornitura di servizi a valore aggiunto agli utenti delle reti interconnesse. Ogni operatore che offra accesso ed interconnessione risulta l'unico fornitore all'ingrosso nei confronti degli altri operatori della prestazione di fatturazione verso i propri utenti”*. Al successivo paragrafo 728 veniva poi evidenziato che *“Ai sensi dell'art. 41 tutti gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro la prestazione di fatturazione conto terzi allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi offerti su numerazioni non geografiche. L'Autorità ritiene che Telecom Italia, **quale operatore con significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 45 per i servizi di raccolta**, debba prevedere l'offerta della prestazione di fatturazione conto terzi a condizioni trasparenti, non discriminatorie ed orientate al costo”* (enfasi aggiunta).

V20. Nelle conclusioni riportate nella sezione 5.4.6.9, l'Autorità, come riportato al paragrafo 736, aveva stabilito che *“Con riferimento agli obblighi previgenti in capo a Telecom Italia in merito al servizio di fatturazione conto terzi, l'Autorità rileva che le*

attività di fatturazione dovrebbero prevedere condizioni economiche orientate ai costi e basate sulla parità di trattamento interno esterno”.

V21. In conclusione, nella delibera n. 417/06/CONS l’Autorità aveva ritenuto il servizio accessorio di fatturazione conto terzi come indispensabile per ciascun operatore nei confronti dei propri clienti al dettaglio e all’ingrosso. Solo per TIM si era stabilito un obbligo di trasparenza, non discriminazione e orientamento al costo per effetto del significativo potere di mercato riscontrato nel mercato della raccolta.

V22. Alla luce di quanto premesso, si ritiene di rimuovere, per TIM, l’obbligo di trasparenza, non discriminazione e orientamento al costo e di confermare, per tutti gli operatori che forniscono accesso alle numerazioni non geografiche di altri operatori, l’obbligo di negoziare le condizioni di fatturazione, come già previsto dalla delibera n. 417/06/CONS. Si ritiene, al riguardo, che le modalità indicate nell’art. 17 dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica possano costituire una linea guida contrattuale, in aggiunta a quanto già previsto protocollo d’intesa per la prevenzione e la gestione delle frodi⁷⁷. In caso di mancato accordo le Parti potranno adire l’Autorità in sede controversiale. Tuttavia, l’Autorità ritiene necessario, come misura di garanzia sui contratti esistenti e nei confronti dei clienti finali, stabilire, come misura transitoria, la rimozione dell’obbligo di trasparenza, non discriminazione e controllo di prezzo relativamente al servizio di fatturazione conto terzi in capo a TIM decorsi 24 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, come per il servizio di raccolta.

V23. Contrariamente a quanto sostenuto al paragrafo O27, l’Autorità non ha ritenuto che il progetto di coinvestimento fosse il principale elemento che consente di ridurre le barriere all’ingresso. La riduzione delle barriere all’ingresso al mercato della raccolta è conseguenza della risalita della scala degli investimenti da parte degli OAO, favorita dalla realizzazione di proprie reti e dalla disponibilità di altre reti di accesso (cui possono accedere tramite l’acquisto di servizi all’ingrosso) con copertura nazionale, mediante cui possono fornire il servizio di raccolta internamente o esternamente. A tale riguardo si è dimostrato che la presenza di reti di accesso nelle aree nere, grigie e bianche del Paese, con raccolta del traffico dati a livello sia centrale che locale, consente agli OAO di autoprodurre, senza barriere, il servizio di raccolta del traffico telefonico con tecnologia VOIP *managed*.

V24. Parimenti non si condivide quanto osservato al paragrafo O28, atteso che Fibercop assume un ruolo nella presente analisi solo in quanto soggetto deputato alla realizzazione di una nuova rete di accesso FTTH, con un preciso *target di roll out* entro il

⁷⁷ Si tratta del Protocollo d’intesa stilato nell’ambito delle attività del tavolo tecnico inter-operatore istituito dall’art. 6 della delibera n. 418/07/CONS, recante “*Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell’utenza*”, con lo scopo di prevenire fenomeni fraudolenti sulle reti di comunicazione elettronica. Nell’ambito delle attività di suddetto tavolo tecnico è stato creato un gruppo di lavoro degli operatori con il compito specifico di individuare e sviluppare strumenti idonei al monitoraggio di eventi fraudolenti e al controllo dell’integrità delle proprie reti, di stabilire le modalità e i protocolli di cooperazione, le procedure di intervento rapido e le scadenze entro cui gli operatori debbono porre in essere le iniziative e gli sviluppi necessari.

2026. Ciò contribuirà ad aumentare la scelta tecnologica per i concorrenti al momento dell'acquisizione di clienti in accesso diretto nelle aree nere e grigie del Paese laddove, oltre al VULA e *bitstream* FTTC di TIM, sarà disponibile anche il VULA FTTH di TIM. Si osserva che la realizzazione di una copertura FTTH, da parte di Fibercop, non comporta alcuna ri-monopolizzazione tenuto conto che l'assetto concorrenziale è tutelato dalle misure, ove necessarie, che saranno previste dall'analisi del mercato dell'accesso, di cui alla delibera n. 637/20/CONS in corso. Ad ogni buon fine, indipendentemente dal progetto FiberCop, il generale maggiore grado d'infrastrutturazione degli OAO, il processo di migrazione all'interconnessione IP e il passaggio verso reti NGAN risultano elementi dirimenti nel considerare il mercato della raccolta non più caratterizzato dalla presenza di elevate e non transitorie barriere all'ingresso. Tali aspetti concorrono a concludere che non sia più giustificato né proporzionato imporre obblighi *ex-ante* nel mercato della raccolta delle chiamate su rete fissa.

V25. Con riferimento a quanto evidenziato al paragrafo O29, si rappresenta che l'analisi di mercato è per definizione prospettica. Inoltre, sono disponibili servizi di accesso GPON ad oggi almeno da parte di Open Fiber.

V26. In merito alle osservazioni riportate ai punti O30 e O31, nel rinviare a quanto già chiarito al punto V4, si ribadisce che la conclusione circa il mancato superamento del *test* dei tre criteri cui è giunta l'Autorità in questo provvedimento si basa sull'analisi: *i*) del *trend* di diffusione dei servizi di accesso indiretto, inclusa la raccolta verso NNG; *ii*) dello stato attuale di competizione infrastrutturale garantita dalla realizzazione di reti di accesso proprie o acquisite mediante servizi all'ingrosso e dalla relativa analisi prospettica per i prossimi 3 anni. Appare altresì evidente che tale assetto di competizione infrastrutturale è frutto anche della regolamentazione *ex-ante* imposta dall'Autorità per effetto della delibera n. 348/19/CONS. Per i prossimi anni, la regolamentazione dei mercati 3a e 3b che scaturirà in esito al procedimento di cui alla delibera n. 637/20/CONS potrà essere tale se le condizioni riscontrate del mercato saranno tali da ritenere necessario confermare l'attuale regolamentazione in applicazione del Codice. Per contro, un eventuale alleggerimento degli obblighi regolamentari sarà previsto solo laddove le condizioni concorrenziali lo consentiranno, anche tenuto conto dell'intervenuta deregolamentazione della raccolta di cui al presente provvedimento.

V27. Alla luce delle considerazioni sopra riportate si conferma, pertanto, l'orientamento espresso in consultazione pubblica.

3.3. Mercato dei servizi di terminazione

3.3.1. Gli orientamenti della delibera n. 151/21/CONS

282. Come evidenziato al punto 66, la Commissione ha rimosso, con la Raccomandazione del 2020, il mercato della terminazione delle chiamate vocali su rete fissa dalla lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex-ante*. La Commissione ha basato la sua decisione principalmente sulla definizione della tariffa di terminazione unica

a livello dell'Unione, come descritta ai punti 16-32. Tale tariffa, che si applicherà direttamente a tutti gli operatori di terminazione fissa e si basa sull'efficienza dei costi di fornitura del servizio, limiterà la capacità degli operatori di rete fissa di fissare tariffe eccessive, considerata la minaccia più grave per la concorrenza su questi mercati. La Commissione evidenzia che l'orientamento strettamente legato ai costi applicato alla fissazione dell'eurotariffa comporta che tale tariffa dovrebbe essere simile a quella prevista in caso di mercati concorrenziali e che, di conseguenza, il mercato della terminazione su rete fissa non dovrebbe più superare il *test* dei tre criteri a livello dell'Unione. A questo si aggiunge la presenza di una pressione indiretta sui mercati all'ingrosso determinata principalmente dai servizi offerti dagli OTT, come conseguenza degli sviluppi tecnologici e/o della convergenza dei prodotti e dei mercati. Tuttavia, la Commissione riconosce che la regolamentazione di determinati aspetti dei mercati di terminazione in alcuni Stati Membri può essere giustificata dalle circostanze nazionali. Le specifiche circostanze nazionali possono indicare che questi mercati, in prospettiva, non tendono alla concorrenza o che continuano a sussistere problemi concorrenziali.

283. Pertanto, come fatto per il mercato della raccolta, l'Autorità verifica se, nel contesto italiano e alla luce delle evoluzioni di mercato intercorse dalla precedente analisi di mercato, risultino ancora cumulativamente soddisfatti i tre criteri indicati nella Raccomandazione del 2020 e riportati al punto 243, affinché il mercato dei servizi di terminazione sia ancora suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

Primo criterio

284. Con riferimento al primo criterio l'Autorità, analogamente e in modo simmetrico a quanto riscontrato nel mercato della raccolta, non riscontra la presenza di ostacoli di tipo giuridico o regolamentare che possano pregiudicare l'accesso al mercato della terminazione.

285. Relativamente ai forti ostacoli strutturali all'accesso, l'Autorità evidenzia quanto segue.

286. Solo l'operatore che detiene i diritti d'uso della numerazione chiamata può, sulla base del mercato del prodotto identificato e dei regolamenti e previsti protocolli di interconnessione TDM e IP, consegnare la chiamata al destinatario. Pertanto, l'operatore di originazione non può sostituire il servizio di terminazione reso da quest'ultimo con nessun altro servizio, dal momento che una volta effettuata la chiamata non c'è alcuna alternativa tecnica al servizio di terminazione mediante tali protocolli per consentire la consegna della stessa.

287. Né sarebbe possibile per altri operatori entrare nel mercato della terminazione su una determinata rete fissa, dal momento che una volta acquisito il cliente l'operatore di terminazione (ovvero, quello che offre il servizio di accesso al dettaglio) non può essere sostituito da nessun concorrente, se non a patto che il cliente finale cambi completamente il fornitore dell'accesso.

288. Il servizio di terminazione su singola rete fissa, quindi, non è tecnicamente duplicabile ed è caratterizzato dalla presenza di un ostacolo strutturale all'accesso.

289. L'impossibilità di offrire un'alternativa al servizio di terminazione offerto dall'operatore di accesso rende superflua l'analisi di altri indicatori, quali le economie di scala e scopo e l'integrazione verticale, perché, indipendentemente dall'analisi di questi indicatori, il mercato della terminazione su singola rete fissa presenta un *bottleneck* di tipo tecnico insormontabile.

Conclusioni sul primo criterio

290. Alla luce delle considerazioni svolte, l'Autorità ritiene che il mercato della terminazione delle chiamate vocali su singola rete fissa sia caratterizzato dalla presenza di elevate e non transitorie barriere all'ingresso.

Secondo criterio

291. Una volta verificato che il primo criterio è soddisfatto, l'Autorità intende analizzare se il mercato tende verso condizioni di effettiva concorrenza.

292. Nella Raccomandazione del 2020, la Commissione europea, nel rimuovere il mercato della terminazione su rete fissa dalla lista dei mercati rilevanti, evidenzia che la fissazione della tariffa unica a livello europeo consente di risolvere il maggiore problema concorrenziale sul mercato della terminazione e che, essendo la tariffa fissata secondo principi di efficienza e orientamento al costo, la tariffa fissata approssima la tariffa propria di un mercato concorrenziale e, di conseguenza, il mercato della terminazione tende verso condizioni di effettiva concorrenza.

293. Oltre al rischio che gli operatori di terminazione aumenti i prezzi in maniera eccessiva, altri comportamenti anti-concorrenziali sono rappresentati dal rifiuto a contrarre, dalla discriminazione tecnica e dall'applicazione di tariffe eccessive su servizi accessori alla terminazione.

294. Con riferimento al rifiuto a contrarre, si evidenzia che il progresso tecnologico non è in grado di rimuovere, nell'orizzonte temporale di riferimento della presente analisi, gli ostacoli all'accesso evidenziati in precedenza. Indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, infatti, considerato che l'Autorità non ritiene che i servizi VOIP OTT cosiddetti *number independent* o mobili possano essere considerati, in questo ciclo regolamentare, sostituibili con i servizi basati su interconnessione TDM/IP, l'operatore titolare dei diritti d'uso della numerazione chiamata è l'unico in grado di consegnare la chiamata.

295. Inoltre, con riferimento alla specifica situazione italiana, l'assenza di servizi completamente sostitutivi al dettaglio determina ridotti vincoli indiretti sul mercato della terminazione all'ingrosso. Un eventuale comportamento anti-competitivo sul mercato della terminazione non sarebbe, quindi, in modo sostanziale limitato dal rischio che i clienti migrino verso altri servizi. Pertanto, non si intravede la possibilità che nell'orizzonte temporale della presente analisi il vincolo strutturale del mercato possa essere aggirato dal ricorso a servizi differenti, quali quelli VOIP *unmanaged* o, seppur con i chiariti distinguo in relazione al traffico, di telefonia mobile. Resta fermo il fatto che la

normativa vigente prevede un obbligo a negoziare l'interconnessione e l'obbligo di fornitura dell'interconnessione IP quando richiesta (delibera n. 128/11/CIR). Tuttavia, in assenza di obblighi *ex ante* di accesso, eventuali difficoltà a livello negoziale potrebbero essere risolte solo a seguito di una decisione controversiale *ex post*, con notevole ritardo rispetto alle esigenze dell'impresa e incertezze anche a causa di possibili ricorsi giurisdizionali avverso la decisione dell'Autorità.

296. Nonostante la presenza di una tariffa di terminazione regolamentata, che include il costo della porta di interconnessione, pratiche anticoncorrenziali potrebbero concretizzarsi in relazione ad altri servizi accessori oggi regolamentati per effetto degli obblighi imposti con la delibera n. 426/16/CONS. Nel sistema di prezzo vigente, l'operatore di originazione paga all'operatore di terminazione l'acquisto di tutti i servizi accessori connessi alla terminazione e – in caso di assenza di negoziazione – ne accetta le condizioni tecniche ed economiche di fornitura, adeguandosi eventualmente.

297. La terminazione è un mercato di tipo *two-way access*⁷⁸, in cui gli attori sono contemporaneamente presenti sul lato della domanda (in quanto operatori di accesso che offrono servizi al dettaglio ai clienti finali) e dell'offerta (in qualità di fornitori del servizio di terminazione delle chiamate destinate ai clienti finali attestati sulla propria rete). Tale caratteristica potrebbe sterilizzare gli eventuali comportamenti anti-competitivi in considerazione del possibile contro-potere di acquisto dell'operatore di originazione, che potrebbe reagire a eventuali comportamenti anti-competitivi dell'operatore di terminazione applicando a sua volta condizioni di fornitura peggiorative dei servizi accessori al proprio servizio di terminazione. Si tratta di capire se esiste un effettivo contropotere contrattuale.

298. A tale riguardo, se si fa riferimento al numero di linee di accesso al dettaglio, il mercato italiano è tuttora caratterizzato dalla presenza di un operatore (TIM) con quota di mercato del 45% circa, tre operatori di dimensioni tra loro simili (Vodafone, WindTre e Fastweb) che, complessivamente, raggiungono una dimensione di mercato paragonabile a quella di TIM e una serie di operatori di dimensioni nettamente inferiori. Nella tabella seguente sono riportate le quote di mercato aggiornate a settembre 2020 con riferimento a tutte le tecnologie di accesso (rame, FTTC, FTTH e FWA).

⁷⁸ Secondo l'accezione di Armstrong, il settore delle telecomunicazioni è di tipo *two-way access*, dal momento che non esiste una gerarchia nei traffici tra operatori concorrenti, ma esistono traffici bidirezionali tra diversi operatori.

Tabella 9 - Quote di mercato dell'accesso *retail* (sett. 2020)

Operatore	Quota di mercato (sett.2020)
TIM	45,1%
Vodafone	15,8%
WindTre	14,0%
Fastweb	13,8%
Linkem	3,4%
Eolo	2,6%
Altri	5,2%

Fonte: osservatorio trimestrale dell'Autorità

299. Il mercato presenta, quindi, un indice di concentrazione HHI (*Herfindhal-Hirshman Index*) di poco superiore a 2.500, ancora elevato e indicativo di un mercato concentrato.

300. Nel contesto italiano, pertanto, gli effetti pro-concorrenziali della caratteristica *two-way access* del mercato della terminazione sono perseguibili solo in parte, per effetto della presenza di un numero ristretto di operatori con quota di mercato superiore al 10% e un elevato numero di operatori di piccole dimensioni.

301. Gli operatori più piccoli terminano un numero elevato di chiamate sulle reti degli operatori concorrenti di maggiori dimensioni e difficilmente potrebbero esercitare un contro-potere di acquisto nei loro confronti.

302. D'altra parte, anche nei confronti di TIM – che detiene tuttora una quota di mercato pari al triplo della quota del secondo operatore – il contro-potere è piuttosto limitato.

303. Pertanto, anche in presenza di una tariffa unica europea per il servizio di terminazione gli operatori – soprattutto quelli di maggiori dimensioni – potrebbero adottare comportamenti anti-competitivi, fissando irragionevoli condizioni contrattuali alla controparte di minore dimensione, tali da mettere a rischio la competitività dei concorrenti nei mercati a valle.

304. Nell'orizzonte temporale di riferimento della presente analisi non si ritiene che il contesto competitivo evolva verso una situazione di simmetria delle quote di mercato tanto da ritenere superate le conclusioni su evidenziate.

Conclusioni sul secondo criterio

305. Alla luce delle considerazioni svolte, l'Autorità ritiene che il secondo criterio sia soddisfatto e che il mercato della terminazione delle chiamate su singola rete

fissa non tenda verso condizioni di effettiva concorrenza nel periodo di riferimento della presente analisi di mercato.

Terzo criterio

306. Avendo riscontrato che il secondo criterio è soddisfatto, l'Autorità ha valutato se per il mercato della terminazione su rete fissa il diritto della concorrenza, in assenza di regolamentazione *ex-ante*, sarebbe in grado di risolvere i problemi competitivi che potrebbero presentarsi.

307. Il mercato della fornitura al dettaglio delle chiamate vocali su rete fissa è caratterizzato da un elevato numero di operatori, determinando un numero di transazioni molto elevato nel mercato. Pertanto, in assenza di regolamentazione *ex-ante* i possibili fallimenti del mercato potrebbero rendere indispensabili frequenti interventi dell'Autorità Antitrust con conseguente incertezza per gli investimenti o lo sviluppo di nuovi servizi. Si ritiene, quindi, che il solo diritto della concorrenza non sarebbe in grado di porre rimedio ai possibili fallimenti del mercato in maniera efficace e tempestiva.

308. In conclusione, l'Autorità ritiene che anche il terzo criterio sia soddisfatto.

Conclusioni sull'applicazione del test dei tre criteri

309. Alla luce delle considerazioni svolte, l'Autorità ritiene che i tre criteri del *test* siano cumulativamente soddisfatti e che, pertanto, il mercato della terminazione delle chiamate su singola rete fissa sia suscettibile di regolamentazione *ex-ante*.

D4. Si condividono i risultati dell'analisi dei tre criteri per il mercato rilevante della terminazione all'ingrosso su singola rete fissa?
--

3.3.2. Osservazioni degli operatori in merito all'analisi dei tre criteri per il mercato rilevante della terminazione all'ingrosso su rete fissa

O32. La maggior parte degli operatori condivide i risultati dell'analisi dei tre criteri per il mercato rilevante della terminazione all'ingrosso su singola rete fissa.

O33. Solo un operatore non condivide i risultati dell'analisi dei tre criteri per il mercato della terminazione su rete fissa. Viceversa, condivide l'approccio della Commissione europea che con l'ultima Raccomandazione sui mercati rilevanti ha eliminato il mercato della terminazione fissa dalla lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* in quanto la struttura del mercato tende ad un'effettiva concorrenza a seguito dell'adozione del Regolamento Delegato. L'operatore ritiene che, a seguito dell'introduzione del Regolamento Delegato ed in considerazione degli strumenti regolamentari alternativi resi disponibili dal Codice Europeo, sia stato eliminato il rischio che gli operatori di terminazione possano adottare comportamenti anti-competitivi, quali l'adozione di prezzi eccessivi, il rifiuto all'interconnessione e la discriminazione. Conseguentemente, secondo il rispondente, nel periodo di validità della

presente analisi il mercato della terminazione tenderà verso un'effettiva concorrenza e quindi il secondo criterio del triplo *test* non risulterebbe verificato.

O34. Un operatore ritiene che la posizione degli operatori diversi dall'*incumbent* debba essere trattata in maniera sostanzialmente differente in termini sia di determinazione della posizione di SMP, sia di relativi rimedi.

3.3.3. Valutazioni conclusive dell'Autorità in merito all'analisi dei tre criteri per il mercato rilevante della terminazione all'ingrosso su rete fissa

V28. L'Autorità prende atto della circostanza che quasi tutti gli operatori intervenuti nella consultazione pubblica condividano le proprie valutazioni in merito alla all'analisi dei tre criteri per il mercato rilevante della terminazione all'ingrosso su singola rete fissa.

V29. Con riferimento all'osservazione O33, si rileva, anzitutto, che il rispondente non ha evidenziato motivi per cui l'analisi dell'Autorità non sia stata corretta, ma si è limitato a ribadire la generale posizione della Commissione. Inoltre, si evidenzia che la Commissione riconosce che la regolamentazione di determinati aspetti dei mercati di terminazione in alcuni Stati Membri può essere giustificata dalle circostanze nazionali. Le specifiche circostanze nazionali possono indicare che questi mercati, in prospettiva, non tendono alla concorrenza o che continuano a sussistere problemi concorrenziali. L'Autorità, nell'analisi sottoposta a consultazione, ha verificato, analogamente al mercato della raccolta, se nel contesto italiano alla luce delle evoluzioni di mercato intercorse dalla precedente analisi di mercato e del nuovo quadro regolamentare comunitario, risultino cumulativamente soddisfatti i tre criteri indicati nella Raccomandazione del 2020 e riportati al punto 243, affinché il mercato dei servizi di terminazione sia ancora suscettibile di regolamentazione *ex ante*. Si ritiene, tuttavia, opportuno fornire ulteriori evidenze circa la decisione dell'Autorità.

V30. Ai fini della decisione di regolamentare un mercato non incluso nella lista della Raccomandazione del 2020, un criterio rilevante è rappresentato dalla probabilità che gli operatori adottino strategie anticompetitive, rifiutando sistematicamente l'accesso e l'interconnessione o imponendo condizioni discriminatorie e non trasparenti. Una tale probabilità comporta che il mercato non tende verso condizioni di effettiva concorrenza, comportando quindi il superamento del secondo criterio del *test*.

V31. Al riguardo, la Commissione europea ritiene, come riportato nella Raccomandazione del 2020, che l'applicazione di una tariffa unica europea limiti la capacità degli operatori di terminazione di fissare tariffe di terminazione eccessive. Quella dei prezzi eccessivi rappresenta, secondo la Commissione, la minaccia più grave per la concorrenza sul mercato della terminazione. Essendo orientata ai costi, la tariffa unica di terminazione a livello dell'Unione, definita attraverso un modello BU-LRIC a costi incrementali, dovrebbe essere simile a quella prevista in un mercato concorrenziale, comportando che il mercato della terminazione non dovrebbe superare il *test* dei tre

criteri⁷⁹. Tuttavia, la Commissione riconosce che l'introduzione della tariffa massima unica a livello dell'Unione potrebbe non eliminare del tutto il rischio che il mercato non tenda verso condizioni di effettiva concorrenza. Pertanto, in caso di comportamenti anticompetitivi già emersi o in presenza di un elevato rischio che questi emergeranno, le Autorità dovrebbero concludere che il mercato non tenda verso condizioni di effettiva concorrenza. La Commissione ritiene che questa situazione potrebbe presentarsi laddove le Autorità abbiano ricevuto lamentele giustificate da operatori cui sia stata negata l'interconnessione e, pertanto, il mercato della terminazione dovrebbe rimanere regolato per obblighi diversi dal controllo dei prezzi, sempre a patto che sia superato il triplo *test*. Casi del genere, conclude la Commissione, potrebbero essere giustificati soprattutto nel primo periodo di applicazione della tariffa massima definita dal Regolamento delegato⁸⁰.

V32. Al riguardo, l'Autorità ritiene che nel contesto italiano sia tuttora molto elevata la probabilità che gli operatori di terminazione possano rifiutare l'accesso e l'interconnessione, soprattutto nei confronti di operatori di piccole dimensioni, o imporre condizioni discriminatorie e non trasparenti nella fornitura del servizio di terminazione e/o dei servizi accessori a esso associati. La possibile reintroduzione della regolamentazione e il rafforzamento del diritto della concorrenza non si ritengono, soprattutto nella prima fase di applicazione del regolamento delegato, un deterrente sufficiente a limitare eventuali comportamenti anticompetitivi. Con riferimento alla reintroduzione della regolamentazione, si ritiene che il tempo necessario a completarla limiti il potere deterrente, dal momento che dalla rimozione degli obblighi regolamentari alla loro reintroduzione intercorrerebbe un tempo lungo (pari verosimilmente almeno a due o tre anni), tenuto conto anche dei tempi necessari allo svolgimento dei procedimenti

⁷⁹ Cfr. considerato 40 della raccomandazione del 2020 sui mercati rilevanti: “[...] *Le tariffe uniche di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione si basano sull'efficienza dei costi della fornitura dei servizi di terminazione. L'applicazione di dette tariffe limiterà la capacità degli operatori mobili e fissi di stabilire tariffe di terminazione eccessive. In tal modo verrebbe meno il rischio che si applichino tariffe di terminazione eccessive, che è stata la minaccia più grave per la concorrenza su questi mercati. A causa dell'orientamento strettamente legato ai costi applicato nella fissazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione, come richiesto dal codice, le tariffe di terminazione dovrebbero essere simili a quelle previste in caso di mercati concorrenziali. Di conseguenza i mercati della terminazione non supererebbero più la prova dei tre criteri a livello dell'Unione*”.

⁸⁰ Cfr. pg. 78 del *Commission Staff Working Document – Explanatory Note SWD(2020) 337 final* di accompagnamento della Raccomandazione del 2020, in cui viene riportato quanto segue:” *Based on the above, the Commission services consider that the second criterion is not satisfied at Union level. Nevertheless, the introduction of the maximum Union-wide voice termination rates might not eliminate all risks to effective competition on the termination markets. **If problems emerge or if there is a high risk that they will, NRAs may conclude that the termination markets do not tend towards effective competition. This could be the case where NRAs have received justified complaints from operators that were denied interconnection.** In such case, the termination markets could remain regulated, with regard to aspects other than price control, if the three [I] criteria test is satisfied. **This may be justified especially for the period immediately after the introduction of the Delegated Act setting the maximum Union-wide voice termination rates**” (enfasi aggiunta).*

volti all'introduzione di una regolamentazione *ex-ante*⁸¹. Un siffatto orizzonte temporale sarebbe insufficiente a limitare, nell'immediato, l'adozione di strategie anticompetitive, tenuto conto – come meglio si dirà dopo – che il diritto della concorrenza da solo non sarebbe in grado di risolvere gli eventuali fallimenti di mercato.

V33. Inoltre, si evidenzia che problemi competitivi legati alla mancanza di trasparenza e a possibili discriminazioni sono già emersi. Rileva, in questo contesto, quanto già accaduto in fase di prima applicazione dell'eurorate, riportato anche al successivo punto O73. Ai sensi della delibera n. 425/16/CONS gli operatori di terminazione notificati sono soggetti all'obbligo di comunicare, con 30 giorni di anticipo, le eventuali modifiche economiche dei servizi soggetti a regolamentazione. Si tratta di una delle condizioni attuative dell'obbligo di trasparenza. Con la stessa delibera, l'Autorità aveva fissato una tariffa di terminazione per il 2019 pari a 0,041€cent/min, che gli operatori hanno continuato ad applicare anche nel 2021 in attesa degli esiti del presente procedimento. Con l'analisi di mercato in corso, si è ritenuto opportuno proporre di confermare la tariffa di 0,041€cent/min fino all'entrata in vigore del regolamento delegato, ovvero per il 2020 e fino al 30 giugno 2021, al fine di evitare indesiderabili modifiche retroattive della tariffa di terminazione, che avrebbero comportato solo revisioni di partite contabili già chiuse.

V34. Come detto in precedenza, il regolamento delegato è immediatamente applicabile, ovvero non prevede alcun atto di recepimento a livello nazionale, e fissa una tariffa massima di terminazione unica in vigore dal 1° luglio 2021 pari a 0,07€cent/min, superiore quindi alla tariffa ultima stabilita dall'Autorità. Essendo l'eurorate una tariffa massima di terminazione, gli operatori non sono obbligati ad applicare il tetto massimo unico (0,07€cent/min), ma possono liberamente decidere di applicare tariffe inferiori. Pertanto, nel caso italiano, non era assicurato che a partire dal 1° luglio 2021 gli operatori decidessero di applicare la tariffa massima unica (0,07€cent/min) in sostituzione della tariffa in vigore fino al 30 giugno 2021 (0,041€cent/min). Il regolamento delegato, inoltre, non specifica le modalità di comunicazione delle tariffe di terminazione applicate dalla sua entrata in vigore. In mancanza di indicazioni fornite dalla Commissione, restano pertanto valide le disposizioni nazionali in merito alle modalità di comunicazione delle tariffe di terminazione o di eventuali loro modifiche, purché chiaramente nel rispetto dei vincoli posti dal regolamento delegato.

V35. Stante quanto premesso, l'entrata in vigore del regolamento delegato non ha quindi sollevato gli operatori dall'obbligo di trasparenza (ancora vigente in Italia) di comunicare con 30 giorni di preavviso l'intenzione di applicare una tariffa pari

⁸¹ Anche il BEREC, nella *BEREC Opinion BoR (20) 174 on the European Commission's Draft Recommendation on relevant product and service markets susceptible to ex-ante regulation*, evidenzia che la probabilità che gli operatori adottino le strategie anticompetitive evidenziate dalla Commissione anche in presenza della tariffa massima unica è ancora molto elevata in molti Stati Membri e che la possibilità di reintroduzione della regolamentazione non rappresenterebbe un efficace deterrente, tenuto conto del tempo per imporre nuovamente la regolamentazione. Pertanto, secondo il BEREC, una regolamentazione asimmetrica relativa agli obblighi differenti dal controllo dei prezzi potrebbe essere giustificata nei mercati della terminazione.

all'eurorate. Infatti, la decisione di applicare una tariffa pari all'eurorate, superiore a quella allora in vigore, si è configurata, ai sensi della regolamentazione italiana, come una modifica delle condizioni economiche di fornitura del servizio di terminazione, pur trattandosi di una scelta legittimata dalla modifica del quadro regolamentare dovuta all'entrata in vigore del regolamento delegato. Pertanto, per effetto degli obblighi vigenti in Italia, gli operatori intenzionati ad applicare una tariffa di terminazione pari al tetto massimo avrebbero dovuto comunicarlo con 30 giorni di preavviso agli altri soggetti. Al contrario, diversi operatori hanno comunicato l'intenzione di applicare una tariffa pari all'eurorate a far data dal 1° luglio 2021 con meno di 30 giorni di preavviso. Quindi, nonostante i chiari obblighi di trasparenza imposti con la delibera n. 425/16/CONS, già la sola applicazione dell'eurorate è stata oggetto di comportamenti poco trasparenti e possibilmente discriminatori nei tempi e nelle modalità di applicazione da parte degli operatori italiani (si veda in particolare quanto riportato ai successivi punti O73 e V71). Ciò contrariamente a quanto ipotizzato dalla Commissione nella Raccomandazione del 2020, secondo cui l'introduzione dell'eurorate dovrebbe determinare la tendenza del mercato della terminazione verso condizioni di effettiva concorrenza. Si ritiene quindi molto elevata la probabilità che in assenza di specifici obblighi regolamentari gli operatori italiani di terminazione possano adottare comportamenti anticompetitivi, come la discriminazione, la mancanza di trasparenza, fino al possibile rifiuto all'interconnessione, almeno nella prima fase di applicazione del regolamento delegato.

V36. In conclusione, si ritiene che il secondo criterio del triplo *test* sia superato nel contesto italiano, alla luce dell'elevata probabilità che gli operatori adottino strategie anticompetitive e della circostanza che il mercato della terminazione non mostra al momento segni di tendenza verso condizioni di effettiva concorrenza.

V37. Con riferimento, poi, al terzo criterio del triplo *test*, si ribadisce che il solo diritto della concorrenza non sarebbe sufficiente, almeno nella prima fase di applicazione del regolamento delegato, a risolvere gli eventuali fallimenti di mercato. Rileva, anzitutto, che il mercato italiano è caratterizzato da un elevato grado di litigiosità, che comporta la frequente richiesta di interventi tanto dell'Autorità, attraverso sia procedure controversiali che richieste di specifiche attività di vigilanza, quanto del Giudice Amministrativo.

V38. Inoltre, le difficoltà emerse nell'applicazione dell'eurorate hanno determinato un coinvolgimento dell'Autorità, a cui gli operatori hanno fatto riferimento per stabilire se l'entrata in vigore del regolamento delegato sollevasse gli operatori dall'obbligo di comunicare con 30 giorni di anticipo la variazione tariffaria. Tale coinvolgimento è chiaramente legittimato dal ruolo dell'Autorità, cui compete il compito anche di fornire chiarimenti normativi relativamente ad atti di sua competenza. Tuttavia, il caso evidenzia come eventuali problemi competitivi richiederebbero frequenti interventi dell'Autorità, e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, almeno nella prima fase di applicazione del regolamento delegato, dato sia l'elevato numero di operatori coinvolti sia il già citato elevato livello di litigiosità del mercato italiano. Si

ritiene, pertanto, che almeno in questa fase il solo diritto della concorrenza non sarebbe in grado di risolvere in maniera tempestiva gli eventuali fallimenti di mercato.

V39. Quanto sopra porta l’Autorità a confermare e rafforzare l’analisi del *test* dei tre criteri sottoposta a consultazione e a confermare quindi che nel contesto italiano sia tuttora giustificata l’imposizione di una regolamentazione *ex-ante* del mercato della terminazione.

V40. Non si condivide quanto osservato da un operatore e riportato al punto O34 in merito alla necessità di un differente trattamento regolamentare degli operatori alternativi rispetto a quello di TIM. Come dimostrato nel paragrafo 3.3 e nel capitolo 4, e non contro-argomentato dal rispondente, ogni operatore che detiene numerazioni è in grado, infatti, di comportarsi in maniera indipendente dai concorrenti e, in ultima analisi, dai clienti finali.

V41. Alla luce delle valutazioni riportate, si conferma l’orientamento espresso in consultazione.

4. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

4.1. Introduzione

310. Ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del Codice, “*si presume che un’impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori*”.

311. L’articolo 74 del Codice ha recepito l’articolo 63 del Codice Europeo, che conforma la definizione del significativo potere di mercato (SMP) ai fini della regolamentazione di settore a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante ai fini del diritto della concorrenza. Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l’interpretazione del concetto di posizione dominante nell’industria delle comunicazioni elettroniche è contenuta nelle Linee direttrici che l’Autorità tiene in massimo conto nello svolgimento dell’analisi di mercato⁸².

312. In base ai paragrafi 75 e seguenti delle Linee direttrici, per stabilire l’esistenza di un significativo potere di mercato l’Autorità si avvale di diversi indicatori quali, *inter alia*, le quote di mercato, la dimensione globale dell’impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all’ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l’integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita, la concorrenza

⁸² Cfr. Linee direttrici, capitolo 3, punti 70-106.

potenziale e il contropotere d'acquisto. Tali indicatori devono essere analizzati anche in un'ottica previsionale.

313. Per quanto riguarda la quota di mercato, anche se al paragrafo 76 delle Linee direttrici si afferma che nel caso di prodotti differenziati è preferibile utilizzare quote di mercato calcolate sulla base del valore delle vendite, al successivo paragrafo 77, si afferma che “*spetta alle ANR decidere i criteri più adatti per misurare la presenza sul mercato*”, salvo però fornire alcune indicazioni circa le modalità di calcolo più adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione.

314. Come già richiamato ai punti precedenti, l'articolo 74, comma 2, del Codice stabilisce, in conformità con l'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che un'impresa può detenere un rilevante potere di mercato, ossia può detenere una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri. Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e la giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o più imprese detengano una posizione dominante collettiva quando in rapporto ai loro clienti e concorrenti si presentano come un'unica impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Al paragrafo 96, le Linee direttrici specificano altresì le condizioni che devono essere valutate *ex ante* dalle Autorità nazionali di regolamentazione in quanto in grado di favorire l'insorgenza di una posizione dominante collettiva.

4.2. Struttura e dinamica dei mercati dei servi di terminazione su rete fissa

315. I servizi di terminazione sono offerti da tutti gli operatori che detengono numerazioni geografiche del PNN a cui sono attestati propri clienti finali, gestiti in accesso diretto, ossia Acantho S.p.A., Adr TEL S.p.A., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Clouditalia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Decatel S.r.l., Eolo S.p.A., Estracom S.p.A., Fastweb S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Intermatica S.r.l., Irideos S.p.A., Linkem S.p.A., MC-link S.p.A., Optima Italia S.p.A., SKY Italia S.p.A., Terrecablate Reti e Servizi S.r.l., TIM S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Vianova S.p.A. (già Welcome Italia S.p.A.) e Wind Tre S.p.A.

316. Dal lato della domanda, sono presenti sul mercato tutte le società operanti in ambito nazionale o internazionale che offrono ai propri clienti finali servizi di traffico telefonico, originato da rete fissa o mobile, e diretto verso numerazioni geografiche del PNN che sono assegnate agli operatori di cui al punto precedente.

317. I volumi complessivi di traffico di terminazione su rete fissa venduti all'ingrosso negli anni 2015-2019 sulle reti degli operatori attivi nel mercato dal lato dell'offerta sono riportati nella Tabella 10. Rispetto all'anno precedente, i minuti di traffico terminati su rete fissa si sono ridotti, in ragione della generale contrazione del traffico su rete fissa, del 6,8% nel 2016, del 14,9% nel 2017, del 6,9% nel 2018 e del 22,6% nel 2019.

Tabella 10 – Mercato della terminazione: volumi di traffico terminato sulle reti fisse (2015-2019)

	2015	2016	2017	2018	2019
Consistenza	48.810.242.818	45.512.858.062	38.744.404.971	36.088.627.577	27.920.944.498
Variazione percentuale annua		-6,8%	-14,9%	-6,9%	-22,6%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati degli operatori

318. Per effetto anche della regolamentazione delle tariffe di terminazione si sono altresì ridotti i ricavi complessivi generati sul mercato della terminazione fissa: la contrazione è stata pari al 25,6% nel 2016, al 19,6% nel 2017, al 7,4% nel 2018 e al 27,1% nel 2019.

Tabella 11 – Mercato della terminazione: ricavi da traffico terminato sulle reti fisse (2015-2019)

	2015	2016	2017	2018	2019
Ricavi terminazione	28.793.120€	21.425.008€	17.228.932€	15.947.159€	11.618.330€
Variazione percentuale annua		-25,6%	-19,6%	-7,4%	-27,1%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati degli operatori

4.3. Valutazione del potere di mercato

4.3.1. Gli orientamenti della delibera n. 151/21/CONS

319. Come già osservato in precedenza, ciascun operatore di terminazione è l'unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione delle chiamate destinate a numerazioni del PNN assegnate a clienti attestati sulla propria rete; di conseguenza, ogni operatore detiene una quota di mercato pari al 100%. L'analisi del livello e dell'andamento delle quote di mercato non è pertanto necessaria.

320. Nonostante l'esistenza di una quota di mercato pari al 100%, è necessario comunque valutare se un operatore possa vedere limitata la possibilità di aumentare il prezzo al di sopra del livello concorrenziale o di adottare altre strategie anti-competitive. Inoltre, non esiste, per effetto del meccanismo economico cosiddetto CPP (*Calling party*

pays) applicato alle chiamate dirette verso numerazioni geografiche, alcun disincentivo indiretto, da parte dei clienti finali, affinché l'operatore di terminazione possa aumentare i prezzi dei servizi accessori alla terminazione o adottare strategie discriminatorie. Pertanto, l'Autorità, in considerazione delle caratteristiche del mercato, ritiene che il contropotere d'acquisto dell'operatore di originazione sia l'unico tra i criteri menzionati in precedenza in grado di limitare il potere di mercato dell'operatore di terminazione. Difatti, un operatore di originazione può esercitare una pressione competitiva nei confronti dell'operatore che offre il servizio di terminazione nel caso in cui acquisti considerevoli quantità del servizio. Per questa ragione, l'Autorità ritiene sufficiente analizzare solo il contropotere di acquisto da parte degli acquirenti come indicatore relativo alla presenza di SMP.

Contropotere di mercato da parte degli acquirenti su rete fissa

321. In base al sistema di *pricing* vigente, il pagamento del servizio di terminazione non è a carico dei clienti dell'operatore che termina la chiamata. In assenza di regolamentazione, gli operatori di terminazione, pertanto, hanno un incentivo a praticare prezzi dei servizi accessori alla terminazione eccessivi o adottare strategie discriminatorie, con una conseguente struttura distorta dei prezzi e inefficienze dal punto di vista allocativo⁸³.

322. Tuttavia, considerato che tutti gli operatori necessitano di terminare le chiamate originate dai propri clienti, in un contesto deregolamentato la fissazione della tariffa dei servizi accessori alla terminazione avverrebbe su base negoziale. Inoltre, in un contesto deregolamentato l'operatore di terminazione avrebbe la facoltà di imporre le condizioni tecniche di fornitura del servizio o di discriminare tra operatori diversi concorrenti. In questa fase, i comportamenti anti-competitivi di un operatore di terminazione potrebbero essere vincolati dal contropotere di mercato esercitabile dagli altri operatori⁸⁴.

323. Da quanto detto, risulta evidente che il contropotere di mercato si esercita tra operatori in maniera dipendente dalla relativa quota di mercato nei mercati al dettaglio dei servizi di accesso alla rete telefonica. Per tale ragione, considerate le rilevanti differenze esistenti tra l'operatore storico e gli altri operatori di rete fissa, come già evidenziato al punto 298, l'Autorità ritiene necessario valutare separatamente l'effetto del contropotere di mercato esercitabile nei confronti di TIM e nei confronti di un altro operatore di rete fissa.

⁸³ Ciò si verifica anche se gli operatori utilizzano gli elevati profitti di terminazione per ridurre le tariffe a livello *retail*.

⁸⁴ In realtà, il contropotere di mercato si esercita anche quando l'operatore che vuole comprare il servizio di terminazione offre servizi nel mercato al dettaglio esclusivamente mediante accessi di tipo indiretto; in tale caso, tuttavia, non essendoci un rapporto reciproco l'effetto del contropotere di mercato risulta meno rilevante.

Valutazione del contropotere di mercato nei confronti di TIM

324. Per quanto riguarda le relazioni con gli altri operatori di rete fissa, l’Autorità ha rilevato che TIM continua a essere l’operatore con il più alto numero di linee di accesso, nonostante il numero dei suoi accessi al dettaglio, cui sono assegnati numeri del PNN su cui terminano le chiamate, si siano ridotti nel quadriennio considerato.

325. Gli altri operatori di rete fissa, quindi, necessitano di terminare una notevole parte delle chiamate generate dai propri clienti sulla rete di TIM; pertanto, la possibilità di competere con TIM nel mercato al dettaglio dei servizi telefonici dipende dalla possibilità di acquistare il servizio di terminazione dall’*incumbent*.

326. Un operatore di rete fissa, in assenza di regolamentazione del servizio di terminazione, avrebbe comunque un ridotto contropotere contrattuale, nella fase di finalizzazione degli accordi di terminazione, nei confronti di TIM a causa delle ridotte quote nel mercato dell’accesso.

327. Per quanto riguarda gli accordi di terminazione tra TIM e gli operatori di rete mobile, questi ultimi sono soggetti agli obblighi definiti dall’Autorità con la delibera n. 599/18/CONS nonché, in futuro, agli obblighi imposti per effetto del regolamento delegato della Commissione europea. Gli obblighi attualmente vigenti impongono a tali operatori di fornire il servizio di terminazione a condizioni di prezzo orientate al costo nonché il servizio di terminazione e i relativi servizi accessori a condizioni non discriminatorie⁸⁵ per cui il loro contropotere di mercato è limitato⁸⁶.

328. In conclusione, per via delle ragioni esposte, l’Autorità ritiene che il potere di mercato di TIM nella fornitura del servizio di terminazione non sia limitato dal contropotere di mercato esercitato dagli altri operatori di rete fissa e mobile che acquistano il servizio.

Valutazione del contropotere di mercato nei confronti degli operatori alternativi di rete fissa

329. In funzione della propria quota nei mercati al dettaglio dei servizi telefonici offerti su accessi diretti, un operatore alternativo di rete fissa può, teoricamente, vedere limitato il proprio potere di mercato nella fornitura del servizio di terminazione sia nella negoziazione con gli altri operatori di rete fissa sia con gli operatori di rete mobile.

330. Un operatore alternativo di rete fissa che possiede un significativo numero di clienti in accesso diretto difficilmente potrebbe essere limitato nell’esercitare il proprio

⁸⁵ Con la delibera n. 599/18/CONS gli operatori notificati nel mercato della fornitura dei servizi di terminazione sono soggetti all’obbligo di controllo dei prezzi per la fornitura del servizio di terminazione e dei *kit* d’interconnessione.

⁸⁶ L’approccio *modified greenfield* prevede di tenere in conto gli obblighi regolamentari presenti nei mercati delle comunicazioni, con esclusione dei soli obblighi in vigore nel mercato analizzato.

potere di mercato nei confronti di altri operatori di rete fissa di minori dimensioni. Viceversa, un piccolo operatore potrebbe avere minore potere contrattuale nei confronti degli OAO di grandi dimensioni. Pertanto, potrebbe concludersi che operatori con piccole quote di mercato non dovrebbero essere notificati in quanto non in grado di fissare tariffe arbitrarie. Va tuttavia detto, anche sulla base dell'esperienza, che non è praticamente possibile determinare una soglia al di sotto della quale non notificare gli operatori di rete fissa. Infatti, per quanto un operatore di piccole dimensioni potrebbe non essere in grado di esercitare appieno il proprio potere di mercato nei confronti di altri OAO di maggiori dimensioni, tale operatore sarebbe comunque teoricamente in grado di esercitare il proprio potere di mercato nei confronti di operatori di minori dimensioni. Quindi, potrebbe determinarsi la continua necessità di contrattazioni tra operatori che hanno una ridotta base di clienti. Tale evenienza genera una mancanza di certezza regolamentare e un potenziale incremento del contenzioso tra piccoli operatori e tra questi e i grossi operatori. D'altra parte, non imporre alcun obbligo in capo a operatori con piccole quote di mercato determinerebbe, nel mercato, una destabilizzazione dell'assetto competitivo in termini d'incertezza regolamentare e predicibilità che andrebbe certamente ad annullare i potenziali vantaggi competitivi di una libera contrattazione.

331. Analogamente a quanto evidenziato con riferimento a TIM, gli operatori di rete mobile, soggetti agli obblighi imposti dall'Autorità con la delibera n. 599/18/CONS nonché dal regolamento delegato, non possono esercitare alcun vincolo basato sull'esercizio del contropotere di mercato nei confronti degli OAO di rete fissa.

332. In conclusione, l'Autorità ritiene che il potere di mercato degli operatori di rete fissa, nella fornitura del servizio di terminazione, non sia limitato dall'eventuale contropotere di mercato esercitato dagli altri operatori di rete fissa e mobile.

Conclusioni sulla determinazione del significativo potere di mercato nel mercato dei servizi di terminazione su singola rete fissa

333. Alla luce dell'analisi svolta nei paragrafi precedenti, l'Autorità ritiene che tutti gli operatori di rete fissa che forniscono servizi di accesso diretto ai clienti finali detengano un significativo potere di mercato sull'intero territorio nazionale relativamente ai servizi di terminazione delle chiamate su singola rete fissa

D5. Si condividono le conclusioni dell'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato nei mercati dei servizi della terminazione delle chiamate vocali su singola rete fissa?

4.3.2. Osservazioni degli operatori in merito alla determinazione del significativo potere di mercato nei mercati dei servizi della terminazione delle chiamate vocali su singola rete fissa

O35. Un operatore ritiene che nessun operatore sarebbe dotato di SMP, poiché il mercato della terminazione non sarebbe più suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

Qualora, invece, l'Autorità intendesse confermare la regolamentazione *ex ante* nel mercato della terminazione fissa, nonostante le indicazioni di segno contrario fornite dalla Commissione europea nella vigente Raccomandazione sui mercati rilevanti, l'operatore ritiene che tutti gli operatori che forniscono servizi di accesso diretto ai clienti finali della rete fissa debbano essere qualificati come aventi SMP nel mercato dei servizi di terminazione delle chiamate vocali sulla rete fissa. Stante la vivacità del mercato con l'ingresso di nuovi operatori che realizzano reti di accesso diretto ai clienti finali, ritiene necessario che il provvedimento finale preveda una verifica ed un aggiornamento della lista degli operatori SMP almeno ogni 6 mesi.

O36. Al contrario, molti operatori concordano con le conclusioni dell'Autorità in relazione al mercato dei servizi di terminazione.

O37. In particolare, un operatore condivide l'approccio metodologico, volto ad analizzare separatamente il contropotere di mercato esercitato dall'*incumbent* e dagli operatori alternativi. L'operatore, al riguardo, ritiene che il contropotere di mercato si eserciti in maniera dipendente dalla relativa quota di mercato nei mercati al dettaglio dei servizi di accesso alla rete telefonica. Dal momento che l'*incumbent* ancora oggi detiene il maggior numero di accessi diretti fissi, secondo il rispondente, gli operatori presenti sul mercato *retail* avranno la necessità di terminare sulla rete dell'*incumbent* un numero significativo di chiamate. Pertanto, l'*incumbent*, in assenza di vincoli regolamentari, avrebbe l'incentivo e la capacità d'imporre condizioni d'interconnessione eccessivamente onerose. Il rispondente conclude sostenendo che tale potere non potrebbe essere in alcun modo bilanciato dal contropotere degli operatori alternativi.

O38. Un altro operatore ritiene che, alla luce dell'acclarata posizione di SMP dell'*incumbent*, la posizione degli altri operatori, tutti o anche limitatamente a quelli di minori dimensioni, debba essere rappresentata in maniera graduale, fornendo così le basi per una gradazione dei relativi rimedi.

4.3.3. Valutazioni conclusive dell'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato nei mercati dei servizi della terminazione delle chiamate vocali su singola rete fissa

V42. L'Autorità prende atto della circostanza che quasi tutti gli operatori intervenuti nella consultazione pubblica condividano le proprie valutazioni in merito alla determinazione del significativo potere di mercato nei mercati dei servizi della terminazione delle chiamate vocali su singola rete fissa.

V43. Per quanto all'osservazione al punto O35, come già riportato al punto V29, a cui si rimanda, si evidenzia che la stessa Commissione riconosce che la regolamentazione di determinati aspetti dei mercati di terminazione in alcuni Stati Membri può essere giustificata dalle circostanze nazionali. Relativamente all'aggiornamento ogni sei mesi della lista degli operatori SMP, si condivide l'opportunità di aggiornare la lista degli operatori dotati di SMP prima della scadenza del presente ciclo regolamentare, al fine di fornire maggiore certezza agli operatori. Tuttavia, non si ritiene

necessario prevedere una revisione periodica e cadenzata e, in ogni caso, si ritiene troppo breve un orizzonte temporale di 6 mesi, considerati i tempi di ingresso nel mercato. L'Autorità, sulla base del monitoraggio del mercato, valuterà l'opportunità di rivedere la lista degli operatori notificati prima dell'avvio della prossima analisi di mercato.

5. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO E MODIFICA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

5.1. Principi e riferimenti normativi per la definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti

334. Ai sensi del vigente quadro normativo l'Autorità, individuati i mercati rilevanti e riscontrata la posizione dominante di una o più imprese, è chiamata a imporre misure regolamentari e a valutare l'opportunità di mantenere, modificare o revocare gli obblighi in vigore.

335. Le direttive europee (in particolare, per il mercato in esame, la direttiva accesso), la Raccomandazione e le Linee direttrici forniscono indicazioni chiare e dettagliate sul percorso che l'Autorità segue nell'imposizione degli obblighi normativi alle imprese aventi significativo potere di mercato⁸⁷. L'Autorità tiene altresì nella massima considerazione le *best practice* adottate a livello europeo che sono indicate nelle *Common Position* del BEREC con riferimento anche al mercato oggetto della presente analisi⁸⁸.

336. Alla luce del quadro normativo di riferimento, una volta constatata l'assenza di concorrenza effettiva in un mercato rilevante, dovuta alla presenza di una o più imprese aventi un significativo potere di mercato, l'Autorità è tenuta a imporre almeno un obbligo regolamentare all'operatore dominante (paragrafo 114 delle Linee direttrici) ed è chiamata a verificare che ogni obbligo imposto sia compatibile con il principio di proporzionalità, ovvero che l'obbligo sia basato sulla natura del problema competitivo riscontrato, sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare di cui all'articolo 8 della direttiva quadro e all'articolo 4 del Codice e sia strettamente necessario e adeguato al conseguimento di tali fini.

337. Con riferimento ai mercati all'ingrosso, il Codice e la direttiva accesso individuano una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di significativo potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi.

⁸⁷ Cfr. capitolo 4 delle Linee direttrici.

⁸⁸ Cfr. "*BEREC Common Position on best practice in remedies imposed as a consequence of a position of significant market power in the relevant markets for wholesale leased lines*", BoR(12)126.

338. L'Autorità può innanzitutto imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali quelle di carattere contabile, le specifiche tecniche, le caratteristiche della rete, i termini e le condizioni per la fornitura e per l'uso e i prezzi. In particolare, l'Autorità può imporre che l'operatore notificato pubblichi un'Offerta di Riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime e, inoltre, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle Offerte di Riferimento⁸⁹.

339. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo ai servizi all'ingrosso, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.

340. L'Autorità ha, inoltre, la facoltà di imporre all'operatore notificato obblighi di non discriminazione, consistenti principalmente nell'applicazione di condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e nella fornitura a terzi di servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi forniti alle proprie società consociate o ai propri *partner* commerciali⁹⁰.

341. L'Autorità può imporre altresì obblighi di separazione contabile, obbligando, in particolare, un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può, inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali⁹¹.

342. Inoltre, l'Autorità può imporre agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso e autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate nel caso in cui reputi che il rifiuto di concedere l'accesso, o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente, ostacolerebbe lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio. Agli operatori può essere imposto, *inter alia*:

⁸⁹ Cfr. art. 80 del Codice ed art. 9 della direttiva accesso.

⁹⁰ Cfr. art. 81 del Codice ed art. 10 della direttiva accesso.

⁹¹ Cfr. art. 82 del Codice ed art. 11 della direttiva accesso.

- a. di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi e/o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione e/o preselezione del vettore e/o l'offerta di rivendita delle linee di abbonati;
- b. di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
- c. di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- d. di garantire determinati servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;
- e. di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
- f. di consentire la co-ubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;
- g. di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di *roaming* per le reti mobili;
- h. di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi *software* analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- i. di interconnettere reti o risorse di rete;
- j. di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.

343. L'Autorità può, inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto nel valutare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi e ai principi dell'attività di regolamentazione, così come espressamente disciplinato dall'articolo 4 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della direttiva accesso e dall'art. 8 della direttiva quadro, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- k. la fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo d'interconnessione e di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai *cavidotti*;
- l. la fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;

- m. gli investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;
- n. la necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile;
- o. gli eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
- p. la fornitura di servizi paneuropei.

344. Nell'imporre a un operatore l'obbligo di concedere l'accesso, l'Autorità può stabilire condizioni tecniche od operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete⁹².

345. Infine, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi d'interconnessione e di accesso a un livello eccessivamente elevato o la compressione degli stessi a danno dell'utenza finale, l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi. L'Autorità, per incoraggiare gli investimenti anche nelle reti NGA, tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, purché congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete⁹³.

346. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo, l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. L'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. È pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema⁹⁴.

⁹² Cfr. art. 84 del Codice ed art. 12 della direttiva accesso.

⁹³ Cfr. art. 85 del Codice ed art. 13 della direttiva accesso.

⁹⁴ Cfr. art. 85 del Codice ed art. 13 della direttiva accesso.

5.2. Valutazione delle problematiche competitive nei mercati rilevanti dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche

5.2.1. Gli orientamenti della delibera n. 151/21/CONS

347. Sulla base delle risultanze emerse dall'analisi del significativo potere di mercato (Capitolo 3.3.2), l'Autorità ha individuato l'esistenza di problematiche competitive nei mercati della terminazione delle chiamate su singola rete fissa e ha individuato tutti gli operatori di rete fissa che forniscono servizi telefonici a clienti finali in accesso diretto quali detentori di significativo potere di mercato nei mercati della terminazione delle chiamate su singola rete fissa.

348. L'Autorità conferma le valutazioni sulle problematiche competitive nei mercati rilevanti dei servizi di terminazione svolte nell'ambito della delibera n. 425/16/CONS. In particolare, l'Autorità ha riscontrato quali principali comportamenti anticompetitivi sui mercati della terminazione quelli relativi alla pratica di prezzi eccessivi, alla collusione tacita, alla discriminazione di prezzo e al rifiuto di concedere accesso o d'interconnettersi ad altri operatori.

349. Con particolare riferimento alle strategie di prezzo si ricorda che: *i*) la pratica di prezzi eccessivi può essere messa in atto dagli operatori di terminazione in quanto i soli a poter offrire il servizio di terminazione e i relativi servizi accessori su propria rete, e che *ii*) la pratica di discriminazione dei prezzi si concretizza in differenziali di prezzo a livello *retail* tra le diverse direttrici in base alla rete di terminazione.

350. Inoltre, il problema del rifiuto a trattare o a interconnettersi dipende dalle dimensioni degli operatori. Infatti, mentre per gli operatori di minore dimensione l'interconnessione con le altre reti è fondamentale, gli operatori di maggiori dimensioni, in genere, possono operare senza interconnettersi con gli operatori di minore dimensione. Un rifiuto a trattare porta quindi all'esclusione dal mercato dei concorrenti di minori dimensioni.

351. Alla luce di ciò, l'Autorità intende imporre a tutti gli operatori di terminazione su rete fissa, obblighi regolamentari in materia di: *i*) accesso e uso di determinate risorse di rete; *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione; *iv*) controllo dei prezzi.

352. L'Autorità in discontinuità con quanto stabilito con la delibera n. 425/16/CONS ritiene altresì che non sarebbe equo e proporzionale continuare a imporre a TIM l'obbligo di contabilità dei costi, sulla base sia della deregolamentazione del mercato all'ingrosso della raccolta sia sulla base del meccanismo di definizione delle tariffe. Con particolare riferimento al secondo punto, il ricorso al modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 668/13/CONS e l'imminente entrata in vigore dell'eurorate – che include anche le porte d'interconnessione – rendono superate le motivazioni alla base dell'imposizione di tali obblighi, dal momento che le informazioni contabili di TIM non sono più necessarie nell'ambito del mercato della terminazione su rete fissa. Inoltre, le tariffe dei servizi accessori, escluse le porte d'interconnessione che si basano su modelli

bottom up, sono calcolate sulla base dei costi efficienti sostenuti da TIM nell'ambito dell'approvazione delle Offerte di Riferimento dei mercati dell'accesso.

353. Tale misura, che risponde anche a criteri di efficienza dell'attività amministrativa e razionalizzazione degli obblighi regolamentari, è altresì coerente con quanto già disposto nel mercato della terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile con la delibera n. 599/18/CONS. In coerenza con quanto disposto in quella sede, l'Autorità si riserverà di effettuare a TIM richieste *ad-hoc* di dati contabili relativi al servizio di terminazione su rete fissa, laddove necessario e giustificato.

354. L'Autorità ritiene pertanto opportuno rimuovere l'obbligo di contabilità dei costi attualmente imposto in capo a TIM dalla delibera n. 425/16/CONS.

355. Analogamente l'Autorità non ritiene proporzionato mantenere, solo in capo a TIM, l'obbligo di separazione contabile. Si ritiene, infatti, tale misura superflua alla luce del fatto che i prezzi dei servizi a traffico e delle porte d'interconnessione sono fissati sulla base di modelli di costo *bottom up* e, per i restanti servizi accessori, sono fissati e rendicontati in altri mercati (questo è il caso, ad esempio, dei servizi di collocazione e dei flussi di interconnessione). Per effetto dell'obbligo di non discriminazione economica tra la propria divisione interna e gli altri operatori nella fornitura del servizio di terminazione, resta soltanto necessario confermare l'obbligo dell'uso, nei trasferimenti interni, dei prezzi d'interconnessione regolamenti, come riportati nelle offerte di riferimento, nell'ambito dei *test* di replicabilità dei servizi di accesso e traffico ai sensi della delibera n. 348/19/CONS.

<p>D6. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle problematiche competitive esistenti nei mercati dei servizi della terminazione delle chiamate vocali su singola rete fissa?</p>
--

5.2.2. Osservazioni degli operatori in merito alle problematiche competitive esistenti nei mercati dei servizi della terminazione delle chiamate vocali su singola rete fissa

O39. La maggior parte degli operatori condivide le conclusioni dell'Autorità in merito alle problematiche competitive riscontrate nel mercato della terminazione. Uno di essi evidenzia che non sono intercorsi cambiamenti significativi rispetto alla precedente analisi di mercato.

O40. In particolare, due operatori evidenziano il rischio che l'operatore di terminazione, unico in grado di terminare la chiamata, possa aumentare il prezzo del servizio di terminazione a suo piacimento, a danno dei concorrenti, soprattutto quelli di minori dimensioni dotati di scarso contropotere di acquisto. Inoltre, l'operatore di terminazione potrebbe, in assenza di regolamentazione, negare l'interconnessione alla

propria rete o mettere in atto pratiche discriminatorie. Ritengono, pertanto, adeguate le misure regolamentari proposte.

O41. Al contrario, un operatore non condivide le conclusioni dell’Autorità, ritenendo il mercato della terminazione non più suscettibile di regolamentazione *ex-ante* per effetto dell’entrata in vigore del Regolamento Delegato, che fissando un tetto massimo per la tariffa di terminazione a livello europeo elimina il rischio di comportamenti anti-competitivi da parte degli operatori di terminazione. Secondo tale rispondente, l’Autorità dovrebbe in ogni caso stabilire l’applicazione simmetrica dei prezzi di terminazione in capo a tutti gli operatori di rete fissa in coerenza con il Regolamento Delegato, oltre che con quanto previsto dalla Raccomandazione 2009/396/CE del 7 maggio 2009.

O42. Un operatore condivide la proposta di rimozione degli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi attualmente imposti in capo a TIM, dal momento che la tariffa di terminazione è stabilita dal Regolamento Delegato e i prezzi dei servizi accessori sono in ogni caso stabiliti nell’ambito di altri mercati; pertanto, le informazioni contabili relative al mercato della terminazione non sono più necessarie. Inoltre, ritiene che tali obblighi dovrebbero essere sospesi già a partire dall’esercizio 2020, in attesa del provvedimento finale di analisi dei mercati.

O43. Infine, secondo un operatore non sussistono differenze tra gli operatori notificati nel mercato della terminazione tali da giustificare una differenziazione degli obblighi. Pertanto, chiede che venga applicata una piena simmetria tra TIM e gli operatori alternativi.

5.2.3. Valutazioni conclusive dell’Autorità in merito alle problematiche competitive esistenti nei mercati dei servizi della terminazione delle chiamate vocali su singola rete fissa

V44. L’Autorità prende atto della circostanza che la maggior parte degli operatori condivide le conclusioni in merito alle problematiche competitive esistenti nei mercati della terminazione fissa e alle misure regolamentari *ex-ante* proposte.

V45. L’Autorità non condivide le osservazioni di un operatore, riportate al punto O41, secondo cui l’entrata in vigore del Regolamento Delegato avrebbe di fatto eliminato il rischio che gli operatori di terminazione possano mettere in atto strategie anti-competitive. Al riguardo, si evidenzia che la fissazione di un tetto massimo per la tariffa di terminazione sicuramente risolve uno dei maggiori problemi concorrenziali riscontrabili nei mercati della terminazione fissa, ovvero l’aumento eccessivo delle tariffe. Come ampiamente evidenziato in precedenza ai punti V33-V35, anche l’entrata in vigore dell’eurorate è stata oggetto di comportamenti poco trasparenti. Pertanto, non si ritiene che la definizione di una tariffa unica massima a livello dell’Unione determini, al

momento, che in Italia il mercato della terminazione tenda verso condizioni di effettiva concorrenza.

V46. Inoltre, come ampiamente discusso nello schema di provvedimento e come rilevato anche dalla maggior parte dei rispondenti, la fornitura del servizio di terminazione richiede l'offerta di una serie di altri servizi a esso accessori, per i quali l'operatore di terminazione – in assenza di obblighi regolamentari – potrebbe adottare strategie anti-concorrenziali basate sull'aumento eccessivo dei prezzi. Inoltre, stante l'attuale situazione, si ritiene che sia ancora forte il rischio che gli operatori di terminazione, in assenza di un'adeguata regolamentazione *ex-ante*, possano adottare strategie anti-competitive basate non unicamente sulla leva dei prezzi, ma relative alla discriminazione tecnica ed economica tra diversi operatori o tra la propria divisione interna e gli altri operatori oppure negare l'interconnessione alla propria rete. Tali rischi sono maggiormente evidenti nel caso di contrattazioni tra operatori di piccole dimensioni e operatori di grandi dimensioni, laddove i primi non avrebbero alcun potere contrattuale tale da contrastare gli eventuali comportamenti anti-competitivi dell'operatore di terminazione.

V47. Con riferimento alla sospensione degli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi già per l'esercizio 2020 richiesta da un operatore e riportata al punto O42, l'Autorità ritiene che la modifica regolamentare possa decorrere dal 2020 considerato che gli obblighi della precedente analisi di mercato sono stati vigenti fino al 2019.

V48. Infine, relativamente alla richiesta di un operatore di prevedere una piena simmetria degli obblighi regolamentari imposti in capo a TIM e agli OAO, si rimanda alle prossime sezioni per una trattazione specifica e approfondita della declinazione dei diversi obblighi.

V49. Alla luce delle considerazioni precedenti, l'Autorità conferma il proprio orientamento in merito alle problematiche competitive espresso nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione.

6. REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI RILEVANTI

6.1. Premessa

356. Alla luce delle problematiche competitive evidenziate ai paragrafi precedenti l'Autorità intende imporre a TIM e a tutti gli operatori alternativi nel mercato del servizio di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa obblighi regolamentari in materia di: *i*) accesso e uso di determinate risorse di rete; *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione e *iv*) controllo dei prezzi.

357. In considerazione delle diverse quote di mercato sugli accessi *retail*, come riportate nella Tabella 9, nonché della differente infrastruttura di rete utilizzata l'Autorità

intende imporre un capo a TIM una differente disciplina degli obblighi imposti con il presente provvedimento rispetto agli OAO.

6.2. Obblighi in capo a TIM nel mercato rilevante del servizio di terminazione

6.2.1. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete secondo gli orientamenti della delibera n. 151/21/CONS

358. Come evidenziato nel paragrafo sulla valutazione delle problematiche competitive, l'Autorità ritiene che TIM, in virtù del controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, possa porre in atto strategie di *market foreclosure*, rifiutando l'accesso a tali infrastrutture agli operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di uno specifico obbligo di accesso è quindi possibile che TIM si rifiuti di concludere accordi d'interconnessione alla propria rete per la fornitura del servizio di terminazione. Pertanto, l'Autorità ritiene proporzionata e giustificata l'imposizione a TIM, ai sensi dell'articolo 84 del Codice, di un obbligo di accesso.

359. L'Autorità ritiene pertanto che TIM debba continuare a essere sottoposta all'obbligo di fornitura del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate verso numerazioni geografiche da qualsiasi origine, con interconnessione, in virtù di un principio di neutralità tecnologica, ai nodi di commutazione SGU della sua rete TDM e ai PDI della sua rete IP collegati all'ultimo *core router*, rispetto alla sede di utente, aperto all'interconnessione utile alla consegna della chiamata. Si evidenzia che il servizio di terminazione TDM comprende le prestazioni di commutazione, mentre il corrispondente servizio d'interconnessione IP comprende le prestazioni effettuate dal SBC-I.

360. In considerazione del progresso tecnologico e della quasi completa migrazione all'interconnessione IP, l'Autorità ritiene che non sia proporzionato imporre a TIM di accettare nuove richieste d'interconnessione sui nodi SGU della sua rete TDM. L'operatore, pertanto, è soggetto esclusivamente all'obbligo di continuare a fornire l'accesso già concesso sui nodi in tecnologia TDM. Tale misura è coerente anche con principi di efficienza nonché con l'obiettivo di stimolare gli operatori a completare il processo di migrazione all'interconnessione IP.

361. TIM, inoltre, è soggetta all'obbligo di comunicare, con 6 mesi di anticipo, l'intenzione di dismettere i PDI in tecnologia TDM attualmente attivi.

362. Allo scopo di garantire l'efficacia dell'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete, appare altresì opportuno confermare in capo a TIM l'obbligo di fornitura dei servizi accessori e aggiuntivi al servizio di terminazione, elencati

all'articolo 19 comma 2, in continuità con quanto previsto dalla delibera n. 425/16/CONS⁹⁵.

363. Al fine di garantire un utilizzo efficiente della rete, l'Autorità ritiene che TIM debba fornire, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di operatori terzi, il *database* dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati) aggiornato agli ultimi 30 giorni.

D7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre in capo a TIM l'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete nel mercato della fornitura del servizio di terminazione su rete fissa attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

6.2.2. Osservazioni degli operatori in merito all'imposizione in capo a TIM dell'obbligo di accesso e uso di determinate risorse di rete nel mercato della terminazione

O44. La maggior parte degli operatori condivide l'orientamento dell'Autorità.

O45. Un operatore ritiene che l'obbligo di accesso e uso di determinate risorse di rete sia una misura assolutamente necessaria, da cui tutte le altre discendono, per consentire agli operatori alternativi di competere con TIM nei mercati dei servizi al dettaglio.

O46. Secondo un operatore, se l'Autorità confermasse il proprio orientamento, andrebbe prevista una declinazione comune degli obblighi di accesso e uso per tutti gli operatori notificati.

O47. Un operatore chiede che nell'obbligo di accesso e uso imposto a TIM sia ricompreso di fornire anche le interfacce a 10 Giga e non solo quelle a 1 Giga, al fine di permettere agli operatori di internalizzare gli efficientamenti derivanti dall'utilizzo della tecnologia IP che consente di semplificare l'architettura di rete richiedendo un minor numero di punti di interconnessione e dunque interfacce di interconnessione con maggiore capacità. La disponibilità di interfacce a 10 Giga consentirebbe, dunque, di ridurre il numero di punti d'interconnessione.

O48. Relativamente all'uso della tecnologia, un operatore ritiene che, al fine di favorire la migrazione alla tecnologia IP, l'Autorità dovrebbe rimuovere, oltre all'obbligo di accettare richieste di nuove interconnessioni in TDM, anche l'obbligo di soddisfare richieste di nuove porte d'interconnessione TDM o ampliamenti su porte esistenti. Ritiene che l'obbligo di mantenere l'interconnessione TDM non sia più proporzionato, alla luce dell'impulso dato dall'Autorità già nel 2011 alla migrazione IP dalla delibera n.

⁹⁵ Sono chiaramente esclusi i servizi accessori e aggiuntivi relativi alla fornitura del servizio di raccolta all'ingrosso delle chiamate (lettere a-d), ovvero *carrier pre-selection* e *carrier-selection*, chiamate dai clienti TIM verso numeri dedicati ai servizi interni di rete dell'operatore selezionato, accesso dai clienti TIM a numeri non geografici attestati sulle reti di altri operatori e accesso ai clienti TIM alla Rete Privata Virtuale di altro operatore.

128/11/CIR e dello sviluppo tecnologico, che sta portando uno svuotamento delle reti TDM con conseguenti aumenti dei costi per mantenerne l'operatività. Richiede, pertanto, che sia consentito a tutti gli operatori notificati di comunicare con un preavviso di 6 mesi la propria volontà di dismettere i propri punti di interconnessione voce in tecnologia TDM. In questo modo, gli operatori notificati potrebbero concretamente attuare la dismissione della tecnologia TDM, costosa e obsoleta, incentivando il completamento della migrazione all'IP.

O49. Lo stesso rispondente richiede inoltre l'abrogazione di tutti gli obblighi di fornitura dei servizi d'interconnessione in decade 7 per l'accesso ad Internet in *dial-up*, inclusi quelli relativi all'accesso alla numerazione 701, tenuto conto degli scarsi volumi del traffico di questi servizi e degli sviluppi delle reti di nuova generazione in fibra. Evidenzia anche che il Regolamento delegato in materia limita le numerazioni non geografiche con modello di terminazione sostanzialmente alle numerazioni dei servizi di emergenza e chiede, pertanto, l'eliminazione di tutti i riferimenti alla decade 7 presenti nell'articolato dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione (art. 16, commi 5, 7, 8 e 9).

O50. Un operatore chiede l'abrogazione dell'obbligo in capo a TIM, previsto nello schema di provvedimento posto a consultazione, di concordare con gli operatori le modalità di fornitura della funzione CCBS (*Call Completion to Busy Subscriber*), dal momento che questa prestazione riguarderebbe solo la tecnologia TDM, in corso di dismissione.

O51. Un operatore chiede una revisione di alcuni obblighi presenti nello schema di provvedimento, alla luce dell'evoluzione del contesto di mercato e regolamentare:

- a) Configurazione delle centrali: evidenzia che nel caso del traffico di terminazione, tale prestazione è necessaria per ciascun operatore al fine di configurare i numeri dei propri clienti finali, i *Routing Number* relativi alla prestazione di portabilità del numero o i codici identificativi dei vari operatori per la gestione del traffico di interconnessione. Ritiene pertanto che, analogamente a quanto avviene per il servizio di terminazione delle chiamate vocali su rete mobile, ciascun operatore si faccia carico dei costi delle attività di configurazione delle centrali, necessari al fine di fornire il servizio di terminazione;
- b) Gestione centralizzata dei clienti multi-sede e multi-tecnologia: questa prestazione non risulterebbe necessaria per il mercato della terminazione.

O52. Infine, un operatore ritiene che dovrebbe essere eliminato dall'articolo 16, comma 11, il riferimento ai servizi di *Customer Care* in quanto, a seguito delle decisioni di cui alla delibera n. 157/18/CIR ed alle precisazioni nel relativo Tavolo Tecnico istituito

dall'Autorità, si basano sul modello di raccolta e, come tali, non dovrebbero essere più suscettibili di regolamentazione *ex-ante*.

6.2.3. Valutazioni conclusive dell'Autorità in merito all'imposizione in capo a TIM dell'obbligo di accesso e uso di determinate risorse di rete nel mercato della terminazione

V50. L'Autorità prende atto della circostanza che la maggior parte degli operatori condivide l'orientamento espresso in consultazione in merito all'imposizione in capo a TIM dell'obbligo di accesso e uso di determinate risorse di rete.

V51. L'Autorità condivide quanto richiesto da un operatore in merito all'inclusione, per ragioni di efficienza e laddove tecnicamente fattibile, nell'obbligo di accesso e uso anche della fornitura delle interfacce a 10 Giga, come riportato al punto O47. L'Autorità ritiene, tuttavia, che tale previsione debba valere per tutti gli operatori laddove richiesto dal richiedente l'accesso. Eventuali valutazioni sulla revisione del numero di punti di interconnessione non sono oggetto di questo provvedimento sia in quanto non sottoposte a consultazione pubblica sia per l'elevato tecnicismo delle sottostanti valutazioni che richiedono il coinvolgimento di tutto il mercato.

V52. In relazione a quanto richiesto al paragrafo O48 si ribadisce che l'Autorità intende ribadire che, come riportato ai paragrafi 360 e 361, TIM non è soggetta all'obbligo di accettare nuove richieste d'interconnessione sui nodi SGU della sua rete TDM. L'operatore, pertanto, è soggetto esclusivamente all'obbligo di continuare a fornire l'accesso già concesso sui nodi in tecnologia TDM. Tale misura è coerente anche con principi di efficienza nonché con l'obiettivo di stimolare gli operatori a completare il processo di migrazione all'interconnessione IP. TIM, inoltre, è soggetta all'obbligo di comunicare, con 6 mesi di anticipo, l'intenzione di dismettere i PDI in tecnologia TDM attualmente attivi. Ciò premesso, resta fermo l'obbligo per TIM di fornire tutte le prestazioni necessarie al corretto funzionamento delle interconnessioni TDM già attive, fino a loro dismissione, incluso la fornitura di porte di interconnessione e ampliamento delle esistenti.

V53. Con riferimento alla richiesta di un operatore di abrogare gli obblighi di fornitura dei servizi in decade 7, l'Autorità evidenzia quanto segue. Anzitutto, i volumi di traffico verso la decade 7 per le chiamate Internet *dial-up* sono in forte contrazione (-93% circa tra il 2015 e il 2019), tanto da rappresentare nel 2019 solo lo 0,03% del traffico complessivo originato in Italia. In considerazione dell'evoluzione tecnologica e dell'andamento fortemente decrescente riscontrato, si ritiene che i servizi di fornitura d'interconnessione in decade 7 continueranno a perdere rilevanza nell'orizzonte temporale di riferimento di questa analisi. Si conferma, pertanto, l'obbligo, laddove TIM non abbia dismesso le proprie centrali TDM, per 3 anni a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento.

V54. Per quanto riguarda l'abrogazione dell'obbligo in capo a TIM di concordare con gli operatori le modalità di fornitura della funzione CCBS di cui al punto

O50, trattandosi di una funzione specifica della tecnologia TDM tale obbligo resta valido per le centrali TDM attive.

V55. L'Autorità ritiene di rinviare la discussione delle richieste di cui ai paragrafi O51 e O52, tenuto conto del contenuto tecnico delle questioni sottoposte e delle implicazioni sui clienti finali, ad appositi tavoli tecnici o procedimenti di approvazione delle relative Offerte di riferimento.

6.2.4. Obbligo di trasparenza secondo gli orientamenti della delibera n. 151/21/CONS

364. L'Autorità ritiene che, ai sensi dell'art. 80 del Codice, TIM debba essere sottoposta all'obbligo di trasparenza nella fornitura del servizio di terminazione su rete fissa.

365. L'obbligo di trasparenza è volto ad assicurare agli operatori alternativi l'accesso a informazioni economiche, tecniche e procedurali relative alla fornitura del suddetto servizio, alle quali questi ultimi avrebbero difficilmente accesso e, al contempo, a evitare che TIM possa sfruttare l'accesso privilegiato a tali informazioni utilizzandole a proprio vantaggio.

366. L'obbligo di trasparenza consente, inoltre, la verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione, di cui al paragrafo successivo, dal momento che molte delle informazioni necessarie per tale verifica non sarebbero altrimenti disponibili. Pertanto, l'Autorità ritiene che l'imposizione dell'obbligo di trasparenza sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e giustificata.

367. In particolare, l'Autorità ritiene che TIM debba pubblicare su base annuale un'Offerta di Riferimento per il servizio di terminazione e i relativi servizi accessori e aggiuntivi.

368. Con riferimento alla validità e ai termini per la pubblicazione, l'Offerta di Riferimento, di validità annuale (con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento), dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Autorità e pubblicata sul proprio sito *web* entro il 31 luglio di ciascun anno. Per gli anni 2020 e 2021, TIM pubblica l'offerta entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Tale offerta dovrà contenere condizioni tecnico-economiche dettagliate e disaggregate, nonché modalità di fornitura garantite da adeguate penali.

369. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, TIM deve predisporre *Service Level Agreement* (SLA) contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali: i tempi di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità annua dei servizi in esame forniti da TIM agli operatori alternativi devono essere almeno equivalenti a quelli garantiti internamente.

370. L'Autorità ritiene altresì opportuno che TIM comunichi sul proprio portale, con almeno sei mesi di anticipo, la dismissione dei PDI in tecnologia TDM al fine di consentire agli operatori alternativi interconnessi la migrazione all'interconnessione in tecnologia IP.

371. Si ritiene inoltre opportuno confermare l'obbligo – introdotto con la delibera n. 425/16/CONS – per TIM di pubblicare, nell'area riservata del proprio sito *wholesale*, l'elenco aggiornato dei PDI TDM e VOIP attivi per l'interconnessione inversa con tutti gli OAO, al fine di consentire la fruizione dei servizi di transito secondo criteri di efficienza.

372. L'Autorità ritiene opportuno prevedere che TIM possa introdurre modifiche all'Offerta di Riferimento solo in presenza di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione della stessa.

373. Tali modifiche dovranno essere comunicate all'Autorità e valutate dall'Ufficio competente. In ogni caso, l'Autorità evidenzia che, nell'adempimento dei propri compiti di vigilanza sulle suddette modifiche, si terranno nella dovuta considerazione – ai fini dell'approvazione o del rigetto delle stesse – gli effetti che tali variazioni potranno avere sul mercato.

374. Le eventuali modifiche introdotte, e approvate dall'Autorità, non avranno effetto retroattivo. Si ritiene, inoltre, che i tempi per l'entrata in vigore delle modifiche siano, in coerenza con quanto stabilito dalla delibera n. 348/19/CONS, 30 o 90 giorni (a seconda che le modifiche riguardino gli aspetti economici o tecnici dell'offerta) a partire dalla loro pubblicazione sul sito *web* di TIM una volta approvate, in quanto ritenuti più che sufficienti a consentire agli operatori alternativi di adeguarsi alle variazioni. In tal senso, la modifica delle condizioni tecniche di fornitura, una volta approvata dall'Autorità, deve essere comunicata da TIM sul proprio sito *web* almeno tre mesi prima dalla data di entrata in vigore. Le variazioni che riguardano le sole condizioni economiche sono comunicate entro trenta giorni dalla loro applicazione.

<p>D8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a TIM l'obbligo di trasparenza nel mercato del servizio di terminazione su rete fissa attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?</p>
--

6.2.5. Osservazioni degli operatori in merito all'imposizione in capo a TIM dell'obbligo di trasparenza nel mercato della terminazione

O53. La maggior parte degli operatori condivide l'orientamento dell'Autorità.

O54. Due operatori sottolineano che gli SLA e le penali associate assumono particolare rilievo quali deterrenti di eventuali possibili pratiche discriminatorie e anti-competitive di TIM.

O55. Un operatore ritiene l'obbligo di trasparenza essenziale al contrasto di eventuali comportamenti discriminatori che TIM potrebbe adottare nei confronti degli altri operatori per la fornitura del servizio di terminazione. L'obbligo di trasparenza si

configura, pertanto, come una misura strettamente correlata all'obbligo di non discriminazione. Inoltre, la pubblicazione di un'offerta sufficientemente chiara e disaggregata consente agli operatori di acquistare esattamente e unicamente i servizi di cui hanno bisogno.

O56. Un operatore ritiene fondamentale che TIM pubblichi in un'area riservata del sito *wholesale* l'elenco aggiornato dei PDI TDM e VOIP, al fine di consentire agli altri operatori di poter fruire dei servizi di transito con criteri di efficienza.

O57. Un operatore propone che l'Offerta di Riferimento presentata da TIM sia corredata da un documento sintetico, in forma tabellare, in cui TIM riporti le modifiche che intende proporre rispetto all'Offerta dell'anno precedente. Tale documento dovrebbe riportare anche le motivazioni per le quali TIM propone delle modifiche rispetto all'anno precedente, in modo da consentire agli OAO un'analisi più approfondita e la possibilità di fornire commenti e indicazioni adeguate. Secondo l'operatore, TIM non dovrebbe poter modificare nessun aspetto delle OR non incluso nell'apposito elenco, sottoposto a consultazione e approvazione da parte dell'Autorità.

O58. Un operatore non condivide l'asimmetria della declinazione degli obblighi proposta dall'Autorità. In particolare, ritiene non proporzionato che solo TIM sia soggetta all'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento soggetta ad approvazione da parte dell'Autorità e chiede che a tutti gli operatori notificati sia simmetricamente imposto solo l'obbligo di pubblicare sul proprio sito *web* l'Offerta di riferimento dei servizi di terminazione delle chiamate sulla rete fissa e di *Number Portability* con relativo Manuale, SLA e Penali. Al riguardo, evidenzia che le condizioni economiche sono definite dal Regolamento Delegato (per la tariffa di terminazione) e dalle altre Offerte di Riferimento (per i servizi accessori), mentre per le condizioni tecniche l'obbligo di pubblicare un'offerta insieme all'imposizione dell'obbligo di non discriminazione interna-esterna sarebbero sufficienti a escludere la possibilità che un operatore possa adottare comportamenti discriminatori e ostruzionistici.

O59. Un operatore propone che la pubblicazione dell'Offerta di Riferimento sia posticipata dal 31 luglio dell'anno precedente a quello di validità (come previsto nello schema di provvedimento) al 31 ottobre, in coerenza con la data ultima di pubblicazione delle Offerte di riferimento per gli altri servizi di accesso, soprattutto in considerazione che i prezzi dei servizi accessori sono definiti nell'ambito dell'offerta dei servizi di accesso. Ritiene, inoltre, non necessaria la ripubblicazione dell'Offerta 2020 prevista dall'art. 8, comma 6, dello schema di provvedimento, in quanto lo stesso schema prevede la conferma delle condizioni regolamentari già previste dalla delibera n. 425/16/CONS di cui l'Offerta 2020 pubblicata già tiene conto.

6.2.6. Valutazioni conclusive dell'Autorità in merito all'imposizione in capo a TIM dell'obbligo di trasparenza nel mercato della terminazione

V56. L'Autorità prende atto della circostanza che la maggior parte dei rispondenti concorda con le proprie conclusioni in merito all'imposizione in capo a TIM

dell'obbligo di trasparenza nel mercato della fornitura del servizio di terminazione su rete fissa.

V57. Si condivide, in linea con i mercati dell'accesso, la richiesta di un operatore, di cui al punto O57, di prevedere l'inserimento nell'Offerta di Riferimento di TIM di un documento integrativo di sintesi che riporti le modifiche proposte rispetto all'Offerta dell'anno precedente. Tale documento, infatti, consente una più rapida lettura delle modifiche proposte da TIM e agevola la partecipazione degli operatori al processo di consultazione.

V58. Non si condivide l'osservazione di un operatore, riportata al paragrafo O58, in merito all'asimmetria della declinazione dell'obbligo di trasparenza tra TIM e gli operatori alternativi. La declinazione dell'obbligo è, infatti, conseguenza delle condizioni concorrenziali del mercato, in cui TIM comunque detiene circa il 44% (dato aggiornato a marzo 2021) delle linee *retail* e termina una quota rilevante del traffico totale (tra il 50% e il 60%), e delle conseguenti potenziali pratiche e condotte a danno della concorrenza che si intende evitare, come richiamato estesamente nelle premesse. Ad ogni buon fine si evidenzia che la declinazione degli obblighi regolamentari è per lo più simmetrica considerato che gli OAO devono pubblicare per lo più le stesse informazioni dell'OR pubblicata da TIM e che i prezzi sono simmetrici a quelli che vengono approvati per TIM, come evidente da quanto previsto al paragrafo 407 che per semplicità qui si richiama integralmente: *“Di seguito si riporta una lista non esaustiva dei servizi accessori alla terminazione venduti dagli OAO cui si applica l'obbligo di controllo dei prezzi con tariffe simmetriche a quelle determinate per TIM e riportate nelle relative offerte di riferimento: i) porte d'interconnessione; ii) collocazione; iii) raccordi interni di centrale; iv) flussi d'interconnessione. A questi servizi si aggiungono gli eventuali servizi non esplicitamente sopra indicati che sono tuttavia necessari alla fornitura del servizio di terminazione. Tali servizi sono fissati a condizioni equivalenti a quelle fissate da TIM ove applicabile o, comunque, sulla base dell'orientamento al costo.”*

V59. Si accoglie, invece, la richiesta di cui al punto O59, di posticipare la pubblicazione dell'Offerta di Riferimento al 31 ottobre dell'anno precedente a quello di validità, allineando la data a quanto previsto per le altre Offerte.

6.2.7. Obbligo di non discriminazione secondo gli orientamenti della delibera n. 151/21/CONS

375. L'Autorità ritiene che TIM, anche se sottoposta a un obbligo di accesso, possa sfruttare la propria condizione di operatore dominante nel mercato del servizio di terminazione su rete fissa, nonché l'integrazione nei mercati a valle dei servizi telefonici, al fine di ostacolare la competizione in questi ultimi, agendo tanto sulle condizioni economiche, quanto sulle condizioni e modalità tecniche di fornitura.

376. Per garantire che gli operatori alternativi possano competere effettivamente con TIM sul mercato in esame è necessario, dunque, che si assicuri un *level playing field* tra gli stessi e l'*incumbent*. A tal fine, è necessario che l'accesso al

servizio in esame sia fornito in modo non discriminatorio. TIM deve, infatti, offrire agli operatori alternativi il servizio all'ingrosso alle stesse condizioni economiche e tecniche a cui fornisce il medesimo servizio alle proprie divisioni interne. In particolare, TIM deve condividere con gli operatori alternativi tutte le informazioni necessarie relative alle infrastrutture utilizzate e applicare le medesime procedure relativamente alla gestione degli ordinativi e alla fornitura dei servizi, affinché si eviti che TIM possa servirsi di tali informazioni per acquisire indebitamente un vantaggio commerciale.

377. Analogo principio di non discriminazione deve valere nel negoziare tariffe di interconnessione con differenti operatori per evitare, tra l'altro, pratiche di arbitraggio anticoncorrenziali. TIM, infatti, potrebbe decidere di consegnare la chiamata non direttamente all'operatore di terminazione, ma a un eventuale operatore terzo che abbia stipulato con l'operatore di terminazione condizioni economiche di terminazione più vantaggiose. In altre parole, l'operatore che riuscisse a contrattare le migliori condizioni economiche di terminazione potrebbe diventare un "punto di raccolta del traffico" per la terminazione sulla rete dell'operatore di destinazione, generando in questo modo un uso inefficiente delle risorse di rete. Le opportunità di arbitraggio possono essere limitate esclusivamente attraverso l'imposizione agli operatori di terminazione di un obbligo di non discriminazione dei prezzi praticati.

378. Le Offerte di Riferimento e i *Service Level Agreement* sono strumenti importanti al fine di garantire l'effettiva attuazione del principio di non discriminazione.

379. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene che l'imposizione a TIM, ai sensi dell'articolo 81 del Codice, dell'obbligo di non discriminazione in aggiunta all'obbligo di accesso, sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e sia giustificata. In base a tale obbligo, TIM deve applicare condizioni di fornitura di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e deve fornire a questi ultimi servizi e informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni commerciali, alle società collegate o controllate. Analogo principio deve valere tra differenti operatori che negoziano l'interconnessione con TIM per la consegna del traffico *reverse*.

380. Con riferimento alle condizioni economiche di fornitura, l'Autorità ritiene che TIM debba applicare i medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi, sia alle proprie divisioni commerciali e alle società collegate o controllate, al fine di garantire che le condizioni economiche praticate ai clienti finali risultino replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente. A tale riguardo si evidenzia che la verifica di replicabilità, atteso che è volta a verificare il rispetto dell'obbligo di non discriminazione imposto nel mercato dell'accesso all'ingrosso, debba essere svolta conformemente a quanto stabilito dalla delibera n. 348/19/CONS e successive modifiche e integrazioni e tiene conto, nel calcolo dei costi sottesi alla fornitura del servizio al dettaglio, anche del costo, come regolamentato, per la terminazione delle chiamate su reti alternative o su rete TIM. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, TIM deve fornire i servizi all'ingrosso in esame mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali e alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio. In particolare, al fine di

permettere agli operatori alternativi di replicare le offerte praticate da TIM ai clienti finali, quest'ultima dovrà garantire nel mercato all'ingrosso tempi di *provisioning* e *assurance* coerenti con quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.

381. Al fine di rafforzare le garanzie di non discriminazione, l'Autorità ritiene altresì opportuno ribadire l'obbligo di separazione amministrativa di cui all'art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995, già presente nella regolamentazione precedente e dell'art. 1, comma 8, della legge n. 249 del 31 luglio 1997.

382. L'Autorità, visti gli obblighi già imposti e secondo un principio di proporzionalità, non ritiene necessario continuare a imporre a TIM di presentare – su base semestrale – all'Autorità un'adeguata reportistica recante i volumi, i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità del servizio di terminazione e dei servizi accessori e aggiuntivi, forniti sia a operatori alternativi sia alle proprie divisioni interne. Trattasi, ad ogni buon fine, di informazioni dalle quali non sono emerse criticità negli ultimi cicli di analisi di mercato.

D9. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a TIM l'obbligo di non discriminazione nel mercato del servizio di terminazione su rete fissa attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

6.2.8. Osservazioni degli operatori in merito all'imposizione in capo a TIM dell'obbligo di non discriminazione nel mercato della terminazione

O60. La maggior parte degli operatori condivide l'orientamento dell'Autorità. Si riportano nel seguito alcune delle motivazioni di dettaglio riportate singolarmente dai rispondenti alla consultazione.

O61. Un operatore condivide l'orientamento dell'Autorità di tenere conto, nella verifica di replicabilità delle offerte al dettaglio di TIM, anche del costo, come regolamentato, del servizio di terminazione delle chiamate.

O62. Un operatore ritiene fondamentale l'imposizione dell'obbligo di non discriminazione in capo a TIM, al fine di prevenirne eventuali comportamenti anti-competitivi.

O63. Un operatore sostiene che tra gli strumenti a disposizione dell'Autorità per verificare il rispetto dell'obbligo di non discriminazione sia di fondamentale importanza il *test* di verifica della replicabilità delle offerte al dettaglio di TIM. Al riguardo, sottolinea che se un operatore alternativo non riesce a replicare le offerte al dettaglio di TIM, è molto probabile che TIM operi qualche forma di discriminazione nei mercati a monte. Ritiene fondamentale la verifica *ex-ante* delle offerte *retail* di TIM, soprattutto le principali offerte sul mercato della fibra (*flagship*) che offrono in abbinata commerciale i contenuti TV attualmente esclusi dal *test* pur rappresentando un fortissimo *appealing* per il cliente.

O64. Tre operatori, contrariamente a quanto proposto in consultazione, ritengono necessario continuare a imporre in capo a TIM l'obbligo di presentare la

reportistica semestrale recante i volumi, i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità del servizio di terminazione e dei servizi accessori e aggiuntivi. In particolare, uno di essi ritiene le informazioni contenute in tale reportistica utili a evidenziare eventuali comportamenti anti-competitivi di TIM, come ad esempio i ritardi nella fornitura dei *kit* d'interconnessione. Il dettaglio di queste informazioni andrebbe riportato nell'Offerta di Riferimento. Gli altri rispondenti ritengono l'assenza di criticità emerse negli anni insufficiente a rimuovere l'obbligo, evidenziando che il comportamento corretto di TIM potrebbe essere dipeso proprio dalla circostanza di essere soggetto all'obbligo di presentare all'Autorità la reportistica.

O65. Un operatore ritiene necessario adottare una declinazione simmetrica dell'obbligo di non discriminazione tra tutti gli operatori notificati, rimuovendo gli obblighi di reportistica semestrale attualmente imposti in capo a TIM.

6.2.9. Valutazioni conclusive dell'Autorità in merito all'imposizione in capo a TIM dell'obbligo di non discriminazione nel mercato della terminazione

V60. L'Autorità prende atto della circostanza che la maggior parte degli operatori condivide l'orientamento espresso in consultazione di imporre in capo a TIM l'obbligo di non discriminazione nel mercato della terminazione.

V61. La richiesta di un operatore riportata al punto O63 in merito alla modalità di verifica della replicabilità delle offerte c.d. *flagship* esula dagli scopi del presente provvedimento. Si rimanda pertanto ai procedimenti di analisi dei mercati dei servizi di accesso fisico all'ingrosso o agli specifici provvedimenti di definizione delle linee guida per i *test* di replicabilità.

V62. L'Autorità non condivide la richiesta di alcuni operatori, riportata al punto O64, di confermare l'imposizione dell'obbligo in capo a TIM di presentare la reportistica semestrale. Al riguardo, si ribadisce quanto espresso in consultazione, in merito alla circostanza che tale obbligo risulti a oggi sproporzionato. Non si ritiene che la circostanza che non siano emerse criticità negli ultimi cicli regolamentari, contrariamente a quanto ipotizzato dai rispondenti, sia frutto del controllo dell'Autorità. Piuttosto, tale circostanza conferma che l'obbligo non è proporzionato né giustificato, alla luce degli altri obblighi già imposti in capo a TIM.

V63. Con riferimento alla richiesta di un operatore di rendere l'obbligo di non discriminazione simmetrico tra TIM e gli OAO riportata al paragrafo O65, come evidenziato per l'obbligo di trasparenza si sottolinea che la declinazione dell'obbligo proposta nello schema di provvedimento deriva dall'analisi del contesto concorrenziale e delle potenziali condotte anti-concorrenziali a cui si intende porre, *ex-ante*, rimedio.

Resta, comunque, una sostanziale simmetria dell'obbligo, fatto salvo il *test* di prezzo, il quale deriva da quanto previsto nell'analisi del mercato dell'accesso.

6.2.10. Obbligo di controllo dei prezzi secondo gli orientamenti della delibera n. 151/21/CONS

383. L'analisi svolta ha identificato TIM quale operatore che detiene un significativo potere di mercato nel mercato dei servizi di terminazione sulla propria rete. L'assenza di un'effettiva concorrenza in tale mercato potrebbe far sì che l'operatore dominante pratichi prezzi eccessivamente elevati, ovvero comprimi i margini dei concorrenti, con danno – alla fine – dell'utenza finale. L'Autorità, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 85 del Codice, imporre a TIM un obbligo di controllo dei prezzi nel mercato esaminato.

384. La Raccomandazione sulla terminazione invita le ANR a utilizzare un modello BU-LRIC per il calcolo delle tariffe di terminazione degli operatori notificati. In linea con queste indicazioni, nel precedente ciclo di analisi dei mercati l'Autorità ha definito le tariffe di terminazione utilizzando il modello BU-LRIC approvato con la delibera n. 668/13/CONS, alimentato con dati di *input* aggiornati.

385. Inoltre, come detto ai punti 16-32, la Commissione ha pubblicato un regolamento delegato con il quale introdurre tariffe di terminazione uniche a livello dell'Unione per la terminazione fissa e mobile. Stando a quanto attualmente previsto, la tariffa unica di terminazione entrerà in vigore il 1° luglio 2021 e il valore (pari a 0,07€cent/min) è superiore al valore ultimo approvato dall'Autorità.

386. Al fine di fornire certezza e predicibilità regolamentare agli operatori del settore, tenuto conto che un eventuale aggiornamento del modello di cui alla delibera n. 668/13/CONS potrebbe comportare indesiderabili discontinuità degli *output* a seguito dell'aggiornamento dei dati sui volumi, oltre che per evidenti esigenze di economicità dell'azione amministrativa dovendo il nuovo modello di costo essere applicato per un limitato arco temporale, l'Autorità ritiene opportuno confermare, per tutto il 2020 e fino all'entrata in vigore dell'eurorate fissa, il valore della tariffa del servizio di terminazione entrata in vigore a partire dal 1/1/2019 e riportata nella delibera n. 425/16/CONS, pari a 0,041€cent/min. Tale disposizione consente, tra l'altro, di non introdurre modifiche retroattive della tariffa del servizio di terminazione sottoposto a regolamentazione.

387. Si evidenzia anche che la Commissione europea ha stabilito che l'eurorate rappresenti una tariffa massima per il servizio di terminazione. Pertanto, in considerazione della circostanza che l'attuale valore regolamentato in Italia è inferiore alla tariffa unica massima stabilita dalla Commissione, è possibile che si assista a un generalizzato aumento delle tariffe di terminazione in Italia. Tale aumento, tuttavia, è compensato dal fatto che l'eurorate include il costo della porta d'interconnessione che, nell'attuale regolamentazione, è pagato a parte.

388. Per la determinazione del prezzo dei servizi accessori ed aggiuntivi al servizio di terminazione offerti da TIM, in continuità con la regolamentazione vigente, l'Autorità ritiene sia appropriato adottare il meccanismo dell'orientamento al costo sulla base dei costi sostenuti e approvati nell'ambito dei procedimenti di approvazione dell'Offerta di Riferimento. Come detto in precedenza, l'eurorate include il costo della porta d'interconnessione utilizzata per fornire il servizio di terminazione. Pertanto, con specifico riferimento alla porta d'interconnessione, la vigente regolamentazione (che definisce un prezzo annuale a parte) trova applicazione fino all'entrata in vigore del regolamento delegato; in altre parole, fino all'entrata in vigore dell'eurorate fissa, il prezzo delle porte d'interconnessione vendute per il servizio di terminazione è quello che è stato definito dall'Autorità secondo il principio dell'orientamento al costo nell'ambito del procedimento di approvazione della relativa offerta di riferimento. Una volta entrato in vigore il regolamento delegato, TIM non avrà più titolo a chiedere, per le porte d'interconnessione, alcuna remunerazione aggiuntiva alla tariffa di terminazione.

389. Diversamente, per gli altri servizi accessori e aggiuntivi al servizio di terminazione delle chiamate vocali su singola rete fissa, il meccanismo di orientamento al costo, come definito al punto precedente, resterà in vigore anche successivamente all'entrata in vigore del regolamento delegato, dal momento che tali servizi non sono remunerati dall'eurorate fissa.

390. Con la delibera n. 425/16/CONS, l'Autorità ha evidenziato che con riferimento al solo mercato dei servizi di terminazione gli operatori nazionali notificati non detenevano, per effetto delle differenti disposizioni regolamentari, un contropotere di acquisto nei confronti degli operatori *extra-UE/SEE* di rete fissa. Tale differenza ha determinato un forte divario tra le tariffe di terminazione applicate dagli operatori *extra-UE/SEE* e le tariffe regolamentate imposte dall'Autorità a tutti gli operatori italiani notificati. Al fine di fornire a TIM un maggiore contropotere d'acquisto e colmare il divario regolamentare esistente, l'Autorità ha ritenuto che l'obbligo di controllo dei prezzi per il traffico originato da clienti di operatori *extra-UE/SEE* non fosse proporzionato. L'imposizione di una tariffa regolamentata e determinata in base ai costi incrementali efficienti di lungo periodo, infatti, consente l'introduzione di tariffe simmetriche tra tutti gli operatori, a vantaggio dell'utenza finale. Nel caso in questione, invece, l'imposizione dell'obbligo di controllo dei prezzi in capo a TIM avrebbe determinato un'asimmetria tariffaria e un conseguente svantaggio competitivo ingiustificato a danno di TIM, in considerazione delle più elevate tariffe di terminazione applicate dagli operatori *extra-UE/SEE*. L'Autorità, pertanto, non ha imposto in capo a TIM l'obbligo di controllo dei prezzi per le chiamate originate dai clienti di operatori *extra-UE/SEE* e consente a TIM di definire la tariffa di terminazione, esclusivamente per tali chiamate, in esito a libere contrattazioni con gli operatori *extra-UE/SEE*.

391. Sul tema della terminazione delle chiamate *extra-UE/SEE*, l'Autorità non ritiene che dalla precedente analisi di mercato siano intervenute modifiche tali da far ritenere superate le conclusioni cui si era giunti in quella sede. In particolare, permane una forte asimmetria regolamentare tale da giustificare l'imposizione dell'obbligo di controllo dei prezzi solo per le chiamate generate da clienti di operatori *intra-UE/SEE*.

392. D'altronde, anche la Commissione con il regolamento delegato ha previsto un regime regolamentare differenziato per la terminazione delle chiamate originate al di fuori dello Spazio economico europeo (di seguito anche “*extra-SEE*”). In particolare, gli operatori dell'Unione sono obbligati ad applicare l'eurorate per la terminazione delle chiamate originate da clienti *extra-SEE* se: *i*) gli operatori *extra-SEE* sono a loro volta soggetti a una regolamentazione del prezzo di terminazione basata sul recupero dei soli costi incrementali ed efficienti in linea con i principi adottati nel regolamento delegato, e *ii*) l'operatore *extra-SEE*, pur non soggetto a una regolamentazione *ex-ante* analoga a quella europea, applica una tariffa di terminazione non superiore all'eurorate per la terminazione delle chiamate originate nell'Unione e destinate a suoi clienti (secondo un principio di reciprocità). Relativamente al primo caso, una volta entrato in vigore il regolamento delegato, la Commissione pubblicherà la lista dei Paesi a cui deve essere applicata l'eurorate, lista che sarà aggiornata periodicamente. Relativamente al secondo caso, TIM dovrà fare riferimento ai listini delle tariffe di terminazione applicate dagli operatori *extra-SEE*, considerando – nel caso di rivendita del servizio di terminazione da parte di operatori internazionali di transito – la tariffa di terminazione applicata od offerta dai fornitori di servizi di transito.

393. L'Autorità, pertanto, conferma l'esclusione delle chiamate originate da clienti di paesi *extra-UE/SEE* dall'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi di terminazione, dal 2020 fino all'entrata in vigore del regolamento delegato. Da tale data TIM è soggetta alle regole stabilite nel regolamento delegato con riferimento agli operatori *extra-UE/SEE*.

394. Al fine dell'individuazione del chiamante, l'Autorità ritiene che TIM debba continuare a utilizzare gli appositi campi (CLI – *Calling Line Identifier*) identificati dalla normativa internazionale dell'ITU.

395. Tuttavia, si evidenzia, in coerenza con quanto disposto nel mercato dei servizi di terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile con la delibera n. 599/18/CONS, che non in tutte le nazioni *extra-UE/SEE* gli operatori di terminazione non sono sottoposti a una regolamentazione che impone la tariffa di terminazione da applicare a tutte le chiamate entranti. In alcuni casi, inoltre, le tariffe imposte agli operatori *extra-UE/SEE* non risultano eccessivamente superiori alle tariffe imposte dall'Autorità agli operatori italiani notificati. Dal momento che scopo della rimozione dell'obbligo di controllo dei prezzi dalle chiamate *extra-UE/SEE* è aumentare il contropotere d'acquisto degli operatori italiani notificati al fine di ottenere, nelle contrattazioni bilaterali, una riduzione delle tariffe di terminazione applicate dalle controparti *extra-UE/SEE*, l'Autorità ritiene che le tariffe di terminazione definite in esito alle contrattazioni commerciali da TIM non possano eccedere le tariffe delle controparti *extra-UE/SEE*.

D10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a TIM l'obbligo di controllo dei prezzi nel mercato della fornitura dei servizi di terminazione su rete fissa attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

6.2.11. Osservazioni degli operatori in merito all'imposizione in capo a TIM dell'obbligo di controllo dei prezzi nel mercato della terminazione

O66. La maggior parte degli operatori condividono l'orientamento dell'Autorità.

O67. Secondo un operatore, la tariffa di terminazione di 0,041€cent/min proposta fino all'entrata in vigore del Regolamento Delegato già è pienamente conforme con il Regolamento stesso, che fissa un tetto massimo unico per le tariffe di terminazione a livello dell'Unione pari a 0,07€cent/min. Pertanto, nessun operatore in Italia dovrebbe aumentare la propria tariffa di terminazione, sia pure nel rispetto del tetto massimo stabilito dalla Commissione europea, anche in considerazione che un aumento tariffario dovrebbe essere giustificato da una perdita di efficienza, indipendentemente dalla circostanza che un'analisi di mercato preventiva non sarebbe necessaria per la prevalenza delle previsioni del Regolamento. Sullo stesso tema, un altro operatore ritiene che andrebbe confermato il valore attuale della tariffa di terminazione (pari a 0,041€cent/min).

O68. Analogamente anche un altro operatore ritiene che la tariffa unica pari a 0,07€cent/min stabilita dal Regolamento, rappresentando un tetto massimo, non debba essere applicata di *default* in Italia, dove il valore attuale è inferiore al tetto massimo. L'operatore ritiene che il Regolamento Delegato non faccia venir meno l'obbligo che la tariffa regolamentata di terminazione debba essere fissata a un livello di costi efficienti determinati attraverso un modello BU-LRIC, pertanto il tetto massimo di 0,07€cent/min dovrebbe essere applicato solo se tale metodologia dovesse determinare un valore superiore al prezzo massimo stesso; in caso contrario, si dovrebbe applicare il valore determinato con l'aggiornamento del modello. L'operatore, pertanto, chiede che l'Autorità definisca una tariffa di terminazione per il 2021 sulla base del modello di cui alla delibera n. 668/13/CONS, aggiornato con gli ultimi dati di traffico disponibili. Evidenzia anche che solo TIM ha un'architettura basata su 16 *aree gateway*, che si riferisce a schemi d'interconnessione tipici di un operatore presente da molti anni sul mercato e non è quindi rappresentativa di un operatore efficiente. Pertanto, ritiene che l'architettura di TIM non debba essere presa come riferimento per l'aggiornamento del modello.

O69. Secondo un operatore, eventuali aumenti tariffari dal valore di 0,041€cent/min al valore massimo di 0,07€cent/min sarebbero in contrasto con le norme di diritto privatistico, su cui gli operatori nazionali fanno affidamento sulla base dei contratti stipulati e dei provvedimenti adottati dall'Autorità.

O70. Un operatore riporta di aver ricevuto comunicazione da diversi operatori che hanno intenzione di applicare la tariffa massima prevista dal Regolamento Delegato (0,07€cent/min) a partire dal 1° luglio 2021. Tale operatore evidenzia che l'aumento del costo di terminazione è solo parzialmente assorbito dall'inclusione nella tariffa regolamentata del prezzo delle porte d'interconnessione e che di suddetto aumento ne

risentiranno soprattutto gli operatori di minori dimensioni, nuovi entranti e solo mobili che terminano un numero elevato di chiamate verso gli operatori di maggiori dimensioni.

O71. Un operatore ritiene, in ogni caso, che in caso di applicazione della tariffa massima definita a livello dell'Unione le tariffe di terminazione dovrebbero essere simmetriche. Analogamente, anche un altro operatore ritiene che i prezzi di terminazione dovrebbero essere pienamente simmetrici tra tutti gli operatori notificati, al fine di risolvere le problematiche competitive legate ai prezzi eccessivi.

O72. Un operatore ritiene che, in considerazione delle problematiche competitive dallo stesso evidenziate, l'Autorità dovrebbe fissare per il servizio di raccolta un prezzo minutario per gli anni 2020-2022 orientato al costo efficiente e pertanto allineato con quanto previsto per il servizio di terminazione su rete fissa dalla Commissione europea, dal momento che raccolta e terminazione sono servizi che utilizzano gli stessi elementi di rete.

O73. Un operatore, nell'evidenziare che le Offerte di Riferimento 2020 e 2021 non sono state ancora approvate, riporta che non tutti gli operatori (tra cui TIM) hanno rispettato l'obbligo di comunicare, con un preavviso di 30 giorni, l'eventuale aumento di tariffa dal 1° luglio 2021. Secondo tale rispondente, in assenza di comunicazioni dovrebbe rimanere in vigore il valore di 0,041€cent/min. e, laddove le comunicazioni siano state effettuate, l'aumento tariffario può entrare in vigore solo dopo i 30 giorni di preavviso. L'operatore ritiene che il Regolamento Delegato definisca il tetto massimo per la tariffa di terminazione, ma non interviene sulle altre regole vigenti a livello nazionale e dunque non farebbe venir meno l'obbligo di preavviso stabilito dalla normativa nazionale.

O74. Un operatore condivide che i moduli CAC in eccesso rispetto al dimensionamento minimo effettuato dall'operatore di terminazione siano remunerati separatamente rispetto alle porte d'interconnessione e quindi autonomamente rispetto alla tariffa di terminazione. L'operatore richiede che venga concesso all'operatore di terminazione di effettuare una verifica periodica dell'occupazione dei moduli CAC calcolati sulla base delle previsioni di traffico fornite dall'operatore di origine. Secondo il rispondente, in caso di sottoutilizzo dei moduli rispetto al primo dimensionamento, l'operatore di origine dovrebbe avere la facoltà di mantenere i moduli CAC sottoutilizzati come aggiuntivi rispetto al nuovo dimensionamento *standard* proposto dall'operatore di terminazione, remunerando l'operatore di terminazione come previsto nell'Offerta di Riferimento.

O75. Un operatore non condivide l'imposizione dell'obbligo di orientamento al costo per i servizi accessori, considerato che l'assenza di asimmetrie informative conseguenti alla pubblicazione delle offerte di riferimento nonché il divieto di praticare prezzi differenti tra diversi operatori consente al mercato di autoregolarsi portando alla definizione di un prezzo di equilibrio valido per tutti gli operatori.

O76. Relativamente all'applicazione della tariffa regolamentata al solo traffico *intra-UE*, un operatore, concordando con l'orientamento dell'Autorità, evidenzia che al fine della corretta applicazione della tariffa di terminazione è necessario, come riportato anche dalla Commissione europea, che il CLI scambiato tra operatore di originazione e

operatore d'interconnessione sia completo e indentifichi una linea valida. Come la stessa Commissione ha ribadito, i casi di CLI parziali, incompleti e /o manipolati potrebbero evidenziare attività fraudolente. Auspica, pertanto, un allineamento in questo senso nel provvedimento finale.

6.2.12. Valutazioni conclusive dell'Autorità in merito all'imposizione in capo a TIM dell'obbligo di controllo dei prezzi nel mercato della terminazione

V64. L'Autorità prende atto della circostanza che la maggiore degli operatori condivide l'orientamento espresso dall'Autorità.

V65. Con riferimento alle osservazioni di cui ai punti O67-O71 relative all'applicabilità della tariffa massima unica europea, si evidenzia quanto segue.

V66. Il Regolamento Delegato della Commissione europea sovrascrive la regolamentazione nazionale in merito alla definizione della tariffa di terminazione e non richiede alcun atto esplicito di adozione da parte dell'Autorità, essendo per sua natura immediatamente applicabile. Di conseguenza, nessun atto dell'Autorità (tra l'altro successivo all'entrata in vigore del Regolamento) può in alcun modo fornire indicazioni ulteriori agli operatori sulla tariffa di terminazione da applicare a partire dal 1° luglio 2021. In altre parole, per quanto la tariffa di 0,041€cent/min sia inferiore al tetto massimo definito dalla Commissione europea (pertanto in linea con le indicazioni ivi contenute), con la presente delibera l'Autorità non ha alcuna facoltà d'imporre agli operatori italiani di continuare ad applicare la tariffa imposta fino al 30 giugno 2021. L'unico riferimento normativo valido a far data dal 1° luglio 2021 è, come detto, il Regolamento Delegato e ciascun operatore è libero di definire la propria tariffa di terminazione nel rispetto delle indicazioni ivi contenute, ovvero nel rispetto del tetto massimo di 0,07€cent/min. Chiaramente, questo non determina un'applicazione di *default* della tariffa massima, dal momento che gli operatori di terminazione hanno la facoltà di definire liberamente una tariffa inferiore al tetto massimo di 0,07€cent/min.

V67. Si ribadisce, inoltre, che la tariffa massima di 0,07€cent/min è stata definita attraverso un modello BU-LRIC sviluppato dalla Commissione europea ed è stata già determinata tenendo conto delle indicazioni della Raccomandazione sulle tariffe di terminazione. Tale modello, di adozione successiva a quello sviluppato dall'Autorità e comune per tutti gli operatori europei, sostituisce – di fatto – il modello di cui alla delibera n. 668/13/CONS. Pertanto, non si ritiene possibile confrontare il risultato ottenuto dalla Commissione europea con quello che si otterrebbe dall'aggiornamento del modello di cui alla delibera n. 668/13/CONS, in modo da consentire l'applicazione dell'eurorate solo se il suddetto aggiornamento determinasse un valore superiore al tetto massimo di 0,07€cent/min.

V68. Con riferimento alla richiesta che le tariffe siano simmetriche, l'Autorità evidenzia che il Regolamento Delegato non sovrascrive le indicazioni della Raccomandazione sulle tariffe di terminazione fissa e mobile. L'Autorità ritiene, pertanto, che gli operatori debbano rispettare le indicazioni della Raccomandazione in

questione. Si evidenzia altresì che per effetto dell'obbligo di non discriminazione ciascun operatore deve praticare a tutti gli altri operatori la stessa tariffa per terminare le chiamate verso i propri clienti.

V69. Non si concorda con quanto evidenziato da un operatore al punto O69, secondo cui eventuali aumenti tariffari sarebbero in contrasto con le norme di diritto privatistico. In generale, le tariffe di terminazione imposte agli operatori vengono rideterminate a intervalli regolari dall'Autorità e un aumento non si potrebbe configurare come una violazione delle norme privatistiche, dal momento che i contratti tra operatori vengono definiti sulla base degli obblighi imposti. Un eventuale aumento delle tariffe sarebbe giustificato dalla nuova disciplina dell'obbligo di controllo dei prezzi, come definita dal Regolamento Delegato.

V70. Con riferimento alla richiesta di un operatore di reintrodurre l'obbligo di controllo dei prezzi del servizio di raccolta all'ingrosso, riportata al punto O72, si rimanda alle valutazioni in merito all'applicazione del triplo *test* nel mercato della raccolta.

V71. Tanto premesso, nel rispetto dell'obbligo di trasparenza, tutti gli operatori devono comunicare a tutti gli operatori interconnessi e all'Autorità le condizioni economiche del servizio di terminazione applicate a partire dal 1° luglio 2021. L'entrata in vigore del regolamento delegato, infatti, non solleva gli operatori dal rispetto dell'obbligo di comunicare la tariffa di terminazione applicata ai soggetti acquirenti del servizio di terminazione. Gli operatori rispettano un congruo preavviso di almeno 30 giorni, per dare agli operatori il tempo di adeguarsi alle nuove condizioni economiche, salvo diverso accordo tra le Parti.

V72. Si fa riferimento alla proposta, di cui al punto O74, di un operatore di poter rivalutare il dimensionamento *standard* dei moduli CAC in funzione delle variazioni di traffico. Si rimanda, al riguardo, l'analisi della questione, che è caratterizzata da spiccato contenuto tecnico, all'approvazione della prossima OR di TIM.

V73. Non si condivide quanto riportato al paragrafo O75 in merito alla superfluità dell'obbligo di orientamento al costo per i servizi accessori.

V74. Al riguardo, si evidenzia anzitutto che i servizi accessori, a esclusione delle porte d'interconnessione, non sono inclusi nel servizio di terminazione così come definito dal regolamento delegato⁹⁶. Tuttavia, i servizi accessori sono necessari per la fornitura

⁹⁶ Cfr. art. 2, comma 1, lettera b, del Regolamento delegato che fornisce la definizione del servizio di terminazione su rete fissa, ovvero **“il servizio all'ingrosso necessario per inoltrare chiamate vocali a numeri geografici e non geografici utilizzati per servizi nomadici su reti fisse e per accedere a servizi di emergenza, che sono risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia numeri appartenenti a piani di numerazione nazionali, forniti da operatori aventi la capacità di controllare la terminazione e di definire le tariffe di terminazione per le chiamate verso tali numeri, laddove vi sia un'interconnessione con almeno una rete, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, comprese porte di interconnessione”** (enfasi aggiunta).

del servizio di terminazione, dal momento che in mancanza di questi servizi l'interconnessione tra le reti non è tecnicamente fattibile.

V75. Si tratta di servizi comuni a tutti i servizi d'interconnessione (raccolta, terminazione e transito). Tuttavia, nel mercato italiano i servizi accessori sono ormai principalmente (e in qualche caso esclusivamente) acquistati per poter usufruire del servizio di terminazione. Infatti, la progressiva risalita degli operatori lungo la scala degli investimenti ha significativamente ridotto il ricorso ai servizi di originazione e transito, determinando che in taluni casi l'interconnessione è acquistata solo per la terminazione. Questo è tanto più vero nel caso dei servizi accessori offerti dagli OAO, i quali in alcuni casi non vendono né servizi di transito né servizi di raccolta. A conferma di quanto appena esposto, si evidenzia che nel periodo 2015-2019 i volumi di terminazione pesano sempre più del 60% del totale dei volumi d'interconnessione (inclusendo raccolta, transito e terminazione), come riportato nella tabella seguente.

Tabella 12 - Confronto tra i volumi venduti dei servizi d'interconnessione (2015-2019)

Volumi wholesale venduti (min)	2015	2016	2017	2018	2019
Terminazione	48.810.242.818	45.512.858.062	38.744.404.971	36.088.627.577	27.920.944.498
Raccolta	7.051.520.714	5.041.795.314	4.266.137.602	3.578.670.939	4.040.146.099
Transito	19.535.145.363	17.504.635.442	14.895.998.906	14.379.096.663	14.160.833.889
Terminazione su totale	64,7%	66,9%	66,9%	66,8%	60,5%

Fonte: elaborazione dell'Autorità su dati forniti dagli operatori

V76. Dal momento che i servizi accessori sono venduti principalmente per il servizio di terminazione, la loro inclusione nella presente analisi dei mercati della terminazione appare giustificata. Inoltre, come detto in precedenza, alcuni operatori alternativi non vendono affatto servizi di raccolta e/o di transito, fornendo esclusivamente la terminazione tra i servizi d'interconnessione. Per tale motivo, gli altri operatori devono necessariamente acquistare anche (e solo) i servizi accessori – così come individuati all'art. 10, comma 5 e all'art. 15, comma 5 – per terminare le chiamate sulle reti di detti operatori.

V77. Stante quanto premesso, l'Autorità ritiene necessario imporre l'obbligo di orientamento al costo dei servizi accessori, in considerazione delle problematiche competitive individuate e descritte nel paragrafo 5.2. In particolare, l'Autorità ha riscontrato il rischio della pratica di prezzi eccessivi o discriminatori. La maggior parte degli operatori che hanno partecipato alla consultazione nazionale concorda con le conclusioni cui è giunta l'Autorità. L'imposizione dell'obbligo di controllo dei prezzi, pertanto, è una misura giustificata dalle problematiche competitive riscontrate e proporzionata a risolverle. Infatti, tale obbligo garantisce l'applicazione di tariffe non

eccessive, proprio perché definite tenendo conto dei costi sostenuti per produrre i servizi forniti, a beneficio del mercato e, in ultima analisi, degli utenti finali. Tariffe eccessive praticate nella fornitura dei servizi accessori, indispensabili alla fruizione del servizio di terminazione, sarebbero inevitabilmente ribaltate nelle tariffe *retail* applicate dagli operatori ai propri clienti finali. D'altra parte, come sopra chiarito, l'obbligo di orientamento al costo risulta di fatto simmetrico per tutto il mercato tanto sulla terminazione che sui servizi accessori.

V78. Si tratta, oltretutto, di una conferma di obblighi già precedentemente imposti proprio nell'ultima analisi dei mercati dei servizi d'interconnessione su rete fissa (delibera n. 425/16/CONS), con la quale è stata imposta per la prima volta la regolamentazione dei servizi accessori alla terminazione a tutti gli operatori notificati. Si ritiene utile, pertanto, richiamare quanto rilevato in quella sede.

V79. Nella delibera n. 425/16/CONS, veniva evidenziato che la migrazione all'interconnessione IP su rete fissa comportava l'adozione di reti piuttosto simmetriche tra gli operatori, a differenza dell'interconnessione in tecnologia TDM in cui il numero di punti d'interconnessione di TIM risultava nettamente superiore al numero di punti d'interconnessione degli operatori alternativi. Tale passaggio determinava l'esigenza di un rafforzamento del principio di simmetria, al fine di rimuovere i vantaggi competitivi determinati da tariffe asimmetriche in favore dell'operatore che applicava la tariffa maggiore. Pertanto, l'obbligo di controllo dei prezzi imposto storicamente solo a TIM per effetto della posizione dominante in tutti i mercati dell'interconnessione fissa veniva esteso a tutti gli operatori di terminazione, sia pure con riferimento alla sola tecnologia IP⁹⁷. Inoltre, l'Autorità ha evidenziato anche che tale obbligo avrebbe rimosso i potenziali disincentivi alla migrazione all'IP ed evitato potenziali contenziosi in materia. Una volta completata la migrazione, sarebbe stata valutata l'opportunità di rimuovere questo

⁹⁷ Cfr. punto 441 della delibera n. 425/16/CONS: **“Il processo di migrazione in corso e l'adozione di reti di trasporto simmetriche tra gli operatori di rete fissa, in termini di numero di livelli e di punti d'interconnessione, richiede un rafforzamento del principio di simmetria applicato alla tariffazione dei servizi di terminazione. Come evidenziato in precedenza, l'esistenza di asimmetrie tariffarie determina un vantaggio competitivo in favore dell'operatore con tariffe maggiori, dal momento che a parità di volumi del servizio acquistati può beneficiare di maggiori ricavi. In virtù delle forti asimmetrie architettoniche tra Telecom Italia e gli OAO, l'Autorità non ha imposto, nei precedenti cicli regolamentari, un obbligo di controllo dei prezzi con riferimento ai servizi accessori del servizio di terminazione offerti dagli operatori alternativi. Il passaggio all'interconnessione IP, tuttavia, determina il ricorso ad architetture di rete simmetriche tra gli operatori di rete fissa; l'assenza di un obbligo di controllo dei prezzi sui servizi accessori, pertanto, determina un'asimmetria in favore degli operatori alternativi, che possono praticare tariffe maggiori di Telecom Italia e beneficiare di ricavi maggiori, a parità di numero di punti d'interconnessione. L'Autorità, pertanto, nell'ottica di rafforzare il principio di simmetria tariffaria, ritiene opportuno imporre anche in capo agli operatori alternativi notificati l'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi accessori e aggiuntivi al servizio di terminazione, applicando la medesima tariffa determinata per Telecom Italia secondo le modalità di cui al punto 420. Tale disposizione ha effetto esclusivamente con riferimento alla rete d'interconnessione in tecnologia IP, dal momento che non si ritiene proporzionato imporre un medesimo obbligo anche con riferimento alle reti in tecnologia TDM”** (enfasi aggiunta).

obbligo⁹⁸. Al momento, la migrazione non è stata completata nonostante la delibera di approvazione delle disposizioni regolamentari in merito all'interconnessione IP sia stata adottata 10 anni fa (delibera n. 128/11/CIR) e si ritiene, pertanto, necessario confermare gli obblighi introdotti con la 425/16/CONS. Stimolare il completamento dell'interconnessione in tecnologia IP consente di massimizzare il beneficio degli utenti finali, dal momento che in questo modo vengono ridotti i punti d'interconnessione e gli operatori possono beneficiare delle economie di scala e scopo derivanti dal ricorso della sola interconnessione IP.

V80. Si deve anche tenere presente che in assenza di regolamentazione i prezzi dei servizi accessori praticati dagli operatori alternativi risultavano di gran lunga superiori a quelli imposti a TIM per effetto della regolamentazione.

V81. Una volta chiarite meglio le motivazioni per cui si ritiene necessario imporre l'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi accessori, si ribadisce che l'eurorate non consente la remunerazione dei servizi accessori, a esclusione delle porte d'interconnessione incluse nella definizione del servizio. Infatti, l'art. 3, comma 1, del Regolamento delegato stabilisce che: ***“Un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili o fisse non addebita alcuna tariffa superiore alla tariffa massima pertinente di terminazione per chiamate vocali per il servizio di terminazione di una chiamata verso un utente finale sulla propria rete, come previsto agli articoli 4 e 5”*** (enfasi aggiunta). D'altronde, il modello BU-LRIC adottato dalla Commissione europea non include, nel calcolo della tariffa, anche i servizi accessori ulteriori alle porte d'interconnessione. Il modello, infatti, determina i costi incrementali efficienti del solo servizio di terminazione, ovvero i costi determinati dai volumi di traffico di terminazione che l'operatore non sosterebbe se non fornisse il servizio di terminazione⁹⁹. Al valore calcolato dal modello è stato poi aggiunto un *mark-up*, al fine di tenere conto di eventuali imprecisioni del modello. Tutti gli altri servizi accessori non sono quindi remunerati dall'eurorate, sia perché il modello non ne ha tenuto conto sia perché non sono inclusi nel

⁹⁸ Cfr. punto V89 della delibera n. 425/16/CONS: *“[...] nel mercato del fisso Telecom Italia è stato sempre soggetta a tale obbligo tenuto conto della storica forte asimmetria architettonica tra la propria rete TDM e le reti TDM degli OAO. Con il passaggio alla rete IP e, quindi, a una sostanziale simmetria architettonica **L'Autorità ha optato per la scelta di sottoporre tutti gli operatori notificati a un obbligo di controllo di prezzo sui servizi accessori al fine di non introdurre potenziali disincentivi alla migrazione verso l'IP ed evitare potenziali contenziosi sul tema. L'Autorità potrà valutare la rimozione di tale obbligo una volta che sarà completato il passaggio all'IP nell'ambito del prossimo ciclo regolamentare.**”* (enfasi aggiunta).

⁹⁹ Al paragrafo 17 del regolamento delegato viene evidenziato che *“Conformemente all'allegato III della direttiva (UE) 2018/1972, i modelli di calcolo dei costi hanno fornito tariffe basate sul recupero dei costi sostenuti da un operatore efficiente. Di conseguenza **le tariffe si basano soltanto sui costi incrementali per la fornitura del servizio di terminazione all'ingrosso per le chiamate vocali, ossia soltanto su quei costi relativi al traffico che sarebbero evitati in assenza di un servizio di terminazione all'ingrosso per le chiamate vocali**”* (enfasi aggiunta).

marginale di sicurezza aggiunto al risultato del modello per tenere conto di eventuali imprecisioni¹⁰⁰.

V82. Per quanto, quindi, la Commissione abbia evidenziato che un operatore di terminazione non dovrebbe richiedere alcun pagamento ulteriore alla tariffa regolamentata a livello dell'Unione per la fornitura del servizio di terminazione¹⁰¹, i servizi accessori alla terminazione (ad esclusione delle porte d'interconnessione), comunque sostenuti dal mercato, sono esplicitamente esclusi dalla remunerazione dei costi sostenuti dagli operatori. Si ritiene, pertanto, che nel rispetto di un principio di proporzionalità e causalità, sia opportuno che i costi sostenuti per i servizi accessori (necessitati in larga misura dalla necessità di acquistare il servizio di terminazione) vadano remunerati a parte dall'eurorate secondo il modello di simmetria e orientamento al costo proposto.

V83. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità conferma l'orientamento espresso in consultazione pubblica, imponendo l'obbligo di controllo dei prezzi sui servizi accessori (a esclusione delle porte d'interconnessione a partire dal 1° luglio 2021) secondo le modalità sottoposte a consultazione.

V84. L'Autorità, con riferimento all'applicazione della tariffa di terminazione al solo traffico *intra*-UE richiamata da un operatore al punto O76, ribadisce anzitutto che fino al 30 giugno 2021 sono confermate le disposizioni della delibera n. 425/16/CONS e che a partire dal 1° luglio 2021 sono in vigore le previsioni riportate nel Regolamento Delegato. In caso di disposizioni contenute nella presente delibera che siano in contrasto con quanto stabilito dalla Commissione europea in merito alle modalità di applicazione dell'eurorate, a far data dal 1° luglio 2021 vale in ogni caso quanto disposto dal Regolamento Delegato. Tanto premesso, si evidenzia che, come anche previsto dalla delibera n. 425/16/CONS, il CLI scambiato all'interconnessione tra operatore di

¹⁰⁰ Nel paragrafo 18 del regolamento delegato viene chiarito che: “*Le tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili e fisse a livello dell'Unione sono state stabilite in riferimento al costo efficiente nel paese con il costo più elevato secondo i modelli di calcolo dei costi commissionati, garantendo così il principio del recupero dei costi in tutta l'Unione e aggiungendo successivamente un margine di sicurezza di minore entità per tenere conto di eventuali imprecisioni in tali modelli di calcolo*” (enfasi aggiunta).

¹⁰¹ L'art. 3, comma 1, del regolamento delegato stabilisce che “*Un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili o fisse non addebita alcuna tariffa superiore alla tariffa massima pertinente di terminazione per chiamate vocali per il servizio di terminazione di una chiamata verso un utente finale sulla propria rete, come previsto agli articoli 4 e 5*” (enfasi aggiunta).

originazione e operatore di terminazione deve essere completo, corretto e consentire l'identificazione di una linea valida.

6.3. Obblighi in capo agli operatori alternativi nel mercato dei servizi di terminazione

6.3.1. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete secondo gli orientamenti della delibera n. 151/21/CONS

396. L'Autorità ritiene che gli operatori alternativi debbano fornire accesso alle porte d'interconnessione, consentire la co-ubicazione degli apparati terminali di trasmissione nei propri siti e l'accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli, nonché ad altre tecnologie rispondenti agli *standard* per garantire l'interoperabilità dei servizi d'interconnessione di terminazione. In coerenza con quanto disposto relativamente a TIM, l'Autorità ritiene opportuno, considerata l'identità delle problematiche competitive, imporre in capo agli operatori alternativi notificati gli obblighi di accesso e uso di determinate risorse di rete. Fermo restando che, ai sensi della delibera n. 128/11/CIR tutti gli operatori hanno l'obbligo di fornire interconnessione IP, gli operatori che hanno, ad oggi, interfacce TDM hanno l'obbligo di continuare a fornire tale modalità d'interconnessione salvo poterne comunicare la dismissione con almeno 6 mesi di anticipo agli operatori interconnessi. Come previsto per TIM, gli operatori alternativi non sono soggetti all'obbligo di accettare richieste di attivazione di nuove interfacce TDM.

397. Analogamente a quanto previsto per TIM, al fine di garantire un uso efficiente delle reti, l'Autorità ritiene che ciascuno degli operatori alternativi debba fornire, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di operatori terzi, il *database* dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati) aggiornato agli ultimi 30 giorni.

6.3.2. Obbligo di trasparenza secondo gli orientamenti della delibera n. 151/21/CONS

398. Al fine di garantire l'interoperabilità tra le reti e l'uso efficiente delle risorse trasmissive, evitando al contempo comportamenti anticoncorrenziali, l'Autorità ritiene che gli operatori alternativi notificati debbano comunicare agli altri operatori, tramite il proprio sito *web*, e all'Autorità le condizioni economiche relative ai servizi accessori e aggiuntivi, nonché le condizioni tecniche d'interconnessione. In particolare, nuove offerte ed eventuali variazioni delle condizioni tecniche ed economiche nella fornitura del servizio di terminazione o dei servizi accessori dovranno essere comunicate agli altri operatori, sul proprio sito *web*, con un preavviso, rispettivamente, di 90 e 30 giorni, per consentire loro l'eventuale adeguamento dei prezzi nei mercati a valle.

6.3.3. Obbligo di non discriminazione secondo gli orientamenti della delibera n. 151/21/CONS

399. In assenza di obblighi di non discriminazione sia dei prezzi praticati per il servizio di terminazione sia delle condizioni tecniche/economiche di fornitura dei relativi servizi accessori e aggiuntivi, si potrebbero creare opportunità di arbitraggio nel mercato della terminazione, ossia l'operatore di originazione o di transito potrebbe – come evidenziato al punto 377 con riferimento a TIM – decidere di consegnare la chiamata non direttamente all'operatore di terminazione, ma a un eventuale operatore terzo che abbia stipulato con l'operatore di terminazione condizioni economiche di terminazione più vantaggiose. In altre parole, l'operatore che riuscisse a contrattare le migliori condizioni economiche di terminazione potrebbe diventare un "punto di raccolta del traffico" per la terminazione sulla rete dell'operatore di destinazione, generando in questo modo un uso inefficiente delle risorse di rete. Le opportunità di arbitraggio possono essere limitate esclusivamente attraverso l'imposizione agli operatori di terminazione di un obbligo di non discriminazione dei prezzi praticati.

400. L'Autorità ritiene, pertanto, che tutti gli operatori alternativi notificati nel mercato della terminazione debbano fornire, ai sensi dell'art. 81 del Codice, il servizio di terminazione e i relativi servizi accessori a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie.

6.3.4. Obbligo di controllo dei prezzi secondo gli orientamenti della delibera n. 151/21/CONS

401. Il prezzo di terminazione praticato da un operatore rappresenta un costo esterno da considerare nella definizione dei prezzi dei servizi finali da parte di un operatore concorrente. Il ribaltamento di costi eccessivi di terminazione sui prezzi finali dell'operatore concorrente rappresenterebbe un fattore deterrente all'acquisto dei servizi al dettaglio offerti da quest'ultimo, nonché una riduzione delle economie di rete del sistema telefonico a discapito degli utenti finali. Per tali motivazioni, l'Autorità ritiene opportuno e proporzionato continuare a prevedere un sistema di controllo dei prezzi anche nei confronti degli operatori alternativi con SMP individuati al punto 315.

402. In linea con quanto stabilito nella delibera n. 425/16/CONS e nella delibera n. 668/13/CONS, nonché con la Raccomandazione sulla terminazione, l'Autorità ritiene che i prezzi di terminazione applicati dagli operatori alternativi debbano essere simmetrici al prezzo praticato da TIM. In coerenza con quanto disposto per TIM al paragrafo 6.2.10, l'Autorità ritiene opportuno confermare per il 2020 e fino all'entrata in vigore della tariffa di terminazione unica a livello dell'Unione definita dalla Commissione il valore di 0,041€cent/min determinato attraverso il modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 668/13/CONS ed entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2019.

403. Dall'entrata in vigore del regolamento delegato, gli operatori di terminazione saranno soggetti al vincolo massimo di prezzo dell'euro rate, che, come

detto, è superiore alla tariffa attualmente in vigore. Per quanto già evidenziato in precedenza, l'Autorità evidenzia che il regolamento delegato, sovrascrivendo la regolamentazione nazionale, potrebbe comportare un aumento generalizzato delle tariffe di terminazione praticate in Italia. Tuttavia, come detto per TIM, tale aumento è compensato dall'assorbimento nella tariffa di terminazione del costo, oggi aggiuntivo, della porta d'interconnessione,

404. Analogamente a quanto previsto per TIM e per le medesime motivazioni, in linea con quanto previsto anche dal regolamento delegato, l'Autorità ritiene opportuno confermare che l'obbligo di controllo dei prezzi imposto in capo agli operatori alternativi notificati non si applichi per la terminazione delle chiamate originate da clienti di paesi *extra-UE/SEE*. Per l'identificazione del paese di origine del chiamante, gli OAO notificati devono far riferimento al CLI del chiamante. Inoltre, per le medesime motivazioni esposte al punto 395, gli OAO non possono praticare, per le chiamate originate da clienti di operatori *extra-UE/SEE* tariffe superiori alle tariffe applicate dalla controparte per la terminazione delle chiamate originate da clienti italiani e destinate a clienti di operatori *extra-UE/SEE*. Dall'entrata in vigore del regolamento delegato, gli operatori alternativi di terminazione saranno soggetti alle regole ivi stabilite con riferimento agli operatori *extra-UE/SEE* cui applicare l'eurogate, in analogia a quanto stabilito per TIM al punto 392.

405. Inoltre, in continuità con quanto disposto con la delibera n. 425/16/CONS, non essendo intervenute modifiche rilevanti rispetto a quanto analizzato nella scorsa analisi di mercato, l'Autorità ritiene opportuno confermare l'imposizione anche in capo agli operatori alternativi notificati dell'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi accessori e aggiuntivi al servizio di terminazione, applicando la medesima tariffa determinata per TIM in esito all'approvazione delle offerte di riferimento (come riportato al punto 388). La migrazione all'interconnessione IP, ormai quasi completa, e l'adozione di reti di trasporto simmetriche tra operatori di rete fissa, in termini di numero di livelli d'interconnessione e di PDI, determina la necessità di un rafforzamento del principio di simmetria tariffaria. In virtù, infatti, della ormai raggiunta simmetria architettuale un'asimmetria tariffaria sui servizi accessori e aggiuntivi alla terminazione, indispensabili per l'operatore acquirente della terminazione, comporterebbe un'ingiustificata asimmetria tariffaria a vantaggio degli operatori alternativi e a detrimento degli utenti finali.

406. Al fine di stimolare il mercato al completamento della migrazione all'interconnessione IP e tenuto conto della riduzione del numero di PDI in tecnologia TDM su rete di TIM, l'Autorità ritiene opportuno imporre la simmetria tariffaria sulla fornitura di tutti i servizi accessori e aggiuntivi alla terminazione anche con riferimento alla rete d'interconnessione in tecnologia TDM.

407. Di seguito si riporta una lista non esaustiva dei servizi accessori alla terminazione venduti dagli OAO cui si applica l'obbligo di controllo dei prezzi con tariffe simmetriche a quelle determinate per TIM e riportate nelle relative offerte di riferimento: *i) porte d'interconnessione; ii) collocazione; iii) raccordi interni di centrale; iv) flussi d'interconnessione*. A questi servizi si aggiungono gli eventuali servizi non esplicitamente sopra indicati che sono tuttavia necessari alla fornitura del servizio di

terminazione. Tali servizi sono fissati a condizioni equivalenti a quelle fissate da TIM ove applicabile o, comunque, sulla base dell'orientamento al costo.

408. Come già evidenziato per TIM, l'eurorate fissa già tiene conto dei costi legati alla fornitura delle porte d'interconnessione forniti per il servizio di terminazione. Dall'entrata in vigore del regolamento delegato, pertanto, gli operatori alternativi non avranno più titolo a chiedere, per la fornitura delle porte d'interconnessione in entrambe le tecnologie, alcuna remunerazione aggiuntiva all'eurorate.

409. Si ribadisce, come già riportato nella delibera n. 425/16/CONS, che la simmetria tariffaria imposta sui servizi accessori in tecnologia IP venduti dagli OAO non modifica quanto previsto dalla delibera n. 52/15/CIR relativamente ai moduli CAC¹⁰². La delibera n. 52/15/CIR ha previsto che il costo dei moduli CAC è incluso nella tariffa regolamentata, con esclusione dei soli moduli in eccesso rispetto al dimensionamento minimo che sono, quindi, remunerati dall'operatore richiedente. Pertanto, i moduli CAC che rientrano nel dimensionamento *standard* restano inclusi nel costo del traffico, mentre i moduli in eccesso vanno remunerati dall'operatore che li richiede. Sui moduli in eccedenza si applica la simmetria tariffaria sulla base dei prezzi approvati dall'Autorità per le relative offerte di riferimento.

410. Si ribadisce, come già rappresentato nella delibera n. 425/16/CONS, che la simmetria architetture tra TIM e gli OAO di cui al punto 405 non deve intendersi come l'obbligo, per gli OAO, di dotarsi di un'infrastruttura di rete perfettamente coincidente con quella di TIM, ovvero organizzata su 16 *Aree Gateway* coincidenti con quelle di TIM. Resta impregiudicato il diritto degli OAO di definire un numero ritenuto congruo di *Aree Gateway*, purché sia assicurata la ridondanza geografica dei PDI. In continuità con quanto disposto dalla delibera n. 668/13/CONS, nel caso in cui un OAO definisca un numero di *Aree Gateway* inferiore alle 16 ipotizzate nel modello BU-LRIC, gli oneri economici per l'eventuale trasporto della chiamata dal nodo di TIM fino al nodo d'interconnessione dell'OAO del traffico di terminazione *reverse* sono a carico dell'OAO, vista l'impossibilità di ottimizzare la consegna del traffico di terminazione *reverse* per effetto della disomogeneità delle *Aree Gateway*¹⁰³.

D11. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre agli operatori alternativi gli obblighi di: i) accesso e uso di determinate risorse di rete; ii) trasparenza; iii) non discriminazione; iv) controllo dei prezzi nel mercato dei servizi di terminazione su rete fissa attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

¹⁰² I moduli CAC (*Call Admission Control*) verificano che il traffico in ingresso o in uscita al nodo d'interconnessione non sia superiore a quello concordato tra gli operatori interconnessi.

¹⁰³ Cfr. punto V.15 della delibera n. 668/13/CONS: “[...] l'Autorità evidenzia che quanto segnalato è stato già oggetto dei lavori dell'UPIM sull'interconnessione IP in cui si è chiarito che il costo dell'inoltro *reverse* (che comunque non è un servizio oggetto della presente analisi) è a carico dell'OLO che ha un numero di *Aree Gateway* inferiore a quello di TP”.

6.3.5. Osservazioni degli operatori in merito all'imposizione in capo agli operatori alternativi degli obblighi di accesso e uso di determinate risorse di rete, trasparenza, non discriminazione e controllo dei prezzi nel mercato della terminazione

O77. La maggior parte degli operatori condivide, in linea generale, l'orientamento dell'Autorità di imporre, in capo agli operatori alternativi, obblighi di accesso e uso di determinate risorse di rete, trasparenza, non discriminazione e controllo dei prezzi.

O78. Un operatore tra quelli notificati per la prima volta evidenzia che, considerati i tempi di conclusione del procedimento in corso, pubblicherà verosimilmente la sua prima offerta di riferimento direttamente per il 2022. Evidenzia, al riguardo, che chiarirà in tale sede che le condizioni applicate per il 2022 si applicheranno retroattivamente dalla data di lancio del servizio.

O79. Un operatore ritiene che gli obblighi imposti in capo a tutti gli operatori notificati dovrebbero essere pienamente simmetrici.

O80. Un operatore, in coerenza con quanto già rappresentato con riferimento alla proposta di imporre l'obbligo di controllo dei prezzi in capo a TIM e riportato al punto O67, ritiene che la tariffa di terminazione in Italia non dovrebbe superare il valore di 0,041€cent/min già conforme al Regolamento Delegato.

O81. Un operatore non condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre, in discontinuità con la precedente analisi di mercato, la simmetria tariffaria sulla fornitura di tutti i servizi accessori e aggiuntivi alla terminazione in tecnologia TDM. L'operatore riporta che nel precedente ciclo l'Autorità ha stabilito che la simmetria tariffaria imposta in condizioni di forte asimmetria delle architetture TDM avrebbe comportato un significativo vantaggio esclusivamente in capo a TIM. Ritiene tale misura sproporzionata, considerato che la migrazione all'IP è quasi completa, e a detrimento del principio di predicibilità regolamentare, visto che si tratterebbe esclusivamente di una modifica delle condizioni economiche completamente retroattiva senza fornire alcun incentivo alla migrazione.

O82. Un operatore evidenzia che la rimozione dell'obbligo di controllo dei prezzi per la terminazione delle chiamate originate da clienti di paesi *extra-SEE* ha lo scopo di aumentare il contropotere di acquisto degli operatori italiani nelle contrattazioni bilaterali al fine di ottenere una riduzione delle tariffe applicate dalle controparti *extra-SEE*. Per tali ragioni, l'operatore ritiene non proporzionati gli obblighi imposti in capo agli OAO, che dispongono di un contropotere di contrattazione per definizione non confrontabile con quello di TIM nel mercato della terminazione fissa.

O83. Di avviso analogo un altro operatore, secondo il quale, ferma restando l'applicabilità anche agli operatori alternativi della tariffa unica massima definita dal Regolamento Delegato, non andrebbero imposti in capo agli operatori alternativi notificati anche gli obblighi di trasparenza, non discriminazione e controllo dei prezzi, ritenendo che sia sufficiente l'obbligo di fornitura del servizio di terminazione e dei

relativi servizi accessori. Al riguardo, il rispondente sottolinea che il potere di mercato sulla terminazione è influenzato dalla dimensione dell'operatore che offre il servizio, pertanto non vi sarebbero ragioni per allineare gli obblighi imposti in capo a TIM con quelli imposti in capo agli operatori alternativi.

O84. Relativamente ai moduli CAC, due operatori ritengono che andrebbe confermato che nella tariffa regolamentata sono inclusi i moduli in dimensionamento *standard*, con esclusione dei soli moduli in eccesso rispetto al dimensionamento minimo, secondo quanto stabilito dalla delibera n. 52/15/CIR. Chiedono, pertanto, che nel provvedimento finale l'Autorità chiarisca che il numero di moduli CAC inclusi nella tariffa regolamentata, e necessari al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza della rete e qualità del servizio, sia un valore variabile che gli operatori possono aggiornare sulla base delle variazioni dei flussi di traffico.

O85. Con riferimento all'aggiornamento della banca dati dei numeri portati, un operatore evidenzia che il testo sottoposto a consultazione richiama che a fronte di una richiesta da parte di operatori terzi ciascun operatore fornisca il *database* dei numeri portati entro 5 giorni lavorativi, secondo le modalità definite dalla delibera n. 35/10/CIR. L'operatore riporta che tale delibera non fornisce indicazioni in merito alle modalità tecniche con cui fornire il *database*, ma solo le regole finalizzate all'aggiornamento del *database* unico. Chiede, pertanto, che lo stringente limite temporale sia eliminato dalla versione finale della presente analisi.

O86. Sempre sul tema della banca dati dei numeri portati, un altro operatore evidenzia che l'implementazione del *direct routing* consentirebbe di costituire un *database* centralizzato delle numerazioni portate aggiornato in tempo reale, rappresentando la soluzione più idonea a garantire un utilizzo efficiente delle risorse numeriche. Chiede, pertanto, che vengano ripresi i lavori del relativo tavolo tecnico.

6.3.6. Valutazioni conclusive dell'Autorità in merito all'imposizione in capo agli operatori alternativi degli obblighi di accesso e uso di determinate risorse di rete, trasparenza, non discriminazione e controllo dei prezzi nel mercato della terminazione

V85. L'Autorità prende atto della circostanza che la maggior parte degli operatori concorda con la proposta di imporre in capo agli OAO gli obblighi di accesso e uso di determinate risorse di rete, trasparenza, non discriminazione e controllo dei prezzi nel mercato della terminazione delle chiamate vocali su rete fissa.

V86. In merito a quanto evidenziato da un operatore al punto O78 in relazione alla pubblicazione della prima offerta di riferimento di operatori nuovi entranti nel mercato, l'Autorità evidenzia che tali soggetti sono sottoposti agli obblighi contenuti nella presente delibera dalla data di fornitura del servizio di terminazione.

V87. Con riferimento alle osservazioni riportate al punto O81, in relazione alla critica sull'imposizione della simmetria tariffaria anche per il TDM, si ritiene che le

motivazioni addotte dal rispondente non inficino le valutazioni concorrenziali ed economiche dell'Autorità riportate ai paragrafi 405-407, che di seguito si richiamano.

V88. Infatti, in continuità con quanto disposto con la delibera n. 425/16/CONS, non essendo intervenute modifiche rilevanti rispetto a quanto analizzato nella scorsa analisi di mercato, l'Autorità ritiene opportuno confermare l'imposizione anche in capo agli operatori alternativi notificati dell'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi accessori e aggiuntivi al servizio di terminazione, applicando la medesima tariffa determinata per TIM in esito all'approvazione delle offerte di riferimento. La migrazione all'interconnessione IP, ormai quasi completa, e l'adozione di reti di trasporto simmetriche tra operatori di rete fissa, in termini di numero di livelli d'interconnessione e di PDI, **determina la necessità di un rafforzamento del principio di simmetria tariffaria.** In virtù, infatti, della ormai raggiunta simmetria architettuale un'asimmetria tariffaria sui servizi accessori e aggiuntivi alla terminazione, indispensabili per l'operatore acquirente della terminazione, comporterebbe un'ingiustificata asimmetria tariffaria a vantaggio degli operatori alternativi e a detrimento degli utenti finali.

V89. Proprio al fine di stimolare il mercato al completamento della migrazione all'interconnessione IP e tenuto conto della riduzione del numero di PDI in tecnologia TDM su rete di TIM, **l'Autorità ritiene opportuno imporre la simmetria tariffaria sulla fornitura di tutti i servizi accessori e aggiuntivi alla terminazione anche con riferimento alla rete d'interconnessione in tecnologia TDM.**

V90. Anche in virtù dell'entrata in vigore dell'eurorate, l'Autorità ritiene che resti un principio inderogabile quello della simmetria tariffaria.

V91. Di seguito si ribadisce la lista non esaustiva dei servizi accessori alla terminazione venduti dagli OAO cui si applica l'obbligo di controllo dei prezzi con tariffe simmetriche a quelle determinate per TIM e riportate nelle relative offerte di riferimento: *i)* porte d'interconnessione; *ii)* collocazione; *iii)* raccordi interni di centrale; *iv)* flussi d'interconnessione. A questi servizi si aggiungono gli eventuali servizi non esplicitamente sopra indicati che sono tuttavia necessari alla fornitura del servizio di terminazione. Tali servizi sono fissati a condizioni equivalenti a quelle fissate da TIM ove applicabile o, comunque, sulla base dell'orientamento al costo.

V92. Ciò detto, al fine di evitare effetti retroattivi, si stabilisce che la simmetria tariffaria in merito alla fornitura dei servizi accessori e aggiuntivi alla terminazione in tecnologia TDM decorra 60 giorni dopo la data di pubblicazione della delibera conclusiva del presente procedimento.

V93. Con riferimento a quanto evidenziato ai punti O82 e O83 in merito alla non proporzionalità nella imposizione agli OAO degli obblighi di trasparenza, non discriminazione e controllo dei prezzi, l'Autorità ha chiarito che le caratteristiche SMP del servizio di terminazione non sono funzioni delle quote di mercato ma derivano dalle barriere all'accesso e del ridotto contropotere di mercato. Di fatti, l'imposizione dell'obbligo di controllo dei prezzi in capo agli OAO ha lo scopo di prevenire eventuali comportamenti anti-competitivi che tutti gli operatori potrebbero mettere in atto, soprattutto nei confronti degli operatori di dimensioni inferiori. Si rimanda alle

considerazioni espresse ai punti 329-332, nei quali l’Autorità ha valutato il contropotere di mercato nei confronti degli operatori alternativi di rete fissa. Per l’effetto restano giustificati gli obblighi di trasparenza, altrimenti gli operatori non potrebbero valutare le condizioni per l’interconnessione, e di non discriminazione, per evitare condotte che altererebbero, se non bloccherebbero, il corretto dispiegarsi della concorrenza e fornitura dei servizi, a danno dei clienti finali.

V94. Con riferimento alle osservazioni di cui al punto O84 sul dimensionamento dei moduli CAC, partendo dal principio che la tariffa di terminazione regolamentata include esclusivamente i moduli CAC in dimensionamento *standard*, definiti dagli operatori interessati (quello di originazione e quello di terminazione)¹⁰⁴, l’Autorità rinvia a quanto previsto dalle offerte di riferimento vigenti. Eventuali modifiche potranno essere valutate nei prossimi procedimenti.

V95. Con riferimento alle osservazioni di cui ai punti O85 e O86 in merito al DB dei numeri portati, l’Autorità conferma in questo provvedimento che la tempistica di fornitura dei dati sui numeri portati non deve eccedere 5 giorni lavorativi. Infatti, tale limite temporale è previsto già dalla delibera n. 417/06/CONS ed è stato confermato dalle delibere successive in materia, pertanto è già in vigore ai sensi della normativa nazionale vigente.

7. REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI E MISURE TRANSITORIE

7.1. Gli orientamenti della delibera n. 151/21/CONS

411. Come illustrato nel Capitolo 3, l’Autorità non ha riscontrato la presenza di forti ostacoli non transitori all’accesso nel mercato rilevante dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa. Tale mercato non risulta, dunque, più suscettibile di regolamentazione *ex-ante*.

¹⁰⁴ Si veda, a tal proposito, quanto riportato già al paragrafo 64 della delibera n. 52/15/CIR, laddove si chiarisce “che il costo dei moduli CAC è incluso nel costo del traffico. In relazione al corretto dimensionamento, in termini di moduli CAC da installare per ciascun operatore interconnesso, si è ritenuto che lo stesso dovesse essere definito dall’operatore che riceve il traffico da terminare o che fornisce i servizi di raccolta e/o transito. Quest’ultimo dovrà dimensionare le proprie risorse in modo da garantire, noti i dati rilevanti del traffico voce consegnato dall’operatore interconnesso, una certa probabilità di perdita nell’ora di picco (tenuto conto della ridondanza geografica) che sia compatibile con i requisiti di un servizio PATS, come previsto dalle delibere nn. 11/06/CIR e 128/11/CIR. A tale riguardo si è ritenuto opportuno che tale dimensionamento sia svolto partendo dal dato di picco di traffico consegnato. Stabilito il criterio di dimensionamento corretto, solo i moduli CAC in eccesso dovranno essere remunerati dall’operatore che li richiede. Si è ritenuto che tali criteri di dimensionamento potessero essere condivisi nell’ambito del presente provvedimento sulla base dei contributi degli operatori”.

412. Per queste ragioni, l'Autorità revoca gli obblighi imposti con la delibera n. 425/16/CONS (Art. 7, 8, 9, 10, 11 e 12) relativamente alla fornitura del servizio di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa. Si tratta degli obblighi di accesso ed uso di determinate risorse di rete, di trasparenza, di non discriminazione, di separazione contabile e di controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

413. Al fine di fornire certezza regolamentare agli operatori che acquistano servizi di raccolta, l'Autorità ritiene opportuno prevedere un periodo transitorio, dalla pubblicazione del presente provvedimento, per la revoca degli obblighi sopracitati imposti in capo a TIM nel mercato rilevante dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa. In particolare, l'Autorità ritiene opportuno che TIM continui a fornire il servizio di raccolta secondo le modalità tecnico/economiche stabilite nell'ultima Offerta di Riferimento approvata dall'Autorità e disponibile alla data di pubblicazione del presente provvedimento. Tale ultima disposizione si rende necessaria al fine di ridurre gli oneri amministrativi in capo a TIM, dal momento che l'Autorità ritiene che non sia giustificato imporre all'*incumbent* la produzione di una nuova Offerta di Riferimento del servizio di raccolta da sottoporre all'approvazione dell'Autorità successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Con riferimento alla durata del periodo transitorio, tenuto conto delle tempistiche necessarie affinché gli OAO si adattino alle nuove disposizioni regolamentari, l'Autorità ritiene opportuno prevedere un periodo di 12 mesi a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento prima della rimozione dell'attuale regolamentazione del servizio di raccolta.

414. Inoltre, con riferimento alla dismissione dei punti d'interconnessione in tecnologia TDM, l'Autorità, come già chiarito, ritiene opportuno che gli operatori notificati comunichino, con sei mesi di anticipo, sul proprio sito *web* nonché a tutti gli operatori con cui hanno rapporti d'interconnessione e all'Autorità, l'intenzione di dismettere i punti d'interconnessione in tecnologia TDM, indicando la data di effettiva dismissione.

415. La rimozione dell'obbligo di non accettare nuove richieste d'interconnessione basate sulla tecnologia TDM ha effetto immediato a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento.

416. La rimozione degli obblighi di contabilità dei costi e di separazione contabile, imposti in capo a TIM con la delibera n. 425/16/CONS ha effetto dalla pubblicazione del presente provvedimento, senza prevedere alcun periodo transitorio. Imporre un periodo transitorio per la rimozione di tali obblighi, infatti, aumenterebbe solo gli oneri amministrativi in capo a TIM, senza alcun beneficio per il mercato. Ne consegue la revoca dell'obbligo di presentazione della contabilità regolatoria a partire dall'anno 2020.

417. Analogamente, anche la rimozione dell'obbligo in capo a TIM di presentare *report* semestrali relativi ai volumi, ai tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità del servizio di terminazione e dei servizi accessori e aggiuntivi, forniti sia a operatori alternativi sia alle proprie divisioni interne, ha effetto a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento, senza la necessità di prevedere periodi transitori.

7.2. Osservazioni degli operatori in merito alla revoca degli obblighi regolamentari e alle misure transitorie

O87. Un operatore non condivide la rimozione degli obblighi imposti nel mercato della raccolta, ritenendo che tale mercato dovrebbe essere ancora sottoposto a regolamentazione *ex-ante*. In particolare, ritiene proporzionato e giustificato confermare gli obblighi imposti nel mercato della raccolta in coerenza con gli obblighi imposti a TIM per la fornitura del servizio WLR con la delibera n. 348/19/CONS, con cui sono stati confermati tutti gli obblighi eccezion fatta per l'obbligo di accesso nei comuni coperti al 100% da servizi alternativi. Inoltre, tenuto conto delle quote di mercato *retail*, l'operatore sostiene che il mercato della raccolta andrebbe regolamentato anche per prevenire possibili comportamenti anti-competitivi di TIM nel mercato della raccolta delle chiamate verso NNG di altro operatore. In ogni caso, l'operatore ritiene che il periodo transitorio per la rimozione degli obblighi regolamentari non dovrebbe essere inferiore ai 24 mesi, per consentire agli operatori alternativi di programmare per tempo tutte le attività necessarie.

O88. Per le medesime ragioni esposte al punto O87, un operatore ritiene necessario confermare l'obbligo di contabilità dei costi in capo a TIM e non condivide l'orientamento in merito dell'Autorità.

O89. Con riferimento alla rimozione dell'obbligo di separazione contabile, un operatore condivide l'orientamento dell'Autorità e ritiene necessario solo confermare l'obbligo in capo a TIM di utilizzare, nei trasferimenti interni, i prezzi d'interconnessione regolamentati, come riportati nelle OR, ai fini della verifica di replicabilità delle offerte *retail* di cui alla delibera n. 348/19/CONS.

O90. Un operatore ritiene che gli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile possano essere rimossi solo a partire dall'entrata in vigore del Regolamento Delegato.

O91. Al contrario, un rispondente non condivide la proposta di rimuovere l'obbligo di contabilità dei costi. Anche in regime di vigenza dell'eurorate, secondo tale operatore tale obbligo resta necessario al fine di verificare l'equità delle condizioni applicate da TIM agli altri operatori e al fine di fornire la base per il calcolo dei costi del servizio di raccolta, che non andrebbe deregolamentato secondo tale soggetto.

O92. Due operatori non condividono la proposta di rimuovere gli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile, funzionali alla verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione. Secondo tali operatori, indipendentemente dal ricorso a un modello BU-LRIC che prescinde i costi dell'operatore notificato, tali obblighi

rappresentano un utile strumento per la verifica della corretta imputazione da parte dell'operatore SMP dei costi regolamentati nei contratti di trasferimento interno.

7.3. Valutazioni conclusive dell'Autorità in merito alla revoca degli obblighi regolamentari e alle misure transitorie

V96. Con riferimento all'osservazione riportata al paragrafo O87 da un operatore sulla necessità di confermare gli obblighi sulla raccolta del traffico telefonico, si rinvia a quanto argomentato nel paragrafo 3.2 nonché nelle valutazioni V13-V27. Tuttavia, nell'accogliere in parte la richiesta del rispondente, tenendo conto anche delle posizioni espresse da altri soggetti secondo cui la regolamentazione *ex-ante* del mercato della raccolta non andrebbe rimossa (come riportate ai paragrafi O20-O31), l'Autorità ritiene di fissare un periodo transitorio, prima della rimozione dell'obbligo, di 24 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.

V97. L'Autorità ha chiarito le ragioni per la rimozione degli obblighi di contabilità dei costi che non risultano scalfite dalle osservazioni di alcuni rispondenti che si dichiarano contrari. Infatti, come confermato da questo provvedimento, il servizio di terminazione e altri servizi accessori sono definiti mediante modelli di costo. Laddove l'Autorità necessita di dati contabili, come da prassi, si riserva di richiederli a TIM in virtù dei poteri conferitegli dal Codice. Trattasi, tra l'altro, di dati maggiormente puntuali e funzionali agli scopi rispetto a quanto disponibile nelle contabilità regolatorie generali.

V98. L'Autorità evidenzia, relativamente a quanto riportato al punto O89, che l'obbligo in capo a TIM di utilizzare, nei trasferimenti interni, i prezzi dei servizi d'interconnessione regolamentati discende dall'obbligo di non discriminazione. L'Autorità ne tiene conto nella verifica di replicabilità delle offerte al dettaglio di TIM.

V99. Con riferimento alla proposta di un operatore, di cui al punto O90, si conferma quanto proposto al par. 416, ossia che la rimozione degli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile entrerà in vigore dal 2020, atteso che le tariffe sono da anni definite sulla base del modello di costo BU-LRIC, indipendentemente dall'entrata in vigore dell'eurorate.

V100. L'Autorità non condivide le richieste, di cui ai punti O91 e O92, di confermare gli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile in capo a TIM. La rimozione della regolamentazione *ex-ante* del mercato della raccolta e l'evoluzione del sistema di tariffazione del mercato della terminazione rendono ingiustificata la conferma di tali obblighi.

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, pervenuto

in data 3 agosto 2021, relativo allo schema di provvedimento concernente l'“*Identificazione e analisi dei mercati dei servizi d'interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 1/2014 e n. 2/2007)*”, adottato dall'Autorità in data 29 aprile 2021 e trasmesso all'AGCM in data 8 luglio 2021;

CONSIDERATO che l'AGCM ha condiviso le conclusioni dell'Autorità in merito all'individuazione dell'ambito merceologico e geografico dei mercati;

CONSIDERATO che l'AGCM ha parimenti concordato sull'assenza di presupposti, alla luce anche della normativa eurocomunitaria, per l'imposizione di obblighi regolamentari nel mercato della raccolta, sulla base della verifica dei tre criteri della Raccomandazione n. 2020/2245/UE e del mancato superamento del primo criterio;

TENUTO CONTO che l'AGCM ha altresì ritenuto che la deregolamentazione prospettata sia in linea con l'obiettivo, auspicabile sotto il profilo della tutela della concorrenza, di incentivare l'infrastrutturazione dei concorrenti di TIM;

CONSIDERATO infine che l'AGCM ha concordato sulla necessità di confermare la regolamentazione *ex-ante* nel mercato della terminazione su singola rete fissa, condividendo l'imposizione degli obblighi regolamentari di: *i)* accesso e uso di determinate risorse di rete; *ii)* trasparenza; *iii)* non discriminazione; *iv)* controllo dei prezzi. L'imposizione di obblighi simmetrici è condivisa dall'AGCM, in un'ottica *forward looking* in previsione della completa implementazione della tariffa unica a livello comunitario;

VISTA la notifica alla Commissione Europea e agli Stati Membri dello schema di provvedimento concernente l'identificazione e analisi dei mercati dei servizi d'interconnessione su rete fissa, adottato nella seduta del Consiglio del 16 settembre 2021, avvenuta in data 18 novembre 2021;

VISTA la lettera della Commissione europea C(2021) 9855 *final* del 17 dicembre 2021, relativa allo schema di provvedimento concernente l'identificazione e analisi dei mercati dei servizi d'interconnessione su rete fissa;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha esaminato anche le risposte alla richiesta di informazioni, inviate il 6 dicembre 2021;

CONSIDERATO che la Commissione europea, nella succitata lettera, ha formulato alcune osservazioni relative alla proporzionalità delle misure correttive imposte, ai prezzi dei servizi esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento delegato e alla fissazione retroattiva delle tariffe di terminazione su reti fisse;

TENUTO CONTO che, con riferimento alla proporzionalità delle misure correttive imposte, la Commissione ha osservato anzitutto che l'applicazione di una tariffa massima unica a livello dell'Unione ha permesso di affrontare la minaccia più grave dei mercati della terminazione, ovvero la fissazione di tariffe eccessive. Tuttavia, nel tempo le Autorità di regolamentazione, tra cui quella italiana, hanno imposto, quale misura correttiva, anche l'obbligo di fornire l'accesso a condizioni non discriminatorie e trasparenti, al fine di prevenire comportamenti anticoncorrenziali da parte dei grandi operatori nei confronti degli operatori piccoli;

CONSIDERATO che, al riguardo, la Commissione concorda con l’Autorità che nel mercato italiano gli effetti pro-concorrenziali del mercato *two-way access* sono limitati e i piccoli operatori non hanno un significativo contropotere contrattuale;

TENUTO CONTO che, secondo la Commissione, l’imposizione di una serie di misure correttive anche agli operatori più piccoli potrebbe comportare una regolamentazione sproporzionata in considerazione della capacità limitata, soprattutto dei piccoli operatori di terminazione, di rifiutare sistematicamente l’accesso o l’interconnessione o di applicare condizioni discriminatorie e non trasparenti e che si potrebbe ricorrere anche ad altri strumenti, e che pertanto, la Commissione ha invitato l’Autorità a esaminare più approfonditamente la proporzionalità delle misure correttive imposte e, in futuro, a ri-considerare anche l’impatto sulla valutazione del *test* dei tre criteri;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto evidenziato nello schema di provvedimento notificato, l’Autorità conferma che sia proporzionato e giustificato, sulla base dei problemi competitivi riscontrati nel mercato italiano, imporre, almeno in fase di prima applicazione della tariffa massima unica europea, gli obblighi di accesso e uso di determinate risorse di rete, non discriminazione, trasparenza e controllo dei prezzi in capo a tutti gli operatori di terminazione, indipendentemente dalla loro dimensione. Al riguardo, si evidenzia anzitutto che si tratta di una conferma del quadro regolamentare definito con la precedente analisi di mercato. Inoltre, si rileva che nel 2010, con la delibera n. 179/10/CONS, l’Autorità ha ritenuto opportuno superare la distinzione, precedentemente prevista con la delibera n. 407/08/CONS, tra “operatori alternativi infrastrutturati” e “operatori alternativi non infrastrutturati”, in base alla quale gli obblighi regolamentari – a eccezione dell’obbligo di trasparenza – erano imposti solo in capo a quelli infrastrutturati. Non si ritiene opportuno ripristinare tale differenziazione già superata nel 2010, differenziando gli obblighi in capo agli operatori alternativi sulla base della loro dimensione. La simmetria degli obblighi in capo a tutti gli operatori del mercato, indipendentemente dalla loro dimensione, fornisce maggiore certezza regolamentare e previene eventuali comportamenti anti-concorrenziali che anche gli operatori di piccole dimensioni potrebbero adottare nei confronti di altri piccoli operatori alternativi, per quanto potrebbe trattarsi di casi limitati;

RITENUTO opportuno accogliere l’invito della Commissione europea a riesaminare in futuro l’impatto della proporzionalità delle misure correttive imposte con il presente provvedimento a tutti gli operatori di terminazione e a valutare, inoltre, l’opportunità di ricorrere anche ad altri strumenti regolatori piuttosto che alla valutazione dei *test* dei tre criteri;

CONSIDERATO che, con riferimento ai prezzi dei servizi esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento delegato, la Commissione concorda, in linea di massima, sul fatto che in alcuni mercati può essere necessario mantenere la regolamentazione delle tariffe per alcuni servizi, quali quelli individuati dall’Autorità nel presente provvedimento, che sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento delegato. Secondo la Commissione, in ogni caso, laddove un’Autorità decida di seguire questo approccio, è essenziale che il costo di qualsiasi servizio di questo tipo (accessorio al

servizio di terminazione) sia attribuito secondo il metodo del costo incrementale e che ogni tariffa imposta copra unicamente il costo incrementale del (pertinente) servizio di terminazione;

TENUTO CONTO che, con particolare riferimento alla collocazione, la Commissione ha evidenziato che il prezzo di accesso a tale servizio nel mercato della terminazione dovrebbe coprire solo gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'uso della collocazione anche ai fini della terminazione. La Commissione precisa che, se le apparecchiature di raccolta utilizzano in pratica la stessa collocazione delle apparecchiature di terminazione, il costo della collocazione dovrebbe probabilmente essere completamente coperto dal servizio di raccolta e il richiedente l'accesso non dovrebbe pagare alcun supplemento per la collocazione ai fini della terminazione. Qualora l'aggiunta di apparecchiature per la terminazione richieda ulteriori spazi rispetto a quelli già utilizzati per la collocazione delle apparecchiature utilizzate per altri servizi, il richiedente l'accesso dovrebbe pagare solo la differenza marginale derivante dall'aggiunta delle apparecchiature di terminazione alla collocazione;

CONSIDERATO che, pertanto, la Commissione ha invitato l'Autorità a garantire che per tutti i servizi esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento delegato sia data una definizione chiara e siano fissati prezzi solo nella misura in cui il loro utilizzo comporti costi aggiuntivi per il fornitore, in linea con il principio generale dei costi incrementali degli operatori che forniscono il servizio come applicato ai mercati della terminazione dal 2009 in ossequio alla raccomandazione sulle tariffe di terminazione;

RITENUTO che l'invito della Commissione a definire le tariffe dei servizi accessori alla terminazione sulla base dei soli costi incrementali dovuti al servizio di terminazione stesso sia coerente con le indicazioni della raccomandazione del 2009 sulla regolamentazione delle tariffe dei servizi di terminazione;

CONSIDERATO che la definizione delle tariffe dei servizi accessori alla terminazione esula dagli scopi del presente provvedimento, che sono definite nell'ambito delle approvazioni delle Offerte di Riferimento di TIM e sono imposte, in virtù del principio di simmetria, a tutti gli operatori notificati;

RITENUTO opportuno, pertanto, rimandare ai prossimi procedimenti di approvazione delle rilevanti Offerte di Riferimento di TIM la valutazione circa l'invito della Commissione a definire le tariffe dei servizi accessori alla terminazione sulla base dei soli costi aggiuntivi sostenuti dal fornitore del servizio di terminazione;

CONSIDERATO che, con riferimento alla fissazione delle tariffe di terminazione su reti fisse, la Commissione ha ribadito che sia evitata la fissazione delle tariffe con effetto retroattivo, come invece disposto nel presente provvedimento per le tariffe di terminazione dal 1° gennaio 2020 fino all'entrata in vigore del regolamento delegato. Al riguardo, la Commissione ha sottolineato che la fissazione retroattiva delle tariffe di terminazione è fonte di incertezza giuridica per gli operatori del mercato e può avere un impatto disincentivante sugli operatori che intendono investire nella realizzazione delle reti NGA in Italia. Secondo la Commissione, in tale contesto si dovrebbe garantire che le tariffe retroattive proposte per i servizi di terminazione su reti fisse non incidano sulla

certezza del diritto degli operatori. Pertanto, la Commissione ritiene essenziale, per la concorrenza e il contesto degli investimenti in Italia, che in linea generale i prezzi futuri siano fissati in modo lungimirante e, in ogni caso, prima del periodo della loro applicazione;

RITENUTO che la conferma, per il periodo dal 1° gennaio 2020 fino all'entrata in vigore del regolamento delegato, delle tariffe di terminazione applicate nel 2019 consenta, come richiesto dalla Commissione, di non incidere sulla certezza del diritto degli operatori, dal momento che gli stessi operatori hanno continuato ad applicare, in assenza di indicazioni contrarie, le tariffe del 2019 per tutto il periodo dal 1° gennaio 2020 fino all'entrata in vigore del regolamento delegato;

UDITA la relazione del Presidente Giacomo Lasorella relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I – DEFINIZIONE DEI MERCATI RILEVANTI E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 - a. “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall’Art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - b. “Codice”: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” adottato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;
 - c. “autorizzazione generale”: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, e i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
 - d. “operatore notificato”: l’operatore identificato, ai sensi dell’art. 98-*tricies* del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento;
 - e. “operatore alternativo”: un’impresa, diversa dall’operatore TIM, autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni elettroniche, o una risorsa correlata;
 - f. “clienti residenziali”: le persone fisiche residenti in abitazioni private che generalmente acquistano i servizi per finalità diverse da quelle imprenditoriali o professionali e che riportano il proprio codice fiscale sul contratto;
 - g. “clienti non residenziali”: le persone giuridiche che acquistano i servizi per finalità di tipo imprenditoriale o professionale e che riportano sul contratto la partita IVA;
 - h. “servizio di co-locazione”: il servizio che consente a un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell’operatore notificato equipaggiati per l’attestazione di collegamenti fisici e per l’installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
 - i. “flussi d’interconnessione alla rete trasmissiva locale”: circuiti di capacità dedicata tra il punto di presenza (di seguito anche POP, *Point of Presence*) dell’operatore alternativo e un punto di consegna di servizi all’ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva locale di TIM. Tale servizio è impiegato anche quando il POP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva locale (Stadio di Linea, di seguito anche SL) per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;

- j. “flussi d’interconnessione alla rete trasmissiva regionale”: circuiti di capacità dedicata tra POP dell’operatore alternativo e un punto di consegna di servizi all’ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva regionale di TIM. Tale servizio è impiegato anche quando il POP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva regionale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;
- k. “raccordo interno di centrale”: servizio che consente la connessione tra apparati, anche di TIM, co-locati presso la stessa centrale;
- l. “rete di accesso”: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete (tipicamente presso il domicilio dell’abbonato) al permutatore o ad un impianto equivalente nella centrale locale della rete pubblica di comunicazioni elettroniche;
- m. “rete di trasporto”: insieme delle infrastrutture di rete che consentono il trasporto e l’instradamento dell’informazione. L’elemento di confine tra la rete di accesso e la rete di trasporto è la cartolina d’utente nel DSLAM/MSAN;
- n. “servizio di raccolta”: servizio di trasporto di una chiamata, originata da un cliente finale residenziale o non residenziale, dalla linea di origine fino al primo nodo di commutazione aperto all’interconnessione, presso cui la chiamata è consegnata all’operatore selezionato dal cliente finale;
- o. “servizio di terminazione”: servizio di trasporto di una chiamata dall’ultimo nodo di commutazione, aperto all’interconnessione presso cui la chiamata è consegnata, fino alla postazione del cliente identificato dal numero chiamato;
- p. “servizi accessori ai servizi di raccolta e terminazione”: servizi associati alla fornitura dei servizi di raccolta e terminazione;
- q. “operatore di terminazione vocale”: gli operatori di accesso autorizzati alla fornitura del servizio di telefonia vocale;
- r. “SGT – Stadio di gruppo di transito”: nodo del secondo livello di commutazione della rete PSTN di TIM;
- s. “SGU – Stadio di gruppo urbano”: nodo del primo livello di commutazione della rete PSTN di TIM;
- t. “nodo BBN (*Backbone Network*)”: nodo di transito nazionale in tecnologia IP della prima generazione di rete ibrida TDM/IP integrata voce/dati di TIM;
- u. “PDI VOIP”: *router* IP con associato SBC-I di livello nazionale della rete integrata voce/dati di TIM di seconda generazione;
- v. “DSLAM”: l’apparato dedicato alla terminazione di accessi in tecnologia xDSL e alla multiplazione dei flussi dati dei singoli clienti ad esso attestati;
- w. “MSAN”: sistema integrato dedicato alla terminazione degli accessi xDSL e alla multiplazione dei flussi dati e voce dei singoli clienti ad esso attestati.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 2

Identificazione dei mercati rilevanti

1. Ai fini della presente analisi di mercato, sono identificati i seguenti mercati rilevanti dei servizi d'interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa:
 - i.* il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa;
 - ii.* i mercati dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa.
2. I mercati rilevanti di cui al comma 1, lettere *i.* e *ii.*, sono definiti come la domanda e l'offerta, rispettivamente, dei servizi all'ingrosso di raccolta (da numerazioni geografiche e verso qualsiasi direttrice) e di terminazione (verso numerazioni geografiche e non geografiche e da qualsiasi origine) delle chiamate telefoniche su rete fissa originate o terminate da/su accessi di tipo POTS/ISDN/VOIP *managed*.
3. I mercati rilevanti, di cui al comma 1, hanno dimensione geografica nazionale.

Art. 3

Suscettibilità del mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa alla regolamentazione *ex ante*

1. Il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa di cui all'Art. 2, comma 1, lettera *i*, non è suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

Art. 4

Identificazione degli operatori aventi significativo potere di mercato

1. Nei mercati dei servizi di terminazione su singola rete fissa, di cui all'Art. 2, comma 1, lettera *ii*, non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e sono individuati quali detentori di significativo potere di mercato i seguenti operatori, ciascuno con riferimento al mercato della terminazione sulla propria rete fissa: Acantho S.p.A., Adr TEL S.p.A., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Decatel S.r.l., Eolo S.p.A., Estracom S.p.A., Fastweb S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Intermatica S.r.l., Irideos S.p.A., Linkem S.p.A., MC-link S.p.A., Optima Italia S.p.A., Orakom S.r.l., SKY Italia S.p.A., Terrecablate Reti e Servizi S.r.l., TIM S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Vianova S.p.A. (già Welcome Italia S.p.A.), Wind Tre S.p.A.

TITOLO II – REVOCA DEGLI OBBLIGHI

Art. 5

Revoca degli obblighi regolamentari nel mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa

1. Nel mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa di cui all'Art. 2, comma 1, lettera *i.*, sono revocati gli obblighi imposti in capo a TIM dalla delibera n. 425/16/CONS.

TITOLO III – OBBLIGHI IN CAPO AGLI OPERATORI NOTIFICATI QUALI AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

CAPO I - OBBLIGHI IN CAPO A TELECOM ITALIA NEL MERCATO DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE

Art. 6

Obblighi in capo all'operatore TIM

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti a TIM, in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nel mercato rilevante di cui all'Art. 2, comma 1, lettera *ii*, gli obblighi di cui al presente Capo.
2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo sono descritte nel Titolo IV, Capo I, della presente delibera.

Art. 7

Obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Ai sensi dell'art. 84 del Codice, TIM è soggetta all'obbligo di accesso e di uso delle risorse di rete necessarie alla fornitura dei servizi di terminazione sulla propria rete fissa e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati nell'Art. 16, ai commi 1, 2 e 3.
2. I servizi di cui al comma 1 sono forniti agli operatori alternativi a prescindere dalle finalità d'uso degli stessi.
3. TIM è soggetta all'obbligo di concedere accesso alle porte d'interconnessione, consentire la co-ubicazione degli apparati terminali di trasmissione nei propri siti e l'accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie conformi agli *standard* per garantire l'interoperabilità dei servizi d'interconnessione di terminazione.
4. TIM comunica l'intenzione di dismettere uno o più nodi d'interconnessione della rete TDM con 6 mesi di anticipo, attraverso il proprio sito *web* nonché con comunicazione

a tutti gli operatori con cui ha rapporti d'interconnessione e all'Autorità, indicando la data di effettiva dismissione.

5. TIM fornisce la prestazione di portabilità del numero secondo i tempi e le modalità di cui alla delibera n. 35/10/CIR, come successivamente modificata, e la prestazione di re-instradamento delle numerazioni portate.
6. TIM fornisce, a seguito della richiesta da parte degli operatori terzi, il *database* dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati) entro cinque giorni lavorativi il database dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati).

Art. 8 **Obbligo di trasparenza**

1. Ai sensi dell'art. 80 del Codice, TIM è soggetta all'obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di terminazione e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati nell'Art. 16, ai commi 1, 2 e 3.
2. Per i servizi di cui al comma precedente, TIM ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, contenente condizioni tecnico-economiche dettagliate e modalità di fornitura e ripristino garantite da adeguate penali.
3. L'Offerta di Riferimento di cui al comma precedente è adeguatamente disaggregata, al fine di consentire agli operatori terzi di acquistare solo le prestazioni necessarie alla fruizione dei servizi richiesti.
4. TIM pubblica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo per i servizi di cui al comma 1, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche.
5. L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. Nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, TIM pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.
6. Le eventuali modifiche delle condizioni tecniche ed economiche nella fornitura dei servizi di terminazione o dei servizi accessori sono comunicate all'Autorità per l'approvazione e, una volta approvate, a tutti gli altri operatori, tramite il proprio sito web, con un preavviso, rispettivamente, di 90 e 30 giorni rispetto all'entrata in vigore.
7. Per gli anni 2020 e 2021, TIM pubblica l'Offerta entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Tale offerta dovrà contenere condizioni tecnico-economiche dettagliate e disaggregate, nonché modalità di fornitura garantite da adeguate penali.

Art. 9

Obbligo di non discriminazione

1. Ai sensi dell'art. 81 del Codice, TIM è sottoposta all'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi di terminazione e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati nell'Art. 16, ai commi 1, 2 e 3.
2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente TIM applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni garantite alle proprie funzioni commerciali, a società controllate, collegate e controllanti.
3. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi di cui al comma 1, TIM applica i medesimi prezzi, siano essi fissati nelle offerte di riferimento o comunque come regolamentati in questo provvedimento, sia agli operatori alternativi sia alle proprie divisioni commerciali (prezzi dei trasferimenti interni) ed alle società controllate, collegate e controllanti, per la predisposizione dei servizi al dettaglio.
4. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi di cui al comma 1, TIM fornisce i servizi mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti, per la predisposizione dei servizi al dettaglio.
5. TIM, nella fornitura dei servizi di cui al comma 1, garantisce agli operatori alternativi tempi di *provisioning* ed *assurance* almeno equivalenti rispetto a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.
6. TIM – ai sensi dell'Art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell'Art. 1, comma 8, della legge n. 249 del 31 luglio 1997 – garantisce adeguate misure di separazione amministrativa tra le proprie divisioni commerciali e le divisioni che erogano i servizi di cui al comma 1, volte a garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione.

Art. 10

Obbligo di controllo dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 85 del Codice, TIM è sottoposta all'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi di terminazione e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati nell'Art. 16, ai commi 1,2 e 3.
2. Fino all'entrata in vigore del Regolamento Delegato 2021/654 della Commissione, il prezzo dei servizi di terminazione fornito da Telecom Italia è pari a quello fissato a un livello di costi efficienti sulla base di una metodologia *Long Run Incremental Cost* (LRIC) di tipo *bottom up* di cui alla delibera n. 668/13/CONS per il 2019. A far data dalla sua entrata in vigore, TIM è soggetta alle regole stabilite nel Regolamento Delegato n. 2021/654 con riferimento al prezzo della terminazione.

3. Il prezzo della porta d'interconnessione, TDM e IP, è pari a quello fissato nella delibera n. 329/20/CIR di approvazione dell'offerta di riferimento di TIM per gli anni 2019 e 2020 relativa ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa. A far data dalla sua entrata in vigore, TIM è soggetta alle regole stabilite nel regolamento delegato con riferimento al trattamento economico delle porte d'interconnessione sia TDM che IP.
4. Non sono sottoposti a regolamentazione i prezzi dei servizi di terminazione forniti da TIM per le chiamate originate da clienti di Paesi *extra-SEE*. A far data dalla sua entrata in vigore, TIM è soggetta alle regole stabilite nel Regolamento Delegato n. 2021/654 con riferimento agli operatori extra-UE/SEE.
5. I prezzi dei servizi accessori ed aggiuntivi ai servizi di terminazione, ove non previsto diversamente, sono stabiliti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo nell'ambito dei relativi procedimenti di approvazione dell'Offerta di Riferimento. Tra i servizi di cui al presente comma sono inclusi i seguenti:
 - a. configurazione delle centrali;
 - b. collocazione;
 - c. flussi d'interconnessione;
 - d. raccordi interni di centrale.
6. A far data dal 1° gennaio 2020, il valore del WACC è pari a 8,64%, come approvato dall'Autorità con la delibera n. 348/19/CONS.
7. La verifica da parte dell'Autorità del rispetto dell'obbligo di controllo dei prezzi avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento di cui all'Art. 8.

**CAPO II - OBBLIGHI IN CAPO AGLI OPERATORI ALTERNATIVI DI RETE FISSA AVENTI
SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO NEI MERCATI DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE**

Art. 11

Obblighi in capo agli operatori alterativi notificati

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti agli operatori alternativi di cui all'Art. 4, comma 1, in qualità di operatori aventi significativo potere di mercato nei mercati rilevanti di cui all'Art. 2, comma 1, lettera *ii*, gli obblighi di cui al presente Capo.

Art. 12

Obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Ai sensi dell'art. 84 del Codice, tutti gli operatori alternativi notificati, di cui all'Art. 4, comma 1, sono soggetti all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi di terminazione sulla propria rete e dei relativi servizi accessori e aggiuntivi necessari per la fornitura del servizio di terminazione.

2. Gli operatori di cui al comma precedente hanno l'obbligo di concedere accesso alle porte e flussi d'interconnessione, ai raccordi di centrale, di provvedere alla configurazione delle centrali, consentire la co-ubicazione degli apparati terminali di trasmissione nei propri siti e l'accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie conformi agli *standard* per garantire l'interoperabilità dei servizi d'interconnessione di terminazione.
3. Ciascun operatore notificato, in qualità di *Donor e Donating*, è soggetto agli obblighi in materia di portabilità del numero, ivi inclusi gli obblighi relativi al re-instradamento delle chiamate, di cui alla delibera n. 35/10/CIR come successivamente modificata e integrata.
4. Ciascun operatore notificato fornisce, a seguito della richiesta da parte degli operatori terzi, entro cinque giorni lavorativi il *database* dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati).
5. Ciascun operatore notificato comunica l'intenzione di dismettere uno o più nodi d'interconnessione della rete TDM con 6 mesi di anticipo, attraverso il proprio sito *web* nonché con comunicazione a tutti gli operatori con cui ha rapporti d'interconnessione e all'Autorità, indicando la data di effettiva dismissione.

Art. 13

Obbligo di trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 80 del Codice, tutti gli operatori alternativi notificati, di cui all'Art. 4, comma 1, sono soggetti all'obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di terminazione sulla propria rete fissa e dei relativi servizi accessori e aggiuntivi, con riferimento sia alle condizioni tecniche sia alle condizioni economiche.
2. Ciascun operatore notificato comunica, entro il 31 luglio di ciascun anno, all'Autorità e sul proprio sito *web* le condizioni di offerta dei propri servizi di terminazione e dei relativi servizi accessori e aggiuntivi, dando evidenza delle condizioni tecniche ed economiche, valide per l'anno successivo.
3. L'Autorità verifica il rispetto degli obblighi regolamentari di cui al presente provvedimento e, in caso di difformità, richiede all'operatore di adeguare la propria Offerta di riferimento.
4. Le eventuali variazioni delle condizioni tecniche ed economiche nella fornitura dei servizi di terminazione o dei servizi accessori sono comunicate a tutti gli altri operatori, tramite il proprio sito *web*, e all'Autorità con un preavviso, rispettivamente, di 90 e 30 giorni rispetto all'entrata in vigore.
5. Per gli anni 2020 e 2021, gli operatori comunicano all'Autorità e pubblicano l'Offerta entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Tale offerta dovrà contenere condizioni tecnico-economiche dettagliate e disaggregate, nonché modalità di fornitura garantite da adeguate penali.

Art. 14

Obbligo di non discriminazione

1. Ai sensi dell'art. 81 del Codice, tutti gli operatori alternativi notificati, di cui all'Art. 4, comma 1, sono soggetti all'obbligo di non discriminazione e praticano condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti, con specifico riferimento all'offerta dei servizi all'ingrosso di terminazione e relativi servizi accessori.

Art. 15

Obbligo di controllo dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 85 del Codice, tutti gli operatori alternativi notificati, di cui all'Art. 4, comma 1, sono soggetti all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi di terminazione su rete fissa.
2. Fino all'entrata in vigore del Regolamento Delegato n. 2021/654, il prezzo dei servizi di terminazione degli operatori alternativi notificati è pari a quello fissato a un livello di costi efficienti sulla base di una metodologia *Long Run Incremental Cost* (LRIC) di tipo *bottom up* di cui alla delibera n. 668/13/CONS per il 2019. A far data dalla sua entrata in vigore, gli operatori alternativi notificati sono soggetti alle regole stabilite nel Regolamento Delegato n. 2021/654 con riferimento al prezzo della terminazione.
3. Il prezzo della porta d'interconnessione è pari a quello fissato nella delibera di approvazione dell'offerta di riferimento di TIM per gli anni 2019 e 2020 relativa ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa. A far data dalla sua entrata in vigore, gli operatori alternativi notificati sono soggetti alle regole stabilite nel regolamento delegato con riferimento al trattamento economico delle porte d'interconnessione TDM e IP.
4. Non sono sottoposti a regolamentazione i prezzi dei servizi di terminazione forniti dagli operatori alternativi notificati per le chiamate originate da clienti di Paesi *extra-SEE*. A far data dalla sua entrata in vigore, gli operatori alternativi notificati sono soggetti alle regole stabilite nel regolamento delegato con riferimento agli operatori *extra-UE/SEE*.
5. I prezzi dei servizi accessori ed aggiuntivi ai servizi di terminazione, ove non previsto diversamente, sono pari ai prezzi applicati da TIM, definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo ed approvati nell'ambito dei relativi procedimenti di approvazione dell'Offerta di Riferimento di TIM. Tra i servizi accessori soggetti ad obbligo di controllo di prezzo sono inclusi:
 - a. collocazione;
 - b. porta e flussi d'interconnessione;
 - c. raccordi interni di centrale;
 - d. portabilità dei numeri;

- e. configurazione delle centrali.
6. A far data dal 1° gennaio 2020, il valore del WACC è pari a 8,64%, come approvato dall’Autorità con la delibera n. 348/19/CONS.
7. La verifica da parte dell’Autorità del rispetto dell’obbligo di controllo dei prezzi avviene nell’ambito degli obblighi di comunicazione di cui all’Art. 13.

TITOLO IV - CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI IN CAPO A TIM

Art. 16

Condizioni attuative dell’obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. TIM fornisce il servizio di terminazione con interconnessione ai PDI VOIP della sua rete IP aperti all’interconnessione IP.
2. Al fine di garantire la continuità del servizio, TIM continua a fornire il servizio di terminazione con interconnessione ai nodi di commutazione SGU della sua rete TDM, ma non è soggetta all’obbligo di attivare nuove interconnessioni con tale interfaccia.
3. TIM fornisce i servizi accessori ed aggiuntivi di seguito elencati:
 - a. configurazione delle centrali;
 - b. *porte* d’interconnessione;
 - c. raccordi interni di centrale;
 - d. flussi d’interconnessione;
 - e. portabilità dei numeri;
 - f. gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o multi-tecnologia.
4. TIM fornisce, altresì, i servizi di co-locazione secondo le modalità previste nell’ambito della delibera n. 348/19/CONS e nelle relative delibere attuative, i servizi di raccordi interni di centrale e i servizi di flussi d’interconnessione secondo le modalità previste nell’ambito della delibera n. 320/20/CONS e nelle relative delibere attuative.
5. TIM applica, per le transazioni economiche, il modello d’interconnessione di raccolta per le chiamate originate da altra rete e destinate ai propri numeri non geografici, fatto salvo quanto diversamente previsto per i numeri 701.
6. TIM stipula contratti per i servizi d’interconnessione diretta indipendenti da quelli d’interconnessione inversa. TIM, nei contratti d’interconnessione inversa, provvede a proprie spese alle infrastrutture trasmissive (inclusi eventuali raccordi di centrale) impiegate per terminare il proprio traffico sugli apparati degli altri operatori.
7. Telecom Italia applica, per le chiamate originate da altra rete e dirette a proprie numerazioni 701 e in decade 5, il modello economico d’interconnessione di terminazione.

8. I prezzi al dettaglio per le chiamate dirette a numerazioni 701 di altri operatori non sono differenziati al variare dell'operatore di terminazione.
9. Le condizioni economiche di offerta al chiamante per i servizi offerti su numerazioni non geografiche di operatori alternativi sono definite, nel rispetto della normativa vigente, dall'operatore cui sono stati attribuiti i diritti d'uso di tale numerazione, fatto salvo quanto diversamente previsto per i numeri 701.
10. TIM fornisce, a titolo gratuito, la prestazione di associazione dei prezzi già configurati alle numerazioni non geografiche degli operatori entro 7 giorni dalla richiesta degli stessi. TIM configura nuovi prezzi (non in elenco) entro 15 giorni dalla richiesta dell'operatore.
11. TIM offre l'accesso ai numeri di emergenza e pubblica utilità, ai numeri di *customer care* di TIM sulla propria rete, nonché agli stessi servizi che fornisce alla propria clientela, a condizioni economiche trasparenti e non discriminatorie, in coerenza con i prezzi dagli elementi funzionali regolati dal meccanismo di controllo dei prezzi definito nella presente delibera.
12. TIM concorda una modalità di fornitura della funzione CCBS (*Call Completion to Busy Subscriber*) su flussi d'interconnessione condivisi tra traffico in transito con funzione di CCBS e traffico in semplice terminazione senza funzione CCBS. La soluzione tecnica è quella concordata con gli operatori interconnessi e adottata, a richiesta, da tutti gli operatori di terminazione.
13. TIM garantisce che, trascorso un anno dall'attivazione dei servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, l'operatore acquirente possa cessare il servizio d'interconnessione con un preavviso di 30 giorni senza pagare penali o ratei a scadere.
14. In caso di impedimenti tecnici all'interconnessione mediante co-locazione presso il nodo di consegna, TIM fornisce il servizio d'interconnessione alle medesime condizioni economiche che l'operatore avrebbe fruito in caso d'interconnessione fisica presso il nodo (interconnessione virtuale).
15. Gli operatori co-locati in centrale di TIM presso spazi di un operatore terzo accedono ai servizi d'interconnessione di TIM con le stesse modalità previste per l'operatore ospitante.
16. Per tutti i servizi necessari per l'interconnessione alla rete, TIM adotta clausole di scadenza contrattuale di durata pari a un anno, fatto salvo quanto diversamente disposto dall'Autorità.
17. TIM garantisce la configurazione dei PDI VOIP della sua rete IP entro 15 giorni dalla data della richiesta.
18. Il servizio di gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o multi-tecnologia è offerto a condizioni di orientamento al costo e nel rispetto del principio di parità di trattamento interno-esterno.

Art. 17

Condizioni attuative dell'obbligo di trasparenza

1. L'Offerta di Riferimento contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei servizi di cui all'Art. 16, ove non già presenti nelle Offerte di Riferimento previste per la fornitura di altri servizi regolamentati.
2. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato un manuale contenente le procedure operative per la richiesta e fornitura dei servizi di cui al comma 1.
3. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato idonei *Service Level Agreement* (SLA) contenenti i tempi di fornitura e ripristino del servizio di terminazione, nonché dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, che garantiscano tempi di *provisioning*, *assurance* e disponibilità annua coerenti rispetto a quelli previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte nel mercato al dettaglio ed in linea con le prestazioni richieste dalle diverse tipologie di applicazioni. Gli SLA sono corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
4. TIM pubblica sul proprio sito *wholesale*, dedicato ai servizi all'ingrosso, l'elenco aggiornato dei Punti di interconnessione TDM e VOIP con i relativi OAO attivi per l'interconnessione inversa.

Art. 18

Condizioni attuative dell'obbligo di non discriminazione

1. Per la fornitura del servizio di terminazione, TIM garantisce che:
 - a. la fornitura dei servizi alle proprie divisioni interne avvenga attraverso la stipula di accordi interni che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche. Tali accordi hanno validità annuale e contengono almeno le clausole relative agli SLA di *provisioning*, *assurance* e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Tali SLA riportano, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. I prezzi di fornitura interna riportati nei contratti interni devono essere equivalenti a quelli di fornitura esterna riportati nell'Offerta di Riferimento. Gli accordi interni devono essere comunicati all'Autorità entro il 30 settembre di ciascun anno unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento; i prezzi di fornitura interna sono utilizzati nell'ambito dei test di replicabilità di cui alla delibera n. 348/19/CONS per la valutazione dei costi connessi alla terminazione;
 - b. la fornitura di servizi avvenga assicurando, sul territorio, il medesimo livello di servizio e assistenza agli operatori alternativi e alle proprie divisioni interne;
 - c. la contrattualizzazione con gli operatori alternativi e la vendita del servizio di terminazione sia condotta da personale di unità organizzative distinte da quelle interne che offrono i servizi finali;

- d. la gestione di dati e informazioni relative ai servizi acquistati dagli operatori interconnessi sia separata da quella relativa ai dati accessibili dalle divisioni di vendita dei servizi finali;
- e. i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori alternativi siano gestiti da personale differente da quello preposto alle attività commerciali verso i clienti finali e che tali sistemi e le relative informazioni non siano accessibili al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali.

Art. 19

Condizioni attuative dell'obbligo di controllo dei prezzi

1. A partire dal 1° gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della tariffa di terminazione stabilita dalla Commissione europea, TIM applica il prezzo del servizio di terminazione pari a 0,041€cent/min, approvato con la delibera n. 425/16/CONS.
2. A partire dall'entrata in vigore della tariffa stabilita dalla Commissione europea attraverso il regolamento delegato di cui all'art. 75 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, TIM applica una tariffa non superiore a quella stabilita dalla Commissione europea.
3. La prestazione di configurazione degli autocommutatori e dei *router* VOIP è fornita a titolo non oneroso.
4. TIM, nei contratti d'interconnessione inversa, provvede a proprie spese alle infrastrutture trasmissive (inclusi eventuali raccordi di centrale) impiegate per terminare il proprio traffico sugli apparati degli altri operatori.
5. I prezzi dei servizi accessori e aggiuntivi al servizio di terminazione offerto da TIM sono determinati attraverso il meccanismo dell'orientamento al costo sulla base dei costi sostenuti ed approvati nell'ambito dei procedimenti di approvazione dell'Offerta di Riferimento.
6. A partire dall'entrata in vigore della tariffa stabilita dalla Commissione europea attraverso il regolamento delegato di cui all'art. 75 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, il prezzo delle porte d'interconnessione vendute da TIM per consentire la terminazione delle chiamate destinate a propri clienti finali è incluso nella tariffa del servizio di terminazione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, la revoca degli obblighi imposti in capo a TIM dalla delibera n. 425/16/CONS nel mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa di cui all'Art. 1, comma 1, lettera *i*, incluso la

fatturazione conto terzi, entra in vigore dopo 24 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.

2. La simmetria tariffaria di cui al comma 5 dell'art. 15 decorre, con riferimento alla tecnologia TDM, a partire da 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Con riferimento alla tecnologia IP, la simmetria tariffaria si applica a partire dal 2020.

Art. 21 **Disposizioni finali**

1. Per qualsiasi aspetto riguardante la fornitura del servizio di terminazione oggetto del presente provvedimento che non sia espressamente disciplinato da quest'ultimo valgono, se non incompatibili con lo stesso, le prescrizioni contenute nelle altre delibere di questa Autorità.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente delibera, e di inottemperanza ai relativi ordini o diffide, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 30, comma 12, del Codice.

Il presente provvedimento è notificato a TIM S.p.A. e agli operatori di terminazione di cui all'art. 4 comma 1 della presente delibera, trasmesso alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba